Regione Siciliana

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROLOCO " PALAZZO ADRIANO"

I CAPITOLI

DELLE

Colonie Greco - Albanesi

di Sicilia

dei SECOLI XV e XVI

Raccolti e Pubblicati

da

Giuseppe La Mantia

Riproduzione anastatica

Prefazione
di I. Parrino

"Realizzato con il contributo della Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione "
I° Edizione 1904 - II° Edizione 2000

VATRA CHIERI
ARBERESH
BIBLIOTECA

Alla futura biblioteca
di Vatra Arbreshe
Grazia Perrino
Chieri 7-XII-03

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROLOCO " PALAZZO ADRIANO"

I CAPITOLI

DELLE

Colonie Greco - Albanesi

di Sicilia

dei SECOLI XV e XVI

Raccolti e Pubblicati

da

Giuseppe La Mantia

Riproduzione anastatica

Prefazione
di I. Parrino

"Realizzato con il contributo della Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione "
I° Edizione 1904 - II° Edizione 2000

I Capitoli delle Colonie Greco-Albanese di Sicilia dei sec. XV e XVI / raccolti e pubblicati da Giuseppe La Mantia (Ristampa anastatica) - Palazzo Adriano: Come di Palazzo Adriano: Proloco Palazzo Adriano, 2000.
I. La Mantia, Giuseppe.
945.806 CDD-20 SBN Pal0177518

CIP - Biblioteca centrale della Regione Siciliana

Impaginazione e grafica a cura della Tipografia Cortimiglia
Corleone 2000

PREMESSA

Questa pubblicazione rientra nel movimento culturale sorto nel 1995 in Sicilia con l'organizzazione del Convegno di Studi "Civiltà Albanese ed Eredità Bizantina nella Cultura e nelle Strutture Socio-Politiche d'Italia", che abbraccia una vasta gamma di temi e che per necessità organizzative è stato diviso in numerose manifestazioni. L'occasione fu data dal 550° anniversario dell'arrivo organizzato dei primi Greco-Albanesi nell'isola, per la difesa delle sue coste e dalle contemporanee note difficoltà degli Albanesi d'Albania e della Kosova, ai quali si intendeva dare il proprio sostegno.

La spinta data dalla Cattedra di Lingua e Letteratura Albanese della Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo, ha trovato l'adesione di vari docenti della stessa Facoltà di Lettere e delle Facoltà di Scienze Politiche, di Architettura, di Economia e di Giurisprudenza.

La stessa spinta sostenuta inizialmente in campo amministrativo dal Comune di Palazzo Adriano e dalla ProLoco dello stesso paese, ha avuto anche l'adesione dell'Eparchia di Piana degli Albanesi e dei Comuni di Contessa Entellina, Mezzojuso, Santa Cristina Gela, Sant'Angelo Muxaro .

In questo contesto venne organizzata la "Lega Siculo-Albanese", della quale assunse il patrocinio la Provincia Regionale di Palermo. Oltre agli organismi sopraddetti, soci fondatori della Lega sono stati anche l'Ambasciata d'Albania a Roma, la Delegazione Gran Priorale della Sicilia Occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta, la Libera Università della Politica del P. Ennio Pintacuda, il Distretto 2110 dei Rotary International Clubs Sicilia-Malta, l'Associazione ANCIS Settore "Albanesi nel Mondo" ed il Comune di Piana degli Albanesi.

Le attività ispirate dalla Lega, costituita in modo da salvaguardare la libera iniziativa dei suoi singoli componenti, hanno anche trovato riscontro nell'opera di alcune delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia.

E' stata così organizzata una lunga serie di Convegni. Alcuni di essi sono ormai diventati istituzionali. Così sono i due che si tengono ogni anno a Palazzo Adriano. Uno di essi si svolge il 1° Agosto, giorno in cui si commemora l'arrivo dei Greco-Albanesi in questo paese. Il secondo si celebra in occasione della festa di S. Martino, l'11 novembre, attorno al tema "Solidarietà e Famiglia". I numerosi temi che si sono andati proponendo in queste occasioni tra Palazzo Adriano e Palermo, hanno avuto grande incremento grazie alle contemporanee iniziative prese dai vari membri della Lega. Tra di essi si è distinta la Libera Università della Politica del P.Ennio Pintacuda, con memorabili giornate di studio di vasta portata che si sono tenute a Filaga e al CERISDI. Sono stati frequenti gli interventi dell'Ambasciata d'Albania, dei Cavalieri di Malta e dei Rotary. Consistenti sono stati anche i contributi della Provincia Regionale di Palermo con la partecipazione del Presidente, di vari Assessori e funzionari. Quelle iniziative hanno anche visto notevole partecipazione di varie personalità politiche d'Italia, d'Albania e della Kosova, sia nelle Colonie che in altri paesi viciniori come Prizzi, Corleone, Borgetto ecc.

Con i finanziamenti della Provincia e dell'Eparchia di Piana degli Albanesi si sono anche tenuti due importanti Stages di formazione per giovani albanesi e kosovari. Essi si sono svolti uno a Piana degli Albanesi e un altro al CERISDI. Si spera che essi possano avere stabile pro-

secuzione attraverso la riorganizzazione del Convitto Saluto di Palermo, con possibile apertura verso le Colonie Albanesi di Sicilia e verso la Grecia, gli Albanesi d'oltre Adriatico ed il mondo balcanico.

Su questa scia culturale sono anche stati tenuti o sono ancora in corso di svolgimento dei Convegni e delle manifestazioni grazie all'attività del Comune di S. Angelo Muxaro e di associazioni quali la Nicolò Chetta di Contessa Entellina, la Dimidii Iusi Universitas di Mezzoiuso, la Trips di Palazzo Adriano, il club Rotary di Castelvetrano. Si prevede che cominceranno presto a comparire gli atti di tutti questi convegni .

Dei risvolti di portata storica a fianco di queste iniziative, sono dati dal recupero degli antichi costumi tradizionali di Palazzo Adriano, Mezzojuso e Contessa Entellina, ormai in pieno svolgimento, grazie a cospicui finanziamenti dell'Assessorato Regionale BB.CC.e P.I. di Palermo e della Provincia Regionale di Palermo, dalla formazione di cori che curano la grande musica religiosa tradizionale degli stessi paesi, e da un notevole avvio del loro interessamento per la tradizione iconografica bizantina e per gli adornamenti femminili in oro.

Molto opportunamente durante gli anni che hanno visto il nascere e lo svilupparsi del movimento culturale di cui sopra, sono state approvate le Leggi Regionale e Nazionale per la protezione delle Minoranze Storiche d'Italia. Si è anche avuta la partecipazione della Provincia e del Comune di Palermo agli stessi propositi, nell'ambito del complessivo sostegno ai Comuni Albanesi di Sicilia e alle Associazioni che agiscono in essi e che con essi collaborano. Si prevede così il sorgere di un Istituto per la Conservazione della Cultura Greco-Albanese che ci si augura possa avere sede amministrativa e propria sezione culturale a Piana degli Albanesi e sedi staccate, culturalmente autonome, nei paesi che hanno loro specifiche e rigogliose tradizioni culturali come Palazzo Adriano, Contessa Entellina e Mezzojuso, sotto la direzione scientifica dell'Università di Palermo secondo i vari settori.

A tutte queste iniziative si affianca la pubblicazione del periodico "La Cristiania" e la costituzione di una Collana di Documenti e Testi di Cultura Greco-Albanese di cui questo che presenta "I Capitoli delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia" è il II° Volume. Il primo volume di essa ha presentato un poemetto inedito di Francesco Crispi: Componimenti Poetici (Cartolare). Tale collana agisce sulla scia di un'attività che si protrae ormai da decenni. La vastità degli argomenti proposti nel Convegno iniziale, la cui trattazione si è andata protraendo negli anni, ha portato alla determinazione di rendere permanente tale convegno e la cura delle attività che si sono avviate a fianco di esso, legalizzandone la forma associativa con la costituzione di un "Dipartimento di Civiltà Greco-Albanese" affiancato alla Cattedra di Lingua e Letteratura Albanese della Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo, con sede nella stessa Palermo e a Palazzo Adriano, con l'auspicio che esso possa essere preludio del sorgere di un Dipartimento dell'Università di Palermo con la partecipazione delle Cattedre di varie Facoltà della stessa Università che si occupano dei molti temi culturali e socio-politici che, originatisi nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, sono diventate parte del patrimonio nazionale.

Ignazio Parrino

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Il Sindaco

La storia degli insediamenti arbëreshë in Sicilia è stata oggetto di approfondite ricerche storiche condotte dentro e fuori l'Isola. Varie ragioni hanno spinto gli studiosi allo studio di questo peculiare fenomeno: dall'analisi delle cause che, a partire dalla prima metà del sec. XV, favorirono il sorgere di nuove città nella Sicilia tardo-medioevale, all'approfondimento delle concause economiche, sociali e demografiche, all'esame delle strutture giuridiche e amministrative concesse ai gruppi di albanesi che ripopolarono antichi casali abbandonati.

Delle comunità albanesi di Sicilia si occupò per primo Tommaso Fazzello, seguito da una nutrita schiera di studiosi, dal Rocco Pirri, a Vito Amico, a Giovanni Del Giudice, a C. A. Garufi e, soprattutto, a G. La Mantia, autore del volume intitolato *I Capitoli delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia nei sec. XV e XVI*. Quella del La Mantia è a tutt'oggi una «importantissima opera», come ebbe a definirla Giuseppe Schirò, sia perché contiene i testi delle capitolazioni dei comuni albanesi di Sicilia, sia perché ha introdotto nel dibattito sulle origini e lo sviluppo di queste comunità importanti elementi di riflessione che, all'epoca della pubblicazione del saggio del La Mantia, non erano ancora del tutto noti agli studiosi. E' sufficiente ricordare che proprio ad esso molti studiosi, epigoni dello storico siciliano, quali il Garufi, lo Schirò, il Bresc, il Giunta ed altri, poterono condurre con maggiore facilità le loro indagini storiche sull'argomento.

Su queste ragioni si sono basate l'Amministrazione Comunale e la Pro-Loco di Palazzo Adriano, opportunamente sostenuti dall'Assessorato ai Beni Culturali Ambientali, nell'assumere la decisione di ripubblicare il testo del La Mantia, ormai divenuto raro e introvabile. Ci piace però pensare che questa iniziativa non rimanga una utile testimonianza del grande lavoro di indagine archivistica svolta dagli illustri studiosi poc'anzi menzionati, ma che essa possa costituire uno stimolo ed uno sprone per le giovani generazioni: il loro eventuale impegno di ricerca potrà senz'altro determinare la scoperta di nuovi fonti di conoscenza, le stesse che ancora oggi mancano per poter mettere mano ad una attenta ricostruzione storiografica delle comunità albanesi di Sicilia, dal loro primo insediamento alle loro attuali condizioni. E' questo il migliore modo per applicare la recente legge 482 recante le norme di tutela del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche di storico insediamento e, soprattutto, per procedere ad una graduale, seria e rigorosa conoscenza del nostro patrimonio storico-culturale.

Palazzo Adriano, 2000

Giuseppe Alessi

PROLOCO PALAZZO ADRIANO

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della "Proloco Palazzo Adriano", secondo lo spirito del suo Statuto, intende promuovere, ripristinare e valorizzare le peculiarità storiche, culturali e turistiche del paese in cui opera. Da oltre un decennio, esso si è adoperato a ripristinare alcune tradizioni dimenticate, a pubblicare dei documenti storici e a fissare nella memoria dei momenti e degli avvenimenti particolari, con una vasta documentazione fotovideofilmatica, per tramandare alle nuove generazioni ciò che apparteneva al mondo di ieri. La scelta di ripubblicare "I Capitoli delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia" del XV e XVI secolo, raccolti e pubblicati da Giuseppe La Mantia nel 1904 è dovuta ad un impegno nei confronti della comunità Palazzese ed in particolare dei giovani, affinché possano conoscere dove affondano le nostre origini, da dove proveniamo, chi siamo, chi sono stati i nostri predecessori e cosa ci hanno lasciato. Tutto ciò serve a combattere l'incuria, l'abbandono ed il degrado in cui una società cade se non apre i propri orizzonti culturali per valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e turistico. Ogni popolo non "deve" mai perdere la memoria di se stesso, per non perdere se stesso. Palazzo Adriano è un paese particolare, dove convivono due gruppi etnici: i Latini e i Greco-Albanesi che, rispettivamente e civilmente, conservano i propri usi, costumi e tradizioni; la multietnicità di questo paese è ricchezza, è rispetto, è maturità nonchè occasione di reciproco arricchimento culturale. La diversità non deve scadere nell'intolleranza, nel pregiudizio né nelle offese ma deve essere motivo di confronto e di rispetto vicendevole per una crescita umana e culturale. Non per nulla in questo paese è particolarmente sentito l'Ecumenismo per l'unione di tutti i Cristiani e per una solidale convivenza e reciproco dialogo di tutte le religioni ed i popoli del mondo. Questa Proloco si pregia di regalare ai cittadini palazzesi un'opera di grande significato. La pubblicazione di essa è stata permessa dall'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. di Palermo, a cui va il nostro particolare ringraziamento. Senza tale sostegno sarebbe stato impossibile realizzare tale iniziativa. Il nostro auspicio è di poter essere sostenuti negli anni futuri per la pubblicazione di altre pregevoli opere che segnano delle tappe importanti della nostra storia e della nostra cultura . Un sostegno proficuo ci è stato fornito dall'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano, dall'ufficio socio-turistico-culturale del Comune di Palazzo Adriano, da Padre Francesco Masi di Mezzojuso, da Padre Antonio Costanza dell'Abazia di Grottaferrata e da quanti altri hanno collaborato per la realizzazione dell'iniziativa. Ci preghiamo di porgere il nostro ringraziamento al Professore Ignazio Parrino, Docente di Lingua e Letteratura Albanese presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo, che, con spirito di amore e di dedizione verso il proprio paese ha curato la prefazione della presente opera per migliorarne l'interpretazione e la comprensione.

Di Giovanni Carmela (Presidente)
Granà Domenica (Vicepresidente)
Alessi Antonina (Segretaria)
Barcia M. Rita (Consigliere)
Bonfiglio Carmela (Consigliere)
Costa Maria (Consigliere)

Palazzo Adriano – 2000

PREFAZIONE

I Capitoli delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia
Il gigante addormentato

Dei movimenti di carattere letterario, o politico, o religioso, o sociale o economico possono partire da tradizioni popolari, orali o scritte, non nel senso di tradizioni leggendarie, non documentate o documentabili, nelle quali il vero e l'immaginario si collegano insieme in modo inestricabile , con qualche prevalenza dell'inventato o dell'esagerato. Per tradizioni popolari intendo l'esistenza di realtà teoriche o pratiche che si tramandano per secoli all'interno di una comunità anche in modo analfabetico, magari con qualche inesattezza o senza che se ne capisca il pieno significato, ma che tuttavia continuano ad essere testimoniate di generazione in generazione. Ciò significa che quelle realtà trasmesse per tradizione hanno il collaudo dei secoli, ed una loro validità che ha resistito alla valutazione di molte intelligenze, pur nel variare delle effimere circostanze.

Talvolta magari solo brandelli di tradizioni popolari, così intese, vengono veicolati dalla vita dei popoli. E' compito dello studioso individuarli, collegarli ed interpretarli, e ove è possibile, cercarne anche i riscontri documentari, sottoponendo l'insieme a valutazione critica, sempre con molta modestia.

Lo studioso infatti tante volte non è altro che un poveretto che, con lo scarso lume della logica, tenta di valutare in teoria, indovinando o sbagliando, quello che intere generazioni di uomini hanno pensato e realizzato coi fatti e sono riusciti a radicare nella storia. Talvolta tuttavia si possono così rintracciare e rievocare fatti illustri che riemergono nella loro grandiosità magari dopo un sonno di secoli.

La coscienza dei Capitoli nel corso dei secoli

Come testimonianza personale potrei ricordare quello che ho sentito dire o visto fare dall'uno o dall'altro, o che si racconta a memoria d'uomo, a proposito della realtà connessa coi Capitoli o con alcuni loro contenuti, cosa che può fare chiunque voglia dedicare un pò di tempo a questo tipo di ricerca. A me, da ragazzo, faceva impressione il portamento di alcune signore o signorine che sembravano delle principesse o l'equilibrio e la saggezza di alcuni uomini di grande autorità o la pratica e l'uso di insegnare che il papà o la mamma in albanese si chiamavano Zoti Tà e Zonja Mëmë, ossia signor padre e signora madre, o quel brandello di veste ricamata in oro e conservata nella cassapanca, che era quel che rimaneva del costume albanese della nonna, o quella coperta chiara con ricami stilizzati in azzurro, di stile bizantino. Tra le centinaia di ricordi del genere mi vengono in mente coloro che parlavano di Skanderbeg, delle sue guerre contro i Turchi o delle imprese dei Campieri o dei fatti dello statista Crispi, o coloro che ricordavano le preminenze della Chiesa Madre, di rito bizantino, fino al punto che in certe occasioni si poteva assistere a vere e proprie disquisizioni plebiscitarie di carattere teologico, a difesa di concetti e di tradizioni. Spesso si parlava di diritti religiosi o civili, fondati su ricordi, su tradizioni, su documenti gelosamente conservati nell'archivio della Madrice, che solo qualcuno sapeva leggere. Alcuni insistevano nel ricordare che alcune Colonie Greco-Albanesi di Sicilia sono di origine militare e presentavano anche degli argomenti a sostegno delle loro tesi. Infatti San Nicola a cui era intitolata la Cattedrale di

Alessio, sede della Lega di Skanderbeg, è comune patrono di Contessa Entellina, Palazzo Adriano e Mezzoiuso; le caratteristiche comuni della loro parlata albanese testimoniavano la loro comune origine che per tradizione, non senza qualche conferma, si dice che derivasse dalla zona di Kruja e tale voce viene anche riportata dal Vescovo Crispi.

Andarono poi anche emergendo le somiglianze delle loro strutture urbanistiche e dei loro Capitoli di inabitazione in casali preesistenti e disabitati, a differenza di quanto avveniva per i paesi di nuova fondazione, per i quali era necessaria la "licentia populandi". Tuttavia si parlava dell'esistenza dei Capitoli solo a sostegno di ricordi storici o di piccoli interessi di parte. Così il loro significato sembrava riguardare soltanto la piccola sfera locale. In questo ambito agiscono ancora il Vescovo Crispi, il Buscemi, lo Starrabba ecc. e perfino il Garufi fino alla fine del secolo XIX o poco oltre. Ancora fino agli inizi del secolo scorso, quindi per circa quattro secoli dalla loro stipula, quei Capitoli, considerati in genere patti agrari come effettivamente sono, anche se contenenti risvolti sociali sconvolgenti, erano scarsamente conosciuti o valutati dagli studiosi o pubblicati solo parzialmente, in occasionali circostanze di liti locali e servivano solo a sorreggere un piccolo orgoglio di parte. Una pietra miliare per la loro corretta conoscenza, ma non per una loro profonda comprensione, anche se con qualche pregevole intuizione, può considerarsi l'accurata raccolta e pubblicazione fattane da Giuseppe La Mantia nel 1904, con un'ampia introduzione e apparato di annotazioni ricchi di riferimenti bibliografici. E un interesse del genere sembra unico o almeno raro tra i capitoli dei Comuni di Sicilia e forse oltre, tenendo anche conto del fatto che il La Mantia non era nemmeno un greco-albanese. Nel 1942 Antonino Caldarella, giurista di larghe vedute, originario di Piana degli Albanesi, scrisse una storia di Palazzo Adriano rimasta inedita, nella quale esamina minuziosamente gli atti riguardanti le prime stipule dei Capitoli e le lunghe lotte cogli Opezzinghi. Egli accenna anche alle vicende del palazzese Saverio Piazza che al tempo del vicerè Caracciolo, e col suo appoggio, nell'ambito di lotte dei Palazzesi contro alcune pretese baronali, pose in dubbio il diritto di successione di molti feudi mettendo in seria preoccupazione la classe baronale e sollevando un problema per allora di tale dimensione che potè essere superato solo dallo scoppio della rivoluzione francese. L'opera del Caldarella, fondata sulla base documentaria dagli atti giudiziari di casa Opezzinghi, conservati dai Gesuiti di Sicilia, è di importanza fondamentale e merita di essere pubblicata. Attraverso di essa si può ricostruire l'intero codice delle leggi applicate all'impianto sociale di Palazzo Adriano fino al 1812, con riferimento anche alle loro applicazioni in tutte le parti della Sicilia dove i Palazzesi andavano ad insediarsi. Una notevole segnalazione dell'importanza dei Capitoli alla fine del secolo scorso era già stata fatta dall'avvocato Aristide Battaglia nel suo famoso studio sull'evoluzione sociale in Sicilia in rapporto alla proprietà fondiaria, a proposito della causa intercorsa tra i Palazzesi ed i Notarbartolo. Finalmente Carmelo Bisulca figura umanamente indimenticabile per il suo amore alle tradizioni albanesi, anch'egli giurista, nel suo breve studio sul casale di Mezzoiuso, afferma chiaramente che i capitoli di quel paese, stipulati sulla scia di quelli di Palazzo Adriano, rappresentano un vero e proprio riconoscimento di "autonomie reali e personali.", ossia autonomie delle persone e del loro uso delle cose, a differenza di quanto avveniva nella società feudale dove di tali autonomie era difficile sentire parlare. Autorevole riconoscimento del significato eccezionale di quei Capitoli viene fatto dallo storico Francesco Giunta nel suo studio sugli Albanesi di Sicilia. Dall'esame dell'insieme di questi documenti e studi condotti sui Capitoli di Palazzo Adriano, confrontati con la documentazione esistente nell'archivio della

Madrice dello stesso paese e in quello del seminario Greco-Albanese di Palermo, a proposito di varie decine di cause e di altri eventi intercorsi lungo la vita di queste istituzioni, dal 1482 al 1553, anno dell'accordo raggiunto con gli Opezzinghi, e fino al 1812, data dell'abolizione dei diritti feudali e poi fino al 1961, anno della piena istituzione dell'Eparchia di Piana degli Albanesi e del riconoscimento ecclesiastico del suo territorio, è emerso che la comunità di quel paese ha avuto riconosciute, attraverso il superamento di infinite controversie, cinque fondamentali autonomie: giudiziaria, amministrativa, economica, militare e religiosa, pur con dei limiti derivanti dalla non richiesta autonomia politica. Infatti secondo la loro antica e diffusa concezione, sostenuta dal Kanun, i Greco-Albanesi di Sicilia, come gli Albanesi di Albania, si consideravano alleati e non sudditi dello Stato in cui erano inseriti, col diritto quindi di conservare tutti i propri usi, costumi e tradizioni. Perché i Greco-Albanesi ci tenevano tanto a conservarli? Per rispondere a questa domanda bisogna prima sapere chi erano e cosa avevano fatto. Intanto bisogna osservare che solo all'inizio del secolo scorso, ad opera del La Mantia, si comincia ad indicare e molto timidamente l'esistenza di valori sociali inediti in quei capitoli. Vedi ad esempio la segnalazione, tra virgolette, della frase: "Potirsi livari di potiri de dicto spectabili Baroni" (pag. XXXI). Tali segnalazioni, stimolando ulteriori approfondimenti, hanno portato pian piano ad individuare la loro valenza sociale e politica che in regimi di limitata libertà non poteva essere impunemente dichiarata, a causa del pericolo di rimetterci perfino la testa, come avvenne effettivamente in alcuni casi. Vedi ad esempio le storie di Giuseppe Alessi e di Isidoro Alessi. La comprensione e la segnalazione del valore di quei capitoli è quindi diventata possibile solo in condizioni di libertà democratica. Fa eccezione lo statista Crispi che risulta essere il loro primo originale studioso anche se in forma estremamente cauta e velata , ma profondamente significativa, come vedremo più avanti.

La problematica posta dai Capitoli

Poiché la problematica posta dai Capitoli si deve considerare tuttora aperta, non ci è possibile uscire dall'uso, da noi tante volte adottato, di esprimerci per ipotesi, a causa del fatto che tale problematica è molto vasta e complicata e richiede lunghi studi dei quali dunque ci limitiamo a segnalare l'esigenza, con la speranza che noi stessi o altri possano realizzarli. Certamente quei Capitoli sono la prima documentazione scritta di buona parte delle usanze seguite dalla società di Skanderbeg, trapiantatasi in Sicilia con tutta la sua struttura sociale e la sua organizzazione, pochissimi anni dopo la scomparsa di quell'eroe. Questo solo fatto sarebbe più che sufficiente per giustificare l'interesse che ad essi è stato rivolto, dato il magnetismo della figura dello Skanderbeg e del suo ambiente, autori della più rilevante epopea di difesa della cristianità contro i Turchi nel secolo XV. Nell'ambito di quei Capitoli tuttavia è necessario fare delle distinzioni. La parte più ampia di essi riguarda i Capitoli piuttosto impropriamente detti di Palazzo Adriano. Essi comprendono varie stesure, corrispondenti ai timori ed alle lotte intraprese per la loro difesa, fino a quella definitiva del 1553. Nella fase iniziale questi Capitoli rispecchiano la condizione del corpo militare mandato da Skanderbeg in Sicilia, sotto la guida dei Reres, per la difesa delle sue coste, ed attestatosi inizialmente a Bisir nel 1448. Poiché di tale periodo non si hanno molti documenti scritti, si è cercato di ricostruire, attraverso vari indizi, gli spostamenti fatti da tale corpo militare, alla ricerca delle postazioni per loro strategicamente più idonee. In quella prima fase quindi ci risulta che i

Greco-Albanesi rimanevano essenzialmente uniti, anche se andavano distribuendo delle postazioni militari, più o meno consistenti, dove ritenevano più opportuno.

Di tali postazioni ne rimasero certamente nella stessa Bisir e nella Torre Manuzza (dorëza-Dorsa) del parco archeologico di Selinunte, ad Erice, ed a Contessa Entellina. Importante quella che andò ad attestarsi a Mezzojuso sotto la guida degli stessi Reres, se si considerano le vestigia dell'accampamento del corpo di cavalleria che la componeva, tuttora individuabili a ridosso del castello e delle due chiese principali del paese. Tale accampamento di un corpo di cavalleria è il più organizzato tra quelli che si ritrovano in tutte le altre colonie di origine militare. Nell'arco degli anni che vanno dal 1448 al 1479, anno della caduta di Scutari, nei quali i Greco-Albanesi andarono distribuendo le suddette postazioni militari e possibilmente anche altre di cui non abbiamo notizie certe, il gruppo delle famiglie, e quindi anche le donne, i bambini e gli anziani, si stabilirono sul colle di San Nicola, a Palazzo Adriano, centro di un importante crocevia militare, dove costruirono la loro prima bellissima ed importantissima cittadella di carattere abitativo, tuttora quasi intatta, che sprigiona un fascino indescrivibile, fatta come è, ad imitazione della città di Kroja.

Questo paese quindi, a causa della presenza delle famiglie, rimaneva il punto di riferimento di tutte le postazioni militari Greco-Albanesi sparse fino a quel momento per la Sicilia. In esso dopo la caduta di Scutari nel 1479, venne a fermarsi la quasi totalità dei grandi nomi della storia di Skanderbeg, dei suoi generali e delle famiglie principesche d'Albania, quali risultano dalla storia del Barlezio e quali tuttora si riscontrano in quel paese.

L'arrivo di tutte queste personalità tra cui gli stessi parenti dello Skanderbeg, non in qualità di profughi, ma come esponenti di una nazione che non si arrendeva, ma solo arretrava in Italia il suo fronte militare, subito dopo il crollo definitivo dell'Albania, segna una tappa fondamentale nella storia delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia.

Diventata molto difficile, almeno a breve scadenza, la previsione di un ritorno in Albania, i Greco-Albanesi già presenti nell'isola e i nuovi arrivati pensarono necessariamente ad una loro permanenza stabile in Sicilia, garantita da documenti scritti. Il punto di partenza è dato da "Consuetudini et Observantii" oppure "Privilegia seu Consuetudines" secondo le quali già viveva il corpo militare con relative famiglie presenti in Sicilia fin dal 1448. Ma lo spirito con cui esse vengono registrate è nuovo e necessariamente risente dello spirito e della condizione sociale dei nuovi arrivati. Non si trattava infatti di gente qualsiasi. Evidentemente più modesto era il primo nucleo che costruì la cittadella di San Nicola, come si evince chiaramente dalle sue strutture urbanistiche. Ma il gruppo che arrivò dopo il 1479 e fu accolto dal gran dignitario e capo militare aragonese Giovanni Villaraut, barone di Prizzi, era costituito da illustri signori e celebri guerrieri ancora in armi, forniti di notevole disponibilità economica, le cui donne portavano i più bei costumi d' Europa direttamente risalenti alla tradizione bizantina. Essi cominciarono a costruire la seconda e la terza cittadella del paese, con relative grandi scuderie, con originalità e ampiezza di vedute e potenza di impianto rare per quel tempo in Sicilia, come va mettendo in evidenza a più riprese la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo. Il valore di questo impianto urbanistico di carattere democratico e difensivo-offensivo è eccezionale, ed è diventato oggetto di notevole flusso turistico.

La qualità di questi Greco-Albanesi spiega come mai siano stati loro concessi dei Capitoli così vantaggiosi e lontani dalle consuetudini del tempo, e come mai a brevissima distanza e poi a più riprese nel corso dei secoli essi abbiano suscitato così aspre reazioni da parte delle locali

autorità sia religiose che civili. Lo stesso fatto spiega anche il grande impegno impiegato dai Greco-Albanesi nel difenderli. Un minuzioso esame del loro contenuto, che con la presente pubblicazione ognuno può anche fare da sè, dopo le opere già segnalate, è stato fatto dal sottoscritto nell'opera da "Crispi a Sturzo nella Storia di Palazzo Adriano" (vedi Appendice qui di seguito, pag. 24).

Quindi i Capitoli stipulati nel 1482 registrano una situazione che vede tutti i Greco-Albanesi presenti in Sicilia, sia di precedente che di più recente arrivo, ancora sostanzialmente uniti. In questo senso quella prima stesura e le prime registrazioni e difese di essi sono dette impropriamente Capitoli di Palazzo Adriano, anche se poi fu proprio questa comunità, pur con l'aiuto anche militare di tutte le altre, a continuare a difenderli fino alla piena vittoria del 1553, dopo numerosi interventi di principi, cardinali e vicerè e perfino dello stesso Imperatore Carlo V e di numerosi Pontefici, tra i quali il più energico ed esplicito fu Leone X nel 1518.

La situazione doveva essere veramente rilevante, se vedeva interventi cosi numerosi perfino ai massimi livelli sia civili che religiosi. Quei Capitoli perciò appartengono di diritto almeno a tutte le comunità di origine militare che da quel gruppo originario si andarono distribuendo ed organizzando oltre che a Palazzo Adriano anche a Mezzojuso nel 1501 e a Contessa nel 1520 e con il passare del tempo anche a S. Angelo Muxaro, a S. Michele di Ganzeria ed a Bronte.

Minori certezze abbiamo per quanto riguarda i gruppi di Erice, Filaga, Villalba, Polizzi Generosa, Ficuzza e numerosi altri legati nel corso dei secoli alla storia di Palazzo Adriano.

A questi gruppi e a tutti gli altri di cui si incontrano qua e là delle notizie, poteva applicarsi la norma prevista nei Capitoli che i Greco-Albanesi che li stipularono potessero reggersi secondo i loro dettami, in tutte le parti della Sicilia dove essi o i loro discendenti decidessero di andare ad impiantarsi. Su questa base, afferma il Caldarella, furono vinte tutte le cause che per la particolarità di quei Capitoli andarono sorgendo nello scorrere del tempo tra i Greco-Albanesi e le locali autorità civili e religiose, ossia in genere coi Baroni e i Vescovi, dove essi andavano, che non erano abituati al tipo di regime autonomo che quei Capitoli prevedevano.

Durante lo svolgimento delle lotte per la difesa dei Capitoli, si fa riferimento a documenti di cui erano in possesso i Greco-Albanesi, in base ai quali essi sostenevano le loro posizioni. Dato l'insieme delle circostanze, ed in attesa che qualcuno veda se tali documenti esistano ancora e possano rintracciarsi, si tende a supporre che essi possano essere stati i testi degli accordi stipulati dallo stesso Skanderbeg coi papi di Roma e con i re di Napoli, a proposito dell'accoglienza che gli Albanesi di Skanderbeg avrebbero potuto avere in Italia nel caso che non potessero più sostenersi in Albania le loro guerre contro i Turchi. E' facile supporre che tali testi possano essersi trovati in possesso di quella prima comunità greco-albanese in Sicilia, dato che in essa si trovavano gli stessi parenti dello Skanderbeg, i Masaracchia ed i Musacchia, nonché il suo nipote Giorgio Kastriota, succeduto al Bessarione nel Vescovato di Mazara, lo Stato Maggiore del suo esercito e la principale nobiltà Albanese. Altre comunità di Greco-Albanesi che arrivarono in Sicilia ed in Calabria dopo quella fase iniziale, non potendo disporre di documenti del genere, dovettero adattarsi a stipulare i loro patti di fondazione e di inabitazione dei loro Comuni, secondo le usanze feudali esistenti nei paesi viciniori. Per tutte queste altre comunità che andarono arrivando a più ondate si parla più esattamente di colonie civili e di profughi, dato che esse in genere erano composte da rilevanti masse di popolazioni in fuga davanti all'avanzare dell'occupazione turca. Non si trattava più quindi di militari che arrivavano in modo organizzato arretrando in Sicilia o in Italia il loro fronte guerresco e

costruendo i loro paesi in forma di "casale castrum", come continuarono a fare dovunque andavano fino al tempo della battaglia di Lepanto. Questa, a più di cento anni dal loro primo arrivo in Sicilia, costituisce l'ultimo episodio rilevante da parte dei Greco-Albanesi, nell'ambito della loro resistenza militare contro i Turchi. Infatti essi vi svolsero una parte notevole, attaccando per primi quella famosa battaglia e dando inizio alla vittoria. Essi furono ancora i primi ad accorrere, alla sera, quando la battaglia sembrava terminata, per fermare l'ultimo attacco sferrato con truppe fresche di riserva dal comandante turco Uluccialli. In quest'ultimo scontro morirono quasi tutti, essendone sopravvissuti solo 50 dei cinquecento che erano imbarcati sulle circa 10 navi siciliane, delle quali costituivano la truppa combattente, come risulta dagli elenchi dei loro nomi e cognomi che ancora si conservano.

Tuttavia anche i gruppi di profughi che andarono arrivando in seguito e che fondarono le colonie civili di origine greco-albanese sia in Sicilia che in Calabria, pur non avendo particolari documenti ai quali fare riferimento e dovendosi provvisoriamente adattare ad accettare capitoli di carattere feudale come gli altri paesi di Sicilia e di Calabria, pian piano cominciarono a rivendicare forme di organizzazione civile del tipo di quelle previste nei Capitoli delle colonie di origine militare, come risulta nei numerosi rifacimenti di essi che periodicamente venivano richiesti.

La diffusione della conoscenza del tipo di capitoli redatto dalle colonie militari di Sicilia che per altro doveva corrispondere, come fondatamente si suppone, alle usanze vigenti presso tutti gli Albanesi d'Albania al tempo di Skanderbeg, e come risulta dagli accordi stipulati da Venezia con varie città albanesi, venne in qualche modo accompagnata e sostenuta dalla prodigiosa diffusione d'uno dei più antichi canti della tradizione musicale siculo-albanese, presso tutti i Greco-Albanesi di Sicilia e di Calabria, e perciò considerato quasi come una specie di loro inno nazionale: "O E Bukura Morè". Attenti studi condotti su di esso e sulle circostanze della sua diffusione, tendono a far supporre fondata la notizia data dal vescovo Crispi che lo dice originario di Palazzo Adriano, certamente dopo il 1532, quando quivi arrivò un gruppo di Coronei, dalla tradizione popolare tuttora detti "nobili", dato che in quel canto si parla di Morea.

Per motivi di difesa militare, oltre ai contatti con le nuove comunità albanesi che andavano arrivando ed all'avvio di rapporti con le ancora sopravviventi vestigia dell'antico mondo bizantino d'Italia, c'era anche una penetrazione di Greco-Albanesi in varie parti della Sicilia, e lo stesso continuò ad avvenire quando, dopo la battaglia di Lepanto, cominciò a diminuire la tensione prima determinata dalla minaccia di invasione dei Turchi. Anche nei secoli seguenti i Greco-Albanesi venivano ricercati in Sicilia come fidati uomini di armi per la difesa di coste, di passi e di feudi, o come abili contadini ed allevatori e piantatori di viti e di ulivi, come di fatto erano, secondo l'antica consuetudine bizantina. Il loro tipo di vita e quello del loro clero per tanti aspetti esemplare, veniva visto con ammirazione e la loro fama correva anche in zone lontane dai loro paesi, secondo notizie che già conoscevamo da varie fonti e che siamo andati documentando attraverso nuove ricerche e tesi di laurea, da noi affidate ai nostri alunni della Cattedra di Albanese esistente presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo.

Uno degli esempi più caratteristici in questo senso è dato dalla comunità albanese di Filaga in Provincia di Palermo, sulla quale ha condotto interessanti studi il Prof. Franco Cannella. Ma i casi del genere sono piuttosto frequenti.

Sono emersi così una quantità di indizi importantissimi, sui quali ci sono attualmente altre ricerche in corso ed a cui qui ci limitiamo solo ad accennare. Tra essi è sintomatica ed esemplare la diffusione del culto della Madonna Odigitria che in parte potrebbe anche risalire all'antica tradizione bizantina radicatasi in Sicilia a partire dall'arrivo di Belisario nel 535 al tempo della guerra di Giustiniano contro i Goti, date le differenze iconografiche che dovrebbero essere sottoposte ad esame da parte di persone competenti in materia. Infatti con due distinti e differenti significati e con due diverse forme iconografiche quella Madonna è detta Odigitria. Il culto di essa oltre che degli antichi Bizantini è anche tipico dei nuovi Bizantini che sono gli Albanesi arrivati in Sicilia a partire dal 1448. Essi lo esercitavano nei vari paesi dove si andavano trapiantando e dove si radicava presso le locali popolazioni e sopravviveva anche quando i pochi Albanesi che lo aveva portato si assimilavano con gli abitanti del luogo o si trasferivano altrove. Lo stesso avveniva con alcune confraternite da essi fondate, nei cui statuti si individuano tracce di strutture canoniche di tipo bizantino, come quella di considerare in esse il clero, loro guida spirituale, come membro onorario, ma senza diritto di voto, rimanendo tutta la capacità deliberativa, in campo organizzativo esclusivamente in mano dei laici, mentre rimaneva al clero l'autorità sacramentale in virtù del sacramento dell'ordine, così come prevedevano le strutture delle epitropie orientali, ossia dei loro consigli pastorali non consultivi ma deliberativi. Questo principio continuò a diffondersi ed ad affermarsi in modo sorprendente in vari organismi religiosi di Sicilia, da cui tendeva anche a trasferirsi negli organismi sociali. Lo stesso principio era anche presente presso i Collegi di Maria ed i monasteri eremitici, fino al secolo XIX numerosissimi in Sicilia, anch'essi in gran parte risalenti all'antica tradizione bizantina ed abbondantemente sostenuti dai Greco-Albanesi dopo il loro arrivo nell'isola, attraverso molti elementi del loro clero e del laicato. E' difficile valutare l'enormità dell'impatto di questo principio o concezione nella vita sociale e politica della Sicilia e, dopo Luigi Sturzo, anche dell'Italia, quando egli l'assunse, rendendolo elemento fondamentale del suo Partito Popolare, perciò detto laico e aconfessionale. Proprio questa concezione sta alla base dell'iniziale incomprensione della Santa Sede nei suoi riguardi e del suo esilio a Londra nel 1925. Questa stessa concezione è riscontrabile nello statuto della Compagnia di Santa Maria delle Grazie di Mezzoiuso fin dal 1520 e negli statuti e nella tradizione del circolo Skanderbeg di Palazzo Adriano, moderna forma dell'antico Kuvend o parlamento cittadino, tuttora esistente. Certamente questo doveva esistere anche negli altri Comuni greco-albanesi.

Attraverso vie del genere ed altre, delle quali perora è prematuro parlare, sembra che i Capitoli detti di Palazzo Adriano ossia in altri termini i principi costitutivi della società di Skanderbeg trapiantatasi in Sicilia, abbiano esercitato non piccolo influsso nello sviluppo demografico determinatosi in Sicilia a partire dalle fondazioni delle Colonie Greco-Albanesi, come testimonia Mack Smith nel suo volume sulla Sicilia medievale e moderna. L'influsso determinato dai Capitoli sembra visibile anche attraverso l'identica ripetizione di condizioni e formule nei Capitoli di numerosi comuni che andarono sorgendo da quel tempo in avanti, quali ad esempio quelli di Casteltermini, Marineo, Racalmuto, Alessandria, Lercara Friddi, Campofranco ecc.

Con essi si avviava la colonizzazione dei latifondi siciliani, con concezioni nuove dopo lo spopolamento realizzatosi in seguito all'anarchia baronale dei secoli XIV e XV, e con criteri di contrattualità piuttosto libera tra feudatari e concessionari, nei riguardi dei quali cominciavano

a diffondersi delle forme di rispetto della persona con diminuzione o anche scomparsa di angherie e di corvées. Purtroppo dopo non molto tempo ritornò a prevalere in parecchi di questi comuni l'antica concezione baronale e feudale.

Però lo spirito dei Capitoli Greco-Albanesi continuava ad agire in Sicilia anche attraverso un'altra via più comune e capillare. Era quella del comportamento dei Greco-Albanesi che vivevano secondo il loro Kanun ossia quel complesso di norme che formavano il loro codice consuetudinario e che avevano determinato la stessa stesura dei Capitoli non per nulla detti anche: " Consuetudini et Observantii".

Anzi poiché quei Capitoli costituivano qua in Sicilia la parte più antica e certamente la più importante del Kanun detto di Skanderbeg, che presenta alcune differenze da quello detto di Dukagjini, questa osservazione ci permette di fare un ragionevole collegamento col resto delle consuetudini che non sono registrate in quei Capitoli, ma che sono o sono state vive e presenti nel complesso della popolazione greco-albanese di Sicilia oltre che in altre persone dei numerosi luoghi dove essi in qualità di campieri o per altre forme di lavoro erano presenti. Si tratta di consuetudini che ormai sono pure radicate nella popolazione autoctona di Sicilia ed hanno una notevole corrispondenza con le concezioni Kanunali tanto che si potrebbe parlare di una identica realtà. Ne facciamo una rapida elencazione senza passare a commenti ed a approfondimenti in quanto ognuno può capire da sé a che cosa ci riferiamo. Esse sono: il rispetto della religione e del clero ed una certa autonomia nei suoi riguardi, il rispetto della famiglia e della donna, il rispetto della parola data, il senso dell'onore, del valore e della saggezza, la solidarietà e l'ospitalità, l'uso di portare armi, il fatto di costituire una società piuttosto autonoma all'interno della più ampia società circostante, un rispetto non assoluto ed incondizionato nei riguardi della pubblica autorità, il che in altri termini indica un profondo senso di democrazia e di coscienza del valore delegato della stessa pubblica autorità, ecc. E' facile constatare quali siano stati o possano continuare ad essere gli sviluppi di queste concezioni che certamente mettono a confronto due differenti tipi di civiltà: quello balcanico e quello del mondo occidentale, che presentano ben differenti concezioni di fondo.

Oltre alla via della diffusione giornaliera e capillare in Sicilia di comportamenti e di concezioni sociali ispirati dai Capitoli Greco-Albanesi e dal corrispondente Kanun di Skanderbeg, che è una forma di altissima civiltà, che non ha niente a vedere con le moderne forme di delinquenza organizzata, né col moderno homo oeconomicus di tipo occidentale, ed oltre alle vie di diffusione attraverso i capitoli di fondazione di nuovi comuni siciliani, dove tuttavia quelle concezioni non riuscirono molto ad affermarsi a causa del rinascere dell'opposizione baronale e della mancanza di profonda comprensione ed esperienza di vita democratica, dobbiamo doverosamente segnalare alcuni altri casi di influenza dei Capitoli Greco-Albanesi nella vita siciliana ed italiana, a proposito dei quali vogliamo lasciare aperta la via dell'approfondimento e del pronunziamento sicuro, dopo che si saranno fatte tutte le necessarie ricerche e valutazioni. Se poi volessimo allargare la ricerca anche ai movimenti culturali e socio-politici determinati dai Greco-Albanesi di Sicilia sulla base dello spirito di quei Capitoli, allora il campo di ricerca diventerebbe troppo ampio ed esulerebbe del tutto dal nostro attuale assunto in occasione di questa pubblicazione. Non vogliamo tuttavia evitare di segnalare alcune connessioni. Ci riferiamo ai casi di Giuseppe Alessi nel 1647, di Saverio Piazza nel secolo XVIII, di Isidoro Alessi e di Francesco Crispi nel secolo XIX, ma anche ai fatti dei Fasci Siciliani e degli scioperi pacifici, fino ad arrivare al grande evento delle

Settimane Orientali del Cardinale Lavitrano e di tutto ciò che ne è conseguito. Si vede così come lo spirito di quei Capitoli Greco-Albanesi continui a vivere tuttora.

Rientra in una normale prassi, alla quale abitualmente non si sottraggono coloro che ritengono di avere qualcosa da conservare o comunicare, il fatto di rendersi conto della realtà che li circonda, e in caso di difficoltà di difendersi da essa o cercare di cambiarla secondo le circostanze e le possibilità. I Greco-Albanesi giunti in Sicilia sapevano bene che quivi era presente una struttura sociale feudale non conciliabile col tipo di vita della loro società. Comunque vogliano spiegarsi queste situazioni, sta di fatto che le consuetudini dei Greco-Albanesi, ossia il loro Kanun, come si chiamò più tardi al tempo dell'occupazione turca dell'Albania, a causa delle varie autonomie che includevano, non erano ben viste dai locali baroni, e perciò sorgevano aspre questioni. Queste, già iniziatesi nello stesso feudo di Bisir al tempo del vescovato del Bessarione a Mazara, ricomparvero anche a Palazzo Adriano subito alla morte del benevolo barone Giovanni Villaraut, ad opera dei cardinali commendatari di Fossanova, titolari dei feudi del territorio di Palazzo Adriano ed a opera dei baroni affittuari che credevano di trovare in esso una popolazione sottomessa come si usava in quei tempi. Le aspre lotte che si protrassero fino al 1553 videro completamente sconfitti i baroni Opezzinghi, grazie ai potenti appoggi di cui godevano i Greco-Albanesi e non senza qualche ricorso alle armi. Né il problema si chiuse là, perché i Greco-Albanesi dovettero rimanere all'erta per difendersi su vari fronti, cosa che continuarono a fare in tutti i secoli della loro esistenza ed in certo senso persino ai nostri giorni.

Consolidatosi comunque il riconoscimento delle loro consuetudines o privilegia ed attenuatasi la minaccia delle invasioni turche e moresche dopo l'episodio glorioso e doloroso della partecipazione alla Battaglia di Lepanto, confrontando il loro tipo di vita retto da quei Capitoli con quello della patria di origine con cui conservavano i rapporti e della società siciliana circostante, cominciò a diffondersi tra i Greco-Albanesi di Sicilia un vivo interesse per le questioni religiose della penisola balcanica ed in particolare dell'Albania, dove il cristianesimo cominciava ad indebolirsi ed un non minore interesse per le questioni sociali in Sicilia e nel regno di Napoli, senza tuttavia porsi per allora nessun problema di carattere politico. Sorse così il Monastero del Reres a Mezzoiuso ed il vivace movimento culturale conseguitone, nonché la corrente missionaria che si diresse verso l'Albania. Ma in quei tempi calamitosi era facile diventare martiri, e così Giorgio Masaracchia, palazzese fatto vicario pulatense nel 1624, vi fu decapitato a causa della sua fede e della sua attività. Anche l'intervento nel campo sociale era pieno di difficoltà. Circa la metà del XVII secolo varie tensioni percorrevano l'Europa e si risentivano anche in Sicilia. Quando cominciarono a scoppiare le sommosse a Palermo ed in altri paesi, i Palazzesi potevano disporre di "trecento cavalieri tutti bravi e coraggiosi, capaci di passare a fil di spada la nobiltà palermitana" Uno di essi, che faceva l'orefice a Palermo, di nome Giuseppe Alessi, divenuto capo dell'insurrezione dell'agosto 1647, credette di poter trasformare la società palermitana facendo approvare 49 capitoli che in pratica riproponevano lo spirito di quelli di Palazzo Adriano. L'impresa dell'Alessi fu grandiosa ed esemplare per saggezza ed equilibrio, enormemente differente da quella contemporanea del Masaniello a Napoli. L'Alessi passò alla leggenda assieme al suo uso del kushtrim e all'uso canunale della formula giuridica per l'elezione del capo militare, che nella forma da lui pronunziata risulta essere calco italiano di una tipica struttura sintattica albanese: "Feccia del mondo, chi vi guiderà?" e quelli, cioè i suoi seguaci, risposero: "guidaci

tu". Ma i tempi erano troppo prematuri per una vicenda del genere ed il clero e la nobiltà palermitana ci videro perfino una minaccia contro la monarchia spagnola. L'Alessi così ci rimise la testa, come era successo al Masaracchia in campo religioso ad opera dei Turchi che quindi risultarono a questo proposito non molto differenti dai nobili siciliani e dagli Spagnoli. Anche la Chiesa locale palermitana ne rimase implicata. Ancora nel secolo XVIII i Palazzesi erano in urto con i baroni con cui venivano a contatto per i soliti antichi motivi. Ma questa volta c'era dalla loro il grande vicere Caracciolo, di formazione illuministica. Il loro legale, Saverio Piazza, contestò il diritto di successione di molti baronati della Sicilia e dell'Italia meridionale; il problema minacciò di sconvolgere per via legale l'intero regno di Napoli che però poco dopo fu sconvolto con metodi più efficaci dal sopraggiungere delle armi di Gioacchino Murat e dall'influsso napoleonico. Così si arrivò nel 1812 all'abolizione dei diritti feudali ed anche i Palazzesi e gli altri Greco-Albanesi di Sicilia perdettero i loro privilegi, a vantaggio di una restaurazione problematica. La confusione ed il malcontento diventarono grandi. Era già in piena ascesa quella importante organizzazione albanese detta dei campieri.

Si diffusero idee repubblicane, antiborboniche, massoniche e rivoluzionarie. Il palazzese Isidoro Alessi organizzò la sua terribile loggia massonica di cui divenne gran maestro, e finì fucilato nel carcere di Favignana nel 1829. I campieri albanesi diventarono parte attiva in numerose sommosse in varie parti della Sicilia e cominciarono ad emergere tra loro tante rilevanti personalità come Tommaso Masaracchia a Niscemi o l'avvocato Nicolò Dara ad Agrigento, dove guidò con grande ordine la rivoluzione del 1848. Intanto nel Seminario Albanese di Palermo, dal punto di vista culturale si elaboravano delle teorie morali sulla guerra, piuttosto severe, ma anche concezioni teologiche e filosofiche di orientamento classico e scolastico molto approfondite, in contrapposizione alla cultura transalpina. In questo complesso di dottrine risultarono ben formati parecchi alunni di quel seminario che poi occuparono posti rilevanti nell'università, nella magistratura, nella pubblica amministrazione e nel giornalismo. Un alunno di quelli scrisse anche un poemetto su quelle dottrine nel 1835 sotto la guida del suo famoso zio, il vescovo Giuseppe Crispi. Si trattava del futuro statista dello stesso cognome. Avendo anch'egli partecipato alla rivoluzione del 1848 da giovanissimo, addirittura in posizione molto rilevante, come ministro della guerra e giudice oltre che come deputato al Parlamento allora eletto, al fallimento di quella rivoluzione, su pressione di suo padre Tommaso, che andò a trovarlo appositamente da Ribera, a cavallo, partì per l'esilio. Dopo varie peripezie si ritrovò a Torino, dove nel 1850 e nel 1852 scrisse due operette molto significative. Certo doveva sognare gli agi e la tranquillità della sua casa ed anche la saggia amministrazione del suo paese di origine che permetteva un diffuso benessere ed anche un rilevante sviluppo culturale nel Seminario Greco-Albanese di Palermo, dove egli aveva studiato, allora retto principalmente da Palazzo Adriano. Alcuni superiori ed alunni di quel seminario erano stati presenti nel Parlamento siciliano del 1848 e attraverso i rilevanti incarichi che ricoprivano nei posti chiave della società, cercavano cautamente di orientare l'opinione pubblica assieme alle segrete costituzioni di comitati rivoluzionari.

Il Crispi e la società albanese di quel tempo facevano risalire il loro notevole sviluppo al tipo di organizzazione sociale dei loro paesi. Gli stessi antenati del Crispi erano stati per lungo tempo amministratori di Palazzo Adriano ed avevano anche avuto qualche sacerdote che era morto in fama di santità. Francesco Crispi come avvocato era stato per alcuni anni attivo sia a Palermo che a Napoli e conosceva bene la situazioni del suo paese di origine e delle altre

colonie greco-albanesi di Sicilia ed aveva anche difeso qualche causa, sui soliti argomenti che periodicamente li travagliavano, nel foro di Napoli. I suoi studi quindi nel 1850 vertevano sull'esame delle varie autonomie del suo paese di origine e di alcuni altri di Sicilia, ed egli constatava che non ce n'erano di simili in tutto il resto d'Italia. Allargandosi poi il suo orizzonte, nel 1852 osservava che le situazioni non erano molto differenti nemmeno in altre parti d'Europa, dove perfino la terminologia amministrativa era molto differente da quella greca, ben più democratica. In modo particolare approfondì lo studio sulle conseguenze psicologiche del tipo di organizzazioni sociali ispirato dalle autonomie sancite nei Capitoli. L'amministrazione autonoma permetteva ai cittadini di diventare uomini liberi capaci di reggersi democraticamente e di curare da se stessi i loro interessi sociali, culturali ed economici. Lo stesso non poteva dirsi dove non esistevano quelle autonomie. La profondità dell'analisi del Crispi è impressionante e ci mostra lo spessore di uno dei più grandi statisti dell'Italia unita, che fece di quelle sue considerazioni sulle autonomie previste dai Capitoli e vissute e sperimentate per secoli dal suo ambiente greco-albanese, la linea guida di tutta la sua azione politica, sia attraverso il giornale "La Riforma", che guidò per trent'anni il dibattito politico, culturale e morale in Italia, in collaborazione con altri greco-albanesi di Sicilia quali il Dara e il Chiara, e sia nei circa dieci anni quando resse il governo dell'Italia e pose le basi della sua democratizzazione sulle quali essa ancora si regge. Il Crispi tuttavia da cauto rivoluzionario e da fine politico come era, per allora ovvi motivi di prudenza, non celebra e nemmeno nomina i Capitoli del suo paese di origine, ai quali deve la sua formazione politica e culturale , grazie anche allo sviluppo da essi permesso nel corso di alcuni secoli. Dice soltanto che in Sicilia fino al tempo dell'abolizione dei diritti feudali del 1812 esistevano vari paesi..... che si reggevano in modo autonomo. Tante volte abbiamo ricercato quanti erano e quali erano e che uso abbiano fatto delle loro autonomie. E questo tipo di ricerche risulta molto interessante e pieno di significati.

Ma le Observantii e le Consuetudines registrate nei Capitoli di Palazzo Adriano e le altre che anche se non erano registrate erano tuttavia ugualmente vissute dalla relativa popolazione, non ponevano solo problemi amministrativi, giuridici o anche economici e militari. Ne era toccato anche l'aspetto religioso, data la diversità di condizioni di vita del clero e dei fedeli seguenti il rito bizantino che era quello dei Greco-Albanesi, molto differenti da quelle del rito latino. Gli Opezzinghi per primi, durante le aspre lotte dei primi decenni del secolo XVI, diedero inizio agli antagonismi religiosi accusando i Greco-Albanesi di eresie ed altro, attraverso alcuni vescovi loro amici o congiunti , e cercando di mettere su a Palazzo Adriano una chiesa di rito latino, cosa che per allora non riuscirono a fare. Ma presto contro il rito dei Greco-Albanesi intervennero anche i Papi come Clemente VIII nel 1595 e Benedetto XIV nel 1742 con la famosa bolla "Etsi Pastoralis". I Capitoli e le altre tradizioni vissute dalla popolazione Greco-Albanese regolavano anche l'aspetto religioso della vita del paese a livello locale. Ma approfondendosi ed ampliandosi i problemi, anche in questo campo si inasprirono le lotte, perfino a livello popolare, e furono necessarie delle trattazioni di carattere scientifico. Sorse così un grande teologo, Paolo Maria Parrino, anch'egli originario di Palazzo Adriano e Rettore del Seminario Greco-Albanese di Palermo, iniziatore della tradizione culturale e scientifica delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, e detto per primo dal Velasti "il Gra Parrino". Le sue opere di grande dimensione: De Perpetua Consensione Albanensis Ecclesiae cum Romana" e "De Sacramentis" e varie altre minori, tuttora inedite, sono state studiate da

tutti i Greco-Albanesi colti ed hanno ispirato numerose pubblicazioni. Per di più attraverso il Crispi a centocinquant'anni dalla loro stesura hanno avuto modo di influire sulla preparazione dell'immortale enciclica di Leone XIII dal titolo " Orientalium Dignitas", del 1894, promulgata in corrispondenza di una delle solite beghe locali tra Greci e Latini.

Da allora in avanti l'abbinamento tra problemi sociali e problemi religiosi che c'era sempre stato tra i Greco-Albanesi di Sicilia, grazie all'intervento della Santa Sede e alla presenza di due personalità come Leone XIII e Francesco Crispi, raggiunse i massimi livelli e cominciò a manifestarsi con fatti di portata generale. Così si arrivò al fatto che l'enciclica "Rerum Novarum", del 1891,trovò la sua prima applicazione socio-politica in Sicilia attraverso i Fasci Siciliani del lato Crispino del 1893,la cui forma pacifica, per la prima volta nella storia , partì proprio da Palazzo Adriano nel settembre dello stesso anno e raggiunse l'intera Sicilia con circa trecentomila seguaci.

Ancora per intervento di Leone XIII e del Crispi, i Greco-Albanesi di Sicilia passarono a sostenere l'abbazia greca di Grottaferrata. Vi emersero alcune notevoli personalità come Sofronio Gassisi, Nilo Borgia, Lorenzo Tardo, Gregorio Stassi, Marco La Piana.

La vicinanza con Roma era galvanizzante. Ne vennero fuori iniziative di grande rilevanza quali la rivista "Roma e l'Oriente" e le "Settimane Orientali", svoltesi tra il 1929 ed il 1941. Esse partite da Palermo, dal Seminario Greco-Albanese, dall'Università e dall'Arcivescovato trovarono nella stessa abbazia di Grottaferrata, nel Pontificio Istituto Orientale, nella Sacra Congregazione Orientale e nella stessa Segreteria di Stato Vaticana i loro grandi centri propulsori. Quel movimento dopo non molti anni, in campo religioso sfociò nell'avvio del moderno ecumenismo cattolico. Ma ci furono pure importanti risvolti politici, per allora abbondantemente sottintesi, data la presenza del Fascismo, ma insiti nella stessa idea dell'unione o del collegamento dei cristiani. Il risultato più immediato fu il sostegno dato alle idee di Luigi Sturzo durante il suo esilio, e la partecipazione del giovane Monsignore Eugenio Pacelli, poi diventato Pio XII, che da giovane fu collaboratore di quelle Settimane .Gli odierni sviluppi dell'ecumenismo e della moderna democrazia mediterranea e cristiana nel mondo si devono all'azione sua e di alcuni altri papi, specialmente da quel tempo in avanti, a sostegno della fede e contro il diffondersi di partiti e di dottrine atei e materialistici.

Il seme dei Capitoli che sembrava piccolo, grazie all'intervento della Chiesa, divenne così un grande albero.

Quando si cominciarono a tirar fuori dei documenti su tutto quello che fin qui abbiamo detto, inizialmente all'Università di Palermo e anche presso altre Università si stava come in attesa piuttosto silenziosa. Man mano però sono cominciate ad emergere vivaci discussioni sui singoli punti, che ci auguriamo e prevediamo che andranno anche aumentando. Infatti la posta in ballo non è da poco.

Non si tratta solo dei Capitoli di qualche piccolo paese. Essi in fondo sono l'espressione di un tipo di civiltà d'origine balcanica che a partire da quel 1482 ha avuto occasione di confrontarsi proficuamente in terra italiana col tipo di civiltà occidentale sia laicale che religiosa di quel tempo e dei tempi seguenti.

Per ora ci limitiamo a segnalare queste tesi che già abbiamo trattato più ampiamente in alcune pubblicazioni o dispense ancora inedite.

Concludiamo con alcuni corollari.

I Capitoli detti di Palazzo Adriano sono in realtà, almeno nella loro fase iniziale, i Capitoli degli Albanesi ancora uniti che poi si andarono distribuendo in tutte le colonie di origine militare.
Più unite nel corso della storia sono state quelle di Contessa Entellina, Mezzojuso e Palazzo Adriano. In questi tre paesi per tanti secoli è stata realizzata, attraverso i loro figli che poi certo andavano a lavorare nei grandi centri, la principale storia delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia. Essi hanno dato tante grandi figure che hanno caratterizzato i loro paesi d'origine, ognuno per qualche specifica direttiva. Così a Mezzojuso col monastero del Reres, si è formato il primo centro culturale delle Colonie con numerosi vescovi , missionari e scrittori e con tante personalità nei vari campi, l'ultima delle quali è stato Enrico Cuccia, fondatore di Mediobanca, di famiglia storica albanese, di recente scomparso.
A Contessa si è prevalentemente sviluppato il filone bizantinologico e ne sono emerse parecchie personalità di grande rilievo come il Chetta, il Gassisi, il Tardo, i due Schirò e altri che hanno raggiunto dimensioni veramente importanti.
A Palazzo Adriano l'interesse da sempre è stato piuttosto rivolto al settore socio-politico ed a quello culturale, letterario, filosofico ed estetico, in genere di orientamento classico, a partire dalle vicende dei Capitoli fino a Giuseppe Alessi, al Gran Parrino, ai due Crispi, allo Sturzo, al Gramsci a causa dell'estrazione militare della sua famiglia, al Dara ecc.
Vicende differenti ha avuto l'importante comune di Piana degli Albanesi, di origine civile, che ha avuto interessi di altro genere ed orientamento politico ed ha sviluppato con grande tenacia principalmente studi ed attività di natura linguistica o organizzativa , attraverso alcune personalità notevoli come Giorgio Guzzetta, Demetrio Camarda, Paolo Schirò, Nicola Barbato, Giuseppe Schirò, i due Petrotta e vari altri. Ci sono poi altri filoni, come quello letterario, quello folkloristico, quello liturgico, quello iconografico, ai quali tutti questi comuni hanno variamente insieme partecipato.
Il solo insegnamento di lingua e letteratura albanese, presente in varie Università italiane non può coprire le esigenze di ricerca scientifica di campi culturali così vasti e variegati, che oltre a quella di Lettere interessano varie altre Facoltà, quali quella di Scienze Politiche, di Giurisprudenza, di Economia, di Architettura. Ognuno dei comuni sopraddetti ha dato, nel corso dei secoli, un suo specifico contributo in ognuno di quei campi.
Non c'è quindi in Sicilia una sola albanologia, di carattere letterario o linguistico, che finirebbe col depauperare in modo raccapricciante un panorama ed una storia culturale di così vaste e profonde dimensioni che onora non solo i Greco-Albanesi di Sicilia, ma anche l'Albania e la stessa Italia.
In essa alcuni dei personaggi su ricordati, che rappresentano parte importante della sua storia, vengono considerati come dei grandi italiani, ma non sempre si ricorda che si tratta anche di grandi albanesi. Sarebbe un gran peccato se le tradizioni culturali, che nel corso della storia hanno caratterizzato singolarmente ognuno di quei quattro paesi, venissero ora mescolate e confuse in una pianificazione generale nella quale venissero sacrificate le tradizioni specifiche e l'amore che ognuno porta per la storia del proprio ambiente, sempre sentito diffusamente, pur nella comune attenzione per gli interessi generali e più in piccolo per i paesi della stessa origine e della comune tradizione culturale.
C'è un elemento comune che caratterizza il patrimonio culturale dei Greco-Albanesi di Sicilia, come anche la tradizione consuetudinaria d'Albania. Fin dal tempo delle guerre di Skanderbeg

contro i Turchi si vede presente ed attivo quel principio del Kanun che ha anche costantemente guidato le vicende dei Capitoli: il non riconoscimento del principio così detto di forza maggiore. In altri termini è abitualmente presente tra i Greco-Albanesi come tra gli Albanesi d'Albania una certa capacità logica molto tenace che porta a distinguere chiaramente il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto ecc... . Per conseguenza il vero o il giusto, ma talvolta anche l'erroneo o l'ingannevole o quello di cui ognuno, con quel particolare tipo di tenacia, si convince che sia tale secondo il suo tipo di mentalità, in genere viene di fatto seguito a qualsiasi costo, anche se apparentemente dovesse sembrare difficilissimo o impossibile. E' questo il principio della trimëri, ossia del valore, del quale ci sono innumerevoli esempi. Il trim, ossia il valoroso per antonomasia, è lo stesso Skanderbeg, il quale non temette, con le sue forze numericamente molto limitate, che al massimo raggiunsero i quindicimila uomini, di sfidare il gigante turco che, ogni volta che si muoveva, metteva in campo trecentomila soldati. Magari sperava che dopo il Concilio di Firenze si sarebbe mossa anche tutta la cristianità, ma in realtà poi non si mosse quasi nessuno. Skanderbeg tuttavia, proprio per quel principio del non riconoscimento della forza maggiore, affrontò ugualmente quella impari lotta, e magari riuscì ad ottenere grandi risultati, tanto che fu considerato per tutti i secoli seguenti come il simbolo della difesa cristiana contro i Turchi. In Sicilia ci sono molte espressioni, anche a livello popolare, che si riferiscono a quel particolare tipo di tenacia. Si dice infatti: "testa di greco" oppure "severo come un greco", o si ricorda "il ragionamento del Greco" (Greci vengono chiamati in Sicilia i Greco-Albanesi) al quale ricordavano di non esporsi al sole senza camicia poiché si sarebbe bruciato, e quello rispondeva: "lascia che io diventi carbonella".

In campo culturale o politico, ci sono anche alcuni fatti o argomenti di ben vasta portata che sono stati affrontati con lo stesso spirito, partendo da possibilità iniziali minime, alle quali poi sono conseguiti risultati di grandi dimensioni. In ordine di tempo il primo intanto è quello di difendere l'ordinamento dei Capitoli. C'è poi anche il tentare di estendere il loro spirito alla società circostante, senza temere di poterci persino rimettere la testa, come difatti talvolta avvenne, fino a quando magari non capita qualche caso come quello del Crispi che ne mette in evidenza e ne espone a vasto raggio l'intrinseco valore. Allo stesso modo Paolo VI ricorda che i Greco-Albanesi d'Italia sono stati "anticipatori del moderno ecumenismo" che ora è diventato un impegno di tutti i cristiani ed anche una apertura di contatto con le altre religioni. Qualcosa di simile è successo col metodo di lotta politica e sociale degli scioperi pacifici, quando per la prima volta al tempo dei Fasci Siciliani, negli scioperi del settembre 1893, partiti da Palazzo Adriano, si scoprì che era meglio avanzare le proprie rivendicazioni agricole cantando stornelli sotto i balconi dei proprietari o facendo processioni con le immagini di santi che non spararsi addosso. Lo stesso metodo fu anche usato dall'arciprete Alessi durante gli scioperi delle Leghe Cattoliche della confederazione di Bisacquino, da lui guidata nel 1901, e negli scioperi organizzati da don Sturzo nel 1904 con l'aiuto dell'Alessi, al quale lo stesso don Sturzo dichiara, nella sua "Croce di Costantino" di fare riferimento, affermando che "la democrazia cristiana ancora bambina a Palazzo Adriano diventò adulta". E gli scioperi pacifici divennero il più importante esempio di civiltà in campo politico nel XX secolo ad opera di Gandhi, di Luther King e di Lek Walesa. Ma anche nei casi in cui finora non si è avuto successo, l'impegno è stato comunque lo stesso e secondo lo stesso principio canunale del non riconoscimento della forza maggiore. Ci riferiamo in particolare ad un caso, quello del duro scontro sostenuto a partire dal secolo scorso dal Chetta, dai due Crispi, dal Dara e da tanti altri

fino ai nostri giorni, incluso il grande impianto delle Settimane Orientali, per la difesa dei principi della religione, della filosofia e della cultura classica contro la cosiddetta cultura moderna, o come si diceva nel secolo scorso, "transalpina". Esso in realtà riecheggia l'antico scontro tra l'essere e il non essere, perfettamente presentato anche dalla famosa frase dell'Amleto di Shakespeare che lo ricorda.

Certo potrebbe essere raccapricciante questa proverbiale cocciutaggine degli Albanesi e dei Greco-Albanesi anche davanti all'impossibile. Per questo motivo vogliamo concludere con qualche riflessione al riguardo che ci sembra ben riassumere la storia secolare dei Capitoli che qui si pubblicano. Il cristianesimo che anche caratterizza in modo specifico la storia di Skanderbeg e dei Greco-Albanesi di Sicilia, almeno di quelli di origine militare, manifestamente insegna il rispetto, la comprensione, la pazienza, il perdono ecc. Tuttavia nello stesso cristianesimo ci sono anche delle espressioni che suonano in modo differente: "non crediate che io sia venuto a portare la pace; non sono venuto a portare la pace ma la spada...", "invano mi onorano, insegnando comandamenti di uomini," oppure quel versetto del salmo di Davide a cui si fa non raro riferimento nel Nuovo Testamento: "Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finchè io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi". Quest'ultima frase è particolarmente forte e sembra piuttosto esprimere la mentalità dell'Antico Testamento, ma poiché essa è anche ripresa nel Nuovo, è necessario rifletterci su per ben capirla. Intanto è lo stesso Padre Eterno che dice al Suo Messia di sedere alla sua destra, e Lui stesso si occuperà di porre i nemici del Messia a sgabello dei suoi piedi. Il Padre Eterno infatti è la "Divina Potestate".Ma chi sono i nemici del Messia? Si tratta di persone o di idee, di movimenti politici o di filosofie, di eresie o di scienze erronee in tutte le manifestazioni della vita umana e della società? Nel mondo cristiano è molto diffusa la distinzione tra l'errante e l'errore tra il peccato e il peccatore. L'errante e il peccatore sono persone che come tali vanno rispettate, l'errore e il peccato vanno invece combattuti sempre in modo pacifico e non violento e nel rispetto della buona fede.

Nella società moderna sono diffuse varie forme di pluralismo, molto diverse tra loro, come anche la così detta idea che vanno rispettate tutte le opinioni. Sono pure diffuse varie forme di relativismo, soggettivismo o scetticismo, secondo cui bisognerebbe lasciare ad ognuno l'assoluta libertà di pensare o anche di comportarsi come crede, senza distinguere tra libertà e libertinaggio, nonostante che qualche moderno Stato abbia dichiarato penalmente perseguibile il così detto "reato di opinione" e tutti gli Stati hanno sempre condannato tutte le azioni considerate reati come gli omicidi, i furti ecc.. In realtà il peccato o l'errore non camminano da soli, ma vanno avanti sulle gambe di persone che li commettono o li professano e quindi, con tutta la buona volontà, la distinzione è sempre difficile, specialmente quando si comincia a sospettare la cattiva volontà o la malafede o altri simili fenomeni, contro cui anche nella Sacra Scrittura ci sono espressioni molto forti di condanna eterna: "Ivi sarà pianto e stridore di denti", oppure "Il loro verme non muore e il fuoco non si estingue", oppure "Andate, maledetti, al fuoco eterno, perché avevo fame....."ecc. Se la storia insegna, secondo quali principi sociali o religiosi sono stati difesi quei Capitoli e le applicazioni del loro spirito, nel variare delle circostanze religiose, sociali, politiche, culturali e perfino economiche che si sono andate presentando nel corso dei secoli? Davanti alla durezza della lotta, ricordo spesso due frasi di Skanderbeg: "Questo vostro re dei reali di Francia non lo conosco e non lo voglio conoscere né tenere se non per nemico". "Non senza consilio et prudentia havemo cercato satisfare ala fede,

per defension de la quale havemo passato multi periculi postomi infinite volte ad voluntaria morte." Va anche ricordato lo strenuo impegno morale del Chetta e del Dara e di non pochi altri in campo operativo, che hanno duramente pagato di persona. E ci sono stati anche di quelli che con la morte hanno dovuto fare i conti. Ma anche gli scioperi pacifici sono stati una moderna specie di lotta, proposta e realizzata per primi da Leone XIII e da Francesco Crispi. E questi eventi storici sembrano dare una buona risposta al sottostante problema filosofico e a tutti coloro che cercano la corrispondenza tra idee e comportamento o che vorranno chiedersi come mai i Greco-Albanesi siano riusciti, finora unici tra tutti i popoli giunti in Sicilia, a conservare la loro lingua e i loro usi e costumi.

Ignazio Parrino

BIBLIOGRAFIA

Nota. La rapida prefazione ai Capitoli delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia che qui viene pubblicata è essenzialmente rivolta a specialisti che già conoscono i numerosi eventi ai quali facciamo riferimento, su alcuni dei quali esistono già più ampie trattazioni. Questo fatto ci dispensa dal dare dei chiarimenti su tutti i particolari che vengono citati.

D'altra parte abbiamo più volte scritto che non crediamo né alla necessità né all'utilità di accompagnare la maggior parte dei lavori scientifici con ampi apparati critici, in quanto coloro che li leggono per solo desiderio di informazione si rendono conto comunque se lo studio che hanno davanti sia serio e meritevole di fiducia. In tal caso accettano il giudizio dello studioso di cui leggono il lavoro. Coloro invece che hanno personali interessi scientifici e necessità di approfondimento dei temi di cui si occupano, ricercano e controllano le fonti, che si possono facilmente rintracciare, anche sulla scorta iniziale di poche segnalazione bibliografiche. Pertanto rivolgendoci a studiosi specialistici sull'argomento, adottiamo anche qui il nostro solito sistema della segnalazione di una breve e fondamentale bibliografia.

- BATTAGLIA A.., *L'Evoluzione Sociale in Rapporto alla Proprietà Fondiaria in Sicilia*, Palermo 1895.
- BISULCA C. , *Il Casale di Mezzoiuso*, Palermo 1970.
- BUSCEMI N., *Saggio di Storia Municipale di Sicilia*, Palermo 1842.
- CALDARELLA A. , *Storia di Palazzo Adriano, 1942*, dattiloscritto esistente presso la Cattedra di Lingua e Letteratura Albanese della Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo.
- CANNELLA F., La Chiesa Greco-Albanese di S. Antonio Abate alla Zachia di la Placa, Prizzi, 2000.
- CRISPI F., Componimenti Poetici(Cartolare) a cura di I. Parrino, S. Stefano Quisquina 1995. Id. Studi su le Istituzioni Comunali, Torino 1850.
- CROCE G. M., La Badia Greca di Grottaferrata e la Rivista " Roma e l'Oriente" Voll. I – II, Città del Vaticano 1990.
- DE ROSA G., Storia Politica dell'Azione Cattolica in Italia, Bari 1953. Id. Luigi Sturzo, Torino 1978.
- GIUNTA F., *Albanesi in Sicilia*, Palermo 1984.
- LA LUMIA I., Storie Siciliane, IV, Edizioni della Regione Siciliana, pagg. 1-143: Giuseppe d'Alessi ed i tumulti di Palermo del 1647.
- PARRINO I., Da Crispi a Sturzo nella Storia di Palazzo Adriano, S. Stefano Quisquina 1995.
- ROTELLI B., Gli Albanesi in Calabria sec. XI-XVI, Cosenza 1985.
- SMITH D. A.., Storia della Sicilia Medievale e Moderna, Bari 1971.
- STARRABBA R., Documenti per Servire alla Storia delle Condizioni degli Abitanti delle Terre Feudali in Sicilia, in Arch. Stor. Sic., 1886.
- TROPIA R. *I Capitoli di Palazzo Adriano e delle altre Colonie Albanesi del XV e XVI sec,*. Tesi di laurea difesa presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo. Anno Accademico 1999-2000.

Ognuno dei volumi qui indicati riporta altra bibliografia utile per l'approfondimento dei temi di cui si parla in questa prefazione.

APPENDICE

(Per comodità dei lettori, riportiamo qui l'esame dei Capitoli delle Colonie Greco-Albanesi da noi pubblicato nel volume "Da Crispi a Sturzo nella Storia di Palazzo Adriano" S. Stefano di Quisquina 1995, pagg. 60-75.

CAPITOLI E CONSUETUDINI

Vari autori hanno citato o studiato o pubblicato questi capitoli. Un accurato esami di essi, ed uno studio attento della relativa documentazione è stato fatto dal Caldarella, al quale facciamo frequente riferimento.

I capitoli del 1482 vennero stipulati davanti al notaio per avere forza di legge e per *cautela, certitudini et firmizza di li dicti habitanti et habitari vulenti in lu locu predictu.* Il barone concede col I articolo che gli Albanesi, avendo intenzione di abitare a Palazzo, possano a loro volontà edificare case, piantare vigne ed orti (*iardini*), insomma benificare il territorio o liberamente o per certe cose pagando canoni di concessione molto miti. L'articolo 3 prevede che *li dicti habitaturi a loru voluntati pozanu andari e viniri, stari e partirisi di lu dictu locu, et pozanu vindiri, vulendusindi alcuni di loru andari, loru casi et vigni...* però a persone del luogo. Che i canoni di concessione dei terreni per uso

seminativo fossero estremamente miti se paragonati con quelli di altri tempi, si desume dall'articolo 4 che stabilisce che si debba pagare la decima parte non di quello che si raccoglieva abitualmente, ma di quello che si seminava. Per il confronto ricordiamo che nei contratti di mezzadria fino ai nostri tempi il mezzadro ha pagato al padrone del fondo la metà di quello che raccoglieva. Riguardo al pascolo pagavano un tenue canone solo le grosse mandrie o i grossi armenti, mentre animali in piccolo numero potevano pascolare gratuitamente. Si pagavano pure canoni modesti per macellare gli animali, per piantare le vigne e per vendere i prodotti della terra.

Dato che gli abitanti del paese potevano disporre di un certo reddito del loro lavoro, dovevano costruirsi la loro chiesa a proprie spese, a differenza di come avveniva nei feudi dove i contadini non avevano tali redditi e dove pertanto la chiesa veniva costruita dal vescovo o dal barone stesso. Il sacerdote che officiava la chiesa viveva col suo lavoro anche di carattere agricolo secondo le norme del rito bizantino, ma veniva esentato dal pagamento dei canoni. In seguito però venne stabilito che ogni famiglia pagasse una tassa annuale per il mantenimento dell'arciprete, mentre se c'erano altri sacerdoti, dovevano al solito vivere col loro lavoro o con qualche offerta che ricevevano in occasione dell'amministrazione dei sacramenti.

L'articolo 14 stabiliva che il barone potesse nominare i pubblici ufficiali, scegliendoli però tra gli abitanti del paese *et non altri persuni extraney*.

L'articolo 18 stabiliva che se il barone volesse richiedere agli abitanti qualche servizio, *sia ipsu signuri tinutu pagarili*. Inoltre gli abitanti potevano liberamente comprare olio, tonno e sarde, tagliare legna nei boschi per loro uso, ecc.

Di questi capitoli del 1482 abbiamo indicato gli articoli che in questa prima semplice formulazione stabilivano alcuni dei principali punti di differenza dagli usi feudali del tempo, precedentemente da noi indicati, e cioè: la concessione del terreno a condizioni estremamente miti, la loro libertà di costruire case e beneficare il terreno, la libertà di comprare o vendere, di entrare o uscire dal paese, di non essere sottoposti ad alcun lavoro se non dietro pagamento, cioè di essere liberi da angherie e corvées, di avere ufficiali scelti tra la stessa popolazione locale e che non fossero estranei.

Ma il barone che aveva stipulato questi capitoli moriva nel 1483. Il suo successore cominciò a vendere dei terreni della baronia che teneva

in concessione. Gli abitanti di Palazzo per conseguenza fecero fare subito la copia legale esecutiva dei loro capitoli onde evitare che i terreni concessi loro fossero venduti e che altri baroni pretendessero la stipula di nuovi patti, differenti da quelli molto vantaggiosi che avevano ottenuto.

Il cardinale commendatario conferma i capitoli

La costruzione del paese e la bonifica dei terreni progrediva rapidamente. Il numero di animali mantenuti su di essi cresceva di continuo ed anche la popolazione aumentava. Il cardinale abbate commendatario dell'abazia di Fossanova, effettiva titolare dei feudi di Prizzi e Palazzo Adriano, accortosi della nuova situazione che si era venuta a creare col sopraggiungere dei nuovi arrivati nel feudo di Palazzo e con la conseguente aumentata produttività della zona, di cui forse era stato tenuto all'oscuro dal barone, pretese il rilascio della baronia. Dopo aspri contrasti il cardinale otteneva nel 1499 la sentenza esecutiva che lo faceva rientrare in possesso dei feudi di sua pertinenza. Già nel 1498 era intervenuto un accordo, confermato nel 1500, col quale un rappresentante del cardinale concedeva il feudo di Palazzo Adriano direttamente al rappresentante della sua popolazione, Giorgio Mirëshpi, ossia Bonacasa, per un periodo di nove anni. In occasine di questi eventi gli Albanesi ottennero la stipula di altri capitoli, ossia la registrazione di altre consuetudini ed osservanze in uso da tempo, oltre che la conferma dei capitoli del 1482. Tale nuova stipula fu fatta l'11 maggio 1501. Questi capitoli detti *consuetudini et observantii* riguardano il regolamento amministrativo, civile e religioso del paese e ne costituiscono una vera e propria carta statuaria.

La comunità del paese è guidata dall'arciprete in qualità di autorità religiosa e dal capitano in qualità di autorità civile, coadiuvato da un notaio, un *baiulo*, un *maestro di piazza* ecc. per i quali vengono stabilite le ricompense per l'opera che prestano, di natura sia civile che penale. Tutti questi ufficiali, eccetto l'arciprete, vengono cambiati ogni anno. Questi nuovi capitoli, includenti anche quelli del 1482, a richiesta *omnium et singulorum habitantium terrae seu casalis Palatii Adriani*, che sono sempre insieme tutti presenti negli avvenimenti che riguardano la loro comunità, nel 1506 vengono transuntati e pubblicati in Corleone, alla presenza di un giudice e di numerosi notai. L'ufficialità e la

solennità di questi atti serviva per salvaguardarsi da eventuali tentativi di modifica o annullamento da parte di nuovi titolari o procuratori o conduttori del territorio di Palazzo che potessero sopraggiungere o che intendessero agire secondo le calamitose ed oppressive concezioni feudali del tempo. I timori e le preoccupazioni dovevano essere grandi. Infatti l'anno seguente, 1507, la popolazione di Palazzo manda due ambasciatori, Francesco Barcia e Giorgio Masaracchia a Roma, dal cardinale Galeotto Franciotto della Rovere, abate commendatario di Fossanova, per avere la conferma dei capitoli del 1482 e del 1501, pubblicati, transuntati, registrati, approvati ecc. Il cardinale che viveva lontano dalle infelici condizioni del meridione d'Italia e che forse doveva anche essere di benevole concezioni, si mostrò particolarmente largo e comprensivo con una popolazione che viveva in esilio per avere avuta la propria patria invasa dai crudeli Turchi, e che cercava di vivere cristianamente col lavoro delle proprie mani, con cui aveva cambiato l'aspetto del territorio dove abitava, migliorandolo grandemente.

Concedeva pertanto la conferma dei precedenti capitoli, di antica origine, riconosciuti sul luogo da più che venticinque anni, confermava la concessione delle terre di cui la popolazione già godeva, con gli stessi patti di prima, ed aggiungeva ancora altre terre da coltivare, in particolare il feudo di Muffoletto, secondo l'estendersi delle necessità e delle possibilità. La comunità di Palazzo infatti cominciava a diventare florida. Le concessioni del cardinale riguardavano non soltanto gli attuali abitanti del paese, ma anche i loro successori e posteri. Nei territori concessi a disposizione degli abitanti nemmeno gli eventuali baroni concessionari o i procuratori potevano introdurre i loro animali. Le uniche condizioni a cui dovevano sottostare gli abitanti riguardavano il pagamento di modesti canoni stabiliti secondo le possibilità e le attività dei singoli, il che corrispondeva al pagamento di tasse, però con esenzioni per le attività minori di uso familiare, come la coltivazione di orti o la raccolta della legna, o i pascoli per chi possedeva solo pochi animali. Anche i poveri e le vedove erano esentati dal pagamento di canoni.

L'art. 17 di questi capitoli ribadiva che gli abitanti non erano tenuti a sopportare né corvées né angherie, ed erano liberi da qualsiasi peso reale o personale, esclusi quelli espressi e specificati nei capitoli.

L'art. 21 precisava che se gli abitanti di Palazzo avessero avuto bisogno di altri feudi da coltivare, dato il continuo incremento di uomini

ed animali, anche su quei feudi dovevano regolarsi secondo i loro capitoli. Sulla base di questo articolo nel corso dei secoli furono vinte tutte le opposizioni sorte da parte di vari baroni di numerosi feudi dove si estesero i Palazzesi, con sentenze emanate dai supremi tribunali di Sicilia. Veniva pure stabilito che gli abitanti che vivessero secondo i loro capitoli fossero inamovibili da tutti i loro campi, possedimenti ed attività.

Elemento caratteristico di questi capitoli è che essi vengono stipulati secondo l'uso degli abitanti di intervenire tutti, universi e singoli, nella stipula degli atti riguardanti l'intera comunità, anche ovviamente attraverso loro delegati. Pertanto essi non vengono stipulati con un barone, o un concessionario, o una singola persona che poi dovesse trattare con gli abitanti del luogo, ma il cardinale che li riconosce e li concede ha come controparte e si rivolge: *Universis et singulis hominibus, incolis et habitatoribus Palatii nostri Adriani.* Questo fatto sembra completamente rivoluzionario per quel tempo perchè comporta il riconoscimento legale non di una singola persona considerata sola soggetto di diritto, a cui poi dovessero sottostare tutti gli abitanti del territorio a lui concesso, come si usava nel mondo feudale e che non erano soggetti di diritto davanti allo Stato ma solo davanti al barone. Qui si aveva invece il riconoscimento di libertà e di diritti di una intera popolazione nei suoi singoli membri con un criterio che francamente sembra potersi definire, con terminologia invalsa poi in futuri tempi lontani, di uguaglianza e di democrazia, nel rispetto di determinate norme e costumanze. Per questo il Padre Giuseppe Valentini che ha pubblicato gli Acta Albaniae Veneta, che sono la più poderosa raccolta di documenti riguardanti l'Albania ed altri paesi balcanici in rapporto con essa nel periodo medioevale, comunemente affermava che gli Albanesi in occidente non certo a titolo gratuito, ottenevano il riconoscimento di statuti riservati ai nobili, che nei loro territori venivano goduti dall'intera popolazione. Cosi per esempio avveniva per gli 800 cavalieri della tribù di Hoti che nel XV secolo combattevano per Venezia. Ma mentre in occidente il titolo di cavaliere era un titolo nobiliare che richiedeva una particolare investitura, in Albania invece era cavaliere semplicemente chi possedeva un cavallo e lo sapeva usare in combattimento. E molti altri casi equivalenti si possono ricordare.

Esclusa qualche minuscola repubblica in via d'estinzione, non sembra che si riscontrasse allora il corrispondente né nell'Europa dei

vari sovrani del tempo, circondati dai loro nobili in contrapposizione al popolo, né nelle repubbliche aristocratiche come Venezia e Genova, né nella penisola balcanica caduta sotto i Turchi. Facevano solo eccezione alcune regioni montuose dove rimasero a difendersi gli Albanesi che vi abitavano o che vi si rifugiarono e forse anche altre simili zone nei Balcani, dove, come si diceva, i Turchi arrivarono solo con le teste, ma non con i piedi, dove cioè arrivarono solo le teste dei Turchi tagliate come trofeo di guerra.

Non esisteva quindi comunemente in occidente comunità organizzata come quella di Palazzo Adriano e delle altre due colonie militari, i cui capitoli si ispirarono a quelli di Palazzo, almeno secondo le notizie che nella comune conoscenza il sottoscritto è riuscito a trovare finora, salvo che non le si avvicinasse anche la struttura organizzativa di altre comunità Albanesi che sorsero in Italia, cosa che ancora deve essere meglio studiata. Sembra infatti che i capitoli concessi dal principe di Bisignano a varie comunità calabro-albanesi, non differissero molto da quelli comunemente feudali. La struttura legale di Palazzo Adriano che sanciva la sua autonomia amministrativa, nei termini indicati, poteva sopravvivere in quel tempo perchè riguardava solo un piccolo paese e perchè la legge del tempo ammetteva che si considerassero come privilegi, soggetti però ad essere acquistati, venduti, perduti o riacquistati da parte di singoli o di gruppi di cittadini o di intere città, quelli che invece la popolazione di Palazzo considerava come *consuetudini et observantii*. Non per nulla quei capitoli del 1507 portano il titolo di *Consuetudines seu privilegia*.

Non si previde in quel tempo che una simile impostazione socio-amministrativa non di una singola persona o famiglia nobile, ma di una intera comunità, a tempo opportuno avrebbe potuto diventare contagiosa per ambienti molto più ampi e produrre anche risultati di carattere politico su larga scala, come difatti poi avvenne. Forse lo stesso cardinale che approvò quei capitoli si rese conto di essersi lasciato andare a concessioni troppo ampie in confronto agli usi del tempo, né li avrà concessi di sua esclusiva iniziativa, ma piuttosto dietro pressione dei richiedenti, che certo dovevano avere chiara idea del modo come intendevano vivere, come avevano dimostrato con le furiose lotte condotte per decenni contro i Turchi. Infatti l'anno seguente, 1508, il cardinale Galeotto Franciotto della Rovere dichiarava che il riconoscimento dei capitoli e la loro concessione, e l'autorizzazione alla conti-

nuazione dell'uso delle proprie consuetudini avveniva per grazia speciale *et pro bono pacis*. Vuol dire che si sarà prospettato che altrimenti quella pace avrebbe pure potuto essere turbata.

Il Papa Leone X approva i Capitoli di Palazzo Adriano

Non era passato un anno dalla concessione dei capitoli del cardinal della Rovere, che un nuovo cardinale commendatario, di nome Sisto dal Monte, il 30 agosto 1509 revocava i privilegi degli abitanti di Palazzo Adriano e dichiarava annullati i capitoli.

Sembrava provvisoriamente una semplice dichiarazione di principio, dato che non stava avendo conseguenze immediate. Ma così non l'intesero i Palazzesi. Essi capirono che a trattare con autorità locali ed intermedie, nonostante tutto l'impegno, era come se si stesse a giocare, e si rimaneva a discrezione del mutevole capriccio dei singoli. Pensarono pertanto di rivolgersi direttamente al Papa.

Non doveva essere cosa facile raggiungerlo e prospettargli il loro tipo di richiesta di approvazione dei capitoli e privilegi già revocati dal nuovo cardinale commendatario, il che sembrava, come di fatti era, un ricorso contro lo stesso cardinale. Essi però ci riuscirono, e ciò dà la misura del loro fegato e della portata sociale e politica di cui disponevano. Papa Leone X infatti, il 10 luglio 1518 emanò una bolla anche questa indirizzata non a qualche singola autorità secondo il normale uso del tempo, ed anche della diplomazia pontificia, ma ancora una volta *dilectis filiis universitati hominum Villae seu Castri Casalis Palatii Adriani*. Questa volta viene anche messa in evidenza la condizione militare dell'ambiente palazzese, infatti il loro casale o villa, cioè città, è anche castrum, cioè luogo fortificato o cittadella.

Il Papa riconosce che i Palazzesi richiedono *quod iustum est et honestum* e che ciò si debba portare ad effetto per la forza della giustizia e l'ordine della ragione. Egli pertanto conferma tutte le libertà ed immunità loro concesse per privilegio dai Papi, o gli indulti concessi da re, principi o abati di Fossanova ecc. con tutti i beni che posseggono o possederanno in futuro, e li munisce del suo patrocinio. A nessuno pertanto sia lecito *hanc paginam nostrae confirmationis et comunicationis infringere, vel ei ausu temerario contraire* pena l'indignazione di Dio e dei beati apostoli Pietro e Paolo. Il Papa cita libertà, immunità, indulti

e privilegi concessi da Papi, re e principi. Vuol dire che essi dovettero esistere ed essergli presentati dai Palazzesi che ne erano in possesso come documentazione d'appoggio alla loro richiesta. Fino a quel momento i Palazzesi non potevano sperare di ottenere più autorevole conferma del tessuto statutario del loro paese difeso per 36 anni in Italia, al quale a quanto pare erano stati interessati Papi, re e principi oltre che baroni ed abati, mentre nel loro paese di origine un tessuto statutario di quel genere non era altro che un fatto di ordinaria amministrazione, una consuetudine, comunemente riconosciuta a tutti.

La lotta contro gli Opezzinghi

Intanto nel 1521 due fratelli mercanti pisani di cognome Opezzinghi, Attilio ed Obizio, riuscivano ad ottenere una concessione di affitto del territorio di Palazzo, regolarmente poi confermata, perfezionata, transuntata ecc. Essi subito notarono la singolarità degli usi dei Palazzesi riguardo al pascolo, alla semina, al taglio della legna ecc., e pensarono che la libertà di cui godevano fosse un fatto illegittimo, non aspettandosi affatto di trovare una simile situazione. Si proposero pertanto di riportare la popolazione al solito ordine baronale attraverso varie vessazioni. Per riuscire meglio nel loro intento, si comprarono al prezzo di onze 65 il *merum et mixtum imperium*, e cioè la piena giurisdizione civile e penale sul paese, loro confermata in data 15 febbraio 1528. Tanti anni di stipule e conferme di capitoli e consuetudini da parte di Papi, re, principi ed abati sembravano venire cancellati con un colpo di spugna, e ciò con la cifra non eccessivamente alta di 65 onze, che dovrebbero corrispondere a circa 65 milioni di lire dei nostri giorni. Fu subito necessario prepararsi ad una lotta durissima.

Iniziano le lotte di rito

Già alle prime avvisaglie delle intenzioni del nuovo barone gli Albanesi avevano cominciato ad opporre resistenza. Il barone Obizio Opezzinghi cercò allora di rinforzare la comunità latina addobbando riccamente la cappella che era nel castello, alla quale accedevano i pochi latini del paese, addetti direttamente al suo personale servizio, promettendo pure di costruire loro una chiesa latina che avesse diritti uguali

a quelli della greca. Sperava di andare costituendo una comunità latina nel paese che gli fosse fedele e si opponesse a quella albanese. Dava inizio così all'antagonismo tra rito greco e rito latino che era pertanto antagonismo di diverse strutture sociali, sostenute dalle rispettive chiese, per trovare appoggio alla sua lotta contro l'autonomia amministrativa di cui gli Albanesi erano portatori. Ma i latini a Palazzo erano troppo pochi, nè il barone riuscì a costruire loro una chiesa, infatti fino al 1553, anno della prima visita canonica del Vescovo di Agrigento, essi ricevevano ancora i sacramenti nella cappella del castello. Per di più quei pochi di essi che non erano direttamente al servizio del barone, quella volta si collegarono agli Albanesi nella loro lotta contro il barone; avevano infatti capito che la posizione sostenuta da loro era più vantaggiosa per la popolazione. Già in questa circostanza emerge il fatto che le possibilità economiche del barone o almeno le sue intenzioni, nei riguardi della costruzione della chiesa latina, fossero più deboli di quelle degli Albanesi. Essi già nel 1535 avevano costruito non solo una prima chiesa, dedicata al loro protettore San Nicola, lo stesso della cattedrale di Alessio, luogo di riunione della Lega di Skanderbeg, ma ne avevano pure costruito una seconda, molto più grande, nell'attuale piazza Umberto I, allora nuova zona di espansione del paese.

Gli Albanesi acquistano l'autonomia giudiziaria

Riguardo al *merum et mixtum imperium* che il barone si era acquistato, gli Albanesi raccolsero il denaro necessario per ottenerne il riscatto, cosa che subito fecero, dotando così la comunità dell'autonomia giudiziaria che ne conseguiva, della quale finora non si era parlato. Si voleva che le competenze del barone rimanessero limitate alla sola raccolta dei redditi della commenda, con modi e quantità minuziosamente indicati e stabiliti.

Ottengono anche l'autonomia del loro rito religioso

Ma la lotta era sempre in corso ed il barone sperava di poterla risolvere per via religiosa, facendo avanzare dai suoi amici prelati una lunga serie di accuse contro la legittimità del rito bizantino degli Albanesi. Questi però, credendo poste al sicuro le loro consuetudini ed

i loro capitoli, legalmente costituiti come statuto della comunità ed approvati perfino dal Sommo Pontefice, provvidero subito a difendersi anche dal punto di vista religioso, rintuzzando gli ingiusti attacchi che venivano mossi al loro rito, ed ottenendone il canonico riconoscimento. Infatti una bolla del Papa Paolo III del 1536, sulla base degli accordi del Concilio di Firenze tra Greci e Latini, dava tale riconoscimento, ammettendo la legittimità degli usi degli Albanesi (particolari forme di amministrazione sacramentale, ordinamento ecclesiastico proprio circa il clero, il suo matrimonio, il suo lavoro ecc.), che pertanto potevano essere liberamente seguiti.

La bolla di Paolo III, come la precedente di Leone X non dovettero però venire facilmente accolte dai baroni e dai vescovi locali che pure si dichiaravano cattolici, ed erano tra loro imparentati; infatti in forza di quelle bolle essi vedevano notevolmente ridotte la loro autorità e le loro entrate. Furono pertanto necessari gli interventi di altri due Papi, Pio IV e Pio V, che ritornarono a confermare la libertà religiosa dei Greco-Albanesi, già riconosciuta da Paolo III. La bolla di Pio V fu del 1556. Nel giro di meno di cinquant'anni gli Albanesi erano riusciti ad ottenere ben quattro interventi pontifici a loro favore, ed un simile fatto è del tutto fuori dell'ordinario. Si era capito che le più strane accuse di scismi, eresie, delittuosità ecc. avanzate contro di loro erano manifestamente pretestuose e vessatorie, mentre gli Albanesi non miravano ad altro che a difendere il loro tipo di vita sociale ed i loro usi religiosi *per defension dei quali*, come altra volta diceva Skanderbeg, si erano *posti infinite volte ad voluntaria morte* nelle loro guerre contro i Turchi. Per questi motivi la lotta vedeva costantemente collegati insieme clero e fedeli.

La fisionomia della comunità albanese si configurava ora come legalmente caratterizzata da autonomia amministrativa, giudiziaria, economica e religiosa, e la chiesa di rito orientale era il centro fondamentale di collegamento della popolazione.

La lotta traligna e si fà ricorso alla forza bruta

Per parecchi anni la lotta contro gli Opezzinghi fu condotta attraverso una infinità di carteggi, ricorsi, contestazioni e cose simili. Ma il barone Obizio era intenzionato a riuscire ad ogni costo nei suoi intenti di sottomettere la popolazione e ridurla a regime feudale nonostante tutta la documentazione a loro favore di cui disponevano gli

Albanesi. Nel 1539 questi si erano radunati nella loro chiesa per deliberare di chiamare a giudizio il barone che continuava ad agire in modo arbitrario e prepotente, rifiutandosi in pratica di riconoscere i capitoli e le bolle pontificie.

Esistono altri casi di azione comune di tutta la popolazione: vendita comune di grano e di formaggio, dimostrazione comune di taglio di legna nel bosco da parte di tutta la popolazione fornita di 600 muli, contro il volere del barone ma secondo i loro diritti, ecc. e tale tipo di organizzazione unitaria e non *rotta in classi* rappresenta di per sè un valore di grande portata. Su una unità simile dovevano anche fondarsi le guerre di Skanderbeg. La notizia degli abusi di Obizio Opezzinghi era arrivata già a Roma, ed un breve papale del 1539 accusa il barone di angariare gli abitanti contro le disposizioni pontificie. Ma la malafede del barone era ormai manifesta. Vedendo di non poter riuscire a raggiungere i suoi scopi contro una popolazione che non ubbidiva e che cercava di reagire per via legale, egli decise di far ricorso alla forza bruta per intimidirla. Ma gli Albanesi gli diedero una risposta del tipo di quella che Skanderbeg aveva dato al Principe di Taranto. Gli sgherri del barone uccisero qualche albanese nelle campagne, furono incendiate case e pagliai e danneggiati i raccolti. I Palazzesi reagirono difendendosi con le armi, e misero taglie contro i singoli malfattori, uno dei quali, un Baiamonte di Burgio, aveva perfino ucciso il figlio del Bonacasa, capitano della comunità che era sopravvissuto nelle guerre contro i Turchi per vedere il suo figlio cadere in quest'altra guerra più subdola contro un barone locale.

Il fatto più grave, del quale si conserva ancora ricordo a livello popolare, fu che il barone fece chiudere dall'esterno la casa dove dormivano alcuni Albanesi mandati dalla popolazione a Prizzi per trattare con lui, e la fece dare alle fiamme con tutti gli ambasciatori dentro, che pertanto morirono bruciati. Forse pensava di poter rimanere impunito. Il cortile dove avvenne il misfatto è detto tuttora *Cortile dei Greci*. Si passò pertanto ad una specie di guerra praticamente aperta, alla quale parteciparono anche gli Albanesi di tutte le altre colonie di Sicilia. Ma per questa strada il barone ed i suoi aderenti avevano manifestamente la peggio. Una parte della Sicilia e la città di Palermo erano in fermento. Il 3 dicembre 1542 per porre qualche argine alla situazione che per lui diventava critica, il barone ottenne un bando viceregio col quale si vietava agli Albanesi di Mezzoiuso, Contessa,

Palazzo, Piana, Ganzaria e Chalgara che per comune solidarietà si erano collegati, di portare armi di qualsiasi genere e di cavalcare cavalli con sella e freno. Il 24 luglio 1548 altro dispaccio vicereggio... *per li molti quereli che ogni giorno sentemo contro di questi Greci-Albanesi,.... per reprimere l'audacia di detti Greci,* ....disponeva.... *creari tutti li officiali persone latine et a detti Greci non li concedere, non dari affatto alcuno, ma tutto lo governo stari in potiri di Latini et non di ditti Greci....* Il barone voleva quindi disarmare gli Albanesi, togliere loro l'amministrazione del comune, togliere loro il centro di aggregazione costituito dalla chiesa, facendo dichiarare il loro rito scismatico, eretico, ecc., assaltarli con le armi e per di più giudicarli egli stesso attraverso il merum et mixtum imperium. La lotta era quindi su tutti i fronti, ma gli Albanesi non disarmavano. Poichè essi avevano già riscattato quel merum et mixtum imperium prima acquistato dal barone per il prezzo di onze 65, *per potirisi livari di potiri di dicto baruni,* questi tentò di riacquistarlo, offrendo alla Regia Corte onze 100. Ma la popolazione raccolse subito altre 100 onze e spedì suoi ufficiali, Masaracchia, Glaviano, Dragotta, e Parrino, i quali li pagarono alla Regia Corte, che assunse solennemente l'impegno di non vendere più quel merum et mixtum imperium a nessun altro per l'avvenire. Nello stesso tempo Giorgio Parrino e Antonio Barcia venivano nominati procuratori del Comune di Palazzo per difenderlo in tutte le sedi alle quali fosse necessario accedere. Veniva rivolta una supplica al Papa affinchè intervenisse per far annullare la concessione enfiteutica di Palazzo che gli Opezzinghi avevano ottenuto e della quale abusavano nel modo peggiore. Contemporaneamente la causa veniva anche portata davanti all'Imperatore Carlo V in Spagna. Ma presto la Corte Regia di Napoli riconosceva e sanzionava tutti i privilegi, i capitoli e gli statuti di Palazzo Adriano ed il barone Obizio veniva arrestato per aver fatto bruciare vivi gli ambasciatori palazzesi nella casa di Prizzi. Dopo qualche tempo egli moriva in carcere.

La continuazione della lotta e l'accordo del 1554

Ad Obizio succedeva il figlio Vincenzo, anch'egli intenzionato a continuare la lotta contro la popolazione. Questa volta però il vicerè autorizzava gli abitanti di Palazzo a camminare armati riconoscendo lo stato di pericolo in cui si trovavano a causa della persecuzione del

barone. In realtà però da sempre gli Albanesi di tutte le colonie andavano armati e di frequente si svolgevano lotte sanguinose e talvolta anche scene atroci tra essi ed i fautori del barone e dei suoi aderenti. Per via legale infatti si accumulavano inutilmente una infinità di citazioni, bandi, dispacci, ingiunzioni, diffide, sentenze, ecc. che non avevano alcun effetto. Per far fronte a tutti questi procedimenti la popolazione di Palazzo raccoglieva altre 600 onze, ricorrendo anche a prestiti privati, perchè questa cifra non era indifferente. Questo complesso di cause si svolgevano davanti alla Corte Papale a Roma, davanti alla Corte dell'Imperatore Carlo V in Spagna, davanti alla Corte Regia di Napoli, a quella viceregia di Palermo e chi sa ancora dove.

Nei relativi incartamenti si trovano tante idee e spunti e norme da poterne ricavare un intero codice civile e penale.

Mentre gli Opezzinghi erano appoggiati da loro influenti colleghi presso la Corte Viceregia di Palermo, i Palazzesi ricevevano l'appoggio dei Cardinali commendatari dell'abazia di Fossanova che avevano facile accesso alle autorità maggiori, e si proposero di togliere agli Opezzinghi la concessione enfiteutica di Palazzo, come la stessa popolazione aveva richiesto. In un accordo fatto nel 1549 tra un rappresentante del cardinale commendatario e la popolazione di Palazzo si stabiliva con molti particolari di confermare tutti i privilegi, capitoli, grazie, immunità, indulti, statuti ed osservanze del paese e di sospendere dall'ufficio qualsiasi affittuario o governatore che non li rispettasse. Inoltre ogni governatore e ufficiale del paese alla fine del suo mandato doveva essere sottoposto a giudizio per vedere se aveva svolto esattamente il suo compito. Si stabiliva pure che gli ufficiali venissero eletti dalla popolazione con votazione e scrutinio, e che potessero venire eletti solo *veri et naturali cittadini di Palazzo Adriano*, cioè, come comunemente fu inteso e praticato, solo Albanesi di rito greco.

Intanto nonostante tutte queste lotte, la popolazione di Palazzo si era molto accresciuta ed aveva preso a coltivare vari altri feudi, su cui si impiantava con i propri usi e capitoli. Cosi il territorio di Palazzo Adriano ora oltre i feudi di Palazzo, Cutugno e Muffoletto comprendeva anche quelli di Monte di Mezzo, Montescuro, Filaga e Menta. Vuol dire che le libere costituzioni di questo paese costituivano un richiamo per l'arrivo di nuovi immigrati che non si preoccupavano affatto delle lotte in corso. A questo punto Vincenzo Opezzinghi si rese conto di non poterla più spuntare contro un'intera popolazione in aumento. Il feno-

meno minacciava di estendersi ed egli sarà stato convinto dai suoi amici a ritirarsi. Si era ridotto in precarie condizioni economiche ed anche il suo prestigio presso i suoi stessi amici, nonchè presso le autorità religiose e civili era abbastanza scosso. Anche presso la popolazione era diventato oggetto di burla ed il suo nome veniva comicamente storpiato: Pezzinghi, Pazzinghi, Pizzungo ecc. Decise perciò di arrendersi su tutto il fronte, pur di conservare quel poco che poteva ricavare dall'amministrazione delle decime e tasse che pagavano gli abitanti. Della sua condizione di barone in confronto ai suoi colleghi non rimaneva altro che un vuoto titolo. Ma anche i Palazzesi erano stanchi di una lotta che per via legale si conduceva perfino davanti al Papa e all'Imperatore e per la via delle armi nelle campagne dove si recavano a lavorare, in mezzo alle locali popolazioni latine che rimanevano attonite davanti a questo incredibile svolgimento dei fatti. Il fatto più incredibile comunque era di vedere un potente barone, sostenuto da un'ampia schiera di suoi amici e talvolta anche dalla stessa autorità viceregia, umiliato e ridotto all'estremo e costretto a venire a patti, accettando tutte le richieste di una popolazione che lui e suo padre, secondo gli usi del tempo, avevano sognato di ridurre in condizione di servitù della gleba. Da allora in avanti la popolazione ed il clero di Palazzo Adriano cominciarono a godere di grande prestigio presso le autorità e presso le popolazioni dei paesi circonvicini. E questa situazione col passare del tempo si andò sviluppando fino ad arrivare agli eventi che si svolsero nel secolo XIX, che in quel paese trovarono il loro centro propulsivo.

I capitoli dell'accordo del 1554 rifanno sinteticamente la storia di tutti questi avvenimenti e contengono molti particolari che sono di grande interesse da vari punti di vista. Tra i fatti più rilevanti notiamo che viene accettato che i cittadini di Palazzo portino qualsiasi tipo di armi e cavalchino cavalli e giumente con freno e sella, secondo i loro usi. Il fatto ovviamente aveva un significato difensivo, ma dalla difesa all'offesa il passo è breve, e questa abitudine all'uso delle armi col tempo andò significando anche la costituzione di una certa forza armata con propria divisa, che fu anche usata a più riprese, in varie circostanze, dalla battaglia di Lepanto, alla lotta armata contro il barone di Sciacca, ecc., fino alle azioni di sostegno all'organizzazione dei campieri e fino alla costituzione, assieme agli altri Italo-Albanesi, del Regimento detto Real-Macedone, che era corpo di fiducia del Re di Napoli. Non sembra però che l'esistenza di una forza armata albanese in Italia, pur essendosi

fatta presente in molte occasioni, avesse un riconoscimento ufficiale, nè certamente aveva un carattere unitario.

I capitoli del 1554 elencano tutte le richieste dei Palazzesi ed il barone le approva ad una ad una con questa dicitura, o con qualche simile variante secondo il caso: *Sua signoria spectabili si contenta et prometti ut supra.* L'approvazione dei capitoli era avvenuta con la partecipazione dell'intera popolazione invitata a radunarsi nella pubblica piazza al suono della campana. Erano presenti tutte le autorità e vari giudici e notai e testimoni di più paesi, vicini e lontani. Nell'atto vengono riportati i nomi di tutti i diretti partecipanti albanesi, circa duecento capifamiglia (gli anziani), e vengono anche indicati singolarmente i latini (habitaturi di questa terra) di Palazzo Adriano che in quel tempo in tutto erano soltanto cinque, e che avevano partecipato alla lotta contro il barone.

Dall'insieme di queste controversie circa i capitoli e le consuetudini degli Albanesi di Palazzo Adriano, durate circa settant'anni, emergono le linee fondamentali della struttura statutaria di questo paese. Emerge pure quanto sia stato difficile, costoso e pericoloso ottenerne il riconoscimento, e quanto essa differisse dagli usi feudali comunemente diffusi in quel tempo. Da essa risulta che il paese nei suoi singoli abitanti o famiglie gode di autonomia economica, amministrativa, giudiziaria, religiosa, ed in qualche modo anche militare. Gli ufficiali del paese vengono scelti dalla stessa popolazione con libera votazione segreta e relativo scrutinio, e durano in carica solo un anno, dopo il quale sono sottoposti a giudizio.

La funzione del barone affittuario della commenda è limitata alla sola riscossione delle tasse e delle decime, minuziosamente stabilite. Le varie norme necessarie alla vita del paese, aventi valore di legge, sono poste per iscritto e regolarmente approvate e registrate, e possono variare attraverso la partecipazione e la scelta della popolazione, rappresentata dai capifamiglia, che si radunano insieme per deliberare, così come pure è previsto nelle norme dei Kanun albanesi. I cittadini sono liberi, possono comprare o vendere, entrare o uscire dal territorio, non sono soggetti nè ad angherie nè a corvées, e sono soliti camminare armati per difendere i loro diritti.

Bibliografia

Per la storia d'Albania dei secoli XIV-XV, v. G. VALENTINI, *Acta Albaniae Veneta*, Voll. I-XXV, Palermo 1967-1979, e relativa bibliografia.

Per il materiale archivistico siculo-albanese, v. I. PARRINO, *Gli Archivi ecclesiastici delle Colonie Albanesi di Sicilia*, in "Archivia Ecclesiae". Città del Vaticano, 1975-78, e relativa bibliografia.

Per la storia dei primi secoli della presenza albanese in Italia, vedi bibliografia in G. LA MANTIA, *I Capitoli delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia dei secoli XV e XVI*, Palermo 1904.

Per la storia di Palazzo Adriano, vedi lo stesso LA MANTIA s. c.; v. anche A. CALDARELLA, *Storia di Palazzo Adriano*, 1942, dattiloscritto esistente presso l'Istituto di Lingua e Letteratura Albanese dell'Università di Palermo,

I. PARRINO, *Gli Ultimi due secoli di Storia Letteraria e Civile inedita di Palazzo Adriano*, Palermo 1982,

id., *L'Autonomia Amministrativa dei Siculo-albanesi e gli Sviluppi socio-politici conseguiti nei secoli XVIII-XIX*, in "Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Lingua, la Storia e la Cultura degli Albanesi d'Italia", Mannheim 1987.

Per l'Architettura di Palazzo Adriano v. G. RIBAUDO, *Colonie Greco-Albanesi di Sicilia. Elementi di centralità dei Tessuti Urbani*, tesi di laurea difesa presso la Facoltà di Architettura di Palermo, A. Acc. 1992-93,

A. RIGGIO, *Le colonie albanesi di Sicilia. Storia Urbanistica e Modelli Insediativi: Palazzo Adriano*, tesi di laurea difesa presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, A. Acc. 1985-86.

Per varie notizie inedite provenienti dalla tradizione orale, vedi fondo di registrazioni in mio possesso.

I CAPITOLI

DELLE

COLONIE GRECO-ALBANESI

DI SICILIA

DEI SECOLI XV E XVI

RACCOLTI E PUBBLICATI

DA

GIUSEPPE LA MANTIA

PALERMO
STAB. TIP. A. GIANNITRAPANI
Via Montelcone, 23
—
1904

Nessuno ha avuto cura finora di raccogliere e pubblicare sui testi originali, che ancora rimangono, i Capitoli delle Colonie greco-albanesi, le quali si stabilirono in Sicilia nel secolo XV dopo la caduta dell'impero d'Oriente e la soggezione dell'Albania al dominio dei Turchi. Quei Capitoli sono rimasti per lungo tempo inediti negli Archivi, ed alcuni sono stati pubblicati soltanto in epoche diverse in raccolte diplomatiche, o in riviste, od in qualche particolare lavoro o memoria (1).

(1) Su le colonie albanesi stabilite in Sicilia FAZELLO (*De Rebus Siculis*, Dec. I, lib. I, pag. 27, ed. Panormi 1558) diceva: « Anno salutis 1453, 4 Calendas Iunias a Maometho secundo huius nominis, Turcarum rege, capta Constantinopoli et mox Dirachio urbe ac Peloponneso, plures Graecorum coloniae in Siciliam sunt deductae, a quibus pagi permulti, qui *Graecorum casalia* adhuc appellantur, sunt conditi ».—Le emigrazioni degli Albanesi in Sicilia avvennero dal 1448 al 1532, nell'epoca delle guerre dei Turchi contro l'Albania o la Grecia. Furono continue le relazioni del Re Alfonso, e poi del figlio Ferdinando col celebre Scanderbeg per la difesa dell'Albania e pel ristabilimento della pace nel regno di Napoli. Proseguirono indi le emigrazioni nelle provincie napolitane ed in Sicilia per la morte di Scanderbeg nel 1468, e per le posteriori guerre sino alla presa di Corone in Grecia nel 1532, quando molti Albanesi trasferirono altresì la loro dimora in Napoli, Palermo e Messina. — DI BLASI, *Storia cronologica dei Vicerè di Sicilia*, Palermo 1790, t. I, pag. 174 e seg. offre varie notizie su quelle guerre dai tempi di Re Alfonso e Ferdinando di Napoli sino a Carlo V e su i provvedimenti dati in Sicilia per la difesa ed i soccorsi contro le invasioni dei Turchi, ma non fa alcun cenno della venuta degli Albanesi. — Tra i lavori più recenti riguardanti gli Albanesi conviene specialmente ricordare quelli di Francesco TAJANI, *Le Istorie Albanesi* (Salerno 1886) divise in tre parti: *Albanesi in Asia*, *Albanesi in Grecia*, *Albanesi in Italia*, V. VANNUTELLI *Le colonie italo-greche*, Roma 1890, e di Arturo GALANTI, *L'Albania, Notizie geografiche, etnografiche e storiche*. Roma 1901, nel quale (a p. 239-261) è riferita una estesa bibliografia delle opere antiche e recenti su l'Albania, anche per le emigrazioni e colonie in Italia.

Le colonie stabilite in Sicilia, delle quali ci restano i Capitoli, sono sette, cioè: Palazzo Adriano, Biancavilla, Piana dei Greci, Mezzoiuso, Contessa, S. Michele di Ganzeria e S. Cristina (1).

§ 1. Lavori concernenti le Colonie ed i loro Capitoli.

Rocco Pirri nella *Sicilia Sacra* ricordava nella prima metà del secolo XVII i capitoli di varie Colonie, ma non ne pubblicava il testo (2).

Il P. Michele Del Giudice dava in luce nel 1702, tra i documenti della Chiesa di Monreale, anche il testo dei Capitoli di Piana soggetta a quell'Arcivescovo, e che era stato indicato nel 1596 da Lello (3). Vito Amico nel *Lexicon topographicum siculum* (1757) dava soltanto brevi cenni su le Colonie, seguendo Pirri (4). Il sac. Pompilio Rodotà, che pubblicò nel 1758-63 l'importante opera in tre volumi *Storia del rito greco in Italia*, esponeva le vicende delle Colonie albanesi di Sicilia, traendone le notizie dalle opere storiche siciliane di Fazzello, Pirri ed altri, e dalle speciali informazioni fornitegli dal greco sac. Paolo Parrino di Palermo, e ricordava i vari Capitoli, ma non diè in luce alcun testo di essi (5).

Il sac. Nicolò Cretta di Contessa (1740 - 1803) scrisse verso la fine del secolo XVIII un pregevole lavoro intitolato *Tesoro di notizie su dei Macedoni*, rimasto inedito, e concernente la storia delle Colonie albanesi di Sicilia. Egli diede più estesa notizia dei Capitoli delle Colonie, e pro-

(1) Della colonia di S. Angelo Muxaro, che ebbe origine dagli abitanti di Palazzo Adriano, che nel secolo XVI si trasferirono in quel Comune, non molto lontano, non si hanno capitoli.

(2) Pirri, *Sicilia Sacra*, ed. Panormi [Venetiis] 1733, dà notizia delle colonie albanesi di Sicilia e dei loro capitoli: per Piana (t. I, pag. 467), Biancavilla (p. 596), S. Michele di Ganzeria (p. 682), Palazzo Adriano (p. 759), Contessa (p. 762), e Mezzoiuso (t. II, pag. 1115 e 1123).

(3) Del Giudice, *Descrizione del R. Tempio e Monastero di S. Maria la Nuova di Monreale*, Palermo 1702, *Documenti*, pag. 117. — Lello Giovanni Luigi nella *Historia della Chiesa di Monreale*, in Roma 1596, nel *Sommario dei Privilegi* a n. 204 indicava i capitoli di Piana del 1488, ma non ne riferiva il testo, che poi Del Giudice ha dato in luce.

(4) Amico, *Lexicon topographicum siculum*, t. II, Catanae 1759, parte II, pag. 84, dà alcune notizie generali su le varie colonie albanesi di Sicilia, ed espone poi vari comuni le vicende di quelle colonie. Una versione fu pubblicata da Di Marzo col titolo *Dizionario topografico della Sicilia*, Palermo 1855, vol. 2.

(5) Rodotà, *Dell'origine, progresso e stato presente del Rito Greco in Italia*, Roma 1758. Nel volume III « Degli Albanesi, Chiese Greche moderne, e Collegio greco in Roma », egli offre estese notizie su la venuta degli Albanesi nei regni di Napoli e Sicilia nel secolo XV. Nel cap. V (pag 104-127) tratta « delle Colonie e chiese degli Albanesi e dei Greci Orientali nelle Diocesi del reame della Sicilia ».

mise di inserirne il testo in fine del libro III, sebbene ciò poi non abbia eseguito (1).

Nel secolo XIX varie memorie su le Colonie greco-albanesi furono pubblicate negli anni 1827 a 1866 dall'abate Giuseppe Crispi, dai sacerdoti Nicolò Buscemi, Nicolò Spata, Spiridione Lo Jacono e dal bar. Raffaele Starrabba. Essi ricordano i Capitoli, ma non ne offrono il testo, e soltanto Buscemi diede per la prima volta in luce il testo dei Capitoli

(1) Il manoscritto autografo della Storia di Chetta compiuta nel 1777 è posseduto dal Cav. Atanasio Spata, archivista di Stato, che gentilmente mi permise di studiarlo. Il lavoro è diviso in tre libri: I. *Origine dei Macedoni;* II. *Notizie sul medio evo e guerre di Scanderbeg;* III. *Colonie nella Magna Grecia*. È scritto in forma inelegante, ma contiene importanti notizie con molta cura raccolte su antichi documenti e su le tradizioni delle colonie, sebbene talvolta incorra in equivoci, e si giovi dell'opera di Mugnos, *Teatro genealogico delle famiglie nobili di Sicilia* (Palermo 1647-1670) ben nota per molti errori di storia e cronologia. Chetta nel *Discorso* preliminare ricorda l'opera storica inedita del sac. Paolo Maria Parrino «su dei Macedoni o sian Epiroti, fatta sotto la guida di P. Giorgio Guzzetta», e dice che fu il primo in Sicilia ad esporre le notizie su le colonie albanesi, e che egli ora si propone di *premer l'orme* del suo *insigne maestro*. Accenna nel § 225 i manoscritti del Parrino conservati nel Seminario greco di Palermo, e nel § 232 riferisce una lettera da lui trovata «tralli volumi del Parrino». — Amico (*Lexicon*, t. II, pag. 86) ricorda che Parrino preparava un lavoro su gli Albanesi, e ne fa ancora cenno Rodotà (op. cit., vol. III, pag. 10 e 143). — Giuseppe Spata nella Rivista *La Sicilia* (Palermo 1868, an. III, pag. 327, 359) diede alcune notizie biografiche di Chetta, e pubblicò una parte del cap. I del libro III «Anche in esilio sono ammirabili gli Albani».—Chetta nel ms. § 215 esponendo le notizie su Contessa, diceva per i Capitoli delle colonie albanesi di Sicilia: «Riserbandomi di trascriverli tali e quali insieme colle Capitolazioni dell' altre nostre Colonie sulla fine di queste pagine». Nel volume Ms. non si trova però il testo dei Capitoli.—Nel 1772 fu pubblicata in Palermo una *Lettera apologetico storica in difesa dell'antichità di Palazzo Adriano contro la Storia dell' Ab. Pompilio* Rodotà. L'autore di questa memoria è indicato col pseudonimo Giuseppe Franzone da Chiusa; ma Chetta (Ms. § 213) afferma che il vero nome è P. Tommaso *Genovese*, Domenicano. Ne fanno pure menzione l'Ab. Crispi nella memoria su Palazzo Adriano (Palermo 1827, pag. 77), e Giuseppe Spata nella *Rivista Sicula* (vol. III., pag. 402). La memoria del Franzone fu scritta per le controversie sul primato della Chiesa Greca in Palazzo Adriano e per sostenere l'antica origine di quel comune contro le asserzioni dei Greci, come più tardi fece Buscemi nel 1842 con documenti storici. — Donato Tommasi, Conservatore del Real Patrimonio, scrisse una memoria di fogli 18, rimasta inedita e che si conserva fra le carte della Commenda della Magione. Ha per titolo: *Dell'origine e delle vicende di Prizzi e di Palazzo Adriano, memoria*. Non ha data, ma sembra sia stata scritta nella fine del secolo XVIII o nei primordi del seguente. Tommasi fa cenno degli antichi capitoli di Palazzo Adriano.

di Palazzo Adriano del 1482, con alquante inesattezze, e senza le formole del transunto (1).

Nei tempi più recenti il chiar. Giuseppe Spata di Palazzo Adriano († 1901) dava nel 1870 estesa notizia dell'opera inedita del Chetta, aggiungeva speciali cenni sui Capitoli delle colonie, e soltanto pubblicava quelli di Palazzo Adriano, traendoli dall'edizione di Buscemi, ed aggiungendo erronee varianti, secondo una tarda copia del 1737, della quale dice essersi giovato l'ab. Giuseppe Crispi (2). Aristide Battaglia nel 1895 offriva alquante notizie su le vicende di Palazzo Adriano, e pubblicava solamente il testo dei Capitoli del 1507 con alcuni equivoci, omettendo il testo del privilegio di approvazione, ed anche quello dei Capitoli anteriori del 1501 (3). L'egregio barone Starrabba, intento a dare in luce alcuni capitoli di comuni feudali di Sicilia, pubblicava nel 1879 nell'*Archivio Storico Siciliano* i capitoli di S. Michele di Ganzeria, ma si

(1) Crispi Giuseppe, *Memoria sulla origine e fondazione di Palazzo Adriano* colonia Greco-Albanese in Sicilia, delle chiese ivi edificate, e dei litigi che vi nacquero tra i due cleri da che vi s'introdusse Parrocchia Latina». (Palermo 1827). — Buscemi Nicolò, *Saggio di Storia Municipale di Sicilia* ricavata dai monumenti contemporanei (Palermo 1842). L'autore prometteva (nella pag. LXXVI) di pubblicare la seconda parte del suo lavoro concernente gli avvenimenti dal secolo XVI in poi, ma non fu data in luce. — Dopo il *Saggio* di Buscemi, Mons. G. Crispi pubblicò in Palermo nel 1842 una memoria col titolo: «*Osservazioni alla Storia di Palazzo Adriano* donde lo scrittore N[icolò] B[uscemi] comincia un saggio di Storia Municipale di Sicilia». — Spata Nicolò *Cenno storico su la fondazione, progresso e stato religioso-politico delle quattro colonie greco-sicole*, Palermo 1845. Questa breve memoria fu pubblicata da Spata in occasione della ediz. palermitana della *Storia di Giorgio Castriotto, soprannominato Scanderbeg*. — Lo Jacono Spiridione, *Su l'origine e fondazione della Comune di Contessa, colonia greco-albanese di Sicilia*, Palermo 1851. Tale memoria fu poi ristampata nel 1880 dopo la morte dell'A. — L'Ab. Gioachino Di Marzo nell'*Appendice* al *Dizionario topografico* di Amico (vol. II, pag. 22-26) offriva le notizie sull'origine di Palazzo Adriano secondo le ricerche del sacerdote Buscemi, mentre nelle annotazioni al testo di Amico (pag. 243-244) aveva seguito le contrarie notizie, che Crispi aveva dato nella memoria pubblicata in Palermo nel 1827. Contro questa *Appendice* del Di Marzo fu pubblicata nel 1857 in Palermo una memoria anonima (probabilmente da Mons. Giuseppe Crispi) col titolo: «*Risposta all'articolo intorno a Palazzo Adriano* inserito nell'Appendice Generale del Dizionario Topografico volgarizzato dal Di Marzo». — Starrabba Raffaele, *Dell'origine di Palazzo Adriano* (nella Rivista *La Sicilia*, Palermo 1866, an. II, pag. 334-338).

(2) Spata Giuseppe, *Studi Etnologici di Nicolò* Chetta (nella *Rivista Sicula*, Palermo 1870, vol. III, pag. 174 e segg.), ed in estratto di pag. 79.

(3) Battaglia Aristide, *L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria in Sicilia*, Palermo 1895, pag. 137 e segg. ha dato varie notizie per Palazzo Adriano nei cap. 5-8.

giovò di copie esistenti nei volumi della Conservatoria e della Regia Cancelleria, che offrono varie inesattezze, come egli stesso dichiara (1). Il mio genitore nella monografia *Notizie e documenti su le Consuetudini delle città di Sicilia*, dava nel 1887 speciali notizie su i capitoli delle Colonie greco-albanesi di Sicilia, e non ne pubblicava il testo, perchè esse non contengono veri codici di Consuetudini (2). L' egregio prof. Giuseppe Schirò di Mezzoiuso, nel giornale *La Nazione Albanese*, pubblicò nel 1898 il testo della conferma dei Capitoli di Piana fatta nel 1606 dal Cardinale Torres, già ricordata dal P. Del Giudice, nella quale sono inserti i Capitoli del 1488, però con alquanti errori, che in parte lo Schirò ha dovuto correggere secondo altra copia e l'edizione di Del Giudice (3). Il sacerdote Atanasio Schirò ha pubblicato nel 1901 insieme con altri documenti anche il testo dei Capitoli di Contessa, ma la sua edizione offre varie lacune ed equivoci, ed inoltre il testo non sempre è riprodotto nell'antica forma del volgare siciliano (4). Finalmente Emanuele Portal, di famiglia originaria di Biancavilla, ha dato in luce nel 1902 in una breve memoria il testo dei Capitoli di quest'altra Colonia, già indicati con la data del 1480 da Giuseppe Spata, e si è giovato di una copia talvolta inesatta (5).

Ho creduto perciò utile per la storia degli ordinamenti delle colonie greco-albanesi di Sicilia il ricercare i manoscritti e documenti originali ed autentici, ove si contiene il testo dei Capitoli, per offrirne una edizione corretta, secondo l'ordine cronologico della approvazione, e con le opportune storiche notizie (6).

(1) Starrabba Raffaele, *Capitoli della terra di S. Michele* (1534) pubblicati nell'*Arch. Stor. Siciliano*, an. IV, (1879), pag. 347 e segg.

(2) Vito La Mantia, *Notizie e Documenti*, § XXXI *Colonie Greco-Albanesi in Sicilia* (nell'*Arch. Stor. Italiano*, Firenze 1887, 4ª Serie, t. XX, pag. 337-341). Vi è riferita una parte dei Capitoli di Palazzo Adriano.

(3) Schirò Giuseppe, *Documenti relativi alla storia delle colonie albanesi in Sicilia (Piana dei Greci)*. Catanzaro 1898. È un opuscolo di pag. 16 estratto dal giornale *La Nazione Albanese*, an. II, n. 14-17.

(4) Schirò Atanasio. *Memorie storiche intorno alle origini e vicende di Contessa Entellina, ricavate da documenti quasi tutti inediti* (nella Rivista *La Sicilia Sacra* di Mons. Luigi Boglino, Palermo 1901, vol. III, pag. 202 e segg.).

(5) Portal Emanuele, *Su l'origine albanese di Biancavilla*, Palermo 1902, di pag. 17.

(6) Le colonie albanesi esistenti nelle odierne provincie napolitane (cioè di Campobasso, Cosenza, Foggia, Lecce o Terra d'Otranto, Potenza, Teramo) ebbero ordinamenti simili a quelle di Sicilia, ma non si è curato finora di raccogliere i testi dei Capitoli in una edizione critica. Chetta, Ms. cit. § 233, riferisce una lettera del P. Andrea Figlia di Mezzoiuso scritta nel 1764, nella quale si fa cenno delle venute degli Albanesi nel regno di Napoli e dei Capitoli e privilegi che essi godeano. — Nell'*Itinerario da Napoli a Lecce e nella*

I Capitoli inediti, da me ora pubblicati, sono quelli del 1501 e 1553 di Palazzo Adriano, gli altri di Mezzoiuso del 1501, oltre l'atto del 1691 di concessione delle terre di S. Cristina agli abitanti di Piana dei Greci.

§ 2. Epoca di approvazione e conferma dei Capitoli. — Documenti originali e transunti. — Lingua nella quale furono scritti i Capitoli.

Le approvazioni dei signori feudali od ecclesiastici pei nuovi Capitoli concessi alle colonie greco-albanesi avvennero nel 1482, 1501, 1507, 1553 per Palazzo Adriano, nel 1488 gennaro per Biancavilla, ed in agosto per Piana dei Greci, nel 1501 per Mezzoiuso, nel 1520 per Contessa, oltre la precedente approvazione concessa dal Conte Antonino Cardona verso la fine del secolo XV, che era rimasta inefficace pel ristretto numero dei nuovi coloni, nel 1534 per S. Michele di Ganzeria, e finalmente nel 1691 per S. Cristina. Alcune Colonie ottennero conferme e dichiarazioni dei Capitoli nei tempi posteriori. Quelli del 1507 di Palazzo Adriano possono considerarsi quasi una conferma fatta dal Cardinale Galeotto, perchè riproducono in gran parte i capitoli approvati nel 1501. In Biancavilla i capitoli furono confermati nel 1501, 1506 e 1568, e in Piana dei Greci nel 1565, 1574, 1588 e 1606. I Capitoli di S. Michele di Ganzeria ebbero l'approvazione del Vicerè De Vega nel 1554, perchè così era stato stabilito nei Capitoli. Nel 1799 il Re Ferdinando III dava il regio assenso alla concessione dei feudi Merco ed Aindigli fatta ai Greco-

provincia di Terra d'Otranto nell'anno 1818 di G. C[EVA] G[RIMALDI], Napoli 1821, è data breve notizia delle colonie albanesi in Terra d' Otranto, e viene riferito (a pag. 249) il testo di una supplica (1656) del marchese d'Oira al Vicerè per ottenere la licenza di far popolare il feudo di Motonato dagli Albanesi. — A. SCURA nella memoria *Gli Albanesi in Italia* (nel vol. V *Saggi e Riviste* Milano, Daelli, 1865, pag. 117-158) offre alcune notizie su le colonie delle provincie napolitane (pag. 126 e seg.)— TAJANI, *op. cit.* Epoca IV, pag. 15, fa alquanti cenni su gli ordinamenti di quelle colonie, e si giova anche della memoria di MASCI (*Discorso sulle colonie albanesi*), notando: « Dei diversi Capitoli stipulati tra i Baroni e gli Albanesi rimangono i seguenti: Di *S. Demetrio* con lo Abate del Convento di S. Adriano nell'anno 1471. Di *Firmo* col Priore dei Padri Predicatori di Altomonte nel 1486. Di *Percile* e *Frassineto* con Monsignor Tomaselli nel 1491. Di *Lungro* con i signori di Altomonte nel 1502. Di *S. Basilio* col vescovo di Cassano nel 1510. Di *S. Croce di Magliano* nel 1470. Di *Ururì* nel 1540 con Mons. Ferrando Merdova. Di *Chieuti* con Mons. Apicella Ferdinando nel 1680. » Sono indicati inoltre i Capitoli di Piana dei Greci, Mezzoiuso, Palazzo Adriano e Contessa per la Sicilia. — Ermanno AAR (pseudonimo di L. G. DE SIMONE) *Gli studi storici in Terra d'Otranto* (in *Arch. Stor. Ital.* Serie IV, tomo 6° pag. 114 e pag. 199 e *seg. Skypetarismo*, offre utili cenni su gli Albanesi nella provincia di Lecce.

Albanesi di Piana nel 1488, e tale documento viene ora da me dato per la prima volta alla luce (1).

I capitoli delle Colonie erano redatti in documenti signorili, o in atti rogati presso pubblici notari. Gli originali documenti signorili più non ci rimangono, ma vengono ricordati nei transunti dei Capitoli. Così per Biancavilla si indica che i Capitoli erano scritti in una pergamena, nella quale furono aggiunte in fine le due approvazioni dei Conti di Adernò Guglielmo Raimondo ed Antonio Moncada, *legimus dicta tria privilegia in uno et eodem pergameno descripta.* L'approvazione di Cesare Moncada sembra essere stata ivi pure aggiunta, *sigillata di nostro proprio sigillo.* Per Contessa i Capitoli approvati dal Conte Antonino Cardona erano inserti in un privilegio, e gli altri del Conte Alfonso erano pure in un privilegio in pergamena, *ex originali in charta pecora,* col suggello del Conte, e che fu poscia allegato in un volume dell'Archivio del Gran Contestabile Colonna. Per Palazzo Adriano si rileva che i Capitoli del 1501, approvati dal Governatore Bonfiglio, furono redatti nel suo officio, e ratificati poi nell'originale da Vincenzo Opessinghi, *prout in calce dictorum Capitulorum seu originalium Consuetudinum apparet;* che i Capitoli concessi dal Cardinale Galeotto nel 1507 erano contenuti in un privilegio *in carta edina scriptum, cum sigillo impendenti et omni alia sollemnitate expeditum* in Roma dal segretario del Cardinale *in edibus Cancellarie nostre*, e che in fine del detto privilegio fu in Palermo dal procuratore del Cardinale apposta la propria conferma, come posteriormente aggiunse la sua Obizzo Opessinghi, ed indi il figlio Vincenzo. I Capitoli della concordia del 1553, contenuti nel memoriale presentato dal Comune di Palazzo Adriano, furono sottoscritti dal barone Vincenzo Opessinghi, da varii Greci e testimoni e dal Vicario della Diocesi di Girgenti, *qui partes ipsas ad hanc transactionem et concordiam cum Dei gratia induxi.* (2)

Gli altri Capitoli furono redatti da notari. Per Mezzoiuso, S. Michele di Ganzeria e S. Cristina si hanno tuttavia gli originali nei volumi di registri o minute dei notari che li rogarono. Quelli di Palazzo Adriano del 1482 furono, dopo la licenza ottenuta dal Vicerè, consegnati al notaro De Baldo di Bivona, perchè li inserisse tra i suoi atti, e vennero allora ratificati dal barone. Gli altri di Piana erano trascritti nelle minute di notar Altavilla, che più non si conservano, e nella copia in pergamena si aggiunsero in fine le posteriori conferme degli Arcivescovi sino al 1588.

(1) È inserito nell'*Appendice* dopo il testo dei Capitoli delle varie colonie.

(2) La menzione degli originali privilegi e delle conferme ivi apposte è pei Capitoli di Biancavilla a p. 32 e 35, di Contessa a pag. 53 e 54, di Palazzo Adriano del 1501 a pag. 13 lin. 36 e 38, del 1507 a p. 7, con le conferme posteriori a p. 11, del 1553 a p. 20.

come è detto nella conferma del 1606: « *di mano loro propria* sottoscritto in detto atto seu privilegio appari ». (1)

I Greco-Albanesi curarono in vari tempi di fare eseguire la copia dei loro Capitoli, e così si hanno i transunti del 1483, 1506, 1534, 1554 e 1737 per Palazzo Adriano, del 1519 e 1760 per Biancavilla, del 1534 per S. Michele di Ganzeria, del 1540 per Mezzoiuso, del 1606, 1621 e del secolo XIX per Piana, e del 1792 per Contessa, nel quale ultimo transunto è notevole il ricordo del sac. Nicolò Chetta, lo storico delle memorie greco-albanesi, che riconosceva il carattere di Giuseppe Marino Dainotto, Archivario della Casa Colonna, il quale aveva eseguito la copia (2).

La lingua adoperata nei Capitoli non fu la propria degli Albanesi, ma quella dei concedenti, cioè il volgare siciliano specialmente usato nei documenti feudali. Sono soltanto in latino i Capitoli di Piana convenuti col

(1) La copia in pergamena dei Capitoli di Piana con le conferme originali è ricordata nel Memoriale dei Giurati, inserto nel testo della conferma del 1606, da me riferito in Appendice.

(2) Nel transunto del 1506 per Palazzo Adriano in margine del foglio 40 sono queste annotazioni: « Detur copia Grecis Palatii Adriani die 16 Julii 1737. Notarius Carolus Cannella conservator. — Detur copia Marchese Malfitano. Die 28 Augusti XV. Ind. 1737. Not. Cannella Cons. ». La data del transunto per Biancavilla da PORTAL nella memoria cit. è indicata erroneamente *1504*, mentre l'anno quarto di regno di Carlo V corrisponde al 1519. Il testo dei Capitoli di Piana dei Greci, secondo la copia fatta nel 1621 « ex Archivo veteri Magnae Regiae Curiae », fu pubblicato nel volume *Ragioni per cui dimostrasi la scrittura stampata in quest'anno 1759 sotto il titolo « Copia di parere »* ecc. dagli avvocati della Mensa [Arcivescovile di Monreale] *essere apocrifo*, Documento N° LXXIV, e se ne fa cenno nella nota al § XXI. La memoria concerne la difesa del mero e misto impero appartenente all'arcivescovo di Monreale. G. SCHIRÒ, nell'opuscolo *Documenti per la storia delle colonie albanesi* p. 5 nota 1, ricorda « una copia estratta dal primordiale atto originale » da Nicola Darangrikj nella prima metà del secolo XVII, ed esistente nell' Archivio Comunale di Piana, ove è pure altra copia dei Capitoli tratta nel secolo XIX dal volume di DEL GIUDICE « conservato nell'ufficio *dell' abolita Mastra Notaria* della Mensa Arcivescovile del Comune di Monreale ». — Nella Biblioteca Comunale di Palermo nel vol. Ms. Qq. H, 9 (fol. 173-179) è una copia di carattere del secolo XVIII dei Capitoli di Mezzoiuso, e al margine è indicato: « Ex originale in membranis extat in archivo canonicorum S. Iohannis de Heremitis suto in Rollo magno vol. II ». Nei fol. 181-186 è inoltre una copia del testo dei capitoli di Palazzo Adriano del 1507 con questa indicazione: Ex antiquo apographo in quo continetur relatio missa Cardinali Barberino Abbati Fossenovae ab Arrigo Camuti, anno 1637. Extat in Bibliotheca Collegii Maximi Societatis Iesu Panormi, plutei 33 D. 4 ». — Nel Ms. 2 Qq. H 238 di Dispacci e documenti ecclesiastici raccolti da Andrea GALLO è la copia del secolo XVIII dei Capitoli di Palazzo Adriano del 1553.

procuratore dell'Arcivescovo di Monreale, e gli altri del 1507 del Cardinale Galeotto per Palazzo Adriano, secondo l'uso dei tempi e della Chiesa. Probabilmente gli Albanesi che chiesero i più antichi Capitoli, per sè e pei loro compagni, conoscevano in parte il volgare siciliano o il latino, e peraltro in volgare sono varie lettere di Scanderbeg ai sovrani di Napoli, ed in latino scrisse la storia di Scanderbeg il Barlesio di Scutari in Albania nel secolo XV (1). È degno di nota che nell'atto del 1521, col quale varii Greci del Peloponneso convenivano col Conte Cardona di abitare pure in Contessa, aveano (come ricorda Chetta) " per loro autorevoli consultori e referendarii, *turgimani* o interpetri a Francesco Casesi, Paolo Zamandà e Palombo d'Ermi (che spettavano agli anteriori Contessioti), i quali riferirono coll'interpetrare la loro lingua greca, e col traslatarla in lingua siciliana ".

Nelle colonie di Sicilia non è stata in uso la lingua albanese per la liturgia ed anco per gli atti pubblici e per lavori letterarii, poichè dovendo convivere coi Latini, cioè con le popolazioni siciliane, così chiamate per distinguerle dagli Albanesi, e regolarsi con le leggi del Regno, questi ebbero cura di adoperare la nostra lingua e la latina, conservando però tra loro il proprio linguaggio. Si usava nella Chiesa la greca liturgia, ed in greco e latino, ed anche in volgare si scrivevano gli atti parrocchiali. Soltanto dal secolo XVI la Congregazione di Propaganda Fide per estendere la religione cattolica in Albania faceva stampare libri liturgici e dizionarii in albanese; ed il P. Blanco che compose nel 1635 il primo dizionario albanese, deplorava che quella lingua fosse rimasta per lungo tempo trascurata (2). I canti invece (detti pure *Rapsodie*) tra-

(1) Due lettere in volgare di Scanderbeg al Re di Napoli ed al principe di Taranto spedite da Croia in ottobre 1460 sono pubblicate da Bartolomeo Cecchetti, *Intorno agli stabilimenti politici della repubblica veneta nell'Albania* (negli *Atti del R. Istituto Veneto*, t. III, serie 4ª, Venezia 1874, pag. 989 e seg.). Su la storia di Scanderbeg di Marino Barlezio col titolo: *De vita et gestis Scanderbegii, Epirotarum principis*, pubblicata la prima volta in Roma nel 1506, e su le varie edizioni o traduzioni in lingue straniere, diede notizia Rodotà, *Storia* cit. vol. III, pag. 24, in nota, ove ricorda che l'albanese Demetrio Franco, contemporaneo di Scanderbeg, scrisse pure in latino le memorie storiche di lui.

(2) Su la lingua albanese e sui vari lavori, che si sono pubblicati in Sicilia e altrove, danno notizia D. Camarda, *Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese*, Livorno, 1864; Spata, *Studi etnologici* cit. pag. 9-36; Tajani *Storie albanesi*, pag. 121 e seg; Straticò, *Manuale di letteratura albanese*, Milano 1896.—Spata (p. 9) afferma per la lingua albanese: « Essa non ebbe scrittori, e non uscì mai, per così dire, dal periodo delle lingue vernacole ».— G. Crispi (*Memorie storiche di talune costumanze appartenenti alle colonie greco-albanesi di Sicilia*, Palermo 1853, pag. 88) ricorda che un antico messale albanese stampato in caratteri gotici si conservava in Roma nel Collegio di

smessi a viva voce tra gli Albanesi profughi, e nei quali ricordavano le vicende della loro patria e le gesta di Scanderbeg, erano in lingua albanese, e vennero più tardi scritti e nel secolo XVIII raccolti, anche da Chetta. Furono pure scritti in albanese i canti letterarii sino ai tempi moderni (1).

Una sola espressione in lingua albanese (*priphtra*) si trova nei Capitoli di Palazzo Adriano, ma essa non è, come dirò appresso, che una manifesta intrusione fatta in una pretesa copia del 1737, adoperata da Monsignor Crispi e poi da Giuseppe Spata.

Gli scrittori che trattarono delle colonie greco-albanesi spesso incorsero in errore nell'indicare la data dei Capitoli, che talvolta credettero essere ancora la data della fondazione della colonia. È giusto pertanto notare che rimane provato che i Greco-Albanesi, che si trasferirono in Sicilia, dapprima con particolari e private concessioni possedevano i ter-

Propaganda.— Chetta nel Ms. cit. § 235 offre un elenco di Albanesi abitanti in Palermo nei secoli XVI e XVII, ed aggiunge che è tratto dai libri parrocchiali della Chiesa Greca di Palermo « scritti *parte in greco e parte in latino* in varii quasi sdruciti libretti » — Portal, *Su l'origine di Biancavilla*, pag. 7, riferisce un atto di matrimonio in Biancavilla scritto in latino e in volgare siciliano. — G. Schirò, *Të Dheu i huaj* (*Nella terra straniera*) *poema*, Palermo 1900, pag. 78, 81, 82, pubblica alcune iscrizioni in lingua albanese del principio del secolo XVII esistenti in Piana. Alcuni nomi di famiglie albanesi erano in Sicilia tradotti in volgare, come indica Schirò, *Documenti* ec. pag. 6, per Parrino da *Prifti* e Bonacasa da *Mirspi*. Gli atti notarili delle Colonie albanesi dal secolo XVI in poi sono scritti in latino, e quelli di Palazzo Adriano, Contessa, Mezzoiuso, Piana e S. Cristina si conservano nell'Archivio notarile distrettuale di Palermo. Molti volumi di atti notarili di Mezzoiuso sono presso i notari conservatori Masi e Franco, come si rileva dall'*Indice generale dei Notari del Distretto di Palermo*, ivi 1897, pag. 87. I più antichi atti sono quelli del notaro Dorsa di Piana, che hanno inizio dall' anno 1550.

(1) Per i canti popolari e per i lavori poetici in lingua albanese basta indicare Vigo, *Canti popolari siciliani raccolti e illustrati*, Catania, 1857, *Prefazione* p. 15, e Testo p. 338-354, ove è una breve raccolta di canti albanesi fatta da Mons. Crispi; D. Camarda, *Appendice al Saggio* cit. Prato 1866; le notizie date dall'illustre prof. Giuseppe Pitrè nei *Canti popolari di Terra d'Otranto raffrontati con quelli di Sicilia*, Palermo, 1869; e nella *Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane*, Palermo 1871, vol. I p. 144-152, e vol. III p. 329-344; G. Schirò, *Rapsodie Albanesi*, Palermo 1887; De Grazia Demetrio, *Canti popolari albanesi tradizionali nel mezzogiorno d' Italia, riordinati, tradotti e illustrati*. Noto, 1889, (prefazione pag. 59-77); Straticò, *Manuale* cit. e Marchiano Michele, *L'Albania e l'opera di Girolamo De Rada*, Trani, 1902. —Chetta, Ms. cit. § 212 ricorda la raccolta da lui fatta delle « patrie canzoni ». Schirò (pag. X) afferma che le canzoni per la maggior parte « giacevano dimenticate tra vecchie carte » e furono raccolte e migliorate da studiosi del secolo XVIII.

ritorii, nei quali si stabilirono, e che fu soltanto dopo che ogni speranza di ritorno in Albania riuscì vana, che risolvettero di chiedere negli anni 1482 a 1534 l'approvazione dei Capitoli, che servissero di norma per le loro nuove Colonie (1).

§ 3. **Fondazione delle Colonie. — Licenze di popolare pei luoghi non abitati. — Norme generali dei Capitoli.**

Sarebbe qui estraneo il riferire le notizie disparate su le fondazioni di quelle Colonie, riserbandomi di trattarne in altro mio lavoro, e basta soltanto indicare che la più antica colonia risiedette al 1448 nel Casale di Bisir presso Mazzara, che poco dopo (come attesta Fazzello, scrittore non molto posteriore a quei tempi) si trasferì tra i monti oltre il fiume Belice nel Casale di Contessa, che già appartenne insieme con la forte rocca di Calatamauro ed i casali di Comicio e Sambuca alla vasta Contea di Calatafimi, e vicino al celebre monastero di S. Maria del Bosco fondato nel secolo XIV, che Mezzoiuso, ove si stabilirono i Reres antichi condottieri, e Palazzo Adriano che ha i più antichi capitoli del 1482, dimostrano la antica origine, che Piana dei Greci, Biancavilla e S. Michele di Ganzeria probabilmente furono abitate dopo la morte di Scanderbeg (1468) e la sottomissione dell'Albania (2).

(1) Chetta (Ms. cit. § 223) dice: « Tutto l'errore dei nostri coabitanti latini è proceduto dal supporsi che dentro i nostri castelli vi abbia capitato una sola nostra colonia, ed *allora quando vi si vede la data dell'anno delle Capitolazioni* ». — Nel § 229 Chetta aggiunge: « Sicchè l'errore di parecchi finora è stato nel figurarsi che la *data delle stipolate capitolazioni* siano l'anno preciso delle venute dei nostrali ». — Spata (*Studi etnologici*, pag. 60) dice per gli Albanesi di Palazzo Adriano: « Non può ammettersi che eglino si fossero determinati ad abitar lì senza l'annuenza del proprietario del luogo, e senza alcuna pattuizione. Nel 1482 le obbligazioni sinallagmatiche antecedentemente contratte ricevettero legale e formale rogito ».

(2) Pirri, *Sicilia Sacra* t. II pag. 843, offre alcuni cenni sul casale di Bisir, che esisteva fin dai più antichi tempi normanni, e che nella prima metà del secolo XVIII era già distrutto, come ricorda Amico, *Lexicon topogr.* t. II, pag. 70. — Chetta (Ms. cit. § 212, 222, 223, 227) ha dato notizia dell'origine delle varie colonie albanesi di Sicilia, e afferma che le più antiche sono quelle di Contessa, Mezzoiuso e Palazzo Adriano, e che gli Albanesi abitarono in Piana dopo la morte di Scanderbeg, perchè nel privilegio di approvazione dei Capitoli è detto « post eorum exilium, ab eorum patria expulsi ». — Nel § 222 Chetta aggiunge che secondo il Pannino « l'universal costante tradizione fra noi è che i più antichi abitatori della Sicilia furon i nostri Bisirioti in Bisiri di Mazzara, indi i Mezzoiusari in Busambra, poi i Palazzioti nell'Adrinno, e finalmente i Pianioti con l'altre nostre colonie ». Sostiene con molte prove storiche che le emigrazioni degli Albanesi in Sicilia furono tre, la prima verso il 1448, l'altra dopo la morte di Scanderbeg (1467) quando fu fondata la colonia di Piana « prima dell'altre disperse pel regno e specialmente di Albavilla »,

Grave quistione è sorta per conoscere se i territorii scelti dai Greco-Albanesi fossero stati prima abitati, anco in parte, dai Latini ossia dai Siciliani. Gli scrittori albanesi, specialmente i più antichi, con molti argomenti si sono sforzati di sostenere che i luoghi erano del tutto disabitati, mentre gli scrittori latini hanno procurato di provare il contrario. Si può però affermare che Contessa, Mezzoiuso e Palazzo Adriano erano in parte abitati dai Latini, altrimenti sarebbe stata necessaria la licenza di popolare da concedersi dal Vicerè, oltre varie prove storiche, e che Biancavilla, Piana e S. Michele di Ganzeria fossero invece luoghi privi di vera abitazione, come ne fan fede le licenze di popolare concesse per Biancavilla dai Presidenti del Regno Santapau e Centelles a 5 gennaro 1488, per Piana a 13 gennaro dello stesso anno, e per S. Michele di Ganzeria nel 1554 dal Vicerè De Vega nella conferma dei Capitoli del 1534. Il feudo di Santa Cristina fu abitato nel 1691, come chiaramente si rileva dall'atto di concessione; e tale feudo, confinante col territorio di Piana, è anche ricordato nei Capitoli di questa Colonia del 1488 (1).

e l'ultima nel secolo XVI, dopo la presa di Corone nel 1532 (Ms., § 229). — Per la colonia di S. Angelo Muxaro ricorda ch'e ebbe origine da Palazzo Adriano (§ 230). — Saverio MATTEI nell'*Aringa per le greche colonie di Sicilia su la domanda di deputarsi in quel regno un Vescovo nazionale*, 6ª edizione, Napoli 1791, pag. 20, asserisce: « Dalle non uniformi date di varii diplomi riferiscono alcuni queste trasmigrazioni all'anno 1448, altri al 1467, ed altri al 1482, epoche che secondo il nostro sistema possono esser tutte vere ». Conviene notare che l'anno 1482 si riferisce all'approvazione dei Capitoli di Palazzo Adriano, e perciò non indica l'epoca della venuta di quella colonia.

(1) RODOTÀ, *op. cit.* vol. III, pag. 52, afferma che le milizie albanesi venute in Sicilia nel 1448 « dalle campagne dov'erano accampate e dalle fortezze che custodivano, ritiratesi in luoghi più salubri e più atti ad una stabile ed opportuna dimora, popolarono quelle che ora sono comprese sotto il nome di colonie albanesi, nelle quali la famiglia Reres è stata rispettata. Si dilatarono del pari nella terra di Mezzoiuso, dove la medesima al presente sussiste ». — CHETTA (Ms. § 212) dimostra con varie ragioni che i luoghi scelti dalle colonie albanesi per la loro abitazione non erano prima abitati, e ne trae argomento dalla indicazione di soli Albanesi che ottenevano l'approvazione dei Capitoli, ed anche dalla prerogativa della nomina di ufficiali greci nelle nuove colonie. Afferma nondimeno: « I nostrali comechè col girare si eran fatti molto pratici di anche la Sicilia quando seguivan l'armi reali, prescelsero appunto *luoghi già prima abitati ed allora derelitti*, perchè stavan così dall'esempio degli antichi ben assicurati di esser luoghi atti all'abitazione..... e degni insomma di riabitarvisi ». I posteriori scrittori albanesi nelle varie memorie storiche municipali continuarono a sostenere la mancanza di abitazioni o almeno l'abbandono da molto tempo. SPATA, *Studi etnologici*, pag. 42 e seg. riferendo le notizie di CHETTA su le origini delle colonie albanesi di Sicilia, affermava anche con prove desunte da lavori posteriori, che gli Albanesi furono i primi abitatori di quei comuni. Si ha però sicura notizia che il casale di Contessa esisteva

I Capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia, chiamati talvolta anche *consuetudini* ed *osservanze*, hanno speciale importanza non solo per le origini e gli incrementi di sette Comuni dell'isola, soggetti al dominio di signori feudali od ecclesiastici, come era la maggior parte dei Comuni prima dell'abolizione della feudalità nel 1812, e di alcuni dei quali ci ri-

nel secolo XIV, e Giovanni Luca Barberi nel Ms. *Capibrevium terrarum Siciliæ*, fol. 178, scrivendo nei primordi del secolo XVI diceva: « Tamen in rei veritate dicta duo *Casalia Contissa et Comichi* semper fuerunt de dicto antiquo regio Demanio ». — L'albanese sac. Atanasio Schirò, *Memorie storiche di Contessa* (nella *Sicilia Sacra*, an. 1901, pag. 108 e seg.) espone alquante notizie comprovanti che il casale di Contessa esisteva sin dalla fine del sec. XIII, e riferisce varii documenti di concessioni di quel casale, sino alla venuta degli Albanesi. — Per **Mezzoiuso** si ha notizia della sua esistenza nell'epoca saracena e sotto i Normanni, come ricordano Pirri, *Sicilia Sacra*, t. II, pag. 1122, e Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, Firenze 1868, vol. III, pag. 246, 311. — Nel *Libellus de successione Pontificum Agrigenti*, Ms. in pergamena della metà del secolo XIII, si fa menzione del casale « Mizil Iusufu, quod est monasterii Sancti Iohannis de Heremitis Panormi ». Di questo *Libellus* diede notizia Pirri, ivi; e Buscemi, *Saggio di Storia municipale* (pag. XXI-XXXII) ne pubblicò l'intero testo per provare l'antica origine di Palazzo Adriano. Garufi, nell' *Arch. Stor. Sic.* an. 1903, pag. 143-152, ha ripubblicato il testo del *Libellus*, riveduto sul Ms. in pergamena dell'Archivio Capitolare di Girgenti. — Pirri ricorda l'antica chiesa di S. Maria esistente sin dall'epoca normanna, e della quale è fatta menzione nei capitoli di Mezzoiuso (§ 5) per le riparazioni che dovevano eseguire gli Albanesi. — Nei documenti del Re Pietro I d'Aragona dell'anno 1282 è ricordata l'*Universitas Misil Iussuphus* (Carini *De Rebus regni Siciliæ*, Palermo 1882, pag. 199, 295). A pag. 365 si legge: « Similis facta fuit Bajulo, Iudicibus et universis hominibus Misiliusuphi ». Pirri nota dal tempo della fondazione del monastero di S. Giovanni degli Eremiti nel 1132 « *ad hodiernum diem et casale ipsum Mediusum* cum tenimento suo, et omnia iura illius, tam spiritualia quam temporalia, ad patrimonium dotale Monasterii nostri sancti Iohannis de Eremitis spectasse et spectare ». Ricorda inoltre gli Abati dal 1431 essere stati commendatari, « et in subditos seu vassallos iurisdictionem civilem et criminalem exercuisse » (pag. 1123). Le carte del monastero di S. Giovanni degli Eremiti si conservano nell' Archivio Capitolare di Palermo, perchè nel secolo XVI il monastero fu aggregato alla Cattedrale di Palermo. Ne fanno cenno De Ciocchis, *Sacræ Regiæ Visitationis per Siciliam* (1743) Panormi 1836, vol. I p. 146, e Mortillaro *Catalogo dei diplomi della Chiesa di Palermo*. (Opere, vol. I, Palermo 1843, pag. 420 ecc.).—Su l'origine di **Palazzo Adriano**, non ostanti le controversie degli scrittori albanesi, e specialmente di Giuseppe Crispi, rimane provato dai documenti e dalle notizie date da Pirri, Buscemi, ed altri che il Casale esisteva fin dal secolo XII, che nel 1392 fu concesso in feudo e che nel 1423 Villaragut ottenne il mero e misto impero sul Casale. Pirri (p. 758) afferma: « Iohannes [Villaraut] an. 1427 a Rege merum et mixtum imperium super Prizim, *castrum et Palatium Adrianum* impetravit. Eodemque modo familia Villaraut ad annos 1481 Prizim

mangono i Capitoli, ma anco perchè ci offrono chiara idea dei sistemi tenuti da quelle popolazioni greco-albanesi nelle nuove dimore, delle immunità e prerogative che vi godevano, e dei rapporti che esse avevano con gli antichi e nuovi abitanti Latini (1).

possidet ». Il Re Giovanni a 23 giugno 1474 ordinò che Luigi Villaragut fosse mantenuto nel possesso delle Terre di Prizzi e Palazzo Adriano, che erano appartenute da circa 60 anni a Giovanni Villaragut milite e maggiordomo del Re Alfonso, e poi ai suoi figli (Protonotaro del Regno, vol 73, anno 1473-4, fol. 236, r.°).— Giovanni Villaragut, approvando nel 1482 i Capitoli, manifestava che era sua intenzione di accrescere la popolazione di Palazzo Adriano: « Habens animum, propositum et voluntatem habitare, *augmentare* et incolere locum seu Casale Castri di lu Palazo Adrianu » (pag. 2). – Starrabba, *Dell' origine di Palazzo Adriano* (nella Rivista *La Sicilia*, an. II, 1866, pag. 334) pubblicò due documenti del 1307, nei quali si fa menzione *casalis Palacii Adriani* e di *Iudex casalis Palacii Adriani*.—L'*Universitas Palacium Adrianum* è ricordata anche nei documenti del 1282 pubblicati da Carini, *De Rebus*, p. 200, 295. A pagina 365 è detto: « Similis facta fuit Bajulo, Iudicibus et universis hominibus Palacii Adriani ». — In un documento del 1312 è indicata la colletta imposta « in Casalibus Iuliane et Palacii Adriani ». Pollaci, *Gli Atti della città di Palermo dal 1311 al 1410*, Palermo 1892, pag. 115. — Su le antiche concessioni di Prizzi all'abbazia di Casamari, e di Palazzo Adriano all'altra vicina di Fossanova sotto i Normanni e gli Svevi dà notizie Paolo Kehr, *Otia diplomatica* nella Rivista *Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, an. 1903, pag. 273 e segg. Egli ricorda che l'archivio di questa Abbazia, negli antichi tempi florente, andò disperso: « Aber wo ist das Archiv dieser einst weithin herrschenden Abtei? » Degno di nota è pure il lavoro di Luigi De Persiis *La Badia o Trappa di Casamari nel suo doppio aspetto monumentale e storico*. Roma 1878. Nell'*Avvertenza* offre alcuni cenni sull'Archivio, e a pag. 72 e 82 ricorda le concessioni di Prizzi fatte dai Re di Sicilia.

Per Biancavilla, Piana e S. Michele di Ganzeria rimane certa notizia di essere stati luoghi disabitati o abbandonati prima della venuta degli Albanesi. Biancavilla fu fondata nel territorio della contea di Adernò, alla quale rimase soggetta. Nei Capitoli di Piana dei Greci del 1488 (pag. 37) è detto chiaramente: « In quo quidem pheudo di lo Merco appareant et sint certa maragmata ruinosa et antiqua, in quo videtur *antiquitus fuisse casale constructum et habitatum* ». Pirri (t. I, pag. 682) fa cenno dell'antico tempio di S. Michele di Ganzeria: « Quod olim Gallorum fuerat fanum ». Amico (*Lexicon*, t. I, pag. 74) aggiunge: « Canzariae feudum colonis frequens aliquando floruit. Gallorumque aetate id templum excitatum extitit ».

(1) I Capitoli delle Colonie Albanesi hanno talvolta anche il titolo di Consuetudini, come è detto nei Capitoli del 1488 di Piana (pag. 39) « sub infrascriptis legibus, conditionibus, iuribus *et consuetudinibus* » ed in quelli del 1501 di Palazzo Adriano « Consuetudini et Observancii » (pag. 12), « quae originalia capitula seu consuetudines » (pag. 13), e negli altri del 1553 « privilegi, Capitoli e Consuetudini » (pag. 18). Un elenco dei capitoli di varie terre feudali di Sicilia ho dato nella prefazione alle *Consuetudini di S. Maria di Li-*

Nel secolo XV e nei seguenti pel raffermarsi dell'autorità feudale, e per la fine delle lunghe guerre delle epoche precedenti, fu in Sicilia maggiormente favorito il sorgere di nuove terre nei feudi, giovando alla maggior sicurezza, all'incremento dell'agricoltura, ed al profitto dei feudatarii e dello Stato per le nuove entrate (1). Così le nuove colonie albanesi ottennero favore in Sicilia non solo pel generoso aiuto contro la barbarie dei Turchi, e pel vivo sentimento religioso, ma per l'utile che derivava da una popolazione dedita in gran parte all'agricoltura. La differenza della lingua però, ed in parte anche dei costumi, e più ancora il diverso rito religioso, sebbene non scismatico, riconosciuto con varie restrizioni dalla Chiesa, furono cagione di dissidii dei Greci tanto coi Latini che già abitavano in alcune nuove colonie, quanto con gli altri Latini che si trasferivano ad abitare in quelle nuove sedi scelte dai Greco-Albanesi, e che vi edificavano le chiese di rito latino. I Capitoli hanno pertanto su tale oggetto notevoli ricordi (2).

codia ora per la prima volta pubblicate da Francesco e Giuseppe La Mantia. Palermo 1898, pag. XIV.

Su le antiche consuetudini dei popoli dell'Albania l' illustre Rodolfo Dareste, dell'Istituto di Francia, ha pubblicato una memoria col titolo *Les anciennes Coutumes Albanaises* nel *Journal des Savants* (Paris, 1903, pag. 325 e seg.) e nella *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger*, t. XXVII, Paris 1903, pag. 477-496. Egli ricorda che quelle consuetudini furono raccolte «à la fin du quinzième siècle, du temps du héros albanais Scanderbeg» ma non redatte in iscritto, e che Hecquard nella *Histoire et description de la Haute Albanie ou Guégarie* (Paris 1859) ne diede notizia, e poscia ne pubblicò il testo albanese in Bruxelles, e Paolo Tronger ne fece nel 1901 una versione in lingua tedesca, che ora il Dareste pubblica in lingua francese. Tali consuetudini concernono specialmente il diritto penale ed anche in parte debiti, successioni e vendite. Sono notevoli le norme pei danni dati nelle campagne, pei quali nei Capitoli delle colonie albanesi di Sicilia sono varie regole.

(1) Maggiore Perni, *La popolazione di Sicilia e Palermo dal X al XVIII secolo*, Palermo 1892, pag. 93. — Pollaci, *La Feudalità, Federico II svevo e i Comuni siciliani* (negli *Atti della R. Accademia delle Scienze di Palermo*, serie III, vol. V, 1898) offre un elenco delle licenze di popolare concesse dai Vicerè per molti comuni di Sicilia dal secolo XV al XVIII, tratto dai tre volumi manoscritti del secolo XVIII di *Indici d'Investiture* del Protonotaro del Regno nell'Archivio di Stato di Palermo. È notevole che in tale elenco non sono indicate le licenze di popolare per Biancavilla, Piana dei Greci e S. Michele di Ganzeria. Varie notizie su le colonizzazioni ha dato Giuseppe Salvioli nella memoria *Le colonizzazioni in Sicilia nei secoli XVI e XVII* (nella rivista *Vierteljahrschrift für social und Wirtschaftsgeschichte*, Leipzig, 1903, vol. I, pag. 70-78).

(2) Gli Albanesi venuti in Sicilia non aderivano allo scisma, ma professavano invece il rito greco unito, come affermano Giovanni Di Giovanni, *De divinis Siculorum officiis*, Panormi 1736, pag. 71 e seg. e Amico *Lexicon to-*

Sono in parte simili le regole contenute in questi Capitoli, sebbene talvolta si trovino speciali norme in alcune Colonie. I Capitoli riguardano, come d'ordinario i Capitoli feudali dei Comuni siciliani, l'obbligo della costruzione delle case fra un determinato tempo, il censo moderato, o la decima dei prodotti, che veniva stabilito di pagarsi per le terre concesse e per gli animali, la franchigia del suolo per costruzione e di gabelle per qualche tempo, l'obbligo di coltivare e migliorare le terre, l'uso di legnare e di pascolo, le norme su le gabelle che si imponevano, le tasse che doveansi pagare da ogni famiglia (*masunata*) e per gli animali da lavoro, le angarie feudali, cioè il divieto di costruire molini, trappeti, *paratori* e fondachi, dovendo servirsi di quelli del feudatario, ed i servizi personali, ai quali erano obbligati i nuovi abitatori, ed il permesso di potersi allontanare dalla colonia liberamente, o con licenza.

Particolari e notevoli sono le regole per gli officiali, che in alcune colonie è stabilito che debbano essere Greci e non Latini, ed inoltre per l'esercizio del greco rito con sacerdoti greci (1). Mancano le norme per la ragione civile e penale; ma ciò avveniva perchè le leggi comuni erano

pographicum, t. II, pag. 86. — Rodotà, *Storia del Rito Greco*, vol. III, pag. 128 e seg. ricorda inoltre i contrasti dei Latini per il rito greco nello inizio del secolo XVI e la Bolla emanata dal Papa Leone X nel 1521, che stabiliva le norme per l'esercizio del rito greco, e che fu estesa nel 1536 ai regni di Napoli e Sicilia. È noto che nel 1439 nel Concilio di Firenze si era proclamata l'unione della Chiesa Greca ortodossa alla Latina, definendo alcuni dogmi, ma quel Concilio non valse a far cessare del tutto lo scisma. Ne dà estese notizie Hèfélé, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, Paris 1876, t. XI, pag. 376 e segg. Su le questioni fra Latini e Albanesi in Sicilia pei loro riti offrono alquanti cenni Mattei, *Aringa per le greche colonie*; Crispi, *Memoria su l'edifizio Adriano*; Lo Jacono, *Memorie della Comune di Contessa*; Spata, *Studii etnologici* pag. 72. — Scaduto (*Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo, 1887, pag. 508) afferma che in Messina e in Napoli erano da antico tempo Greci scismatici.

(1) Su la prerogativa di ufficiali greci nelle colonie di Sicilia, Mattei (*Aringa* cit. pag. 33) dice: « Qui trovate Vicarii Foranei, qui Arcipreti, là Giudici civili e criminali e Capitani, tutti presi dai Greci, *in alcuni luoghi privativamente*, in altri promiscuamente coi Latini. Nel Palazzo Adriano, nella Contessa, in Mezzoiuso sono ammessi gli uni e gli altri alle cariche civili ugualmente. Nella Piana tutte le cariche dalla maggiore fino all'inferiore di Baglivo *son privatamente dei Greci*, come sono le dignità e i benefici chiesastici; e la carica di Commessario dell' Inquisizione, carica che niente ha di rapporto col rito greco, carica che avrebbe potuto esser *privativa dei Latini senza offesa dei Greci*, si conferisce spesso ai Greci nel paese dei Greci, per la opinione che sempre il governo politico ed ecclesiastico ha avuto dell'ortodosso dogma dei Greci ». — Ne dan pure notizia Nicola Spata (*Cenno storico*, pag. 8) e Nicolò Camarda da Piana dei Greci (*Biografia di P. Matranga, scrittore greco nella Vaticana*, Firenze 1858, pag. 4).

in gran parte in vigore anche nelle terre feudali, specialmente di recente fondazione, e si hanno invece alquante regole per i dritti spettanti ai varii officiali e giudici esistenti nelle colonie, e pei danni dati nei campi (1).

La comparazione del testo dei Capitoli, e delle norme ivi stabilite, riesce facile nella presente raccolta. Credo però conveniente dare per ordine di tempo una breve e speciale notizia sui varii Capitoli concessi, e su la loro esecuzione nei varii secoli.

§ 4. Capitoli approvati nel secolo XV.

I più antichi Capitoli sono quelli di Palazzo Adriano, che furono convenuti nel 18 maggio 1482 tra il barone di Prizzi Giovanni Villaragut, enfiteuta del Monastero di Fossanova presso Frosinone, al quale apparteneva il territorio, e Giorgio Bonacasa per parte degli Albanesi (2). Conviene notare il ricordo del castello esistente in Palazzo Adriano, ed il permesso dato agli Albanesi di costruire un molino, pagando il dritto di molitura " comu si costuma in la terra di Bibona „. È ancor degna di nota nel § 11 la licenza per la costruzione di una cappella *seu ecclesia* per i nuovi abitanti. Le parole *fari fari sacrificio*, che così trovansi nel transunto (da me pubblicato) del notar Di Silvestro del 1506, hanno dato luogo

(1) Gli atti notarili delle colonie albanesi sono secondo le formole adoperate da antico tempo dai notari di Sicilia, e non con altre speciali. Talvolta si aggiunge ai nomi dei contraenti l'indicazione *Grecus de Palatio Adriano* o di altro comune. I contratti di matrimonio sono pure regolati col regime dotale del diritto romano, detto *alla greca grecaria* o *more Grecorum*, secondo l'antica denominazione adoperata in Sicilia sin dalla conquista normanna, quando si usò ancora il regime della comunione, *more Latinorum*, prevalente nell'Isola sino al secolo XIV.— Vito La Mantia *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1868, vol. I pag. 156, e *Leggi civili del Regno di Sicilia (1130-1816)*, Palermo 1895, pag. 157 e seg.

(2) I territorii di Prizzi e Palazzo Adriano erano stati concessi ad enfiteusi sotto il regno di Alfonso al barone Giovanni Villaragut ed ai suoi figli. Giovanni era già morto nel 1445 (*R. Cancelleria*, vol. 83, fol. 599). Gli successe il figlio Luigi che fu Maestro Razionale insieme (*in solidum*) col figlio Giovanni, come si rileva da varii documenti (*Protonotaro*, vol. 73, an. 1473-4 fol. 236; *R. Cancelleria*, vol. 138, an. 1477, fol. 461; vol. 141 an. 1478-9, fol. 383 r.; *Protonotaro*, vol. 101, an. 1481-82, fol. 182). Giovanni approvò, dopo ottenuta «super hoc licencia ab illustre domino Vicerege» (pag. 5), i Capitoli di Palazzo Adriano, nei quali è detto *Signuri di Prizzi*.

Nel 1483 (14 marzo) i fratelli Francesco Villaragut *dominus Pricii* e Carlo facevano redigere un transunto dei Capitoli già concessi da Giovanni, perchè Francesco primogenito era succeduto nel dominio di Prizzi per la morte del genitore Luigi (*R. Canc.* vol 149, fol. 391 r.). Carlo nel 1484 successe a Francesco, morto senza figli (*R. Canc.*, vol. 154, fol. 23 r.).

Alcune notizie sul dominio dei Villaragut in Prizzi offre Barberi nel Ms. *Capibrevi di Val di Mazzara* fol. 365 (*Prizzi Terra*).

a diverse interpretazioni. L'abate Crispi nel 1827 riferiva così il testo: " *fari fari Priftra* (in lingua albanese Priftra significa Sacerdoti) *pir fari orazioni* ". Buscemi nel 1842 dava invece il testo in tal modo: " fari fari sacrificiu e diri missa " e Mons. Crispi nell' opuscolo anonimo *Osservazioni alla Storia di Palazzo Adriano* di Buscemi osservava che la lezione data da Buscemi *fari fari sacrificiu* non è conforme al testo, e che peraltro *fari fari sacrificiu* e *diri missi* avrebbe lo stesso significato. Spata nel 1870, come Crispi, riproduceva " *fari fari phtrfra* (preti voce albanese), fari fari orazioni ". Starrabba compara quel § 11 con l'altro (16°) di S. Michele di Ganzeria, e ritiene che il testo dei Capitoli di Palazzo Adriano ci sia pervenuto alterato nelle copie che se ne hanno, e rigetta le parole *fare fare preti*, perchè " si trattava com'è evidente, di un semplice curato, non già di un vescovo ". Sembra però che il senso delle parole *fari fari sacrificio* in Palazzo Adriano sia piuttosto che il barone permetteva la costruzione di una cappella o chiesa per gli Albanesi, nella quale potessero adempirsi gli ufficii *sacri* o di sacerdoti, aggiungendosi poi: *orari, diri missi, bactizari et quantu Christiani divinu fari*, cioè quanto si appartiene ad un prete, curato di qualche chiesa di un comune. La parola *phtrfra* perciò deve ritenersi una intrusione eseguita da qualche Albanese nell'asserta copia del 1737 di quel testo di Capitoli scritto interamente in volgare siciliano e non già in albanese, e forse fatta per giovarsene nelle controversie ecclesiastiche dopo l'istituzione del Seminario greco (1734) e prima della fondazione (1784) del Vescovato (1).

(1) Su i Capitoli di Palazzo Adriano offre alcuni cenni Rodotà (*op. cit.* vol. III, pag. 107). Chetta, Ms. § 226 e 227 dice che Palazzo Adriano « per i suoi abitatori greci e albanesi formò le Capitolazioni molto tempo prima delle altre colonie ».—L'Ab. Crispi nella memoria cit., pag 60, n. 3, inserisce parte del § 11 dei Capitoli concernente la Chiesa in Palazzo Adriano. Nicola Spata (*Cenno storico*, pag. 10) riferisce il testo: « Chiese pri fari *priftra* (in lingua albanese, *sacerdote*), e fari fari orazioni ». Mons. Crispi (nella memoria anonima *Osservazioni alla Storia di Palazzo Adriano*, pag. 50) ricorda la copia fatta nel 16 luglio 1737. Giuseppe Spata, *Studi etnologici*, pag. 62, afferma pel transunto del 1506 dei predetti Capitoli: « Non vi ha ragione di negarne l'autenticità, molto più che i *passi alterati* furono corretti dal Crispi col confronto d'altra copia conforme del medesimo transunto eseguita a 17 luglio 1737 ». Conviene notare che questa tarda copia non poteva affatto servire di base per l'edizione di quei Capitoli, poichè esisteva l'antico transunto del 1506, che non fu ricreato da Crispi, ma da Buscemi (*Saggio*, pag. 29 e seg.) che ne pubblicò l'intero testo sebbene con inesattezze, e non ritenendo le forme dell'antico volgare. G. Spata (*Studi*, pag. 62-64) ristampò quei capitoli sull'edizione di Buscemi, ma con alcune omissioni e varianti desunte dalla inesatta copia del 1737. Starrabba, *Capitoli della Terra di S. Michele* (nell' *Arch. Stor. Sic.* IV, pag. 362) fa cenno del § 11 dei Capitoli di Palazzo Adriano. È utile aggiungere che nei Capitoli di Biancavilla è detto: « Lu previti averà da *cele-*

In Callicari presso l'Etna (detto poi Biancavilla nella fine del secolo XVI) furono stipolati in gennaio 1488 i Capitoli tra Cesare Masi per parte degli Albanesi ed il Conte di Adernò Giovanni Tommaso Moncada, signore del territorio ove sorgeva la nuova colonia. Tali Capitoli sono più brevi di quelli delle altre colonie albanesi, e senza distinzione di paragrafi, ma contengono i patti consueti, con precisa indicazione dei confini del territorio della colonia. È degno di nota altresì che si stabiliva la sola gabella detta della *Baglia*, come aveano gli Albanesi chiesto al Conte, avutane licenza dal Vicerè. Cesare Masi veniva nominato capitano dei Greci, e giudicava egli solo le loro cause, essendo vietata agli ufficiali di Adernò e Paternò ogni ingerenza (1). Nelle consuetudini del Monastero di S. Ma-

brare la messa in detto loco », ed in quelli di Mezzoiuso (§ 6): Lu dictu Monasteriu sia tenuto manteniri la dicta ecclesia di oglu, chira et altri necessarii, chi *per lu officiu divinu* bisogneranno », e negli altri di S. Michele di Ganzeria (§ 16): darichi *li vistimenti di la missa* et omni altro serviciu ».

Indico le varianti principali dell'edizione dei Capitoli eseguita da Buscemi, il quale riferisce soltanto in nota a p. LXXVII alcune righe dell' inizio del transunto del 14 marzo 1483, e dell'altro del 14 maggio 1482, e a pag. 29 i Capitoli:

pag. 2 lin. 20 vero *om.*; serenissimo — scripto publico (lin 26) *om.*; lin. 27 quod et; lin. 28 apud arcam; lin. 30 greco et habitatori loci; lin. 33 etc. magnificus; lin. 40 magnificum — talis est *om.*

Testo dei Capitoli — lin. 45 misseri *om.*

pag. 3 lin. 3 Palazu Adriane seu Palazzu d' Adrianu; lin. 7 abitari in dittu locu; lin. 8, locu tuttu ed sia lu dittu castellu; putiri e di furmari casi; lin. 14, vulendusi andari ad altru locu; lin. 15 tantu chi stamu; lin. 17 habitanti presenti; pagari la duana; lin. 21 tari duc; lin. 22 cento porci; lin. 24 pagari ditti erbaggi; lin. 29 tantum *om*; lin. 31 di lu cenzu; lin. 33 habitanti ortulani; lin. 37 orari *om.*; e diri missa; lin. 38 o battizari tamquam.

pag. 4 lin. 5 di tutti li restuchi; lin. 7 mettiri dai officiali; lin. 8 persuni *om*; lin. 9 chi possanu a Natali li ditti habitanti mettiri i loro; lin. 10 fegu in punta; lin. 14 altru trovasi; lin. 15 habitanti od alcunu per serviziu; lin. 17 tutti li debiti ed introiti; dicti *om.*; lin. 19 Item chi; lin. 20 vinu di fora, vindissiru e putissiru, diggianu; lin. 22 permetti; lin. 27 chi vinendu; lin. 31 querci fruttanti; lin. 32 corsi fruttanti ma frascinu e lignu mortu; lin. 33 et arati pendenti; a lu plui *om*; lin. 36 varrili.

(1) Chetta, Ms. § 230, nota per gli Albanesi: « Le capitolazioni della Piana ci dissero di essere stati moltissimi, e di averne girato tutto lo Stato di Monreale, in cui si contiene pure Bronte, per trovarvi lor commodo soggiorno ». Nei Capitoli di Piana (pag. 37) è detto: « multis per eos locis, territoriis et pheudis visis, pensatis et recognitis ». È probabile che gli Albanesi percorrendo i territorii della chiesa di Monreale si fossero in poco numero formati in Bronte, come afferma Chetta per « qualche quartiere », ed anche Del Giudice (*Descrizione del Tempio* ecc. — *Stato antico e presente* ecc. pag. 26), e che molti altri avessero invece formato una colonia nel territorio

ria di Licodia della fine del secolo XV o dei primordi del XVI, sono previsti i casi di danni di animali di Adernesi *o Greci*, cioè degli Albanesi, perchè Biancavilla sorge tra Adernò e S. Maria di Licodia (1).

In agosto 1488 vennero approvati i Capitoli di Piana dei Greci. Per questa notevole colonia, che divenne la più popolosa ed importante, i capitoli furono concordati tra il procuratore dell'Arcivescovo di Monreale Borgia, e tre Albanesi per parte loro e degli altri " *necnon et quamplurimorum aliorum eorum sociorum* „, e ciò prova che numerosi erano allora gli Albanesi fondatori della nuova colonia. Essi nella concessione ottenevano di vivere secondo le leggi e consuetudini vigenti nella città di Monreale, rimanendo così provato che, tranne le speciali norme, nel resto gli Albanesi dovevano regolarsi pel diritto privato e per gli ordini feudali coi sistemi di Monreale, ove risiedeva il Giustiziere e la Curia dell'Arcivescovo, al quale apparteneva da secoli il dominio di quei territorii. Era permesso eziandio agli Albanesi di costruire un proprio molino (2).

del vicino comune di Adernò. — Amico (*Lexicon*, t. III, pag. 60) dice chiaramente per Biancavilla: « *Eiusdem proinde civitatis et comitatus* [Adernionis] veluti municipium, ad duo passuum millia dissitum, diu fuit ». Nei censimenti del 1570 e 1583 pubblicati da Maggiore Perni, *La popolazione di Sicilia*, pag. 521 e seg., non è indicato Biancavilla, ma invece Adernò e casali. — Portal (*Su l'origine*, pag. 7) fa cenno del cambiamento del nome di Callicari in Albavilla. I capitoli di Biancavilla e i vari transunti, tra i quali quello del 1519, furono ricordati da Chietta, Ms. § 229, però con la data inesatta dei Capitoli del 1480 invece del 1488. Nell'archivio provinciale di Catania non si trova il transunto dei Capitoli fatto nel 1519, perchè mancano i volumi di quell'anno del notaro Passitano di Paternò. Alquante notizie su i Capitoli di Biancavilla sono nel Ms. 2 Qq. H. 118 della Biblioteca Comunale di Palermo, contenente una Allegazione fatta nel 1760 per le controversie sulla estensione del territorio. Vi è detto (fol. 26): « Ottenuto il permesso, stabilì il conte [Moncada] la concordia con li Greci, per la quale solo ci concesse alcune esenzioni di diritti baronali ». — Nel privilegio per la licenza di popolare per Biancavilla, contenuto nel vol. 1198, fol. 888 della Conservatoria di Registro, è questo argomento: « Licencia quod idem illustris [Io. Thom. de Montecatheno] possit habitare facere in territorio Adernionis, et locum ipsum *dare a li Grechi*, cum quibus possit concordare solvere dicto illustri ius cabellarum extraordinariarum per vassallos solutum ut infra patet ».

(1) Nelle Consuetudini di S. Maria di Licodia, nel cap. 16 viene ordinato: « Si detti animali sono di Adornesi o *Greci*, che fanno loro arbitrii nelli territorii del Monastero, con quelli si fa come si sole fare con li Paternesi ». F. e G. La Mantia, *Consuetudini di S. Maria di Licodia*, pag. 6 – Portal cit. pag. 7, ricorda: « A pag. 17 del Ms., che si conserva nella Collegiata di Biancavilla, è detto che la Colonia chiamossi pure *Greci-Moncada* ».

(2) Del Giudice (*Stato antico e presente* ecc. pag. 24) offre alquante notizie su Piana dei Greci, e accenna i Capitoli. – Chietta, Ms. § 229 dà un

È probabile che negli ultimi anni del secolo XV o nei primordii del seguente il Conte Antonino Cardona abbia approvato i Capitoli per gli Albanesi abitatori di Contessa, che aveano posseduto forse per private concessioni quelle terre. Il figlio Alfonso nel 1520 ne faceva espressa menzione: " Cum olim quondam illustris dominus D. Antoninus de Cardona.... *eius cum privilegio concesserit vobis et predecessoribus vestris quedam Capitula gratiarum* ". L'epoca di tali Capitoli si desume in parte dalle parole concernenti il Conte Antonino: " desiderans reedificari facere Casale Comitisse, *vetustate longi temporis ab incolis derelictum*, eius cum privilegio concesserit..... ", poichè si conosce che gli abitanti di Contessa, si per dissidii insorti, che per accorrere in aiuto dell'Albania verso il 1464 invasa dai Turchi, abbandonarono la colonia, e vi ritornarono dopo alquanti anni. Nè il tempo decorso dal 1464 alla concessione dei Capitoli fatta dal Conte Antonino (che possedette i territorii di Contessa dal 1452 al 1518), potè essere breve, ricavandosi ciò dal ricordo: *vetustate longi temporis*, che indica almeno trascorso un periodo di circa venti anni. Sembra però che quei Capitoli non abbiano avuto piena esecuzione, affermandosi: " non valens dictum Casale augmentari.... fuit diminutum quod vo-

sunto dei Capitoli del 1488 e indica le varie conferme. — Camarda (*Biografia di Pietro Matranga*, pag. 4) ricorda brevemente l'origine di Piana e la concessione dei Capitoli, dicendo: « Ebbe questo contratto la sanzione dei Re, che per secoli sedettero sul trono di Sicilia, e bastò scrupolosamente osservato sino alla caduta del primo Napoleone ed alla fuga di Gioachino Murat dal regno di Napoli ». — Lo Monaco-Aprile nella memoria *Le Decime e la Mensa arcivescovile di Monreale*, Palermo, 1901, intesa a sostenere la legittima origine delle decime che si percepiscono da quella Mensa, riproduce (pag. 21-29) secondo l'edizione di Del Giudice il testo dei capitoli di Piana, ma con alquante omissioni ed equivoci, che rendono poco utile tale ristampa. - Giuseppe Schirò, *Te Dheu i huaj*, pag. 57, fa alcuni cenni per Piana ed il suo sito, ed afferma: « Non danno i suoi abitanti e gli Albanesi tutti dell'isola altro nome che quello di *Hora*, vocabolo che nel nostro idioma ha assunto il significato di città, *urbs*, *Εστυ*), e ciò quasi per indicare che essa è la principale fra le colonie nostre in Sicilia ». A pag. 87 dà notizia dello stemma di Piana con spighe ed una stella, e l'iscrizione S. P. Q. A. « o anche *Nobilis Planae Albanensium civitas* ». Starrabba pubblicò nel 1887 (nell'*Archivio Storico Siciliano*, an. XII pag. 438 e seg.) le *Suppliche e Capitoli dell'Università di Monreale* dell'anno 1516. Sono in volgare, e contengono le approvazioni di Guglielmo Colbeto, governatore dell'Arcivescovato. Concernono pagamento di terraggi e gabelle, prigionia per debiti, cognizione di cause civili e criminali, elezione di ufficiali. Su la giurisdizione dell'arcivescovo di Monreale pel territorio soggetto a quella Chiesa sono alquante notizie in Del Giudice (*Stato antico e presente* cit.) e nel volume *Ragioni* ecc. (1759) sopra ricordato. Un frammento di registro della Curia di Monreale degli anni 1468 e seguenti si conserva nell'Archivio di Stato di Palermo.

bis fuit maxime cure „ e peraltro se quei Capitoli fossero rimasti in vigore, non sarebbero state necessarie le nuove concessioni fatte per le terre di Contessa nel 1517 e in novembre 1520 dal Conte Alfonso Cardona (1).

§ 5. **Capitoli e conferme nei secoli XVI e XVII. — Fondazione di S. Cristina.**

Verso la fine del secolo XV il dominio di Palazzo Adriano fu ritolto ai Villaragut, e tornò all'abazia di Fossanova, mentre era Commendatario il Cardinale Giovanni De Castro. Il Governatore del Comune Coletta Bonfiglio, per parte dell'Abbate, approvò in maggio 1501 i nuovi Capitoli, che hanno per titolo: *Consuetudini et observancii di lo Palazzo Adriano*. Gli abitanti avean chiesto che fossero ridotti in iscritto "*misi in scriptis*„ quelle norme. Esse concernono i diritti spettanti all'Arciprete per la chiesa, al Capitano per le accuse e carceri, al Baiulo per le cause civili e penali e per danni dati, al Maestro di piazza per i pesi e le mi-

(1) Il Conte Alfonso Cardona ottenne l'investitura di Chiusa, Burgio e Calatamauro nel 1518 per la morte del genitore Antonino, come si rileva dal vol. 1130 della Conservatoria di Registro, fol. 694, e dal processo d'investitura nel Protonotaro del regno, filza 1496, n. 1025 (Archivio di Stato di Palermo). — Chetta (Ms. § 214) fa menzione dei dissidii avvenuti tra gli Albanesi di Contessa durante la vita del conte Antonino, e dice secondo la tradizione che «dovendosi formare le *Capitolazioni baronali*, un patrioto ambendo di sovrastare ai compagni ve li accusò, dicendo al Cardona marchese di Giuliana e conte di Chiusa e barone di Caltamauro, *nomato Antonino dalle Capitolazioni*, ma Antonio dal Mugnos, che se mai desso cedesse a loro il menomo dei capitolati patti, si farebbero ragion colle loro micidiali armi contro l'istessa di lui persona. Quel prepotente speciosissimo barone perciò meditando di severamente vendicarsene, i nostri abbandonaron quella terza lor abitazione, *che indi rovinò*, e salvaronsi col valorosamente seguir di-nuovo gli stendardi dei monarchi delle Sicilie *nelle insorte guerre contro i Francesi e poi contro i Turchi*.» Aggiunge che indi il barone «restando accertato delle suddette imposture a torto loro tramate, ne li richiamò, assicurandoli di tutta la protezione». Nel § 217 ricorda che i più antichi albanesi abitanti di Contessa vennero dal Casale di Bisir, «i quali poi la abbandonarono, benchè dopo di un tempo notabile ritornaron a ricostruirlo e coabitarlo con altri Albanesi, venutivi per via del Peloponeso». — Tali notizie sono confermate da Fazello (*De Rebus Siculis*, Dec. I, lib. X, ed. 1558 pag. 233), il quale dice: «*Contissa* subest oppidulum *aetate paulo superiori* a Graecis, qui Bisirim Mazariense casale *olim* incolebant, *habitatum*». — Nicola Spata (*Cenno storico* cit. pag. 19) e Spiridione Lo Jacono (*Memorie su Contessa* pag. 21) accennano l'allontanamento dei primi coloni albanesi di Contessa e le nuove loro abitazioni nelle posteriori venute. Nei Capitoli del 1520 il conte Alfonso Cardona ricordava che il suo genitore Antonino promise di ottenere la licenza regia per la nuova popolazione, «cum previa reservatione licentie concessionis Sacre Regie Majestatis, *si opus esset*» (pag. 54).

sure. Erano pure regole su la durata degli ufficiali, i quali " *si mutano di anno in anno, como su li Capituli di lo Regno* „, riferendosi alle leggi comuni a tutto il regno di Sicilia (1).

Nello stesso anno (11 agosto) il Conte di Adernò e signore di Paternò, Guglielmo Raimondo Moncada, confermava in Adernò i Capitoli del 1488 già concessi agli Albanesi di Callicari (2).

I Capitoli di Mezzoiuso furono convenuti a 3 dicembre 1501 tra il procuratore del Commendatario del Monastero di S. Giovanni degli Eremiti di Palermo, Alfonso di Aragona Arcivescovo di Saragozza, e varii Greci abitanti del Casale " pro parte et nomine universitatis ac totius populi dicti Casalis „, desumendosi che già la popolazione albanese era ivi cresciuta, ed avea proprii Giurati, come si dice nel principio dei Capitoli. Per la fabbrica di case si stabiliva di farsi *cum muru, tectu et charamidi in bona manera* (§ 2). Varii ordini concernevano il restauro dell' antica chiesa di S. Maria appartenente al monastero (§ 5), la nomina del prete, al quale se era di rito greco doveansi fornire dagli abitanti libri ed altro occorrente pel proprio rito (§ 6), le condizioni pel pascolo degli animali (§ 15), la facoltà di ammettere come nuovi abitanti *qualsivoglia altra genti* oltre i Greci, i diritti che percepivansi per la gabella di Baglia (§ 18) e per quelle di carne e salume, e l'elezione degli officiali da farsi dal monastero (§ 20). Speciale menzione è per le concessioni di terre fatte nei tempi trascorsi agli Albanesi dai Governatori per seminare e pel bestiame, e ciò dimostra che prima dell'approvazione dei Capitoli le colonie tenevano le terre per private concessioni (3).

Dal Conte Antonio Moncada, figlio di Guglielmo Raimondo, era data nel 1506 nuova conferma ai Capitoli di Callicari, che veniva registrata negli atti della Curia del Capitano di Adernò.

Il Cardinale Galeotto, Vice Cancelliere di S. Chiesa e Commendatario dell'Abbazia di Fossanova per la morte del precedente Commendatario

(1) Pirri, *Sicilia Sacra*, t. I, pag. 760 dice che nel 1498 era Commendatario dell'Abbazia di Fossanova il Cardinale Giovanni de Castro, che fu vescovo di Girgenti, e a pag. 717 nota che morì nel 1506 in Roma.—Carlo Villaragut nel 1498 ottenne di esser mantenuto nel possesso di Prizzi (Pirri, pagina 759). Sembra che i Capitoli del 1501, che cominciano con la invocazione dei santi, e l'indicazione dei diritti competenti all' Arciprete, sieno stati concessi dal governatore dell'Abbazia di Fossanova. Ne dà notizia Crispi, *Memoria su Palazzo Adriano*, pag. 12 e 65.

(2) Questa conferma è da me riferita a pag. 34 in fine del testo dei Capitoli.

(3) Pirri incorse in varii errori nell'indicare i Capitoli di Mezzoiuso, e fu seguito da Rodotà e Nicola Spata. — Pirri (pag. 1123) accenna che « inter alias pactiones seu Capitula » era l'obbligo degli Albanesi di riparare l'antica chiesa di S. Maria (§ 5). Chetta (Ms. § 220) offre alcune notizie su i Capitoli del 1501.

De Castro avvenuta nel 1506, riputando concessi da ingiusto occupatore i Capitoli di Palazzo Adriano del 1482 convenuti col barone Villaragut, che non aveva adempito il pagamento del canone, approvò da Roma nel 1507 i nuovi Capitoli, simili in gran parte a quelli di Villaragut, ma scritti ora in latino, con varie dichiarazioni, e con ordine alquanto mutato, come appare dal confronto da me indicato al margine. Basta ricordare la menzione degli *arrendatarii* che tenevano in fitto i feudi della Commenda (§ 1), il diritto degli abitanti di non esser costretti ad altri oneri oltre quelli indicati nei Capitoli (§ 16), la licenza di lavorare anche in altri feudi, « quia dicti habitatores continue crescunt et multiplicantur in dictis feudis » (§ 21), ed il divieto (§ 22) di cacciarli dalle loro possessioni (1).

In Contessa, essendo rimasti ineseguiti pel poco numero dei coloni, i Capitoli concessi dal Conte Antonino Cardona, il figlio Alfonso con alcuni atti notarili concedeva le terre agli abitanti di quel Casale in epoca anteriore alla diffinitiva approvazione dei Capitoli del 1520, ed imponeva l'obbligo di aumentare la popolazione. Quegli atti sono importanti perchè contengono condizioni simili ai patti stabiliti nei Capitoli, e mostrano che gli antichi atti notarili servirono di base pei Capitoli delle colonie albanesi. Nel più antico atto del 1517 gli Albanesi di Contessa, tanto per sè che per parte degli altri abitanti, ed anche di coloro che venissero poi ad abitarvi, stipulavano col Conte Alfonso Cardona la locazione per nove anni, e per onze trentuno, dei feudi di Contessa e Serradamo, come riferisce Chetta, « con tutti e qualsivoglia dei carnaggi, terraggi, erbaggi, mandraggi, cantarati [cioè gabelle per merci a quintale] ed altri, anche col farvi più case ad uso di masseria e di ardervi legna, e di tenervi qualsisiano animali, per il prezzo di trentun' oncia per ogni anno, da consignarsi nella Terra di Chiusa » (2).

Il Papa Leone X nel 1518 con suo Breve confermava agli abitanti di Palazzo Adriano « Universitati hominum ville seu Castri Casalis Palatii Adriani nuncupati » le libertà concesse dai pontefici, dai Re di Sicilia e dagli Abbati di Fossanova, ai quali apparteneva la giurisdizione

(1) Sul Cardinale Galeotto, del titolo di S. Pietro in Vincalis, diedero notizia Pirri, pag. 760, e Crispi, *Memoria*, pag. 10.

(2) Gli atti di concessione del territorio di Contessa agli Albanesi del 1517, 1520 e 1521 più non si conservano. Rodotà (*Del rito greco*, vol. III, pag. 114) non fa cenno di quegli atti, nè dei Capitoli del 1520. Chetta (Ms. § 215) ebbe cura di raccogliere quegli antichi atti e di farne eseguire la copia, dicendo: « Io a gran fatica ed a caro prezzo mi vanto d' averne rinvenuto quattro le più importanti, ma *già da più tempo deperse nostre scritture publiche* ». Ne dà quindi estesa notizia insieme ai Capitoli del 2 dicembre 1520. — Lo Jacono (*Memorie di Contessa*, pag. 26) e Nicola Spata (*Cenno*, pag. 19) offrono alcuni cenni.

ecclesiastica e civile su quel Comune. Questo Breve fu pubblicato da Rodotà, e da me viene riprodotto secondo la copia esistente nella Chiesa greco-albanese di Palazzo Adriano (1).

Nel 1520 (Novembre) il Conte Alfonso Cardona stipolava altro atto con gli Albanesi del Casale di Contessa, i quali doveano fra quattro anni far venire cento famiglie *(masonate)* per accrescere la popolazione del Casale, fabbricare case e piantare vigne, e sino al prossimo agosto doveano costruire sedici case, e piantare a vigne trenta porzioni di terreno con l'obbligo del pagamento delle onze trentuno annuali stabilito nel precedente contratto del 1517, sino all'effettivo adempimento dei patti (2).

Accresciuta in parte la popolazione, il Conte Alfonso Cardona nel dicembre dello stesso anno approvava in Chiusa i Capitoli per gli Albanesi di Contessa, che sono chiamati *Greci de Peloponeso*. Il Conte nel privilegio dichiarava l'utilità di aumentare le popolazioni « ut civitates, oppida et loca et terre incremento vassallorum concurrentium et novorum habitatorum fiant populosiores », e ricordava il suo impegno perchè quel Casale, già cominciato a fabbricarsi al tempo del suo genitore morto nel 1518, potesse accrescersi: « quia consideramus, actendimus et cupimus dictum Casale reedificatum, et reedificari ceptum, augmentari et accrescì ». Sembra anzi che i Capitoli approvati dal Conte Alfonso siano stati gli stessi, o almeno in parte modificati, che il Conte Antonino avea prima concesso, e che erano rimasti ineseguiti. È detto infatti nel privilegio che i Capitoli furono presentati dagli Albanesi per l'approvazione « infrascripta omnia capitula et oblationes *per vos nobis oblata* », ed in fine si aggiunge: « presens *paternum* privilegium fieri iussimus, nostris *sub suo pronomine* et sigillo solito munitum ».

Era convenuto nei Capitoli che gli Albanesi dovessero mantenere le sorgenti d'acqua e le *trazzere* consuete, che gli officiali fossero eletti tra gli abitanti del Casale, e che soltanto il secreto ed il giudice fossero nominati ad arbitrio del Conte (§ 3, 4), e che i dritti competenti al Baiulo ed ai giudici, e i pesi e le misure fossero regolati come nel vicino comune di Chiusa (§ 8, 10, 25). È notevole il ricordo (§ 26, 33, 37) del vicino e forte castello di Calatamauro per portarvi legna, o tenervi masserie, o esservi giudicati dal Procuratore del castello nelle cause degli Albanesi in Chiusa (3).

(1) Rodotà, *Rito greco*, vol. III, pag. 108, in nota, dice che questo Breve fu « accettato dai Tribunali regii il primo d'aprile dell'anno susseguente ».

(2) Ne dà notizia Chetta, Ms. § 215.

(3) Particolari cenni su i Capitoli di Contessa offre Chetta, Ms. § 215, e recentemente Atanasio Schirò, *Memorie storiche di Contessa* (nel vol. III della *Sicilia Sacra* di Boglino, pag. 366 e seg). Il testo da Schirò riferito se-

Molti Albanesi dall'isola Andros nel Peloponneso giunsero in settembre 1521 per popolare il Casale di Contessa, come si era convenuto nel novembre 1520, ed il Conte Cardona con nuovo atto del 18 settembre pagava le spese del viaggio dei nuovi coloni (1). Il Conte otteneva poi

condo una recente copia contiene varii errori ed offre lacune, e basta indicare le principali varianti :

p. 52 lin. 8 et strumenti rogati ; lin. 14 etiam *om.*; ad petitionem et instantiam petentium etc. *ag.*

p. 53 lin. 1 privilegium sive Capitula ; lin. 11 peritus; lin. 17 in minutis propriis manibus; lin. 21 aequaliter etiam ; lin. 22 pagina videntur ; lin. 23 aequaliter in fine ; lin. 24 etiam oculo ; lin. 31 Alphonsus *om.*

p. 54 lin. 2 Gens de Peloponeso ; lin. 5 a 7 et terre — et loca *om* ; lin. 18 gratiarum etc. et non volens; augmentari sed potuit postquam ; lin. 20 concessionis *om.*; quod si opus est ; lin. 22 riedificari et riedificari ceptum ; propterea *om*; lin. 24 animi *om.*

Testo dei Capitoli — lin. 6 dello Casale *om.*

p. 55 lin. 5 ragione de *om*; lin. 18 tari undici ; lin. 22 meneranno ; lin. 25 di accattari.

p. 56 lin. 11 a delezione ; lin. 18 dannaggio ; lin. 26 a Chiusa ; lin. 27 detti *om.*; lin. 36 li stessi habitatori.

p. 57 lin. 4 fatigura; lin. 11 accusa e per ogni; lin. 12 abitari dello; lin. 18 siano franchi in detto casale *om.*

lin. 20 ab ultimam ; lin. 21 omniaque quo; lin. 36 *Ad quam* sino alla fine (pag. 58) *om.*

Gli albanesi Palumbo de Ermi e Luca Carnesi, che richiesero con gli altri l'approvazione dei Capitoli, sono pure menzionati nell'atto del 1517, del quale dà notizia Chetta, Ms. § 215. — Per l'elezione degli ufficiali (§ 3 e 4) Schirò nota che non è conforme al vero che i Latini fossero esclusi dagli officii, perchè nei Capitoli è stabilito che il Capitano e i Giurati doveano essere dello stesso Casale, ed afferma: « È superfluo dire come ciò importa che non dovevano essere *esclusivamente gli Albanesi*, ma scelti tra gli abitanti del paese. Ordinariamente, come abbiamo desunto da antiche scritture, tra i Giurati venivano nominati due Latini e due Greci ».—Sul castello di Calatamauro scrisse una memoria il predetto sac. Schirò, *L'antico castello di Calatamauro, le sue dimensioni, la sua origine e le sue vicende* (nell'*Arch. Stor. Sic.* vol. XII, 1887, pag. 169 e seg.). — Per la gabella della *Cassia* su l'alienazione dei beni stabili (indicata nel § 28) conviene ricordare che fu imposta nel secolo XIV dal Re Federico II Aragonese. Il testo fu inserito nel vol. III *Pragmaticarum Regni Siciliae*, Panormi 1700, pag. 363 e seg., e fu poi ristampato (credendolo inedito) da Diego Orlando, *Un Codice di leggi e diplomi siciliani del medio evo*, Palermo 1857, pag. 161 e seg. I baroni esigevano pure nei loro feudi questa gabella, ed il Re Alfonso nel 1457 confermò ai feudatari la facoltà di imporre « la raxuni de la caxa oi de lo tari » cioè per ogni quintale di merci, e per le possessioni (*Capitula Regni Siciliae*, ed. Testa, Panormi 1741, t. I, pag. 403).

(1) Chetta (Ms. § 216) offre estesa notizia dell'atto del 1521, e nota che « in forza dei precedenti contratti gli anteriori nostrali , compromettendosi di

(30 Agosto 1522) la concessione del mero e misto impero su Contessa (1).

Il Comune di Palazzo Adriano rimaneva soggetto nel 1523 ad Obizzo Opessinghi, di famiglia originaria di Pisa, e nuovo enfiteuta delle terre dell'Abbazia, il quale confermò i Capitoli già concessi nel 1507 dall'Abbate Commendatario Alfonso d'Aragona (2).

Nel 1525 Mezzoiuso fu dato in enfiteusi alla famiglia Corvino, originaria di Pisa, un ramo della quale si stabilì e si rese celebre in Ungheria nel secolo XV; e, come ricorda Chetta, i nuovi signori si dimostrarono benevoli verso gli Albanesi del loro Comune (3).

compiere in numero di cento masonate a ripopolar il casale della Contessa, quel barone vi contribuì la sudetta somma alla flotta imperiale *pro rata*, giacchè ad invito dei suoi vassalli greci della Contessa, quest' altri Albani per via dell'isola Andria eran venuti fin in Sicilia in beneficio del barone, che anteriormente li aveva desiderato ». — Nel testamento di Alfonso Cardona del 1544, riferito in parte da Atanasio Schirò (*Il castello di Calatamauro*, pag. 179), si afferma d'avere il Conte speso « multas spectabiles summas.... in casali Comitissae pro habitatione dicti casalis et pro augmento vassallorum ».

(1) In tale privilegio, riferito nel vol. 273 della regia Cancelleria, an. 1522, fol. 815, è detto che si concede il mero e misto impero « in terris et casali sub dicta baronia comprehensis et qualibet ipsarum, presertim in terra Cluse, Burgii, Castri et feudi Calatamauri et *casalis Contisse* ».

(2) Per la famiglia Opessinghi sono alcune notizie in Pirri, *Sicilia Sacra*, t. I, pag. 760, e Villabianca, *Sicilia Nobile*, Palermo 1759, vol. II pag. 234. — La conferma dei capitoli del 1507 fatta da Obizzo Opessinghi è riferita dopo il testo di quei Capitoli a pag. 11. I fratelli Obizzo ed Attilio Opessinghi comprarono il mero e misto impero di Palazzo Adriano per privilegio del Vicerè Duca di Montelcone del 30 settembre 1527 (*Protonotaro del Regno*, vol. 245, an. 1527-9, fol. 44 r. a 51).

(3) Sul dominio dei Corvino in Mezzoiuso offrono alcuni cenni Pirri, t. II, pag. 1123, e Rodotà, vol. III, pag. 124. Nel secolo XV furono Re in Ungheria Giovanni e poi Mattia Corvino, il quale si distinse nelle guerre contro i Turchi. Varie notizie su Mattia Corvino e la sua celebre biblioteca in Ungheria, che fu dispersa nel 1526, ha dato A. Reumont nella memoria *La Biblioteca Corvina*, nell' *Arch. Stor. It.*, 4ª Serie, t. IV (1879) pag. 59-73. — Chetta (Ms. § 225) ricorda che nel 1525 Mezzoiuso fu dato in enfiteusi dal Monastero dei Canonici Eremiti insieme coi feudi suoi al barone D. Giovanni Corvino « per l'annuo censo di onze 140 e per 48 galline, quale signore proveniva da Unniade albano Corvino grande amico e consanguineo di Scanderbeg, ed ei di ciò ben consapevole ben trattò quei nostri Albanesi suoi affini ». Particolare notizia dell'atto enfiteutico del 1525 è nel volume *Atti della Gran Corte dei Conti delegata*, Palermo, an. 1842 1° semestre, p. 69. A Giovanni Corvino e suoi eredi fu venduto a 18 ottobre 1527 dal Vicerè Duca di Monteleone il mero e misto impero sul casale di Mezzoiuso, detto « de Mezo Iufiso seu Salvu portu » (*Protonotaro del Regno*, vol. 245, f. 74).

Gli ultimi Capitoli concessi per le colonie albanesi in Sicilia furono quelli di S. Michele di Ganzeria presso Caltagirone, approvati nel 1534.

È probabile che, accresciuto il numero degli emigrati Albanesi nelle varie loro venute in Sicilia, specialmente dopo la presa di Corone (1532), avessero alquanti di essi convenuto col barone Gravina di formare nel feudo di Ganzeria, sito tra i monti al di là della Piana di Catania, un Comune con le nuove famiglie, che vi si doveano trasferire; e forse poco si accrebbe, perchè dopo trascorsi venti anni, il Barone chiedeva nel 1554 al Vicerè la licenza di popolare (che nel § 34 si stabiliva doversi chiedere fra dieci giorni), e ciò perchè voleva « augmentari la dicta terra per ipso incepta ad edificari ». In quei Capitoli gli Albanesi si obbligavano condurre trenta famiglie *(casali trenta)*, e fare provvisoriamente tugurii *(paglara)*, non potendo subito erigervi le case, le quali però doveano costruirsi fra un anno, con varie esenzioni concesse dal barone. Alcune regole concernevano il diritto del barone di concedere ai forestieri le terre che non fossero necessarie per la coltura dei nuovi coloni, i soccorsi di animali e frumenti da fornirsi dal barone, l'elezione degli ufficiali *di la dicta naccioni* (§ 14 e 29), il privilegio di foro, l'obbligo degli abitanti di fare a loro spese l'acquedotto per condurre l'acqua al Casale (§ 25), e l'esenzione (§ 28) dall'onere di dare *posata* al barone (1).

Così nella prima metà del secolo XVI le colonie albanesi avevano i loro Capitoli, coi quali si regolavano, nonostante che la loro soggezione ai signori feudali ed ecclesiastici talvolta riuscisse grave alle nuove popolazioni, anche pel diverso loro rito religioso e per lo spirito di indipendenza e primato, che dimostravano contro i Latini.

In Palazzo Adriano i nuovi signori Opessinghi opprimevano gli Albanesi, trascurando di eseguire i Capitoli e le franchigie stabilite nel 1482

(1) Su la presa di Corone in Grecia durante la guerra dell' imperatore Carlo V contro Solimano sono alcuni cenni in Rodotà, vol. III, p. 55 e seg., e G. De Leva, *Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia*, Venezia 1867, vol. III, p. 81-85. — Fazzello, *De rebus Siculis* dec. I, p. 34 (ed. Panormi 1558) dice: « Carolo etiam Quinto Caesare *mea aetate* Coronem urbem expugnante, et paulo post Turcis eam deserente, *Graeci omnes, qui eam incolebant, sedes transvexerunt* ». G. Spata (*Studii*, p. 68) ricorda la *strada dei nobili Coronei* esistente in Palazzo Adriano. — Rodotà (vol. III, p. 126) indica inesattamente che la terra di S. Michele « fu popolata dagli Albanesi venutivi dal feudo del Balchino dei principi della Pantelleria ». Chetta (Ms. § 230) incorre altresì in errore dicendo: « Credo che dessa sarà stata confusa da uno scrittore degli espulsi Gesuiti colla terra, che desso se la figura delle contrade di Caltagirone ». Starrabba, *Capitoli di S. Michele* (nell'*Arch. Stor. Sicil.*, t. IV, pag. 350) per equivoco afferma che S. Michele sia l'odierno comune di Grammichele. — Nel Registro del notaro Spanò al margine dell'atto contenente il testo dei Capitoli è scritto: « Privilegia pro spectabili Don Antonino de Gravina cum eius vassallis ».

e rinnovate nel 1507 dal Cardinale Galeotto. Ne seguirono lunghi e dispendiosi litigi in Sicilia, in Roma ed anche in Ispagna (1). Per sostenere quelle spese gli abitanti dovettero imporre nuove gabelle, ma stanchi alfine presentarono in ottobre 1553 un memoriale al nuovo barone Vincenzo, il quale dopo la morte del genitore Obizzo aveva confermato i Capitoli del 1507. Il Memoriale è importante perchè dimostra quali fossero le aspirazioni degli Albanesi per avere indipendenza e franchigie, e quali ostacoli trovassero. È diviso in 15 paragrafi, nei quali gli abitanti chiedevano la conferma di privilegi, capitoli e consuetudini, la licenza di portare armi come nei tempi anteriori, di avere officiali « *Greci et Albanisi*... e chi non si poczano far offictiali Latini », soltanto potendo essere Latini « non ci essendo persone habile de li citadini Greci ». Il barone approvò i Capitoli, e li sottoscrisse con altri Albanesi (2). Fatta tale concordia ottennero poi gli abitanti in febbraro 1554 dal Vicerè De Vega il permesso di tener consiglio per stipolare l'atto di transazione, e stabilire il pagamento di somme sostenute per « potirsi livari di potiri de dicto spectabili Baroni ». A 7 Maggio a suon di campana della chiesa maggiore, « *more solito dicte Terre* », fu tenuto consiglio nella piazza pubblica, in presenza di quasi tutti gli abitanti del Comune, dei quali si dà un elenco esteso, che giova per la notizia di quelle antiche famiglie, e furono letti ed approvati i Capitoli e l'ordine del pagamento delle somme. Pertanto in Agosto nel Castello fu stipolato l'atto di concordia e di approvazione dei Capitoli tra il barone ed i Greci procuratori, per potere « quiete et pacifice vivere, prout inter bonos et fideles dominum et vassallos decet » (3). Nello stesso giorno per gli atti del medesimo notaro il barone Opessinghi confermava ancora i capitoli del 1501 e gli altri

(1) Rodotà (vol. III, pag. 108) dice : « I signori Obizio e Attilio Opizinga sperimentarono loro malgrado gli effetti perniciosi dell'ostinato impegno nell'opporsi a queste leggi [cioè i Capitoli].... Non lasciarono mezzi d'annichilire i trattati, di combattere la lor disposizione e di opprimere gli Albanesi ».

(2) Questi capitoli del 19 ottobre 1553 sono da me pubblicati a pag. 18 e seg. Vi si contengono pure speciali norme pel taglio di legna, la vendita di ghianda, la guardia notturna (*Xurta*), l'esenzione del pagamento di scudi cinquecento per la rinunzia dell'Abbazia in favore di Giovambattista Orsino promesso dell'albanese Giorgio Bonacasa e l'obbligo del barone di ottenere dal Vicerè, quante volte occorresse, la conferma di quei Capitoli. Il Comune prometteva l'esatta esecuzione dei predetti capitoli, anche con la licenza dell'Abate e l'approvazione del Vicerè.

(3) Il mandato per stipolare la transazione fu rogato dal notaro Giovanni Pietro Portuleva de *civitate Bibone*. L'atto di transazione (pag. 26) fu rogato da Vincenzo Cuttunaro di Palermo, notaro *per totam vallem Mazariae*. È degno di nota che i testimoni che intervenivano nell'atto erano di Prizzi, Villafranca, Ciminna e Naro e due soltanto erano Greci.

del 1507, e vietava di concedersi alcune terre per vigne e giardini, ed ordinava che fossero mantenuti marcati, *trazzere* e beveratoi (1).

Il Cardinale Alessandro Farnese, Arcivescovo di Monreale, nel 1565 confermava i Capitoli di Piana dei Greci, anche per la nomina del Maestro Notaro « donec inter eos habiles reperiantur », riferendosi al privilegio degli officiali proprii (§ 8).

Altra conferma dava in Paternò nel 1568 il Principe Cesare Moncada ai Capitoli « di lo Casali nominato di Callicari », ed aggiungeva il divieto di vendersi case e terre dagli Albanesi, che trasferissero altrove la loro abitazione, derogando la contraria regola; e tale conferma veniva registrata nella Curia della Segrezia di Adernò. Una lite tra i comuni di Callicari e di Adernò sorse nel 1573 per gabella di molitura (2).

I Capitoli di Piana dei Greci erano nel 1574 confermati dall'Arcivescovo di Monreale Ludovico Torres, ed altresì nel 1588 da Ludovico II Torres.

Nel secolo XVII le colonie albanesi prosperavano, ed aumentavasi la loro popolazione anche per la dimora di nuovi abitanti Latini (3). L'ultima conferma dei Capitoli delle colonie fu data nel 1606 dal Cardinale Ludovico II Torres, il quale trovandosi in sacra visita in Corleone

(1) La conferma dei Capitoli del 1501 e 1507, fatta nello stesso giorno 25 agosto 1554 per gli atti dello stesso notaro, è da me riferita a pag. 6-16. — A pag. 14 è ricordato l'altro atto di transazione fatto nello stesso giorno, e da me pubblicato pag. 17 a 30: « prout distincte et clarius continetur in instrumento ipsius nuper manu mea celebrato ». È detto inoltre che il barone Opessinghi: « promisit oretenus *per alium actum* acceptare et confirmare ac roborare, exequi et observare, per se et successores suos in perpetuum, *preinsertum privilegium* nec non et capitula seu consuetudines preinsertas, scilicet originalia seu originales eorum ». — Battaglia (*Proprietà fondiaria in Sicilia*, pag. 236-240) pubblica una deliberazione (*Concilium detemptum*) del comune di Palazzo Adriano dell' anno 1594, per la quale fu stabilito, ad evitare d'imporre tasse per le spese sostenute nella persecuzione dei banditi, di locare per sei anni anni un terreno comunale, essendo quel Comune esausto, « che si per aventura si facesse tascia o si imponessero gabelle, tutto il popolo di quella *variasi per fuggiresi* ».

(2) Questa conferma è riferita a pag. 35. Della lite sostenuta nel 1573 è fatto cenno in fine di tale conferma, e nella allegazione manoscritta 2 Qq. H. 118 della Biblioteca Comunale di Palermo.

(3) Per le notizie sulla popolazione delle colonie albanesi nei secoli XVI e XVII sono importanti i volumi dei *Riveli* dei comuni di Sicilia, che cominciano dall' anno 1584 e terminano ai primordi del secolo XIX, ed erano eseguiti per cura del Tribunale del R. Patrimonio e della Deputazione del Regno e si conservano nell'Archivio di Stato di Palermo. Ne danno notizia Spata (*Studii*, pag. 66), Maggiore Perni (*La popolazione di Sicilia*, pag. 523) per i censimenti dal 1570 e 1583 sino al 1798, e Atanasio Schirò (*Memorie di Contessa*, cit. nella *Sicilia Sacra*, pag. 490).

emanava lettere osservatoriali pei Capitoli di Piana dei Greci, dei quali veniva inserto l'intero testo. Gli abitanti di Piana ricordavano nel loro memoriale che: « sotto quelli patti et conditioni si ha visuto et si vivi per essi supplicanti », e l'Arcivescovo ordinava che fosse eseguito quel privilegio « siccome fosse da noi principalmente concesso » (1).

Il comune di Mezzoiuso nel 1633 rimaneva nuovamente soggetto ai Corvino, insigniti tosto del titolo di Principi, i quali però favorirono maggiormente i Latini; e Chetta aggiunge: « In questa mal condotta han inciduto, anche con proprii detrimenti, altri baroni delle nostre colonie » (2).

Gli abitanti di Piana nel 1691, volendo estendere il loro territorio, chiesero all'Arcivescovo di Palermo, Bazan, le terre del feudo di S. Cristina, limitrofe a Piana, e concesse dal Conte Ruggiero alla chiesa di Palermo. Chetta dice soltanto: « Sappiamo tutti che la bicocca di Santa Cristina per intero *è quasi una colonia della Piana* », ma non dà alcuna notizia della sua fondazione. La concessione del feudo non fu fatta con nuovi capitoli agli abitanti, che trasferivano la dimora in quel luogo, ma sotto forma di enfiteusi a molti abitanti di Piana. È degno di nota che non fu rogato unico atto, ma invece un contratto con le stesse formole per ciascuno degli 82 enfiteuti, quasi tutti di Piana, *Terre Plane Grecorum*. Nella concessione sono le solite clausole per l'enfiteusi, ma nell'ultima parte è il patto riguardante la nuova popolazione, pel divieto agli enfiteuti di fabbricare fondachi, taverne o molini, ma soltanto case per

(1) La conferma dei Capitoli di Piana fu ricordata da Del Giudice, *Descrizione del tempio di Monreale — Privilegi e Bolle*, Doc. XLVI, dopo il testo o le conferme anteriori dei capitoli, notando: « Tandem supradicta concessio fuit confirmata, et fuerunt emanatae Literae observatoriales, cum inserto tenore omnium praedictorum ». Nello *Stato antico e presente*, p. 24, dice che « le convenzioni dei patti stabiliti [nel 1488]..... furono confermate nel 1606 a 21 di Novembre dall'Arcivescovo Cardinale Luigi Torres II, mentre trovavasi in Coriglione in atto di Visita ». Una copia in pergamena di tale conferma del 1606, con l'inserzione del testo dei capitoli del 1488, si conserva nell'Archivio del Comune di Piana dei Greci. Di recente il prof. Schirò ha pubblicato quella conferma nell'opuscolo *Documenti delle Colonie albanesi*. Credo conveniente riferirne il testo nell'*Appendice*, pag. 77, omettendo però la parte contenente i Capitoli del 1488, già pubblicati da Del Giudice.

Nell'Archivio di Stato di Palermo si conserva un registro (di fogli 68) dei Giurati di Piana dei Greci, col titolo *Acta nobilium Iuratorum anni XIII Indictionis 1659*. Comincia dal 10 settembre 1659 e termina al 21 agosto 1660 Contiene ordini diversi ed alcuni atti di donazione insinuati nella Curia dei Giurati. Basta notare il bando per molitura (fol. 3 r.), l'elenco degli ufficiali del Comune (fol. 11 r.), le mete per carne, vino e mosto, la lettera dell'arcivescovo di Monreale ai Giurati per la gabella dell'olio (fol. 15 r.), il bando per non estrarsi polli, e varii ordini per soldati e custodia contro i banditi.

(2) Pirri, t. II, pag. 1124.—Chetta. Ms. § 225.

loro dimora, riservandosi all'Arcivescovo tali dritti feudali, e permettendosi invece agli enfiteuti la vendita del vino nelle loro case. Con altro atto dello stesso giorno gli enfiteuti (dei quali si indicano i nomi) promettevano di pagare per *carnaggi* al procuratore dell'Arcivescovo, durante sua vita, due galline per ognuno, od una se avevano meno di una salma di terre. Sorgeva così sulla fine del secolo XVII una nuova colonia degli abitanti di Piana dei Greci (1).

§ 6. Notizie concernenti i Capitoli nei secoli XVIII e XIX.

Le colonie albanesi nel secolo XVIII continuavano a governarsi coi loro Capitoli, sotto il dominio feudale ed ecclesiastico. Dopo il 1714 sorsero lunghe liti in Palazzo Adriano, perchè Ugo Notarbartolo nuovo enfiteuta di quel territorio, appartenente all'Abbazia di Fossanova, non dava esecuzione ai Capitoli approvati nel 1507 dal Cardinale Galeotto; ma nel 1738 la Gran Corte costrinse l'enfiteuta all'esatto adempimento (2).

Chetta deplorava che gli antichi canoni di terre stabiliti nei Capitoli venissero al suo tempo aumentati dai baroni, e che si fosse in parte alterato il sistema della elezione degli officiali. Manifestava inoltre il desiderio che per Contessa fossero eseguiti i Capitoli, specialmente sotto il nuovo dominio feudale dei Colonna di Roma « lontani da noi, che siam governati dal Governatore generale », ed obbligati al pagamento di gravi canoni dopo che agli abitanti « il Visitatore Conte Guerra tolse astutamente dalle mani l'*unica copia di Capitolazione* che avevano, e che io il primo ora ho ritrovato in pro specialmente dei nazionali ». Il sacerdote Lo Jacono dice che in Contessa era stato commutato in canone annuale di tari ventiquattro a salma di terre l'antico obbligo di pagamento di decima (3).

(1) Chetta (Ms. § 231) non indica l'atto di concessione delle terre di S. Cristina.—Nei Capitoli di Piana del 1488 (pag. 37) nell'indicazione dei confini è detto: « socus pheuda di Sancta Cristina » ecc. Questo feudo era stato concesso dal Conte Ruggiero nel 1095 alla Chiesa di Palermo, come si nota nel *Catalogo ragionato dei diplomi della Cattedrale di Palermo* pubblicato da Mortillaro (*Opere* vol. I, Palermo 1843, pag. 375). La concessione del 1691 agli Albanesi fu fatta per atto enfiteutico, e perciò non fu chiesta la licenza di popolare, sebbene in fine dell'atto (pag. 75) siano date le norme concernenti la nuova abitazione.

(2) Rodotà vol. III, pag. 109, e Battaglia cit. pag. 159 fanno menzione di quelle liti.

(3) Chetta, Ms. § 217.—Lo Jacono (*Memoria di Contessa*, pag. 44) dice che i Capitoli del 1520 « poscia furono abrogati col consenso delle parti perchè angarici, e perciò detti due feudi [Contessa e Serradamo] vennero assoggettati all'annuo censo di proprietà di tari ventiquattro per ogni salma di terra dell'abolita corda di canne venti, ed il terzo chiamato delle Bagnatello concesso loro circa il 1720 dai Gioeni Colonna pel canone annuo di onze 2. 20 a salma, e le terre irrigue ad onze cinque a salma ».

Il comune di Biancavilla sostenne nel 1760 una lite nella Regia Gran Corte contro Adernò e Centorbi per controversie su l'aumento del territorio (1).

Il dotto Arcivescovo di Monreale Francesco Testa per evitare spese e disordini nella esazione della decima delle terre di Piana, imposta nei Capitoli del 1488, stabilì nel 1766 che il Comune pagasse ogni anno onze 200, abolendo così l'antico sistema di esazione della decima. Gli abitanti di Piana, grati per tale concessione, ne conservarono la memoria in una lapide. Il Re Ferdinando III nel 1770 (29 settembre) approvò l'ordine di Mons. Testa, inculcando di pagarsi coi sopravanzi di Piana le onze 200, ed il resto largirsi ai poveri (2).

(1) Per questa lite si conservano nella Biblioteca Comunale di Palermo 2 Qq. H. 118, due Allegazioni manoscritte, una (fogli 1-20) col titolo: « *Ragioni a favore dell'Università di Adernò contro le Università di Biancavilla e Centorbi,* » e l'altra (fol. 23-73) col titolo « *Ragioni sul punto della divisione del territorio in favore dell'Università di Adernò contro le Università di Biancavilla e Centorbi* ». Gli abitanti di Centorbi e Biancavilla si dolevano di non possedere sufficiente territorio. Nella seconda memoria è detto: « Circa Biancavilla è certissimo che il Re solamente diede il permesso al Conte di potersi accordare *con li Greci circa le gabelle baronali*, con imporne dell'altro, secondo si accorderebbe; niente però tratto di territorio. . . . Lo germano senso però si è che il Barone volendoci concedere la esenzione dell'altre gravezze, e non volendola concedere interamente, restrinse l'esenzione all'arbitrii facessero in quei limiti circoscritti, per li quali dovessero solamente pagare le decime ». È ricordato che i diritti territoriali sino alla venuta degli Albanesi in Callicari (poi Biancavilla) appartenevano ad Adernò, « anzi *li Greci* abitarono le terre dei particolari Adornesi, *ed oggi ancora* il censo di proprietà del fondo, delle case e tempii ne pagano » (fol. 26 e 67).

Negli anni 1759—1761 il comune di Piana sostenne altra lite per pagamento di gabella del macino, e si conservano nella Biblioteca Comunale di Palermo (Ms. 2 Qq. H. 77 fol. 874 880) alcuni documenti ed una breve memoria col titolo *Ragioni a favore dei borgesi nel territorio della Piana dei Greci contro i Giurati della medesima.* Vi è detto che i Giurati alterarono il testo della sentenza del Tribunale del Patrimonio, e si chiede perciò di sopprimersi le parole intruse.

(2) Le notizie su la commutazione delle decime dovute dagli abitanti di Piana sono riferite nell'atto di regio assenso del 1799 da me pubblicato (pag. 77 e seg.), e nella sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 novembre 1880 (relatore Vito La Mantia) pubblicata nel *Circolo Giuridico*, Palermo 1881, vol. XII, pag. 100 e seg., della quale fu inserita nella monografia del mio genitore *Notizie e documenti* cit. (nell'*Archivio Storico Italiano*, pag. 339-40) la parte concernente gli antichi Capitoli del 1488. L'ordine di Mons.r Testa fu approvato dal Tribunale del R. Patrimonio con dispaccio del 16 settembre 1766, che credo utile qui riferire:

Ferdinandus etc. — Reverendo oratori, devoto consiliario dilecto. — Rile-

Nel 1787 (6 agosto) lo stesso Re Ferdinando, ritenendo ingiustamente tuttavia posseduti dal Monastero di Fossanova, dell'ordine Cisterciense, i territorii di Prizzi e Palazzo Adriano, revocò quei beni al Demanio, come di regio patronato, e li destinò all'antica e celebre Abbazia della Magione in Palermo, pure dell'ordine Cisterciense, la quale nel 1786 (7 ottobre) era

viamo dalla vostra carta dei 30 dell' or trascorso Agosto che dalli Giurati della Piana, pertinenza di cotesta Mitra, fecesi a noi ricorso di essere per non puoche addotte ragioni piuttosto di danno, che di vantaggio della Università, lo stabilimento del Peculio fattosi anni addietro sopra gli avanzi della medesima, per indi darsi intorno ai cennati sopravanzi altra provvidenza, che fosse di costante utile di quel pubblico, per cui foste voi per questa via prevenuto con dispaccio dei 24 del caduto Marzo di imprendere sopra tale assunto quelle risoluzioni convenienti e giuste, *impiegando gli avanzi ad altro uso più profittevole;* quindi sendovi per il corso della Visita condotto in essa Terra, e diligentemente esaminato lo stato della medesima, ci manifestate che gli avanzi riferiti per il presente anno di calamità si impiegassero per mantenersi il pane di quel peso in cui si trova, e per dar soccorso alla povera gente in tempo d'inverno, da restituirlo alla nova ricolta, e che per gli anni d'avvenire si pagassero con essi avanzi *le onze duecento l' anno, importo di quel che quei terrazzani pagano alla Chiesa per ragione di decima e terragiolo* sopra le loro povere possessioni, tenendosi a mano il rimanente pell' annuo soccorso dei poverelli nella rigida stagione, e nel tempo in cui non possono procacciarsi colla loro fatiga il sostenimento per essi e per le loro famiglie, coll'obbligo di restituirlo alla ricolta; essendo stato peraltro un tal vostro pensamento ricevuto da quella gente con universale contentezza, veggendosi così disgravata da un peso, che soffriva mal volentieri *per l'incomodi, che riceveva dalla stima e da altre fastidiose circostanze inevitabili nella scossione della decima e terragiolo,* aggiungendosi che questo mezzo servirà a far coltivare quel territorio ed a renderlo più fruttifero, onde ne risulterà il miglioramento del fondo della Chiesa e del regio Patronato, oltre l'utile che ne viene a ricavare cotesta Mitra per il risparmio delle spese della stima, come meglio per detta vostra, dietro la quale providdimo: *Panormi die 9 septembris 1766. Respondeatur cum approbatione, et interim fiat litera per Secretarium.* — E siccome con lettera del Segretario di questo Tribunale in data dei 10 corrente Settembre fu a voi manifestata la nostra annuenza per il mezzo ritrovatosi dalla zelante ed avveduta vostra condotta, così a corrispondenza della medesima, commendando il vostro pastorale zelo, arrendevole sempre più ed inclinato a favor del vostro gregge, siamo colle presenti ad approvare l'accennato vostro pensamento come profittevole a quel pubblico ed utile del pari a cotesta Mitra, esortandovi a farlo porre in pratica ed in adempimento per ritrarsene i concepiti vantaggi, e non altrimente. Datum Panormi die 16 Septembris 1766. — **Marchese Fogliani.**— Asmundo Paternò Praeses.—De Moncada Magister Rationalis.—Laredo Conservator — Villarocl Fisci Patronus — Carolus Marraffa Secr. Mag. Notarius. — Al rev.mo Arcivescovo di Monreale. (*Trib. del Patrimonio*, Reg. di particolari,

stata del pari riunita al Demanio, e dichiarata Commenda dell'Ordine Costantiniano, ed assegnata al Principe Gennaro, continuando per lungo tempo sotto il governo borbonico ad essere appannaggio di principi reali. In tal modo il Comune di Palazzo Adriano divenne sin da quel tempo soggetto alla nuova amministrazione demaniale (1).

vol. 2.° dell' anno 1766-67, fol. 57).—Nel dispaccio del 1770 il Re confermava la predetta consulta del Tribunale del Patrimonio del 1766 :

Ecc.mo signore. — Ho fatto presente al Re la consulta del Tribunale del Real Patrimonio, rimessami da V. E. con lettera del 25 settembre dell' anno 1767 intorno all'approvazione sollecitata dalli Giurati dell'Università della Piana, pertinenza dell'Arcivescovato di Monreale, *delle providenze impartite dal detto Tribunale con lettere dei 16 settembre 1766* per impiegarsi in usi profittevoli a quel pubblico li sopravanzi del patrimonio. Ed intesa S. M. di quanto ha manifestato su tal dipendenza il citato Tribunale, e consapevole ancora di esservi sufficienti sopravanzi della riferita università, anche dopo il nuovo ripartimento delle contribuzioni, ha confermato il disposto del Tribunale colle espressate lettere dei 16 settembre 1766 *di doversi con il fondo dei sopravanzi sodisfare le oncie 200 annuali all'Arcivescovato sudetto dovute per diritto di decima e terragiolo*, e distribuirsi il rimanente in soccorso dei poveri nell'inverno, con l'obbligo di farne la restituzione al tempo della raccolta, acciò così fermamente ed inviolabilmente si osservi nell'avvenire. Bene inteso però che se mai per qualsivoglia causa venisse a diminuire il patrimonio della mentovata Università, in tal caso è mente di S. M. che si applichino li sopravanzi al pagamento dei pesi pubblici della medesima. Locché di suo real ordine partecipo a V. E. acciò dia quelli che corrispondono per lo adempimento. Napoli 29 Settembre 1770. —*Giov. Gogruetta.*—Al Sig. Marchese Fogliani (*Real Segreteria*, Incartamenti, filza 2885 n. 36, nell' Archivio di Stato di Palermo).

Nicola Spata (*Cenno storico*, p. 6) riferisce l'iscrizione esistente nella Chiesa greca di Piana sotto l'effigie in marmo di Mons. Testa : « D. O. M.—Francisco Testae Montisregalis Pontifici, quod *castis avitae religionis ritibus* prospexerit, aegrumque aut inopem ab se tristem neminem unquam dimiserit, *cuiusque opera populus decema perpetuum solutus*, aerarium collata pecunia adauctum, ex quo partim ne in publicos sumptus et commoda, partim ne in egenos sine usura mutuaturos non erogetur cautum lege eius, *Albanensium Colonia* beneficiorum memor parenti dynastaeque suo ». — Gioachino Di Marzo nelle note al *Dizionario topografico di Sicilia* di Vito Amico, vol. II, pag. 349, dice: « Scorsi i tre anni [dal 1488] cominciarono dall' Arcivescovado a riscuotersi le decime, e così continuossi insino al tempo dell'Arcivescovo Mons. Francesco Testa, sotto di cui si definì per circa onze 70 annue ». Nell'*Appendice* (pag. 28) così corregge : « Questo Comune paga annualmente alla Mensa Arcivescovile di Monreale Duc. 600 di lordo sui due feudi di Merco e Ayndigli, non già settanta come notammo incautamente ». Alcuni cenni su la commutazione in canone offre Lo Monaco-Aprile *Le decime e la Mensa* cit. p. 30 e 41.

(1) Vari documenti su la restituzione di Prizzi e Palazzo Adriano al Demanio sono nella filza 5472 della R. Segreteria (*Incartamenti*) nell' Archivio di Stato di Palermo. — Tommasi nella Memoria Ms. già ricordata su Prizzi e

Il Re dava poi nel 1799 il suo reale assenso alla concessione dei territorii di Piana fatta nel 1488 dal procuratore dell'Arcivescovo di Monreale, perchè non si era chiesto allora il regio assenso, necessario nelle alienazioni dei beni di regio patronato. Gli Albanesi dovettero pagare per quell'assenso onze 700, anche pei bisogni dello Stato in quei tempi di guerra, e insistevano perchè, secondo gli antichi Capitoli, gli officiali del Comune fossero Greci (1).

Palazzo Adriano dice che nel 1787 « essendosi dal Fisco fatti valere i diritti della Real Corona, fu la terra di Palazzo Adriano incamerata ed aggregata in seguito da S. M. alla Regal Commenda della Magione ». Nei volumi delle scritture dell'amministrazione della Magione sono vari dispacci ed ordini per l'incorporazione di Prizzi e Palazzo Adriano alla Commenda della Magione e l'assegnazione al Principe secondogenito Gennaro a 28 settembre 1787, al quale erano stati attribuiti i beni della Commenda. Offrono alcuni cenni su l'aggregazione della Magione e del territorio di Palazzo Adriano al Demanio, Gaspare PALERMO, *Guida di Palermo* (ediz. DI MARZO, 1857, pag. 341); CRISPI, *Memoria su Palazzo Adriano* pag. 31 e 64; BUSCEMI, *Saggio di storia municipale* pag. 46 e XLII, ove si indica una consulta di Diodato Targiani avvocato fiscale della Giunta Delegata in Napoli per la riduzione di Palazzo Adriano al Demanio; Nicola SPATA, *Cenno Storico*, pag. 13; DI MARZO FERRO, *Un periodo di Storia di Sicilia*, Palermo 1863, vol. I, pag. 91. — BATTAGLIA, *Proprietà fondiaria* cit. pag. 162, ha pubblicato il testo del Dispaccio reale di ottobre 1786, nel quale è detto: « Avvalendosi S. M. di quel dritto, che è annesso alla sua real Corona, l'ha dichiarata Commenda dell'Ordine Costantiniano, e l'ha conferita al *Real Principe D. Gennaro*, e nel tempo stesso ha ordinato che se ne dia l'amministrazione a codesto Conservatore Simonetti, il quale si esigga le rendite e le ritenga alla disposizione della M. S., procurando anche di *rivendicare i dritti ed i fondi, che ne siano illegittimamente distratti o usurpati* ». Alla Commenda furono altresì riuniti i territorii dell'antica abbazia cistercense di S. Maria d'Altofonte del Parco, presso Palermo, fondata nei primordi del secolo XIV dal Re Federico II d'Aragona. Dopo la morte dell'Infante Gennaro, la Commenda fu assegnata al fratello Leopoldo, nato nel 1790, come ricorda DI MARZO FERRO, cit. vol. I pag 116. Un elogio del Principe Gennaro è nel volume *Funerali per Carlo III Re delle Spagne e per l'Infante di Napoli D. Gennaro Borbone*. Palermo, reale Stamperia, 1789 p. 103 e seg. Pel principe Leopoldo nello *Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie* per l'anno 1843, p. 4, è questa indicazione: « Leopoldo Giovanni Principe di Salerno, nato ai 2 luglio 1790, sposato ai 28 luglio 1816 con Maria Clementina Arciduchessa d'Austria », e nel volume del 1854 è notata la sua morte avvenuta a 10 Marzo 1851. Per ordine del Re Ferdinando II del 31 gennaio 1854 il marchese MORTILLARO riordinò l'importante Tabulario della Magione, e pubblicò nel 1858 un volume col titolo: *Elenco cronologico delle antiche pergamene pertinenti alla Real Chiesa della Magione*. Le pergamene, che hanno inizio dal secolo XII, sono ora conservate nell'Archivio di Stato di Palermo.

(1) Il testo inedito del Dispaccio di regio assenso è da me pubblicato in *Appendice*. Su l'obbligo di regio assenso nelle alienazioni dei beni ecclesiastici

Nell'inizio del secolo XIX fu convenuta (23 luglio 1801) in Contessa tra la famiglia Gioeni Colonna e l'amministrazione della Magione una enfiteusi pei dritti di far legna e di pascere, derivanti dai Capitoli del 1520 (1). Alcune controversie insorsero nel 1802 in Piana su l'elezione degli officiali da farsi dall'Arcivescovo di Monreale e su l'ammissione dei cittadini negli scrutinii (2).

Abolita la feudalità nel 1812, i Comuni di Sicilia divennero demaniali, e perciò anche quelli abitati dagli Albanesi. Caduti in desuetudine gli antichi privilegi e Capitoli, e promulgate le nuove leggi del 1819, i Comuni di origine albanese furono soggetti alla nuova legislazione, e perdettero ancora il diritto di officiali greci. L'albanese prof. Nicolò Camarda si doleva nel 1858 di essere stato « tolto ai Greci di Piana un dritto acquistato non a titolo di privilegio », ma per compenso degli obblighi assunti dai nuovi coloni (3).

L'amministrazione della Commenda della Magione nel 1828 concedeva in enfiteusi agli abitanti di Palazzo Adriano le terre per un canone designato per ciascuno, perchè il Re aveva approvato che quegli abitanti pagassero onze cento all'anno, invece della consueta decima. Nell'atto erano ricordati gli antichi Capitoli del 1482 e 1507, e la revoca al Demanio del territorio di Palazzo Adriano (4).

in Sicilia Donato Tommasi pubblicò in Palermo nel 1791 una memoria: *Sulla nullità delle alienazioni dei beni delle Chiese delle Badie e dei benefici di regio padronato mancanti di regio assenso.* — Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo 1887, pag. 549, offre alcune notizie su l'alienazione dei beni ecclesiastici. –I regi assensi per gli anni 1753 al 1814 sono trascritti nei volumi 1879 - 1894 della Conservatoria di Registro nell'Archivio di Stato di Palermo.

(1) Tale atto fu rogato da Notar Giovanni Patinella di Palermo, ed è ricordato da Lo Jacono, *Memoria di Contessa*, pag. 46.

(2) Nel vol. 126 (an. 1802 - 3) della Giunta dei Presidenti e Consultore fol. 5 r.° e 16 sono le consulte relative a quelle controversie. Per lo scrutinio vien proposto di ammettervi i borgesi e gli artefici, nonostante l'opposizione dei Giurati, che inesattamente interpretavano le norme del § 8 dei Capitoli, che è riferito.

(3) Nicola Spata, (*Cenno Storico*, pag. 8) ricorda che in Piana per la nuova legislazione del 1819 i Greci non ebbero più la prerogativa di officiali propri.—Camarda *Biografia di Pietro Matranga*, pag. 4.

(4) L'atto di enfiteusi, rogato nel 1828 dal notaro Pietro Gaetano Filippello di Palazzo Adriano, si conserva nell'Archivio Notarile Distrettuale di Palermo. Vi è detto nell'inizio: « *Avocato poi il territorio di Palazzo Adriano dal regio Fisco*, seguitarono i naturali di questo Comune a pagare al medesimo le contribuzioni *in virtù della capitolazione suddetta*, sino che la Maestà Sua si benignò convertire in una *prestazione stabile* nella somma di onze cento all'anno per i pesi e le prestazioni incerte ».

Varie quistioni per lo scioglimento di promiscuità e per compensi di diritti feudali aboliti furono definite nel 1842 e negli anni seguenti. Pei Comuni di colonie albanesi conviene ricordare le sentenze della Gran Corte dei Conti concernenti Biancavilla per boschi e terre incolte, Piana dei Greci per diritti di *covertura* e *restucciata*, Mezzoiuso per diritto di legnare e per dritti su molini, *paratori* e dogane abolite, S. Michele di Ganzeria per uso di pascere, far legna e raccogliere ghiande, e Palazzo Adriano per dritti di legnare e di pascere (1).

Furono in quel tempo emanati alcuni regolamenti di polizia urbana e rurale per varie colonie. In Mezzoiuso fu stabilita nel 1844 una fiera ed altra in Contessa nel 1845 per animali e merci (2).

Nei tempi più recenti sorse nel 1873 in Piana ed in S. Cristina controversia con Monreale per la circoscrizione del territorio, e furono pubblicate alcune memorie per sostenerne le ragioni (3).

(1) Le sentenze sono riferite nei volumi *Decisioni della Gran Corte dei Conti per lo scioglimento della Promiscuità* (Palermo 1844, vol. I, pag. 263; V. p. 265, 410), nei volumi *Atti della Gran Corte dei Conti delegata pei compensamenti* (Palermo 1842, 1° semestre pag. 68; 2° semestre, pag. 908) e nell' *Ordinanze e Provvedimenti dell' Intendente di Catania intorno allo scioglimento delle Promiscuità*, Catania 1843, vol. I, pag. 322. — Pel compenso di diritti aboliti nel Comune di Mezzoiuso, cioè per molini, *paratori*, dogana e gabelle sono ricordati i Capitoli dell' anno 1501, e a pag. 69 è detto: «Gli articoli di tale *capitolazione* scritti in dialetto siculo contengono varii stabilimenti intorno alla concessione delle terre, ed alle gravezze ed altre prestanze, cui rimanevano soggetti i nuovi abitanti di Mezzoiuso». A pag. 74 si aggiunge: «Il villaggio di Mezzoiuso non fu allora che venne eretto, come avverte Rocco Pirri. Questo Casale preesisteva *ab antiquo*, e dalla denominazione di *Muniuffo* datagli dai Saraceni derivò poi l' altra, che è l' odierna di Mezzoiuso, di sorte che la Colonia greco-albanese venne a trasferirsi in un luogo già abitato dagli indigeni». —Per Biancavilla fu pubblicata da Giuseppe Castro la *Memoria delle comuni Adernò, Biancavilla e Centorbi contro gli eredi del Principe di Paternò, principe e principessa di Satriano*, Catania 1843, di pag. 68, nella quale sono alcuni cenni su l' origine della colonia albanese di Biancavilla.

(2) Nel *Giornale della Intendenza della provincia di Palermo*, anno 1844 p. 129 è il regolamento per Contessa, an. 1845 p. 49 per Palazzo Adriano, an. 1846 p. 165 per Piana dei Greci, an. 1854, p. 27 per Palazzo Adriano, e p. 170 per Contessa.

Nella *Collezione delle Leggi e Decreti del regno delle Due Sicilie* sono riferiti il decreto del 23 agosto 1844 per la fiera di Mezzoiuso, quello del 18 ottobre 1847, col quale erano estesi i giorni della fiera predetta, e l' altro del 10 gennaio 1845 per la fiera in Contessa. Con Decreto del 22 dicembre 1826 la consueta fiera di Piana era stata trasferita in altro tempo.

(3) Pietro Nocito, *Sulla circoscrizione territoriale del Comune di Monreale. Osservazioni*. Roma 1873. — Giuseppe Bennici, *Piana dei Greci nella*

In Piana dei Greci nel 1874 fu iniziata una lite, perchè da molto tempo non si era pagato l'annuo canone stabilito da Mons. Testa. Nel 1833 il Comune aveva proposto di eseguire il pagamento assegnando alla Mensa di Monreale alcuni proprii canoni; ma nel 1863 sosteneva di non avere rendite sufficienti pel pagamento. La Commissione pei debiti dei Comuni di Sicilia nel 1871 dichiarò che il Comune di Piana avea l'obbligo del pagamento del canone. Il Tribunale civile di Palermo (20 agosto 1877) condannò il Comune al pagamento degli arretri ed alla stipulazione dell'atto recognitorio, e la Corte di Appello a 12 novembre 1880, a relazione del mio genitore, confermava quella sentenza, perchè « il carattere feudale è escluso del tutto per lo esatto ricordo dei documenti, che mostrano come fosse dovuta la prestazione per la concessione dei due feudi o latifondi, di cui gode il Comune » (1).

Così sino all'epoca recente le Colonie albanesi hanno adempito, sebbene con varie modificazioni, gli obblighi derivanti dagli antichi capitoli.

Tali Colonie durano ancora in Sicilia, perchè eccetto alcune minori come Biancavilla, S. Angelo Muxaro e S. Michele di Ganzeria già estinte nel secolo XVII per avere abbandonato il greco rito, le altre conservano tuttavia il rito e la lingua, nonostante che la comunanza coi Latini, e l'influenza dei moderni costumi scemi sempre l'antico carattere (2). Il

circoscrizione del territorio di Monreale, Palermo 1875. In questa memoria sono alquante notizie storiche su la divisione del territorio, la giurisdizione dell'Arcivescovo di Monreale, e la esazione di gabelle. — Una memoria di P. G. fu pubblicata in Palermo nel 1875: *Modifica della circoscrizione del territorio di Monreale e dei comuni finitimi*. A pag. 78-80 sono esposte le ragioni contro il comune di S. Cristina Gela, e si afferma che «non può aver diritto di aumentarglisi il territorio, che ha proporzionalmente esteso a scapito di un altro comune [Piana dei Greci], nel quale da tutti i lati convengono le ragioni per conservarglisi le risorse che ha per sostentare la sua personalità morale e giuridica».

Nella *Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d' Italia*, vol. 51, pag. 1774, è riferita la legge dell' 11 Luglio 1877, che permette alcune modificazioni nella circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, ed a pag. 1821 è il Regolamento per l'esecuzione della predetta legge. Nell'art. 12 è prescritto: «Il Governo, *tenuti presenti i progetti*, ordinerà con Decreto Reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni».

(1) Su le controversie pel pagamento del canone in Piana è data notizia nella sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 novembre 1880 (estensore Vito La Mantia), pubblicata nel *Circolo Giuridico*, vol. XII (1881) pag. 100 e seg. Lo Monaco Aprile, *Le decime* cit. non ricorda tale sentenza.

(2) Rodotà, *Del Rito Greco*, vol. III, pag. 106, 126 offre alcuni cenni su le colonie albanesi estinte di S. Angelo Muxaro e S. Michele di Ganzeria. Chetta (Ms. § 327) dice: «I pochi nostrali di Bronte, di Taormina, di S. Angelo, di S. Michele perchè vi trovaron i castelli che abitano preoccupati dai

Seminario greco fondato in Palermo per lo studio dei giovani, il Vescovato stabilito in Piana, ma che in Palermo ha avuto pure sede per le ordinazioni dei preti e la greca liturgia, ed il tenace amore degli Albanesi per le proprie origini, tradizioni, lingua e costumi rendono ancor fiorenti ai di nostri le Colonie greco-albanesi di Sicilia, memori della loro antica patria, che da secoli aspira a libertà fra il dispotismo e l'intolleranza dei Turchi (1).

Latini, tosto vi perdettero tutte le nostre proprietà, salvo che Biancavilla, i cui Albanesi per esserne stati gli autori del proprio casale, questo finoggi nomasi dei Greci». É giusto notare che è inesatta l'indicazione della dimora di Albanesi in Taormina, perchè non ne rimane alcuna storica notizia, tranne le memorie degli antichi Greci e poi dei Bizantini nel medio evo. Nel § 230 CHETTA dà varie notizie su le colonie albanesi già estinte, e ricorda per S. Angelo Muxaro: «Appo i medesimi vecchi [di Palazzo Adriano] è certissima la tradizione che i nostri Santangelesi furon una piccola parte degli Albanesi del medesimo Palazzo Adriano, benchè non consta da documento alcuno finora se mai i nostrali avessero *fondato o ripopolato* quella terra». Conviene aggiungere che Giovan Luca BARBERI nel ms. *Capibrevium Terrarum*, f. 509 (nell'Arch. di Stato di Palermo) dà le notizie per *Terra et Castrum Muxari* dal secolo XIV fino al 1516, che era perciò popolata prima che alquanti Albanesi di Palazzo Adriano vi trasferissero la loro dimora.

(1) Sono ben noti i continui conflitti che avvengono tra i popoli, di origine, civiltà e religione differenti, sottomessi al dominio dei Turchi, che dal secolo XV in poi estesero le loro conquiste in Europa, nell'Asia Minore e nell'Africa settentrionale. Le potenze europee col loro intervento hanno in vari tempi reso in parte più miti le condizioni dell'impero turco, specialmente col trattato di Berlino del 1878, ma le cagioni di dissidii perdurano più vive nell'Albania. Su le recenti condizioni politiche di questa regione basta ricordare i lavori di Pietro CHIARA, *L'Epiro, gli Albanesi e la Lega. Lettere*, Palermo 1880; GALANTI, *L'Albania. Notizie* cit., Roma 1901; Ugo OJETTI, *L'Albania*, Torino 1902; MARCHIANO *L'Albania e l'opera di De Rada* cit., Trani 1902; PORTAL, *Note albanesi*, Palermo 1903. Degno di nota è il recente lavoro dell'albanese Anselmo LORECCHIO, *Il pensiero politico albanese in rapporto agli interessi italiani*, Roma 1904, di pag. 90-CDXVI

I CAPITOLI

DELLE

COLONIE GRECO-ALBANESI

CAPITOLI DI PALAZZO ADRIANO

I.

Capitoli del 1482 *

In nomine domini nostri Jesu Christi, anno eiusdem dominice Incarnacionis 1506, mense Ianuarii, IJ° eiusdem mensis, X^a^ Indicionis, regnante serenissimo atque invictissimo domino, domino nostro Rege Ferdinando, inclito Dey gratia Rege Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem etc. Legionis, Tholedi, Valentie, Granate, Galicie, Mayoricarum, Siviglie, Sardinee, Cordube, Corsice, Murcie, Jennis, Algarbii, Gibraltaris et insularum Canarie, comite Barchinone, domino Biscaglie et Moline, duce Athenarum et Neopatrie, comite Rossilionis et Ceritanie, Oristanique marchione et Goceani, regni vero

* Il testo dei capitoli di Palazzo Adriano del **1482** in lingua volgare fu pubblicato prima dal sacerdote Nicolò Buscemi, *Saggio di Storia Municipale di Sicilia*, Palermo 1842, pag. 29—32. Egli però non riferisce l'intero testo del transunto. Tale edizione offre varie inesattezze. Giuseppe Spata nella memoria *Studi etnologici di Nicolò Chetta su la Macedonia e l'Albania* (pubblicata nella *Rivista Sicula*, Palermo 1870, vol. III, pag. 419 — 422) riprodusse il testo di quei capitoli, traendolo dall'edizione del Buscemi. Il mio genitore nella monografia *Notizie e Documenti su le Consuetudini delle Città di Sicilia* (nell'*Archivio Storico Italiano*, Firenze 1887, serie IV, t. XX, pag. 338 e seg.) riferì una parte dei Capitoli.

Pubblico ora il testo intero del Transunto del **1506**, che contiene l'altro del **1483** col primitivo atto del **1482** e il testo dei capitoli, secondo il Registro originale del notar Lorenzo di Silvestro degli anni 1503—1507, che si conserva nell'Archivio Notarile Distrettuale di Palermo (vol. 143, *Notari di Corleone*, fol. 40—43).

Viene perciò ora per la prima volta in luce il testo intero e genuino.

La Mantia.

eiusdem Sicilie citra Farum sui sacri regiminis anno XXXVIIIJ, feliciter amen.

Nos Iohannes de Cathania Iudex Terre Corleonis, et Laurentius de Silvestro regia auctoritate per totam vallem Mazarie dicti Regni Sicilie publicus tabellio, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod hoc fuit et est transumptum bene, fideliter et legaliter sumptum et redactum per me notarium predictum, ad peticionem et instanciam omnium et singulorum habitatorum Terre seu Casalis Palacii Adriani, ex quodam alio transumpto originali transumptato ad instanciam eorumdem habitatorum per manus egregii notarii Henrici de Baldo publici Terre Bibone, cum auctoritate nobilis Antonii de Barberi Iudicis eiusdem Terre, ex originali contractu celebrato olim inter quondam magnificum et spectabilem dominum Johannem de Villaraut regium militem et baronem terre Pricij et dicti Palacii Adriani, olim XVIIJ° mensis madii, XV Indicionis 1482, quod quidem transumptum per dictos habitatores nobis exhibitum vidimus et legimus diligenter, illudque omni prorsus vicio atque suspicione carens reperimus, iudiciaria auctoritate interposita per manus mei predicti notarii in presentem publicam formam redegimus; cuius tenor in omnibus et per omnia talis est:

In nomine domini Amen. Anno dominice Incarnacionis 1482 [m. c. 1483], mense marcii, die vero XIIIJ eiusdem mensis, prime Indicionis, regnante serenissimo, illustrissimo principe Ferdinando domino nostro, Dey gracia rege Castelle, Aragonum, Sicilie, Navarre, Mayoricarum, Sardinie, Corsice, comite Barchinone, duce Athenarum et Neopatrie ac comite Rossilionis et Ceritanie, regnorum vero sui regiminis anno IIIJ, feliciter Amen. Nos Antonius de Barberi Iudex terre Bibone, Henricus de Baldo notarius infrascriptus et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod [hoc] est quoddam transumptum bene et legaliter sumptum ex quodam originali contractu, apud acta mei infrascripti et predicti notarii redacto, concessionis facte per magnificum et spectabilem dominum Joannem de Villaraut militem Georgio de Bonacasa greco, circa habitacionem loci seu Casalis vocati lu Palazu di Adrianu de pertinenciis terre Pricii, cuius tenor talis est:

Die XVIII mensis Maii, XVe indictionis **1482**. Cum magnificus et spectabilis dominus Ioannes de Villaraut miles, dominus terre Pricii ac regni Sicilie Magister Racionalis habens animum, propositum et voluntatem habitare, augmentare et incolere locum seu Casale Castri di lu Palazu de Adriano ipsius magnifici domini, de pertinenciis dicte terre Pricii, ob quod idem magnificus pro cautela, certitudine e firmiza omnium illorum habitancium et habitare volencium in dicto loco seu Casali, fecerit, firmaverit et iuraverit certa capitula, firmata infra eumdem magnificum dominum et honorabilem Ieorgium Bonacasa grecum, petentem et volentem dicta capitula pro se et omnibus aliis habitantibus et habitare volentibus in dicto loco seu Casali, quorum capitulorum tenor talis est:

Capitula facta, iurata et firmata per lu magnificu et spectabili Signuri misseri Ioanni de Villaraut militi, signuri di Prizzi, et Mastru Racionali di

chistu Regnu di Sicilia, a lu onorabili Ieorgi Bonacasa grecu presenti, et li dicti et infrascripti Capituli petenti per si e per tutti quelli altri pirsuni vorrano et verranu ad habitari in lu locu seu Casali di lu Palazu, chiamatu lu Palazu di Adrianu, di lu ditta magnificu Signuri, per cautela, certitudini et firmiza di li ditti habitanti et habitari vulenti in lu locu predittu.

1. Item lu dictu magnificu Signuri avendu voluntati di abitari lu dittu locu, concedi a lu dictu Ieorgi, et a tutti altri persuni voriano abitari lu dictu locu, tuctu lu dictu locu, circum circa lu dictu castellu, a loru voluntati potiri edificari casi, vigni et iardini in lu dictu locu et territoriu di lu Palazu predictu, prout est designatum.

2. Item chi dicti habitaturi di lu dictu locu digianu pagari a lu dictu Signuri et soi successuri quolibet anno tari I per ciascheduna masunata.

3. Item chi li dicti habitaturi a loru voluntati pozanu andari et viniri, stari et partirisi di lu dictu locu; et pozanu vindiri, vulendusindi alcunu de loru andari, loro casi et vigni, ad persuni tamen chi stayano et habitano a lu dictu loco.

4. Item chi tucti abitaturi predicti siano tenuti et digianu pagari la decima a lu dictu Signuri di tucti simenzi, videlicet di formenti, orgi, favi, chichiri, lini et altri ligumi.

5. Item chi li dicti habitaturi digianu pagari per raxuni di herbagi per loro bestiami, zoè pecuri et crapi tari X l' anno per chentinaro a la Curti di lu dictu Signuri, et cusi similiter per chentinaro di porchi tari X.

6. Item chi quilli poveri cho non avissiru si non dui boy, pozanu teniri franchi cum li dicti dui boi, dui vacchi, senza pagarindi erbaggi.

7. Item chi si li dicti habitaturi vorrano tiniri vacchi in lo dicto phego, digianu pagari comu è consuctu, zoè grana X per testa l'annu.

8. Item chi li dicti habitaturi volendo macillari carni, digiano pagari per raxuni di cabella a lu dictu Signuri tari I per vacca, et grana V per crastato, et grana X per porcu tantum.

9. Item lu dictu Signuri conchedi a li dicti habitaturi vulendu tirreni per fari vigni, dari li terri per tari IV la salmata di inchenso, pagando ed incominzandu a pagari lu dictu inchenso, comu è consuctu.

10. Item chi fachendu li dicti habitaturi ortilicli per usu di casa loru, li pozanu fari franchi; et fachenduli pir vindiri, tali casu digianu pagari per li dicti terri tari VI per salmata tantum.

11. Item lu dictu magnificu Signuri permicti fari fari in lu dictu locu una capella seu eclesia per li dicti habitaturi, fari fari sacrificio, orari, diri missi, bactizari et quantu christiani divinu fari; et lu sacerdotu, lu quali servirà tali ecclesia, sia esempto et francu di omni cosa, mictendulu però li dicti habitaturi et non altru.

12. Item chi li dicti habitaturi avendu bisognu di tuctu lu phego di lu Palazu et di lu Cutugnu, lu digianu aviri per usu loru; et si di tuctu nun avissiru bisognu, pozanu aviri quantu sarà bisognu, oy per la bestiami, oy per arari, pagandu comu è dictu di supra.

13. Item chi dicti restuchi, li quali si farrano, si li pozano teniri per loru bestiami.

14. Item chi lu dictu magnificu Signuri pocza mectiri officiali in lu dictu locu ad sua posta di li dicti habitaturi, et non altri persuni extraney.

15. Item chi passato Natali li dicti habitaturi pozano mectiri loro bestiami in la glanda di lu dictu phego impune.

16. Item quando accadissi la bestiami di li dicti habitaturi fachissi dampno a la glanda, tali bestiami non sia tenuta ad accusa, exceptu a lu dampno.

17. Item che avendo li dicti habitaturi bisognu di la dicta glanda per loru bestiami, la pozano aviri per quello preczo che per altro si trovassi.

18. Item chi vulendu lu dictu Signuri cumandari a li dicti habitaturi ad alcuno servicio, sia ipsu Signuri tenuto pagarili.

19. Item chi tucti dechimi et introyti, chi dicti serrano tenuti pagari, li digiano pagari et assignari in lu dicto locu tantum.

20. Item quando li dicti habitaturi vorrano vindiri vinu in lu dicto locu, tanto di loru vigni, quanto di vino venissiro et portassiro di fora, digianu pagari a lu dicto Signuri per raxuni di cabella tarì IIII per bucti tantum.

21. Item lu dicto magnifico Signuri promicti a li dicti habitaturi fari fari unu mulinu di aqua in lu dicto locu, lu quali digianu pagari per raxuni di machinatura lu consuetu, zoè comu si costuma in la terra di Bibona.

22. Item chi tucti quilli fructi, li quali sunnu a lu prisenti in lu dicto loco, siano comuni ad tucti li dicti habitaturi.

23. Item lu dictu Signuri voli et graciose conchedi, chi essendo a lu dictu locu alcuno poviro mendicanti, oy vero donni vidui, chi quilli tali sieno esempti di omni angaria.

24. Item chi vulendo dicti habitaturi taglari lignami per conzari casi, possendu haviri altra lignami comoda ad casi, non digiano taglari cherqui, fructami, et cussì di ligni di ardiri non digianu taglari cherqui, fructami, ma stinchi, frascini et ligni morti et altra lignami, buxigli et rami pendenti a lu plui.

25. Item chi li dicti habitaturi in lu dicto loco pozanu per usu loru accattari tunnina, oglu et sardi franchi di omni angaria; et vendendoli digiano pagari tari II per barliri di tunnina et sardi, et tarì VI per cantaru di oglu tantum.

Joannes de Villaragut

Hinc est quod hodie pretitulato die prefatus magnificus dominus cupiens et considerans ad incolatum et habitacionem dicti loci seu Casalis de lu Palazo Adriano, presens coram nobis, de sua grata et spontanea voluntate, consentiens prius in nos in hac parte tamquam in eius Iudice ordinario, habita prius et obtenta super hoc licencia ab illustre domino Vicerege, predicta omnia et singula Capitula ut supra facta, firmata et iurata, actendendo, ratificando et confirmando, de novo acceptat, ratificat et confirmat, et promisit et se sollemniter obligavit pro se et suis in perpetuum successoribus dicto Georgio presenti et stipulanti, et michi notario infrascripto ut persone puplice legitime stipulanti pro omnibus illis habitantibus et habitare volentibus in supradicto loco seu Casali, predicta Capitula et omnia in eis contenta omni tempore habere ratha, gratha et firma, actendere et observare iuxta eorum seriem et tenorem ad unguem, ac teneri et observari facere per quoscumque, et nullo unquam tempore revocare, contradicere nec contravenire aliqua racione vel causa, sub ypoteca bonorum omnium ipsius magnifici domini et successorum suorum mobilium, stabilium, presencium et futurorum, cum refectione omnium dampnorum, interesse et expensarum; et pro predictis omnibus adimplendis et inviolabiliter observandis prefatus spectabilis dominus manibus mey infrascripti notarii, ad santa Dey quatuor Evangelia, corporaliter tactis scripturis, prestitit iuramentum in fidem et testimonium premissorum. Actum in dicta terra Pricij anno, mense die et indicione premissis. Testes nobilis Aliverius commendatarius sancti Iacobi, Perecos Fraltes, Ioannes de Vallassaro et Franciscus de Carissima.

In quorum omnium promissorum fidem, predictum originalem contractum, Capitula et omnia in eo contenta vidimus, legimus et diligenter inspeximus, nil per nos in eis additum vel minuitum, omnique suspectione carere, nostra iudiciali authoritate interposita in hoc scripto, et in presentem publicam formam per me notarium ut supra scribi et exemplari fecimus. Actum in terra Bibone anno mense, die et inditione premissis.

Ego Franciscus Villaragut dominus Pricii. — Ego Antonius de Barberio Iudex qui supra. — Ego notarius Franciscus de Radiis predictum originalem contractum et Capitula et omnia in eo contenta vidi, legi, et testor. — Ego notarius Calogerus Ortoleva predictum originalem contractum, Capitula predicta legi et me subscripsi et testor. — Ego Ioannes Martinus Trombecta testor. — Ego Carolus Villaragut.—Ego notarius Henricus etc.

Ex actis meis notarii Henrici de Baldo extracta est presens copia. Collatione salva.

Et quia dictum transumptum, cum preinserto contractu et Capitulis predictis, vidimus et diligenter inspeximus, iudiciaria auctoritate interposita, ex ipso transumpto transuntato ut supra manu dicti notarii Henrici, ad instantiam predictorum Grecorum habitancium in dicto Casali Palacii Adriani, presencium et petencium, factum fuit presens publicum instrumentum manu mey predicti et infrascripti notarii, ut tanta fides presenti adhibeatur quanta dicto originali transumpto adhibetur, et deinde adhiberi debeat in iudiciis et extra.

Scriptum per me predictum notarium et in presentem publicam formam reductum regia authoritate mihi concessa, nostrum qui supra Iudicis, mey notarii et testium subscriptione roboratum, Corleoni, anno mense, die et Indictione premissis.

Testes qui premissis interfuerunt: egregius notarius Petrus de Radiis, notarius Thomas de Lanzirocti, notarius Ioannes La Porta, notarius Alphonsus Gambocta et notarius Ioannes de Catania.

Ego Ioannes de Cathania qui supra iudex predictam originalem copiam vigi, legi, et hic me subscripsi.—Ego notarius Petrus de Raya regius publicus predictum originale transumptum vidi, legi, et me subscripsi. — Ego notarius Thomas de Lanzirocto regius publicus predictum originale transumptum vidi, legi et me subscripsi. — Ego notarius Joannes La Porta regius publicus a flumine Salso citra vidi, legi et me subscripsi.—Ego notarius Alphonsus Gambocta regius publicus a flumine Salso citra vidi, legi et me subscripsi. — Ego notarius Ioannes de Cathania testor ut proximus.

Ego notarius Laurentius de Silvestro, qui supra, regia auctoritate per totam vallem Mazarie huius regni Sicilie citra Farum puplicus tabellio, predictum originale transumptum vidi, legi, illudque rogatus scripsi, et iudiciaria auctoritate interposita transumptavi et in presentem publicam formam redigi, meoque solito signo signavi.

II.

Capitoli del 1501 e 1507 *

In nomine Domini nostri Iesu Christi Amen. Anno Dominice Incarnationis eiusdem domini nostri Ihesu Christi millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto, mense augusti, die vero XXI eiusdem mensis, XII Indictionis, Regnantibus serenissimis, invictissimis ac catholicis dominis nostris domino Carolo divina favente clementia Romanorum Imperatore semper augusto et

* Il testo dei Capitoli in volgare dell'anno **1501** concernenti specialmente i diritti spettanti all'Arciprete ed agli officiali, e il testo dei Capitoli del **1507** del Cardinale Galeotto, abate commendatario, per nuova concessione e conferma dei precedenti del **1482**, sono inseriti nel volume 5581 di minute di Notar Vincenzo Cuttonaro di Palermo, degli anni 1553-1555, esistente nell'Archivio di Stato di Palermo. Una copia incompleta ed inesatta si trova nell'Archivio della Chiesa greco-albanese di Palazzo Adriano.

I Capitoli del 1501 sono **inediti**, e furono ricordati da Mons. Giuseppe Crispi nella *Memoria sulla origine e fondazione di Palazzo Adriano* (Palermo 1827, pag. 12), che pubblicò soltanto in parte i due primi paragrafi.—I Capitoli del 1507 (n. 1-24) senza il preambolo e la conchiusione vennero dati in luce con varie inesattezze da Aristide Battaglia, *L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria in Sicilia* (Palermo 1895, pag. 153-157).—Buscemi nel *Saggio* cit. non diè alcuna precisa notizia dei suddetti capitoli.

Ho creduto perciò necessario pubblicare il testo intero e corretto della conferma fatta nel **1554** dal barone Opezinghi, nella quale sono riferiti i Capitoli di Palazzo Adriano del **1501** e **1507**. Ho aggiunto in margine dei Capitoli del **1507** il confronto coi capitoli simili del **1482** di Villaraut (V).

Rege Germanie, et domina Iohanna eodemque domino Carolo matre et filio Dei gratia Regibus Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie etc.

Notum facimus et testamur quod cum condam Ill.mus et Rev.mus dominus **Galeotus**, divina miseratione Presbiter Cardinalis tituli Sancti Petri ad vincula, ac sacrosancte Romane Ecclesie Vice Cancellarius, et Abatie Fosse Nove Terracinensis Diecesis olim perpetuus Commendatarius, tenens et possidens Palacium Adrianum in hoc Sicilie Regno ultra Farum, de membris ipsius Abatie Fosse Nove, quod habitare et populare inceperant quidam Greci Albanenses, a propria eorum patria a crudelibus Turcis invasa expulsi, concesserit eisdem Grecis incolis et habitatoribus ipsius Palacii Adriani infrascriptum privilegium et rescriptum, cum immunitatibus et exemptionibus seu franchitiis ac cum infrascriptis honoribus ac oneribus, expressis diffusius in eodem rescripto seu privilegio, quod legimus, vidimus, et inspeximus non abrasum, non abolitum, nec in aliqua sui parte suspectum, sed omni vitio et suspectione carens, in carta edina scriptum, cum sigillo inpendenti et omni alia sollemnitate expeditum; cuius privilegii tenor, nil per nos in eo addito seu diminuto, sed in omnibus et per omnia de verbo ad verbum prout in eo jacet, facta collatione per me notarium infrascriptum coram infrascripto spectabile domino Vincentio de Opessinghis domino dicte terre Palacii Adriani et infrascriptis Sindacis et procuratoribus Universitatis Terre predicte, simul presentibus, legentibus et audientibus, et tenentibus in eorum propriis manibus ipsum originale privilegium, seriatim sequitur ut infra et talis est, videlicet:

Galeotus miseracione divina tituli Sancti Petri ad Vincula Presbiter Cardinalis, Sancte Romane Ecclesie Vice Cancellarius ac Abacie Fosse Nove Terracinensis Dioecesis perpetuus Commendatarius, universis et singulis hominibus, incolis et habitatoribus Palacii nostri Adriani membri dicte Abacie in insula Sicilie siti prope Panormum in spiritualibus et temporalibus nobis subiectis salutem et sincere devotionis affectum.

Cum, sicut accepimus, superioribus jam retroactis annis, tempore quo magnificus dominus Prizi dictum Palacium ullo jure occupabat, urgente necessitate vestri exilij a propria patria, que a crudelibus Turcis invasa, occupata detinetur, accensi fervore animi locum quesieritis in quo reliquum vite una cum filiis et posteris vestris degere ac christiane agere possitis, de laboribus, industria, ac sudoribus vestris, fueritque vobis a prefato vero Domino predictum Palacium assignatum, ut *sub certis capitulis, pactis ac legibus* viveritis, cum recognitione dominii, adeoque iam partem dicti territorii, non modo habitatoribus replevistis, sed etiam domibus, culturis, vineis ac arboribus domesticis, ut aspectus ac facies ejus immutata sit, et non modica spes maximi augumenti in dies sperari possit, actendentes non solum commodum et prefate nostre Abacie evidentem utilitatem, sed etiam quam piam et quam religiosum sit, ac etiam vobis maxime conveniat vos sic omni spe penitus patrie vestre destitutos fovere ac iuvare, licet ea que vobis a prefato vero domino concessa sive assignata fuerint, tanquam occupatore ac illicito detemptore nullo jure teneant; idcirco actentis causis predictis, omni meliori modo, jure, via, titulo, causa et forma, quibus de jure dici, fieri et effici utilius et validius posset, ex certa nostra scientia maturaque animi nostri deliberacione, vobis omnibus et singulis suprascriptis concedimus et largimur ac assignamus prefatum Palacium cum feudis, cum his capitulis, pactis, conditionibus, privilegiis, immunitatibus, oneribus et honoribus infrascriptis:

[1507] V. 1. 1. In primis deputamus ac de novo concedimus tam vobis, quam successoribus et posteris vestris et aliis quibuscumque habitare volentibus, predictum locum Palacii Adriani eciam circa dictum Palacium, prout designatum est, in cuius solo et territorio positis commode vivere et habitare, edificare et construere novas domos, vineas et viridaria plantare, et alia facere et ponere pro usu et victu vestro, cum quo Palacio vobis assignamus suum feudum et feudum Cutugnum, in quibus vos exercere et alimentare possitis, in quibus feudis Arrendatarii non possint aliquo modo intromittere eorum animalia sive ipsos impedire, salvis tamen que infra dicentur.

V. 11. 2. Item quia nobis cure est ut cristiane vivere ac religiose agere facilius possitis, volumus quod illi sacerdotes, qui ad curam vestrarum animarum ac sacramentorum deputati, sint liberi, franchi et exempti ab omnibus angariis et gravaminibus et oneribus, tam realibus quam personalibus.

V. 2. 3. Item quod teneantur solvere quolibet anno in festo Assumptionis Virginis Marie nobis et successoribus nostris pro quolibet foculari tarenum unum.

V. 3. 4. Item concedimus facultatem liberam, tam habitatoribus presentibus quam futuris, quod quilibet eorum possit libere et tute stare et morari, recedere et redire, ad sui beneplacitum; ac domos, vineas et bona stabilia, que meliora-verint, tute possidere, et illis gaudere sine aliquo impedimento nostre Curie, et illa vendere et alienare, dummodo vendant et alienent habitatoribus commorantibus in dicto Palacio pro inter eos convento precio; in quorum venditionibus nostrum teneantur adhibere consensum, soluto prius pro vendictione tareno uno pro centenario.

V. 4. 5. Item volumus, mandamus ac ordinamus quod quilibet habitator sive incola dicti Palacii teneantur solvere tam nobis quam nostris successoribus, de omni eo quod seminaverint in dicto territorio, decimam partem, videlicet de frumentis, ordeo, spelta, avena, fabis, pisis, ciceribus et aliis liguminibus, ac etiam de linis et canapis tempore recollectionis, et dictas decimas teneantur portare in horreis nostris dicti Palacii.

V. 5. 6. Item quod habentes pecudes, capras sive porcos in dicto territorio teneantur solvere tam nobis, quam nostris successoribus tarenos decem pro quolibet centenario pro herbatico dictorum animalium, pro quolibet anno.

V. 7. 7. Item quod habentes vaccas in dicto territorio teneantur solvere pro herbatico granos decem pro quolibet capite pro quolibet anno; et si pauperes reperirentur qui non haberent nisi duos boves, possint cum illis tenere duas alias vaccas, sine aliqua solutione herbatici.

V. 18. 8. Item dicti habitatores et incole teneantur et obligati sint obedire mandatis et preceptis Curie nostre aut nostrorum Procuratorum et Arrendatariorum cum debita solutione, et ire ad loca necessaria pro rebus nostre Curie.

9. Item quod volentes vendere carnes ad macellum non possint illas ven-

dere, nisi prius solverint nobis et nostris successoribus pro gabella pro quolibet animali bovino tarenum unum, pro porco granos decem, pro castrato granos quinque, et quod dicta animalia debeant occidi et vendi in locis publicis solitis. V. 8.

10. Item quod illi qui voluerint plantare vineas in dicto territorio, sive viridaria aut arboreta sive pomeria, teneantur annuatim nobis solvere pro censu pro qualibet salma terre tarenos quatuor. V. 9.

11. Item quod dicti habitatores possint facere horticulos pro oleribus pro usu eorum liberos et francos ab omni solupcione in territorio predicto; et illi qui voluerint illos facere pro vendendo et pro industria, teneantur nobis et Curie nostre solvere tarenos sex pro qualibet salma. V. 10.

12. Item quod spicatica, sive iuxta patrie [nomen] vocata *restuchi*, que remanent ex laboreriis dictorum incolarum et habitatorum, sint et esse debeant pro usu animalium eorum, ad eorum libitum. V. 13.

13. Item quod officialis, qui per nos deputabitur pro administranda iusticia in dicto Palacio, debeat per nos eligi de dictis habitatoribus prout nobis melius videbitur, et pro tempore a nobis prefigendo. V. 14.

14. Item quod quilibet habitator dicti Palacii possit libere et impune, post Nativitatem Salvatoris et redemptoris nostri, mittere animalia sua ad glandes in omnibus silvis et nemoribus nostris. V. 15

15. Item quod si contigerit quod animalia dictorum habitatorum damnum dederint in glandibus in silvis predictis ante Nativitatem Domini nostri Iesu Christi, in eo casu predictum damnum dantes teneantur satisfacere, sive nobis aut Procuratoribus et Arrendatariis nostris, damnum quod dederint in dictis glandibus et silvis, et non teneantur ad aliam penam. V. 16.

16. Item quod dicti habitatores non teneantur supportare aliqua onera realia sive personalia, nisi ea que sunt expresse specificata in dictis Capitulis.

17. Item quod si dicti habitatores voluerint vendere de vinis, que ipsi recolligunt de vineis eorum in feudis predictis, possint illa libere vendere, solutis tamen pro gabella, tarenis quatuor pro qualibet vegete; et si vina predicta emant extra Terram sive Palacium predictum, possint pro usu eorum illa dispensare, sed si aliis vendere voluerint, teneantur solvere pro gabella nostre Curie tarenos quatuor. V. 20.

18. Item quia multi fructus sunt in dictis feudis et eorum possessionibus, sive sint arborum domesticarum sive vituum, volumus quod illi qui sunt in particularibus possessionibus, sint illorum incolarum qui illa possident, fructus autem qui nascentur extra dictas possessiones, volumus quod sint communes inter dictos habitatores. V. 22.

19. Item quod dicti habitatores non possint incidere quercus fructiferas pro edificandis domibus, nec pro aliis rebus, nisi de licencia Arrendatarii vel nostri Procuratoris, sed possint incidere fraxinos, populos, ilices et alia ligna V. 24.

mortua, et ad altius buxa, ramos pendentes, scilicet pro dicta data licencia nihil teneantur solvere.

V. 25. **20.** Item quod predicti habitatores et incole possint libere emere pro eorum usu tonninam, oleum et sardas sive alices et huiusmodi sine aliqua solutione; et si predicta voluerint vendere, debeant Curie nostre solvere pro quolibet cado sive barlirio tam tonnine quam sardarum tarenos duos; si vero voluerint vendere oleum, teneantur solvere pro quolibet cantareo tarenos sex.

V. 12. **21.** Item quia dicti habitatores continue crescunt et multiplicantur in dictis feudis, tam ipsi cum familiis quam cum animalibus, quibus non sufficerent predicta duo feuda si ab aliis abstinerent, volumus quod possint laborare et pascua capere cum eorum animalibus in aliis feudis de licentia nostri Procuratoris vel arrendatarii, prout predictis habitatoribus rei et laborandi necessitas imminebit, soluta tamen parte decima nobis et nostris successoribus.

22. Item volumus quod dicti habitatores et incole non possint aliquo modo expelli nec amoveri, tam de domibus quam de vineis, pomeriis, viridariis, laboreriis et possessionibus hactenus per eos possessis, sed in illis laborare, stare, morari, uti, frui, soluta tamen portione debita nostre Curie ac nostris successoribus, prout in dictis capitulis continetur.

V. 23. **23.** Item quod pauperes, vidue ac mendicantes, persone miserabiles, que vix vitam earum substinere possint, sint libere, franche et exempte ab omnibus angariis et oneribus, nec Curia nostra possit eas aliquo modo molestare.

24. Item quod in feudo Moffoleti possint plantare vineas, pomeria et viridaria, habita tamen licentia a nostro Procuratore, qui habitatores teneantur solvere prout in feudo Palacii Adriani et Cutogni quatuor tarenos.

V. 21. **25.** Item volumus et ordinamus quod futuris temporibus teneantur solvere mensuram consuetam ad molendinum nostre Curie, pro eorum molituris prout hactenus solverunt.

Et quia ad preces incolarum et habitatorum, pro quorum nomine hic in Urbe coram nobis comparuerunt discreti viri Franciscus Barcia et Georgius Masarachi duo ex principalioribus dictorum habitatorum, exponentes ut supra dicta Capitula eis cum dictis privilegiis, exemptionibus, honoribus et oneribus concedere vellemus, nos vero volentes et attendentes non solum paternam charitatem, qua eos prosequi libenti animo intendimus, sed etiam ne propter absenciam ac distantiam loci ac non plenam informacionem jurium et jurisdictionis supradicti nostri membri, et prejudicium [aliquod] juribus nostre Abacie ac nobis et successoribus nostris inferri possit, tenore presentium declaramus hanc esse nostram firmam disposicionem, ut predicta capitula et in eis contenta non intelligantur libere concessa seu confirmata, nisi post annum a die date presencium capitulorum, ad hoc ut si lesio aliqua, sive notabilis sive enormis dicto nostro membro resultare possit, quo ad formam juris reduci possint, a quo tempore meliorem informationem habere poterimus; anno vero elapso, irrevocabiliter concessa et confirmata intelligantur. In cujus rei testimonium presentes

literas nostras exinde fieri et per secretarium nostrum infrascriptum subscribi mandavimus, sigilli nostri jussimus et fecimus impressione communiri. Datum et actum Rome in edibus Cancellarie nostre, sub anno a nativitate Domini 1507, inditione X^a^, die vero XX mensis Maij, pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Iulij divina providencia Pape secundi, anno tercio.

Ego Ioannes Maria Inachus Reverendissimi Cardinalis Sancti Petri ad Vincula Procurator confirmo ut supra.

Quod preinsertum privilegium fuerit confirmatum in hac Urbe Panormi per quondam Magnificum Dominum Gulielmum Spatafora imperialem militem, tunc Procuratorem dicti Ill.mi et Rev.mi Cardinalis, manu propria dicti quondam domini Guglielmi, cujus confirmatio preinserti privilegii facta in extremis ipsius privilegii per dictum quondam dominum Guglielmum talis est videlicet: Eu Guglielmu Spatafora procuratori di lo Rev.mo Cardinale de Santo Pietro ad Vincula confirmo lo ditto privilegio, iuxta la forma contenta in ditto privilegio. Quod privilegium preinsertum, cum dicta confirmatione in pede, fuerit pro cautela et securitate ipsius Universitatis transumptatum et exemplatum cum inserto tenore ipsius in terra Corleonis in actis egregii Laurentii de Silvestro, regia auctoritate per totam Vallem Mazarie Regni hujus Sicilie publici notarii anno Incarnacionis Domini nostri Iesu Christi MDXXXIIII mense Februarij, die vero XII ejusdem mensis VIJ indictionis, quod privilegium preinsertum cum omnibus et singulis exemptionibus, franchitijs et immunitatibus fuerit olim confirmatum per quondam dominum Hobicium de Opesinghis, uti postmodum Dominum et Patronum dicte terre Palatij Adriani, in pede ipsius originalis privilegij per subscripcionem sua propria manu olim factam, tenoris sequentis: Io Hobiso Pesinghi confirmo ut supra. Et similiter etiam fuerit confirmatum, et subscriptum privilegium preinsertum per spectabilem Dominum Vincentium de Opesinghis ad presens dominum et baronem Terre predicte Palacii Adriani, filium et universalem heredem dicti quondam domini Hobicii patris sui, sua propria manu, prout patet in pede ipsius originalis privilegii per subscripcionem et confirmacionem predictam, tenoris sequentis videlicet: Io Vincenzo Pessinghi confirmo ut supra. Quas subscripciones et confirmaciones privilegii originalis preinserti, factas per dictum quondam dominum Hobicium de Upessinghis et ipsum dominum Vincentium de Upessinghis, uti dominos dicte Terre, dictus dominus Vincentius baro dixit et declaravit fuisse et esse factas et scriptas, videlicet illam dicti quondam domini Hobicii sui genitoris propria manu dicti quondam, et aliam suam confirmacionem, de sua propria manu. Et nedum ipsi Greci incole et habitatores Terre predicte Palacii Adriani gaudebant, fruebantur ac utebantur privilegio preinserto, et immunitatibus, franchiciis et exempcionibus, honoribus et oneribus in preinserto privilegio expressis, verum etiam a **multo tempore ante** erant in observacione **infrascriptorum Capitulorum seu Consuetudinum**, olim pretensorum, accordatorum inter dictam Universitatem Terre predicte Palacii Adriani et magnificum Gubernatorem Terre predicte; quorum Capitulorum seu Consuetudinum tenor in omnibus et per omnia sequitur ut infra, videlicet:

In nomine domini nostri Ihesu Christi et gloriosissime Virginis Marie ac beatissimi Sancti Iohannis et beatorum Apostolorum Petri et Pauli, Sancti Georgii, Sancti Dominici, beati Nicolai et beate Caterine, Vennere, Dominice atque Barbare et **omnium Sanctorum.**

[1501] **Questi sonno li Consuetudini et observancii di lo Palazo Adriano,** li quali li citatini de lo dicto Palazo petino chi siano **misi in scriptis**, et confirmati per lo magnifico Gubernaturi di lo dicto Palazo.

1. In primis lo Archipresti di lo dicto Casali haia per ciaschiduna masonata omni anno tari uno.

2. Item eciam lo dicto Archipresti haia de ciascuna masonata omni anno tummino uno e mezo di formento, et eciam lo dicto Archipresti haia quando si bactiza una creatura grana chinco per omni uno compari.

Li raxuni chi competixino a lo Capitanio.

3. Item essendo accusata una persona intro li vigni al tempo di la rachina, paga a lo Capitanio tari setti e grana dechi.

4. Item haia lo Capitanio quando pigla ad uno, chi è accusato criminalmenti, intro la Terra, tari uno.

5. Item quando lo Capitanio va fora di la Terra per piglari ad uno accusato, haia tari quattro.

6. Item quando alcuna persona recusa non voliri dari pigno, et è bisogno andarchi lo Capitanio, haia lo Capitanio per so pedagio tari uno.

7. Item haia lo Capitanio, quando andirà a chercari li casi per alcuno furto, grana chinco.

8. Item quando uno va prexuni, et non ci dormi, paga a lo prexoneri grana dechi; e quando dormi prexuni, paga tari uno, et quando va prixuni per castigo, non paga cosa alcuna.

9. Item haia lo Mastro Notaro per pigiare una plegeria, grana dechi.

10. Item haia lo Mastro Notaro per stendiri una cessioni di liti, grana dechi.

11. Item si paga per raxuni di execucioni ad grana dudichi per unza.

12. Item quando si fa una peticioni seu domanda, si paga per unza grana quindichi.

Li raxuni chi competixino a lo Baglio.

13. Item haia lo Baglio quando una persona è accusata, grana dechi.

14. Item haia lo dicto Baglio per pignari di unza una in suso, grana chinco, et de tari 15 appendino grana dui, et de tari sei a pendino grano uno; eodem modo haia lo Mastro Notaro per scriviri la licencia e liberacioni di lo pigno.

15. Item haia lo Baglio per mettiri la pena ad uno, grano uno; et per citari ad uno, dinari tre; e quando lo Baglio va fora la Terra per piglari ad uno per causa chivili oj criminali, haia tari uno.

16. Item haia lo Baglio quando pigla ad uno intro la Terra, grana chinco; et per chercari li casi, haia per casa grani dui.

17. Item haia lo dicto Baglio per gittari un bando, grana dui e denari

tre; e quando uno homo è accusato intro una vigna a lo tempo di la rachina, paga a lo Baglio tari uno ; e quando è accusato al tempo chi non chi è rachina, haia lo Baglio grana dechi.

18. Item quando una bestia va intro lavuri e seminati, haia lo Baglio grana chinco, e quando una bestia va intro vigna, haia lo Baglio grana dechi.

19. Item quando vanno pecori intro vigni, pagano a lo Baglio per ogni pecora grano uno, e quando detti pecuri vanno intro lavuri, pagano per ogni pecora denari tre.

20. Item quando serrà paria di pecori chi passirauno pecori doichento, pagano per accusa tari 7, 10.

21. Item quando vanno porchi intro vigni e iardini, pagano per testa grani tri, e quando serranno di porchi chento in suso, pagano d' accusa tari setti e grana dechi.

22. Item chi li patruni di li vigni a lo tempo di la rachina pozano libere et impune auchidiri li cani, chi troviranno intro li detti vigni.

23. Item chi li patruni de li vigni, chi su a mezo miglo apresso la Terra, siano tenuti chudiri li dicti vigni; et non essendo chusi, chi non si paga accusa eccetto lo dammagio.

24. Item chi lo Baglio haia per arrentaria tari setti e grana dechi.

25. Item haiano li ditti Bagli per li meriti di li terri convicini tari tri.

26. Item per li meriti di la Terra grana quindichi.

27. Item haia lo Baglio quando duna lo iuramento ad una donna intro la Terra, grano uno.

28. Item haia lo Secreto per donari una bestia erranti a lu patruni, tari uno.

29. Item haia lo Mastro di plaza per aiustari li pisi et mesuri, grana chinco; e quando alcuno tenissi pisi o mesuri falsi, chi paga a lo Mastro di plaza tari setti e grana dechi.

30. Item chi lo dammagio chi farrà la bestiami, lu patruni di li vigni e lavuri digia adomandari per tutto lo misi di Ottobro di l'anno seguenti, e non lu domandando, perda sua raxuni.

31. Item supplicano li dicti habitaturi chi li officiali si mutano di anno in anno, como su li Capituli di lo Regno.

Eu Coletta Bonfiglo como Gubernaturi confirmo li sopradetti Capituli.

Dati in dicto Palacio Adriano die XI Maij, IIII[a] Indictionis, **1501**.

Que preinserta Capitula seu Consuetudines, scilicet originalia seu originales eorum, dictus spectabilis dominus Vincentius ad presens Baro dicte Terre similiter confirmavit, approbavit et ratificavit sua propria manu, prout in calce dictorum Capitulorum seu originalium Consuetudinum apparet; que originalia

Capitula seu Consuetudines subscripta et subscripte per ipsum dominum Vincentium, dictus dominus Vincentius sibi reservavit et reservat *posse comprobari et collacionari cum presentibus preinsertis Capitulis seu Consuetudinibus*, et quando preinserta Capitula seu consuetudines in aliquo non essent conformes cum dictis originalibus iam subscriptis per ipsum dominum Vincentium baronem, eo casu corrigi debeant et in eis addi et minui secundum tenorem et seriem ipsorum originalium subscriptorum, de verbo ad verbum, et non aliter nec alio modo.

Et licet fuisset *diu litigatum* inter dictos cives, incolas et habitatores dicte Terre Palacii Adriani, seu Sindacos et procuratores Universitatis eiusdem, et dictum quondam dominum Hobicium de Upessinghis, et successive post eius mortem cum dicto domino Vincentio de Upessinghis, ad presens domino et patrono dicte Terre, litigatum super diversis petitionibus et pretensionibus, tam in hoc Sicilie Regno, quam extra Regnum in Romana Curia, et coram Cesarea et Catholica Magestate Imperatoris et domini nostri, non sine maximo fastidio, laboribus et expensis utriusque partis, tandem Deum pre oculis habentes, fuerit ipsis litibus, questionibus et mutuis pretensionibus, precedente licentia Excellentie illustrissimi domini Proregis, impositum perpetuum silentium, et deventum ad totalem eorum sedacionem et ad pactum et accordium, prout distincte et clarius continetur **in instrumento ipsius nuper manu mea celebrato**, ad quod in omnibus et per omnia plenissima habeatur relacio, in contractacione cuius accordii inter eos facti dictus spectabilis dominus Vincentius de Upessinghis, dominus dicte Terre Palacii Adriani, ad instantiam Sindacorum et procuratorum universitatis Terre predicte, promisit oretenus per alium actum acceptare et confirmare ac roborare, exequi et observare, per se et successores suos in perpetuum, **preinsertum privilegium necnon et Capitula seu consuetudines preinsertas**, scilicet originalia seu originales eorum, subscripta seu subscriptas manu propria ipsius domini Vicentii, in omnibus et per omnia iuxta earum seriem et tenorem, et de novo concedere infrascriptas exempciones, franchisias et immunitates, prout infra expressabitur. Propterea volens aperte complere id quod promiserat, tenore presentis actus et publici instrumenti, stante tamen semper et in omni casu et eventu dicto contractu accordii una cum presenti, in omni et quocumque casu et eventu, in eorum roboribus et firmitatibus, et non aliter nec alio modo, prefatus dominus Vincentius de Upessinghis dominus et Baro Terre predicte Palacii Adriani presens coram nobis, per se et suos in perpetuum heredes et successores, posteros et descendentes in dicto statu et baronia in perpetuum et in infinitum, ad instantiam et requisitionem discretorum virorum Georgii Bonacasa et Antonii Chirchi Sindacorum, Petri Barchia et Michaelis Chulla procuratorum universitatis Terre predicte representantium totum populum et universitatem Terre predicte, presentium et ab eo dicto domino Vincentio barone fieri petencium et instancium, pro eis et omnibus et singulis civibus, incolis et habitatoribus Terre predicte, eorumque in perpetuum et in infinitum heredibus, posteris et successoribus, et me notario publico legitime stipulante ad maiorem cauthelam nomine ipsius Universitatis Terre predicte, confirmando prius ratificando, acceptando et laudando ac approbando preinsertum privilegium et Capitula seu Consuetudines preinsertas, scilicet originalia seu originales eorum, subscriptas manu propria ut supra, quas sibi reservavit posse collacionari et comprobari cum presentibus hic insertis in omnibus et per omnia.

et seriatim, de verbo ad verbum, singula singulis prout in eis et quolibet ipsorum iacet, et prout illud, illa et illas dictus dominus Vincentius, per se, et suos imperpetuum heredes et successores ex nunc in perpetuum et infinitum confirmavit, approbavit, ratificavit, et ratificat et confirmat, laudavit et laudat in omnibus et per omnia, et quatenus opus est ad maiorem cautelam iterum et de novo concessit et concedit ipsis incolis, civibus et habitatoribus, et toto populo universitatis Terre predicte, predictis presentibus et futuris eorumque in perpetuum heredibus et successoribus posse uti, frui et gaudere privilegio et capitulis predictis preinsertis, cum omnibus et singulis illis exemptionibus, franchitijs, libertatibus et immunitatibus in eis expressis, honoribus quoque et oneribus specificatis in eis, et quolibet ipsorum, et non aliter nec alio modo se obligavit et obligat per se et suos heredes et successores eisdem supra nominatis Sindacis et procuratoribus Universitatis predicte Terre nomine ipsius Universitatis presentibus et stipulantibus dictis nominibus, et mihi notario publico legitime stipulanti ut supra, illa exequi, actendere et observare, et exequi, actendi et observari facere per quos decet, et in aliquo non contrafacere, nec venire nec contravenienti consentire aliquo iure, titulo seu aliqua ratione vel causa scita, vel ignorata, tacita vel expressa, de presenti, preterito et futuro, de jure vel de facto, quomodocumque et qualitercumque, salva tamen semper facultate posse comprobare et collacionare originalia capitula seu consuetudines subscripta et subscriptas manibus proprijs ipsius domini Baronis cum preinsertis capitulis, et *preinserta capitula seu consuetudines posse corrigi secundum ipsa originalia firmata*, et non aliter nec alio modo, prout supra exprimitur, implorantes super premissis omne juris et facti auxilium pariter et favorem.

Et ultra predicta dictus Dominus Baro per se et suos in perpetuum heredes, posteros et descendentes in dicto statu et Baronia terre predicte Palacii Adriani, voluit etiam et contentatur che non si possano dari a seminari nè a fari vigni nè jardini li infrascritti terri videlicet: incomenzando de la finaita de la vigna di Cola Bua, e tirando dritto alla schina de li terri de li Carta e nesci alla via che va allu Paraturi fina alla finaita di li grutti et alla finaita di S. Beneditto, et abascio verso lo fiumi, li quali terri supra expressati in perpetuum et infinitum digiano restare vacanti et siano comuni di la Universitá de ditta Terra per uso di li bestiami di li Citatini et habitaturi de ditta Universitá in perpetuum senza pagare cosa alcuna. Et chi digiano restari li marcati e trazzeri, acqui e abiviraturi soliti larghi per ipso populo et Universitá, et non aliter nec alio modo.

Que omnia et singula preinserta capitula et unumquodque ipsorum, videlicet illa subscripta et firmata manu propria ipsius domini Baronis, que fuerunt originalia, omniaque preinserta capitula concordantia cum ipsis originalibus, et omnia et universa alia suprascripta et infrascripta dictus dominus Baro per se et suos in perpetuum heredes et successores, posteros et descendentes usque in infinitum, rata, grata, valida, accepta et firma habere promisit, tenere, actendere et inviolabiliter observare quocumque temporis tractu, in omne eventum, et sine aliqua diminutione in pace et de plano, sine lite, strepitu et figura judicij, omni libello, petitione, executione et oppositione remotis, et in aliquo non contrafacere nec contravenire, consentire aliquo jure, titulo, seu aliqua ratione vel causa, scita vel ignorata, tacita vel expressa, de preterito, presenti et futuro, [sub refectione] omnium et singulorum damnorum, interesse et expensarum litis vel extra, et specialiter viaticarum, Al-

gozirij et procuratoris coniunctim vel divisim, ad expensas solitas et consuetas, renunciando omnibus et singulis exceptionibus doli mali, privilegio fori et legi si convenerit, et enormi, enormiori et enormissime lesioni, et omnibus et singulis aliis juribus et legibus, et capitulis, constitutionibus, pragmaticis, consuetudinibus et aliis, quibus contra premissa iuvare se possit aliquatenus vel tueri, renunciando cum juramento legi dictanti generalem renuntiationem non valere, implorantes supra premissis omnibus et singulis omne juris et factis auxilium pariterque et favorem. Etiam processit ex pacto quod predictum instrumentum possit et valeat clausulari, corrigi et emendari ad sensum et consilium sapientis, facti substantia in aliquo non mutata semel et pluries ad favorem ipsius Universitatis, et predicta omnia et singula actendere et observare, eaque fuisse et esse vera juravit, iterumque iuravit. Acta fuerunt hec apud Terram predictam Palatii Adriani anno, mense, et die quo supra premissis. Testes nobilis Benedictus de notar Nicola, magnificus Vincentius Cangnanus, et Michael Angelus Bettonus, et Iorlandus Ingracra.

Ego Vincentius de Cattonario Panormitanus regia auctoritate per totam Vallem Mazarie Regni hujus Sicilie judex ordinarius, atque notarius publicus, premissis omnibus et singulis interfui atque rogatus recepi, publicavi et in hanc formam publicam redegi, per alium scribi feci occupatus, meoque solito et consueto signo signavi, et in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum hic me subscripsi manu propria.

III.

Breve del Papa Leone X (1518) *

Leo Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Universitati hominum Ville seu Castri Casalis Palatii Adriani nuncupati, Panormitane Diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a vobis petitur quod justum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollecitudinem officii nostri ad debitum producatur effectum. Ea propter dilectis in Christo filiis vestris justis postulantibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus, sive per privilegia seu alia indulta vobis concessa a Regibus et principibus, ac Abate et Conventu Monasterii Beate Marie de Fossanova, ordinis Sancti Benedicti congregationis Sancte Iustine, ad quos plenum in spiritualibus dominium dicte Ville seu Casalis Palatii Adriani, Panormitane Diecesis, illiusque omnimodam jurisdictionem pertinere asseritur, successive vobis concessas, cum omnibus bonis, que vos filii de presenti obtinetis aut in futurum, prestante Domino, justis modis poteritis adipisci, sicuti ea juste et pacifice possidetis vobis confirmamus, et presenti scripto patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et comunicationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo quingentesimo decimo octavo, decimo Iulii, Pontificatus nostri anno sexto.

* Il testo di questo Breve del Pontefice Leone X è tratto da una copia esistente nell'Archivio della Chiesa greco-albanese di Palazzo Adriano.

IV.

Capitoli del 1553 *

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Apud Castrum terre Palacii Adriani, anno dominice incarnationis eiusdem domini nostri Ihesu Cristi millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto, mense Augusti, die vero martis, XXI mensis eiusdem, XII Indictionis. Regnantibus serenissimis, invictissimis ac catholicis dominis nostris domino Carolo, divina favente clementia, Romanorum Imperatore semper augusto et Rege Germanie etc. et domina Iohanna eodemque domino Carolo, matre et filio, Dei gratia Regibus Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Iherusalem, Valencie, Mayoricarum, Sardinee, Corsice, Navarre, Granate etc. feliciter amen.

Notum facimus et testamur quod cum inter quondam dominum Hobizium de Upesinghis dominum terre Palatii Adriani, tempore eius vite, et successive post eius mortem inter spectabilem dominum Vincentium de Upesinghis, eius filium legitimum et naturalem et universalem heredem, ac dominum et patronum dicte Terre ex una parte, et cives, incolas et habitatores dicte Terre eorumque sindacos et procuratores, nomine universitatis Terre predicte, parte ex altera, fuerit diu litigatum tam coram Cesarea et Catholica Magestate Imperatoris et Regis domini nostri et eius Curia, quam in Romana Curia et coram etiam excellentia ill.^morum^ dominorum Proregum, preteritorum et presentium, huius Sicilie Regni, et in aliis iuditiis, Curiis et magistratibus secularibus et ecclesiasticis, super diversis petitionibus, pretensionibus, differentiis ex utraque parte petitis, ortis et pretensis, super quibus fuerint hinc inde late diverse interloquutorie et sententie, non sine utriusque partis gravi damno et preiudicio, ac infinitissimis et innumerabilibus sumptibus, laboribus et expensis, pro quibus expensis supplendis et substinendis fuerunt imposite multe gabelle dicte universitati, in tantum quod utraque pars remanet substantia et viribus declinata et exausta, penitus defatigata et lapsa utraque parte, considerantes anfractus Curiarum, erumnas, expensas et labores, ac infinita damna et interesse per utramque partem passas et passa, ac ad discrimina et pericula passa in dictis eorum litigiis infra et extra regnum factis, et ad infinita danna et incommoda eis successa et cuilibet eorum in litigando, et que mayora succede-

* I Capitoli del 19 ottobre **1553**, qui pubblicati, erano rimasti **inediti**. Furono approvati dal barone Opezinghi e dai sindaci e procuratori di Palazzo Adriano nell'atto di transazione del 21 Agosto 1554, cioè lo stesso giorno, nel quale furono con altro atto confermati i Capitoli del **1501** e **1507**, da me sopra riferiti (pag. 6 e seg.).

L'importante transazione è trascritta nello stesso volume 5581 di minute di Notar Vincenzo Cuttonaro, conservate nell'Archivio di Stato di Palermo.

Mons. Crispi nella *Memoria* cit. pag. 12 ricordò la transazione del 1554, ma non distinse i due atti, nè indicò i nuovi Capitoli del **1553.**

rent et incurrerent, si litigarent, et quod dubium et incertum sit litis eventum, Deum pre oculis habentes, habito respectu ad incommoda et necessitates, miserias et paupertates et penurias dicte universitati et eius civibus et habitatoribus successa, postquam litigare inceperunt, et quam indecens et periculosum sit vassallos cum eorum domino litigare, et ad multos alios respectus consideratione dignos, qui hic brevitatis causa obmictuntur, devencrunt inter eos ad invicem ad pactum et concordiam et perpetuum silentium omnium litium, petitionum et pretensionum per se invicem petitorum et pretensorum, et ad totalem eorum sedationem et quietitudinem, de qua pace, concordia et transactione fuerit facta et firmata capitulatio infrascripta, tenoris sequentis videlicet:

Die XVIIIJ Octobris, XII Indictionis, 1553.—**Memoriali di quello domanda la Università del Palazo Adriano** al spectabile Signor Vincenzo Opezingha signore di dicta Terra.

1. In primis voli la dicta Università li siano confirmati li privilegii, Capitoli e consuetudini.—*Sua Signoria spectabili si contenta.*

2. Item chi lo dicto spectabili signuri Baroni si obligbi a spese sui interchedere et procurare appresso lo ill.mo Signuri Vicerè di questo Regno fariuni obtenire licencia di potiri portare omni sorta di armi, et cavalcare cavalli e jumenti con freno et sella, como tucti li rignicoli, et como portavano et cavalcavano prima.—*Sua Signoria si contenta, et prometti ut supra.*

3. Item chi lo dicto spectabili signuri Baruni si obblighi interchedere et procurare apresso Sua Excellentia etiam ut supra de farindi obteniri licentia chi li offictiali siano Greci et Albanisi, como erano inanzi lo bando, et chi non si poczano far offictiali Latini, et chi si fazano per scurtinio, et si eligiano sidichi persuni chi siano citatini de la dicta Terra per li Iurati vechi; de qual scurtinio e numero de sidichi persuni, il dicto spectabili signor Baroni habbia di eligere quatro Iurati et un Capitaneo ogni anno, et quanto ad Iudice et Mastro Notaro, sempri chi vi serrà personi habili de ipsi citatini Greci.—*Sua spectabili Signuria si contenta eligere quello Judice et Mastro Notaro, che li piacerà.* — Altramenti non ci essendo persone habile de li citatini Greci, Sua Signoria spectabili poczа eligere de li Latini habili et sufficienti. — *Sua Signoria spectabili si contenta, et prometti observari ut supra.*

4. Item chi Sua Signoria spectabile non poczа fidare a nixuna persuna in li boschi a taglari et fari ligna et pagarisindi, ma donarnidi et concedirni per lo amor de nostro Signori Dio, et a persone amiche a sua voluntati. — *Sua Signoria spectabili si contenta, et prometti ut supra.*

5. Item Sua Signoria spectabili, sempri chi a li boschi ci serrà glanda di unzi deci appendino, non la poczа vindiri, et quando ci sarà glanda de unzi 10 a montata, la poczа vindiri a porci tantum, et chi dicta glanda sia vista per dui communi amichi.—*Sua spectabili Signuria si contenta, et promecti ut supra.*

6. Item chi Sua spectabili Signuria proveda che la xurta non pocza pigliare in pena persuna alcuna, tanto citatina como extera, di notte, andando senza armi.—*Sua spectabili Signoria si contenta, et concheli chi si faza quando chi appartenga ad ipso, et quando no, interchedirà con Sua Excellentia.*

7. Item chi la salvaguardia staya como sta. — *Sua spectabili Signoria si contenta chi stia ad beneplacito di Sua Excellentia.*

8. Item chi Sua spectabili Signoria ni faza exenti di li scuti 500 di li capitoli chi fichi mastro Georgi Bonacasa a Roma con lo reverendo Geronimo Torella. — *Sua spectabili Signoria prometti a spese sue farli venire la resigna chi dicto de Torrella ha fatto de la Abatia in favore de lo reverendo Ioan Baptista Orsino, per la quale non pò più domandare nè pretendere li dicti scudi 500.*

9. Item chi li sindaci et procuraturi stayano como stanno.—*Sua Signoria spectabili si contenta per quanto specta ad ipso.*

10. Item chi dicto spectabili signuri Barone venuta chi serrà Sua Excellentia a Palermo, stando con la gratia di nostro Signori Dio in sua sanità, habia di calvaccare ad ogni requesta de la dicta Universitá, et andare, como è dicto, a sue spese in Palermo a procurare et interchedere decte gratie da Sua Excellentia, como è dicto di supra; et quando non venisse a Palermo, habia di andare o mandare a Messina, o dove si trovirà, infra termino di un mise, per obtenere et havere detti gracii ut supra. — *Sua Signoria spectabili si contenta, et promette ut supra.*

11. Item versa vice detta Universitá prometti et se obbliga, per se et successuri soi in dicta Terra, di removerse como si remove et cassare et annullare, a requisictioni de decto Signuri Barone, ogni e qualsivoglia letigio et questione, che havessero oi fosse stata hactenus intentata per essa Universitá et in suo nome oi d'altri a sua instantia, tanto in Regno, quanto extra, in qualsivoglia foro et iudictio, tanto spirituali como temporale, contra di esso spectabile et terra et baronia et iurisdictione sue, feghe, renditi ed altri emolumenti et qualsivoglia altra raxuni et preheminentia sua et di essa baronia; et per lo advenire detta Universitá medesmamenti, per se et successuri soi in detta Terra, prometto e si obbliga non inquietare nè fare inquietare, nè permettere de inquietare per essi nè submisse persone, a detto spectabile signori Barone, heredi et successuri soi, in qualsivoglia foro et iudicio, tanto spirituale como temporale, tanto in Regno como extra Regnum, in dicto et per la dicta sua baronia, iurisdictioni, feghi, renditi, proventi et qualsivoglia altri emolumenti, ragioni et preheminentii, et non domandare ullo unquam tempore cosa alcuna ultra li cose predicte, ma quello et heredi soi et successori lassari pacificamenti et quietamenti in la sua possessioni pacifica vel quasi de la dicta baronia, sua terra et iurisditione, feghi, renditi et proventi et emolumenti et

qualsivoglia altri raxuni et preheminentii.—*Detto spectabili signuri Baroni per se, heredi et successori soi accetta et stipula sollennamenti detta promissione et obligatione.*

12. Item che tanto per detto spectabile signuri Barone quanto per detta Università e soi heredi si debbano, possino et habiano di clausulare, validare, fortificare, declarare, corrigere et emendare li sopra detti capitoli et ogni un di loro ad consilium sapientis, substantia tamen facti in aliquo non mutata.—*Detto spectabili signuri Barone et detta Università si contentano ut supra.*

13. Item lo decto spectabili signuri Barone et detta Università promettino et vollino per se, heredi et successuri soi chi li dicti capituli et li cosi in essi contenti siano confirmati, et ad perpetua et inviolabile observactione di essi et ciascun di loro roborati et firmati et stabiliti dupplici iuramento, et più sotto la pena di scudi tremilia di oro, di essiri applicata et pagata dalla parte contravenienti in questo modo, videlicet mille a lo regio Fisco et li dui milia a la parti observanti.—*Iurano tanto detto spettabili Barone, quanto li infrascritti nominati per detta Università, observare et obligarsi ut supra.*

14. Item chi dicti capitoli et li cosi contenti in essi siano facti con licentia et consensu del reverendo Abati et con decreto suo et de la Sancta Sede Apostolica, quatenus opus sit. – *Si contentano tanto dicto spectabile, como dicta Universitati, ut supra.*

15. Item chi per plenaria stabilità et firmità delle cose predicte contenti et specificate ut supra, ve habbia de intervenire et intervengha il decreto et autorità della Excellentia Sua Ill.ma, sotto quelli peni provisioni et cohertioni ad essa ben vista, et delli presenti capituli et instrumenti chi sopra essi si farrà, se habbia de ottenire li viceregie exequtorie. Laus Deo.—*Si contentano et approbano tanto l'una, como l' altra parte in particulare ut supra, et in generale come in tucte.*

Et ita statuerunt dupplici iuramento ad sancta Dei quatuor Evangelia, in manibus mei Reverendi domini Don Geronimi de Valintinis decretorum Doctoris, Vicarii generalis huius agrigentine Diocesis, et se subscripserunt et subscribi fecerunt, pro observatione, firmitate et stabilimento perpetuo omnium et singulorum premissorum.

† Vincentius Opezinghis.

† Georgio Bonacasa sindaco, et per ipso, Ioan Petro Barcia, perchi non sa scriviri.

† Antonio Circhi sindaco, et per non sapiri scriviri, Ioan Petro Barcia per ipso.

† Ioan Petro Barcia procuratore.

† Io Antonio Graviano per Michele Giulla procuratore.

Et di più in li cosi premissi foro presenti et consencienti et approbanti li infrascripti citatini greci di la dicta terra, videlicet: M. Agostino Masarachi, M. Georgi Chirchi, Luca Parrino, Andria di Candia, Antonio Graviano, reve-

rendo presti Cola Camizi, presti Ioanni Culida, presti Gilormo Masi, Marco Murachi, Cola Dragotta, Georgi Graviano di Petro, Giorgi Burrexi, Ambrosio Graviano, Luca Planghilisi, Todaro Bua, Cola Musarachi mayori, Cola Xani di Petro Daropuli, Cola Culida mayuri, Ioanni Curtichia, Andria Cuscha. Per li suprascripti non sapiri scriviri, ho scricto io Antonio Graviano per loro.

Ego Hieronimus de Valentinis Utinensis, Vicarius generalis huius agrigentine Diocesis, qui partes ipsas ad hanc transactionem et concordiam cum Dei gratia induxi, presens fui, et in fidem premissorum me subscripsi et testor.

Ego Antoninus de Canthellis narensis, eiusdem Diocesis Iudex ordinarius, presens fui, et in fidem premissorum testor et me subscripsi.—Ego Don Iacobus de Floreno interfui et testor. — Ego presbiter Paulus de Picuraro interfui et testor. — Ego presbiter Gregorius Terranova interfui et testor. — Ego frater Augustinus de Noto interfui et testor. Ego Iohannes Baptista Vivianus capitanius interfui et testor.—Ego Leonardus Colloca juratus interfui et testor. — Ego Philippus Cappa Iuratus interfui et testor. — Ego Micahel Derosa Iuratus interfui et testor. — Ego Marius de Oliverio Iuratus interfui et testor. — Ego Antoninus Alfanus Iudex interfui et testor.

Qua preinserta capitulatione transactionis, pacis et concordie, modo quo supra facta, subscripta et firmata, dicta Universitas et eius cives et habitatores ac sindaci et procuratores, nomine Universitatis eiusdem, volentes rite et recte procedere, pro firmitate et robore premissorum, habuerunt recursum ad Excellentiam supradicti ill.mi et ex.mi domini Proregis, et supplicaverunt posse detinere consilium more solito, nedum super contractatione dicte transactionis et capitulationis, verum etiam super consequutione, soluptione pecuniarum debitarum per dictam Universitatem diversis personis, expensarum erogatarum pro substinendis et subministrandis expensis dictarum litium inter eos factarum, per quem ill.^{um} et exc.^{um} dominum Proregem fuerit ipsa licentia concessa, ad eius oportunas literas datas Panhormi, die XVII mensis februarii anni presentis, que provisio et litera fuerit presentata et exibita magnifico de Alphano Iudici ordinario Curie capitanalis dite Terre Palacii Adriani, et registrata in actis Curie ipsius Terre, quarum viceregiarum licterarum vigore et auctoritate fuerint per dictam Universitatem et eius sindacos et procuratores, incolas et habitatores detemptum consilium, more solito, pulsata campana, in platea publica ipsius Terre, in quo consilio adfuerunt et intervenerunt due partes et satis ultra, et quasi omnes cives, incole et habitatores dicte Terre, prout manifestissime apparuit, et representaverunt totum et integrum corpus et populum ipsius Universitatis, et unanimiter et concorditer, nemine discrepante, constituerunt eorum sindacos et procuratores *ad contractandum dictam transactionem pacem et concordiam, firmatam per preiscriam capitulationem*, et ad alia necessaria, vigore huiusmodi procuratorii, cum inserto tenore dictarum literarum viceregiarum, et ipsius Consilii detempti et facti, cuius tenor in omnibus sequitur ut infra et talis est, videlicet:

Die VII May, XII Indictionis, 1551. — Apud Terram Palatii Adriani. Cum fuerint emanate viceregie provisiones, prout infra continetur, quarum tenor talis est: *Carolus, Iohanna.—Vicerex* in dicto Sicilie Regno nobilibus Capitaneo, Iuratis, Iudici Terre Palatii Adriani, cui vel quibus presentes presentate fuerint, fidelibus, dilectis salutem. Fuit nobis porrecta supplicatio tenoris sequentis: Ill.^{me} Signori, Exponisi reverenter ad Vostra Excellentia da parti di

li nobili sindachi et procuraturi di la Terra di lo Palazo Adriano, cum sit, como è notorio a Vostra Excellentia e informata, ja sonno molti anni la dicta Università hanno facto liti et questioni, tanto con lo quondam spectabili Baruni passato, como con lo presenti Baroni di dicta Terra, *de potirsi livari di potiri de dicto spectabili Baroni*, la quali Università per detta causa mandao perfina a Sua Mayestà Cesarea, et in Roma et appresso Vostra Excellentia et compliri a tanti, precedenti licentia viceregia, misero tanti gabelli supra li formenti di machinari, carni, vino et altri cosi de dicta Università, et per esseri li excessivi dispisi, si trova dicta Università debitrici in molta summa, tanto di pagari alcuni dinari piglati in cambio, como per li advocati et procuraturi et altri dispisi, per li quali ci foriano interesso di iorno in iorno, et vorria dicta Università, per livari tanti interesse, pagari dicti debiti, subiugari dicti gabelli et debiti di dicta Università, cum carta gratie reddimendi, oy vero per taxa, secundo meglio per Consiglio et manco interesso si potrà accordari, et ancora anno piglato temperamento et accordio con dicto spectabili di dari fini a dicti loru differentii, liti et questioni teniano con dicto spectabili Baruni, di lo quali accordio et temperamento, per esseri validi et perpetui, *vorriano fari publico contratto in forma*, *congregari Consilio*, quali non si porrà congregari senza licentia di Vostra Excellentia. Pertanto supplicano a Vostra Excellentia sia servita conchedirli licentia chi detta Università et ipso spectabili poczano congregari Consiglio more solito, et discutiri et accordari per dicto Consiglio la via et modo di potiri haviri dicti dinari, li quali deveno dari, subiugari dicti gabelli et beni de la dicta Università seu fari taxa, o altra via, modo et forma, secundo meglo per dicto Consilio et mayor parti di li vuchi di quillo serrà accordato, et ancora di potiri contractari et fermari lu accordio, chi hanno facto cum dicto spectabili, et secundo serrà como per dicto Consiglio si potrà accordari, et per congregari dicto Consiglio indrizzari literi a li officiali de dicta Terra o ad alcuna persuna delli convicini de dicta Terra, per evitari spisi, actento dicta Università essiri povira et diviri dari dicti dinari e facto tanti spisi per dicti causi, ut Altissimus etc. *Gerardus*. Panhormi die III Februarii, XII Indictionis, 1554, ex parte Excellentie ill.^{mi} domini Proregis Magna Regia Curia referat. Gerardus de Sancto Philippo Secretarius et referendarius. Die III eiusdem. Facta relatione predicta, Sua Excellentia providet et mandat quod habeant licentiam. Idem Girardus. Pertanto per observationi di la predicta nostra provisioni, vi dicimo et comandamo espresso quantenus digiati more solito congregari dicto Consiglo et populo di quessa Terra super premissis omnibus et eorum quolibet, in la vostra ecclesia di quessa terra, et eis congregatis, digiati fari la proposta di li cosi contenti et expressati in la preinserta supplicacioni et scripturi, et recogliri et receipiri li vuchi di li predicti persuni serranno in dicto Consiglo, et secundo per la mayor parti di li vuchi serrà concluso dicto Consiglo, exequiriti et observiriti debite execucioni mandari la dicta conclusioni di lo consiglo, dando licentia, como per la presenti vi damo licentia et autoritati, di potiri li dicti sindachi et procuraturi contractari cum dicto spectabili Baruni circa lu accordio facto, *iuxta la forma de li Capituli di uno accordio facto*, et fari tucti contratti et atti necessarii et oportuni circa li causi contenti et expressati in la preinserta supplicacioni, cum dependenti, emergenti et connexi, clausuli, cautili, patti, obligacioni, iuramenti et renunciationi debiti et oportuni, secundo per dicto Consiglo et mayor

vuchi di quillo serrà concluso, li quali volimo siano validi et legitimi facti; et prout ex nunc pro tunc et e converso quilli laudamo, approbamo, corroboramo et acceptamo, dandovi per la presenti quilla autoritati et potestati si conveni. Comandamo a tucti et singuli officiali et persuni de dicta Terra chi in execucioni de la presenti vi digiano obediri, dari brazo, aiuto et favore tanti volti quanto per voi serranno requesti, et premissa cum effectu exequamini, nullo alio a nobis expectato mandato, deliberatione sive consulta, nec presentium revocatoriam sive contrariam exequendo, nisi fuerit absoluta parte citata et audita, iuxta Regni Capitula, cauti a contrario sub pena florenorum mille Fisco regio applicanda. Datum Panhormi die XVII mensis Februarii, XII Indictionis **1554**. *Iohan di Vegha.*—Dominus Vicerex mandavit mihi Gerardo de Sancto Philippo. Visa per Iohannem Bernardum de Granata. Vidit Iohannes Bernardus Granata, Iohannes Ansorius conservator. Presententur et exequantur. Alphonsus Iudex. Die VI Mayi, XII Indictionis, 1554. Presentato fuerunt et sunt presentes litere in Curia magnifici Capitanei Terre Palatii Adriani, et exequantur de mandato supradicti magnifici Iudicis. Quapropter virtute et auctoritate preinsertarum literarum viceregiarum exibitarum et presentatarum magnifico Alphano, Iudici ordinario Terre Palatii Adriani, fuit promulgatum publicum proclama in platea publica dicte Terre, et pulzata campana maioris Ecclesie more solito dicte Terre, tam de mandato magnifici Capitanei et magnificorum Iuratorum, quam dicti magnifici Iudicis dicte Terre Palatii, et *congregato Consilio intus dictam maiorem Ecclesiam dicte Terre*, et congregatis infrascriptis personis de populo et universitate dicte Terre, quibus quidem personis fuerunt per dictum magnificum Iudicem ut supra facta, proposita et declarata ea omnia contenta in supplicacione et provisione predicta, et per eos bene intellecta, audita, cognita et percepta, ut dixerunt omnes coram nobis et testibus infrascriptis vocatis et rogatis, videlicet; magnificus Iohannes Baptista Vivianus Capitaneus de dicta Terra. Item lo magnifico Micaheli Angelo Biruni Secretus dicte Terre. Item lo nobili Leonardo Culloca Iuratus dicte Terre. Item lo reverendo don Philippo Cangemi vicarius. Item lo nobili Philippo Cappa Iuratus dicte Terre. Item lo reverendo Presti Nicola Camizi. Item mastro Georgi Parrino mayuri. Item mastro Andria Dragotta mayuri. Item mastro Luca Crapisi. Item mastro Ioanni Comito majuri. Item Cola Masi majuri. Item mastro Antonio Parrino majuri. Item mastro Joanni Stuyanesi. Item mastro Andria di Candia. Item mastro Todaro Dragotta mayuri, Item mastro Petro Xamara. Item mastro Luca Parrino mayuri. Item Georgi Masarachi. Item mastro Andria Graviano mayuri. Item mastro Cola Salamuni. Item Cola Xanna. Item Cola Xammara. Item mastro Thodaro Salamuni. Item maestro Joanni Crapisi, Item Joanni Camizi. Item Dominico Barchia. Item Stephano Graviano di Petro. Item Andria Dragotta di Todaro. Item Cola Masarachi. Dimitri Minico. Item Dimitri Miglotta. Item Antonio Dragotta majuri. Item Georgi Dimitri Graviano. Item Johanni Chulla Soycha. Item Dimitri Dorisa. Item Andria Dragotta di Antoni. Item Cola Dragotta di Cola. Item Joanni Virgha di oro. Item Vasili Graviano. Item Danieli Costantino. Item Marco Graviano. Item Antoni Basta. Item Georgi Masi di Cola. Item Andria Dragotta di Todaro. Item Vincenzo Chitalia. Item Francisco de Lazaro Masarachi. Item Dothado Capparella. Item Georgi Dericco ponti. Item Francisco di Antonio Chirchi. Item Masi Scariano. Item Andria Barchia. Item Petro Basta. Item Andria

Cuchia. Item Todaro Dragotta lu carratellaro. Item Boda Papara. Item Georgi Grisafi. Item Cola Chulla mayuri. Item Antonio Parrino *di la Chana*, habitaturi di lo Palazo. Item Georgi Chitalia. Item Antonio Parrino minuri. Item Antonio Masi di Todaro. Item Petro di Cola Graviano. Item Cola Parrino di Marco. Item Cola Arrico ponti. Item Andria Chulla quondam Cole. Item Vincenzo Xibecca. Item Cola Camizi. Item Marco Glaviano di Dimitri. Item Luca Licura. Item Cola Chulla di Georgi. Item Johanni Marrugia. Item Polimero Corticha. Item Cola Masi minuri. Item Ioanni di Alessi. Item Cola Barbaro. Item Andria Lora. Item Georgi Grana di Petro. Item Petro di Ioanni Corticha. Item Georgi Bade. Item Angelo di Micheli Chulla. Item Andria Tacha. Item Luca Costantino. Item Comi Grana di Petro. Item Marco di Abruza. Item Augustino Musacha. Item Georgi di Petro Corticha. Item Iohanni Bua di Georgi. Item Iulio Bode. Item Cola di Silvestro, *latino*, habitaturi di lo Palazo. Item Dimitri Pillulu. Item Minico Panichi. Item Micheli Lubello. Item Stimmati Graviano. Item Antoniu Gravisi mayuri. Item Andria Graviano di Georgi. Item mastro Antonio Lucchisi, *latino*, habitaturi di lo Palazo. Item Petro Arriropuli. Item Dimitri Bellu. Item Petro Parrino mayuri. Item Ioanni Parrino Rizo. Item Danieli Muglotta. Item Ioanni Parrino di Antoni. Item Paulo de Rivali. Item Antonio Salamuni. Item Petro Graviano di Thodaro. Item Petro Musacha. Item Mastro Dominico Masarachi. Item Dimitri Masi Saya. Item Georgi Curricha. Item Micheli Chisensa. Item Angelo Fechi. Item Luca Mascaloro. Item Thodaro Masi di Masi. Item Cola Bonacasa. Item Georgi Burrexi mayuri. Item Ioanni Crispo. Item Cola Cavalcanti. Item Petro Gracia mayuri. Item Ludovico di Fermo, *latino*, habitaturi. Item Francisco Parrino di Antoni. Item Micheli Marayti. Item Cola Masarachi. Item Marco Parrino Item Angelus Glaviano. Item mastro Monaco Caropoli. Item Ioanni Chirchi majuri. Item Todaro Bodino. Item Georgi Parrino di Andronico. Item Georgi Masi di Luca. Item Georgi Zassi. Item Cola Dragotta di Georgi. Item Ioanni Dramisi. Item Paulo de Gaglano, *latino*, habitaturi dicte Terre. Item Ioanni Parrino. Item Luca Tana. Item Ioanni Mavisi. Ioanni Cumani. Item Antoni Gracia di Petro. Item Ioanni Flandisi di Luca. Item Augustino Masarachi di Georgi. Item Staniati Gramasi. Item Andria Parrino. Item Georgi Cuchara. Item Luca Xurba. Item Luca Sulli. Item Petro Chulla di Ioanni. Item Ioanni Playa. Item Ioanni Salamuni minuri. Item Iacubo Anello di Levanto, *latino*. Item Marco Tiresi Item Andria di Alia. Item Cola Pianghisi. Item Serafino Chirchi. Item Georgi Licursi. Item Antonio Masi Vagali. Item Andria Gravisi alias Carta. Item Lazaro Diamisi. Item Luca li Garresi. Item Cola Barchia. Item Petro Presferri di Ioanni. Item Cola Dragotta di Antoni. Item Thodaro Presferri. Item Cola Ringo. Item Cola Xuradino. Item Ioanni Masarachi di Augustino. Item Philippo Russello, *latino*, habitaturi di lo Palazo. Item Petro Iulia. Item Ioanni Chulla di Andria. Item Ioanni Mariali. Item Luca Ringo. Item Francisco Masi di Todaro. Item Martino Graviano. Item Angelo Chirchi. Item mastro Petro Sulli. Item Andria Licurti. Item Georgi Patricha. Item Andria Porrexi. Item Augustino Prosferi. Item Bartholo Lazaresi. Item Georgi Schiro. Item Ioanni Saragusa. Cola Masarachi di Augustino. Item Micheli Glaviano. Item Petro Masarachi. Item mastro Pachello di Gennaro, *latino*, habitaturi de dicta Terra. Item Luca Dragotta di Andria. Item Dimitri Dragotta di Andria. Item Luca Carnesi. Item Petro Camizi. Item Petro Masi alias Batiasi. Item Georgi

Chicchi. Item Augustino Masarachi mayuri. Item Antonio Glaviano di Petro. Item Cola Crapisi. Item Georgi Graviano. Item Antonio Chulla. Item Stephano Barchia. Item Andria Prosferi. Item Augustino Bello. Item Ioanni Comito minuri; quibus omnibus et singulis suprascriptis *prenominatis personis grecis, de populo et universitate Palatii Adriani*, presentibus et audientibus, per me infrascriptum publicum notarium lecta et declarata tota substantia, forma, continentia et tenore Capitulorum accordii, de singulo in singulum ipsorum Capitulorum, de primo ad ultimum ipsorum Capitulorum, in quibus continetur accordium firmatum inter spectabilem dominum Vincentium Upesingha Baronem dicte Terre Palatii ex una, et magnificos Sindacos et procuratores dicte Universitatis ex altera, et per eos bene intellecta, audita, cognita et percepta, et omnes dixerunt predictum accordium eorum litis, inter eos cum dicto spectabile domino Barone fiendum, et contractandum, omnes suprascripte persone, nemine discrepante, laudaverunt predictum accordium quod contractetur per actum publicum, iuxta continentiam, formam et tenorem ipsorum Capitulorum, et non aliter nec alio modo, et similiter quod soluantur pecunie litis predicte super gabellis dicte Terre Universitatis, aut per taxiam aut per subiugationem et venditionem ipsarum gabellarum, carta tamen gratie reddimendi semper salva, ad eorumdem Sindacorum et procuratorum beneplacitum, iudicium et videre, reservatis tamen iuribus presentis ipsius Universitatis contra predictos eorum Sindacos et procuratores de reddendo calculum de omnibus precuniis, per eos a dicta Universitate perceptis, et non aliter nec alio modo, prout hec et alia coram nobili domino Capitaneo, magnificis Iuratis eorum, magnifico Iudice et Magistro Notario in dicto eorum Consilio dixerunt et affirmaverunt, renunciantes exceptioni etc. Idcirco omnes *prenominate persone Greci* de dicto populo et Universitate predicta, presentes coram nobis, confisi ad plenum de fide, virtute, legalitate nobilium Georgi Bonacasa, Antonii Chirchi Sindacorum ac nobilium Petri Barchia et Michaelis Chulla procuratorum predicte Universitatis, coram nobis, sponte eos constituerunt, fecerunt, creaverunt et solemniter ordinaverunt et ordinant in eorum procuratores, actores, factores premissorum omnium gestores, certos nuntios, speciales et specialissimos, generales et generalissimos, ita quod generalitas specialitati non deroget, et e converso, sed una per aliam confirmetur, in premissis omnibus, vice, nomine et pro parte dicte Universitatis, contractandum, *paciscendum et accordandum, iuxta formam, continentiam et tenorem ipsorum Capitulorum*, et non aliter nec alio modo, cum omnibus obligationibus, pactis, clausulis, cautelis, renunciationibus, iramentis et sollempnitatibus eis benevisis et necessariis, in favorem, beneficium et utilitatem dicte Universitatis, et pro dicta Universitate eorum in perpetuum heredes et successores stipulandum, et plenariam auctoritatem et facultatem tribuerunt et prestiterunt facultatem contractandi, stipulandi accordium predictum, firmatum iuxta formam, continentiam et tenorem predictorum Capitulorum, et per actum publicum manu publica firmandum, cum dicto spectabile domino Barone et non aliter nec alio modo, nec non dictis eorum sindacis et procuratoribus auctoritatem et potestatem, cum ampla et generali administratione, prestiterunt, dederunt et dant, tribuerunt, tribuunt potestatem ad opus solvendi et satisfaciendi creditoribus omnes et quascumque pecunias eorum litis vertentis cum dicto spectabile domino Barone, vendendi aut subiugandi gabellas, redditus seu proventus ipsius Universitatis, carta tamen

gratie reddimendi semper salva, quibusvis personis et emptoribus, preciis et aliis eis benevisis, aut per taxiam fiendam per eos ad eorum beneplacitum, quos eis placuerit et melius visum fuerit, et de dicta venditione aut subiugatione fienda per modum et pro effectu predicto ut supra contractandum nomine ipsius Universitatis, stipulandum, paciscendum et accordandum cum illis omnibus pactis, clausulis, cautelis, obligationibus, renunciationibus, iuramentis et roboritatibus eis benevisis et necessariis, in favorem, beneficium et utilitatem ipsius Universitatis, pecunias et pretia ipsius venditionis aut subiugationis fiendum ut supra, habendum, capiendum, percipiendum, ac habuisse et recepisse confitendum pro effectu predicto ut supra, et non aliter, bona omnia et personas ipsius Universitatis obligandum, ipotecandum, et de quacumque evictione, lite et controversia mota et movenda et de quacumque contradicente persona defendendum et legitime defendere promictendum, et generaliter omnia alia et singula necessaria incirca premissa et premissorum quolibet faciendum et firmandum, cum ampla et generali administratione se gerendum, gubernandum et administrandum premissa omnia ut supra, promictentes se ratihos, gratos et firmos perpetuo habere, tenere et inviolabiliter observare, et contra non facere vel venire, quocumque iure, titulo, ratione seu causa, scita vel ignorata, cogitata vel incogitata, que omnia iuraverunt omnes premissa omnia actendere et inviolabiliter observare. Testes honorabilis Dominicus Trapani de Terra Sambuce, honorabilis Petrus Provinzalis de Terra Burgii, De Costa de eadem civitate. Ex actis meis notarii Ioannis Petri Portuleva de civitate Bibone. Semper collatione salva; prout premissa tenore dicti procuratorii preinserti continentur, ad quod in omnibus et per omnia plena habeatur relatio, et prout premissa omnia et singula supradicta et infrascripta dictus spectabilis dominus Vincentius de Upessinghis dominus dicte Terre Palatii Adriani ex una parte, et prefati sindaci et procuratores dicte Universitatis Terre predicte parte ex altera, ad invicem cum iuramento, solemniter tactis scripturis, ad sancta Dei quatuor evangelia, sollemnibus stipulationibus intervenientibus, vera fuisse et esse dixerunt, cum renunciationibus debitis et oportunis.

Et volentes partes predicte, nominibus et modis quibus supra, pro eis eorumque in perpetuum heredibus et successoribus, pro mayori validitate et corroboratione omnium et singulorum premissorum, ac pacis et concordie predicte inter eos facte, *preinsertam capitulationem ad futuram et eternam rei memoriam illam in scriptis redigere*, et instrumentum publicum facere, peticrunt a me notario publico uti publica persona, ut instrumentum ipsum conficerem modo et forma in preinserta eorum capitulatione inter eos facta et firmata contentis, et iuxta eius seriem, continentiam et tenorem in omnibus et per omnia. Idcirco prefatus spectabilis dominus Vincentius Upesinghis, dominus Terre predicte Palatii Adriani, ex una parte, et supradicti Geogius Bonacasa et Antonius Chirchi Sindaci, Petrus Barcia et Michael Chulla procuratores Universitatis terre predicte Palatii Adriani, intervenientes procuratorio nomine ipsius Terre et Universitatis, vigore preinserti procuratorii et pro dicta Universitate omnibusque et singulis civibus et habitatoribus presentibus et futuris Terre et universitatis predicte in perpetuum, parte ex altera, in nostrum notarii publici testiumque infrascriptorum presentia personaliter constituti, vocati, congregati ad hec serio in dicta Terra *et in Castro ipsius Terre*, stante licentia et assensu Excellentie ill.mi domini Proregis huius Sicilie Regni, obtento

super huiusmodi conctractatione per literas et oportunas provisiones suas, desuper insertas, et reservata licentia reverendi domini Abatis et sancte apostolice Sedis, si et quatenus opus sit, et non aliter nec allo modo, volentes ad invicem, propriis et quibus supra nominibus, *quiete et pacifice vivere, prout inter bonos et fideles dominum et vassallos decet*, vigore presentis actus transactionis et conventionis unanimiter confirmantes prius, acceptantes, laudantes et roborantes preinsertam predictam *Capitulationem pacis et concordie* inter eos facte et firmate, et unumquodque ipsorum Capitulorum in omnibus et per omnia, iuxta eorum et cuiuslibet eorum seriem, continentiam et tenorem, sponte et sollemniter omni meliori modo via et forma, quibus magis et melius dici et fieri potuit et potest, pro eis eorumque in perpetuum heredibus, posteris et descendentibus et successoribus *in dicta Terra et baronia Palatii Adriani* ac incolis, civibus, officialibus et habitatoribus, presentibus et futuris Terre et universitatis predicte, usque ad infinitum et in perpetuum, promiserunt, convenerunt, seque sollemniter obligaverunt et obligant sibi ipsis ad invicem, et mihi notario publico ut persone publice legitime stipulanti, pro omnibus et singulis illis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, sollemnibus stipulationibus intervenientibus, unus alteri, et e converso, supradictam eorum pacem, transactionem, conventionem et accordium, factum per preinsertam capitulationem, et Capitula predicta preinserta, pro eorum quieto et pacifico statu, semper et omni futuro tempore ac in perpetuum et in omni casu, successu et eventu habere ratam, gratam, validam et firmam, ac ratha, grata, valida et firma, et cunctis temporibus in infinitum preinsertam Capitulationem et unumquodque ipsorum capitulorum, iuxta eius seriem, continentiam et tenorem, in omnibus et per omnia actendere et inviolabiliter observare ac actendi et observari facere, absque aliquo obstaculo et contradictione, et in aliquo non contratacere vel venire, nec contravenienti consentire per se nec submissas personas per eos, quovis quesito colore vel ingenio, directe vel indirecte, tacite vel expresse, de jure vel de facto, ex quavis causa, etiam urgentissima et necessaria, clausa in corpore iuris, scita vel ignorata, cogitata vel incogitata, vel expressa, de preterito, presenti et futuro, quomodocumque et qualitercumque, et talis de qua hic oporteret fieri specialis et expressa mentio, non obstantibus quibusvis iuribus, titulis, capitulis, constitucionibus, consuetudinibus, privilegiis, pragmaticis in contrarium forte disponentibus, quibus omnibus et singulis ipse partes ad invicem expresse cum iuramento renunciaverunt et renunciant.

Et promiserunt non uti nec se letari in iuditiis nec extra, quinimmo ipse partes ad invicem, nominibus et modis quibus supra, per se et eorum heredes et successores, sollemnibus stipulationibus intervenientibus, sibi ipsis cesserunt et cedunt liti, omnibus et singulis eorum petitionibus et pretensionibus, litibus, questionibus et causis per unam partem contra alteram, et e converso, petitis, pretensis, intentatis et factis ab olim usque ad presentem diem, quomodocumque et qualitercumque, in quibusvis iuditiis, Curiis et magistratibus ecclesiasticis et secularibus, delegatis et subdelegatis, et presertim ipsi Sindaci et procuratores nomine ipsius Universitatis *in petitione certorum feudorum per eos pretensorum* contra dictum spectabilem Don Vincentium, agnoscentes bonam fidem, imponentes super eis et unoquoque ipsorum sibi ipsis ad invicem, per se et eorum in perpetuum heredes et successores, nominibus quibus supra, perpetuum et omnimodum silentium, volentes et mandantes petitiones et pre-

tensiones ipsas per unam partem contra alteram, et e converso, factas, petitas et pretensas, et lites ipsas et questiones motas et tentatas pro et contra, cum eorum incidentibus, dependentibus, emergentibus, connexis et annexis, *tam in vita dicti quondam domini Hobictii Opesinghis*, quam successive post eius mortem, *cum dicto domino Vincentio* et eorum procuratoribus, et omnia et singula acta, scripturas, processus, sententias, interloquutorias vel diffinitivas, latas pro et contra, et tam in causis principalibus quam in articulis dependentibus ex eis, quomodocumque et qualitercumque, fore et esse cassa, irrita et nulla, ac cassos irritos et nullos et nullius roboris, efficacie vel momenti, prout si nunquam facte fuissent, nec fuisset inter eos nullo unquam tempore litigatum, et prout illos et illa ad invicem per se et eorum heredes et successores cassaverunt et cassant, annullaverunt et annullant, quibus omnibus et singulis actis, scripturis, processibus, sententiis inter eos quomodolibet actitatis et factis, nullo unquam tempore nec in ullo casu, successo et eventu, opinato et inopinato, solito et insolito, et de novo emergenti, etiam tali de quo competeret hic fieri specialis et expressa mentio, una pars contra alteram et e converso, uti possit, frui et experiri, nec se letari in iudiciis nec extra, etiam si venirent via restitutionis in integrum, seu enormis, enormioris et enormissime lesionis, vel aliqua alia via, modo et forma, scita vel ignorata, etiam clausa in corpore iuris, quibus melius venire possit, ymmo ipsis omnibus et singulis viis et remediis et aliis quibuscumque iuribus, legibus, constitutionibus, capitulis, privilegiis, consuetudinibus et aliis contra premissa forte disponentibus, et ipsis actis et scripturis, processibus et sententiis actitatis et factis inter eos quomodolibet, ab olim usque ad presentem diem, penitus et expresse cum iuramento renunciaverunt et renunciant ad invicem, et promiserunt non uti nec se letari ut supra, renunciantes cum iuramento legi dictanti generalem renunciationem non valere et beneficio predicto restitutionis in integrum respectu ipsius Universitatis, enormi, enormiori et enormissime lesioni, implorantes super premissis omnibus et singulis omne iuris et facti auxilium et favorem pro validitate *presentis instrumenti pacis et concordie*, et non aliter, stante tamen presenti instrumento cum Capitulatione preinserta semper et in perpetuum et in omni et quocumque casu, successu et eventu, cum omnibus clausulis, conditionibus, titulis, puntis et pactis in eo contentis, et in omnibus et per omnia, in suo robore, et non aliter nec alio modo, et ipsa Universitas eiusque incole, cives et habitatores, presentes et futuri, eorumque in perpetuum heredes et successores, posteri et descendentes, *non possint habere nec tenere nisi ea feuda, que habuerunt et de presenti habent tantum*, et non aliter nec alio modo.

Et quia inter alia capitula transactionis et pacis ac concordie predicte, *de Capitulis preinsertis, fuit et est illud capitulum terciumdecimum*, continens in se penam scutorum trium mille, solvendorum per contravenientem in dicta preinserta Capitulatione, applicandorum scutos mille regio Fisco, et alios scutos duos mille parti observanti, ut perpetuo stetur ipsi preinserte Capitulationi, et in omnibus et per omnia Capitula predicta observentur, et quia forte, stante forma Capitulorum Regni, non esset cautum utrique parti de summa dictorum scutorum 3000, succedente (quod absit) casu, quod non creditur, contraventionis presentis actus et preinsertorum Capitulorum, seu cuiuslibet eorum, solvendorum eo casu modo et forma quibus in dicto Capitulo per partem contravenientem, et quia intentio utriusque partis fuit et est firmiter actendere et

inviolabiliter observare presentem actum transactionis, pacis et concordie et preinsertam Capitulationem in omnibus et per omnia, seriatim de verbo ad verbum, cunctis temporibus et infinitum, et in aliquo non contrafacere, nec contravenire, et illa pars ex cuius parte succederet contraventio, merito solvere deberet parti observanti et parenti omnes et singulas expensas, damna et interesse iudiciales et extra, factas et passa pro preterito, et faciendas et paciendas in futurum, quando contraventio succederet; ideo *ipse partes ad invicem*, nominibus et modis quibus supra, virtute presentis actus, promiserunt et convenerunt sibi ipsis ad invicem *solvere dictam summam scutorum trium mille* in dicto Capitulo contentorum, in casu predicto contraventionis ipsius preinserte Capitulationis seu alicuius ex dictis Capitulis et presentis instrumenti, videlicet *pars contraveniens parti parenti et observanti* statim et incontinenti succedente casu predicto contraventionis in premissis, seu aliquo premissorum, omni exceptione et oppositione iuris et facti remotis penitus, et expresse cum iuramento renunciatis, et hoc ratione damnorum, interesse et expensarum factarum et passarum pro preterito in litigiis predictis inter eos factis, non obstante quod expense ipse, damna et interesse facte et passe maiorem summam excederent seu minorem, nec etiam obstante dicto Capitulo Regni, dictante et loquente de penis in contractibus, et succedente casu predicto contraventionis, ipsum pactum quo ad partem contravenientem premissa non servantem illico vires habeat et suum sorciatur effectum pro dictis scutis 3000, et *pro aliis scutis mille applicandis in casu predicto regio Fisco*, me notario pro eo stipulante, ultra dictos scutos tres mille supra expressatos, quo casu iura ipsius regii Fisci intelligantur et sint reservata intacta, quoniam sub tali pacto, lege et conditione ad presentem actum deventum est, et non aliter nec alio modo, non obstantibus quibusvis iuribus, Capitulis, pragmaticis, constitucionibus et aliis, et maxime dicto Capitulo Regni super penis in contractibus loquente, quibus omnibus et singulis cum iuramento renunciaverunt et renunciant, et promiserunt non uti nec se letari in inditiis et extra, qui scuti 3000 solvi debeant per partem contravenientem statim et incontinenti illata molestia, quantumcumque levi et levissima, parti servanti et obedienti, ita quod ipsa pars contraveniens nullatenus possit audiri in aliquo nec agere seu tentare vel pretendere possit aliquod, nisi prius solvat parti premissa servanti dictos scutos 3000, et non aliter nec alio modo; de quibus possit in casu predicto contra partem contravenientem causari ritus et exequutio in persona et bonis, seu in bonis tantum ipsius Universitatis, adversus quem ritum et exequutionem faciendam et formam et tenorem presentis contractus et preinsertorum Capitulorum non possint modo aliquo se opponere, prevenire, excipere, defendere, aliquid dicere vel allegare, nec officium Iudicis implorare, non obstantibus quibusvis iuribus, capitulis, constitutionibus et aliis in contrarium forte disponentibus, quibus renunciaverunt et renunciant ut supra ex pacto, implorantes super premissis omne iuris et facti auxilium pariter et favorem.

Quam quidem transationem, conventionem et concordiam et preinsertam Capitulationem et omnia et singula supradicta et infrascripta prefate partes, nominibus quibus supra, promiserunt sibi ipsis ad invicem ratham, gratam, acceptam, validam et firmam ac rata, grata, accepta, valida et firma habere, tenere, actendere et inviolabiliter observare, et in aliquo non contravenire nec contravenienti consentire, aliquo iure, titulo, ratione seu causa, de iure vel de

facto, in omnem eventum in pace et de plano, sine lite et strepitu et figura iudicii, omni exceptione et oppositione remotis. Sub hypotheca et obligacione omnium et singulorum bonorum eorum mobilium et stabilium, feudalium et burgensaticorum, presencium et futurorum, habitorum et habendorum, iurium et actionum quarumcumque, cum refectione omnium et singulorum dapnorum, interesse et expensarum litis et extra, et specialiter viaticarum, algoziril, commissarii, procuratoris, coniuntim vel divisim, ad electionem partis premissa servantis, ad dictas solitas et consuetas, ad quas dictas et expensas pars contraveniens tencatur et teneri voluit, licet venerit sacculo parato, et fiat ritus et execuutio in persoaa et bonis partis contravenientis, et in bonis tantum ipsius Universitatis, et variari possit etc. adversus quem ritum et exequutionem faciendam, formam, tenorem presentis instrumenti, et contentorum in eo et preinserte Capitulationis, non possint se opponere, prevenire, excipere, defendere, aliquod dicere vel allegare nec Iudicis officium implorare, nec exceptiones etiam legitimas et promptuarias facere, nec principaliter agere etiam adversus verificationem et liquidationem extremorum, nec ad quemcumque alium effectum, nec petere seu allegare beneficium restitucionis in integrum, quin prius solvant et adimpleant tenorem et formam presentis contractus et preinserte Capitulacionis in omnibus et per omnia, et de verbo ad verbum, et omnium et singulorum contentorum in presenti contractu, et pignora non adiudicentur, nec in solutum dentur parti, sed vendantur ad discursum ultimo emptori et plus offerenti. Renunciantes super premissis omnibus et singulis exceptionibus doli mali etc. et privilegio fori et legi *si convenerit*, ferlis omnibus etc. et specialiter cum iuramento beneficio restitutionis in integrum, et beneficio moratorie, guidatici, supercessorie generalis, annualis, biennalis, triennalis, octennalis, cessionis bonorum, refugio domus et privilegiis Terrarum et ecclesiarum, et generaliter omnibus et singulis aliis iuribus, legibus, capitulis, consuetudinibus, constitutionibus, privilegiis et aliis, quibus contra premissa iuvare se possent aliquatenus vel tueri. Renuntiantes cum iuramento legi dictanti generalem renunciacionem non valere nisi precesserit specialis, et predicta omnia et singula actendere et observare, et contra non facere vel venire nec contravenienti consentire, aliquo iure, titulo seu aliqua racione, occasione vel causa scita vel ignorata, tacita vel expressa, de presenti, preterito et futuro, quomodocumque et qualitercumque. Et iuraverunt omnes, tactis corporaliter scripturis, ad sancta Dei quatuor evangelia, in presentia mei notarii infrascripti. Iterum iuraverunt etc.

Testes m. Andreas Dragotta, Lucas Parrino, P. Melchio Cullura de Terra Prizzi, Guglielmus Bacharella de Prizi, Philippus Maniscalco de Villafranca, Marcus de Cominclia de Villafranca, Antonius de Leo de Terra Burgii, Philippus Zangara de Regio, Vincentius Tudisco de Terra Ciminne habitator Palatii Adriani, Vincentius Facuni de civitate Nari, Marcus Musachia, Georgius Gravianus, *greci*, et quamplures alii.

CAPITOLI DI BIANCAVILLA *

del 25 gennaio 1488

confermati nel 1501, 1506 e 1568.

In nomine domini nostri Iesu Christi, anno dominice incarnationis millesimo quingentesimo [decimonono] mense februarii, [7ª] Indictionis, die vero septimo dicti mensis. Regnantibus dominis serenissimis Regibus nostris Ioanna et Carolo, Regibus Hyspaniarum, utriusque Siciliae, Hyerusalem etc. anno veco eiusdem quarto.

Nos Ferdinandus de Marchisio utriusque iuris Doctor Iudex illustris Terrae Paternionis et Adernionis, Aloysius Passitanus eiusdem Terrae regius publicus notarius per totum Siciliae Regnum, cum auctoritate [scribi, registrari et presentare faciendi], et testes subscripti ad hoc vocati et specialiter rogati presenti scripto publico notum facimus et testamur quod praesentes coram nobis in hac Terra Paternionis videlicet Aloysius Tacci de rure Callicaris, Capitangus

* I capitoli di Biancavilla approvati nel 1488 dal conte Giovanni Tommaso Moncada, dopo ottenuta dal Vicerè la licenza di popolare, sono contenuti in un transunto fatto nel 1519 dal notaro Passitano di Paternò. Amico nel *Lexicon topographicum siculum* (Catanae, 1760, t. III, pag. 60) ricordava: «Illorum [Graecorum] aliquot ab Adranensi comite loco impetrato. . . exiguas primum casas sibi condiderunt.» — Il prof. Mario Mandalari nei *Ricordi di Sicilia*: III. *Le popolazioni dell'Etna* (Catania 1899, pag. 43) affermò: «Biancavilla non non ha privilegi e *statuti* di nessuna maniera, e questa mancanza o difetto pare in verità inesplicabile.» — Emanuele Portal nella memoria *Sull'origine albanese di Biancavilla* (Palermo, 1902, pag. 11 e seg.) ha pubblicato ora il testo dei Capitoli, traendolo da una tarda e poco corretta copia del 1760, eseguita in occasione di una lite per divisione di territorio. Egli afferma che

dictae ruris, et Michael Greco eiusdem ruris, et ipsius ruris Iuratus, nobis Iudici et notario exhibuerunt et presentaverunt praesentia **privilegia in eorum pergameno** trium illustrium Comitum Adernionis, dominorum Paternionis, recolendae memoriae, videlicet illustris quondam domini D. Antonii de Moncada, illustris domini D. Guglielmi de Moncada Comitis, illustris quondam domini D. Ioannis Thomae de Moncada, predecessorum domini D. Francisci de Moncada in praesentiarum Comitis et domini dictorum Comitatuum et terrarum, redacta in forma et pergameno, in quibus existunt et continentur, et actente et instanter nos rogaverunt, nostrumque implorando officium et auxilium, ut ex ipso principali privilegio et **duobus aliis in pede sequentibus** in formam publicam reducere deberemus, ad eorum et aliorum civium cautelam dicti ruris eorumque heredum et successorum. Nos vero vidimus, inspeximus et legimus dicta tria privilegia **in uno et eodem pergameno descripta**, et manu ipsorum trium illustrium dominorum Comitum firmata, dicta tria privilegia non abolita, non abrasa, nec vitiata aut in aliqua parte mutata, sed in ea propria forma consistere et permanere, praeter aliqua verba, quae non legûntur posita et descripta in nona linea, ubi subsequitur et legitur: Ioannes Adam regius locumtenens, et non legitur propter caducitatem dicti pergameni in dicta nona linea et quoniam literae deficiunt, in reliquis omnibus prorsus vitio et suspicione carent, actendentes quod omnes notarii soliti sunt similia transumpta facere et in publica forma reducere ipsa privilegia de verbo ad verbum, nihil in eo addito nec diminuto sed prout inventa sunt et reperta quod sensum mutet seu intellectum, cum iudiciali auctoritate interveniente praesens transumptum publicum exemplare fideliter fecimus ac etiam scribi manu mei notarii; quorum quidem privilegiorum tenor talis est, videlicet:

D. Ioanni Tomasi de Moncada, Conte di Adernò, di Caltanissetta, di Augusta, Signore di Paternò, Magistro Giustiziere del Regno di Sicilia per l'ill.mo Sig. Presidente per lo reggimento predetto di Sicilia.—A vostra istanza c'è stata fatta la petizione del tenor seguente:

Ferdinandus etc.—Presidentes etc.—Illustri Don Ioanni Thomasio de Montecateno Comiti Adernionis, Calatanissecte et Auguste, Terreque Paternionis domino, Regnique Sicilie Magistro Iusticiario, collaterali Consiliario regio di-

« *l'originale* trovasi negli Archivi di Casa Paternò », che ebbe il dominio feudale di Biancavilla.

Ho ricercato nell'Archivio della famiglia Paternò e nell' Archivio di Stato di Palermo, fra le carte della Regia Gran Corte, qualche antica copia, ma nulla si è rinvenuto. Nel vol. 169 della R. Cancelleria a fol. 55 è il privilegio viceregio per la licenza di popolare. Nel Ms. 2 Qq. H. 118 della Biblioteca comunale di Palermo, a fol. 166, è un frammento dei Capitoli.

Pubblico pertanto il testo dei Capitoli di Biancavilla secondo l' edizione data da PORTAL, correggendo qualche errore evidente, e riferendo in nota le varianti pel privilegio viceregio, che nell' edizione predetta (P) contiene varii errori e offre lacune.

lecto salutem. Perochi ni aviti esposto certi Grechi vorriano habitari et firmari loro domicilio infra lo territorio del ditto vostro contato di Adernò, e non vorriano essiri tinuti a vui nè ad vestra Curti respundiri di li gabelli ordinarii, a li quali sunu tenuti et obbligati li altri vassalli vostri, ma tantum vorriano essiri tenuti per altri cabelli extraordinarii secundo meglo con voi si potissiro concordari, et supplicandoni chi ad maiorem cautelam, et quatenus opus sit, vi concedessimo in premissis nostra licentia, nui admissa eadem supplicatione, moti per raxonivili respecti et causi, tenore presentis vi concedimo licentia et facultati chi volendo li detti Grechi habitari infra lo ditto territorio di Adernò, poczati imponiri quilli gabelli, licet siano extraordinarii, chi cum li ditti Grechi meglo vi porriti concordari, chi nui per hanc eandem tali cabelli imponendi modo quo supra acceptamo, laudamo et auctoritate qua fungimur confirmamu. Comandando a tucti et singuli officiali e persuni di lo ditto Regno presenti et futuri, a cui spetta et la presenti serrà presentata, vi digiano tali nostra licentia ad unguem teniri et observari secundo la sua continentia et tenuri. Datum in urbe felici Panormi die quinto mensis Ianuarii, VIe Indictionis, M.^{o} CCCC.^{o} LXXXVIJ^{o}. — *Ramon de Sanctapau.* — *P. Iulianus Centelles.* —Vidit Alferius thesaurarius. Domini Presidentes mandaverunt mihi Antonio Riczono, et eam vidit Alferius thesaurarius. Ioannes Adamo R. locumt. in officio Conservatoris.

E poichè Cesari Di Masi, comparente per tutti altri Greci abitatori infra lo territorio nuncupato di Callicari e Pojo russo, ni avete supplicato humiliter l'intendessimo essi non fussero tenuti a nostra Corte pagare come l'altri nostri vassalli, salvo al modo infrascripto, videlicet che per massarie coll'arbitrii faranno li detti Greci infra lo ditto territorio di ditto Contado, intendendosi dello fiume e passo della Giarretta esistente in detto Contado d' Adernò sino alla mandra d'Antoni Valuri appresso alla rocca, e nesci alla Martina ex una parte, e l'altra incominciandosi dalli Monaci insino allo fiume, siano tenuti a pagare a ragione di decima, cioè delle masserie e seminati faranno di frumenti, orzi, favi, lino ed altri legumi, ed in quanto all' ortaggi siano tenuti a tari sei per tuminata, e per [le vacche] siano tenuti pagare grani deci alla nostra Corte,

1 Perchè ni avete P | 3 ne a voi P | 5 altre gabelle straordinarie P | 6 accordare, e supplicatone P | opus est P | 7 in premissis *om.* P | licentia in scriptis verbo admissa P | supplicatione presenti pro maiori..... e cause P | 10 possano P | contro li detti P | 11 potrete P | chi nui *om.* P | 12 auctoritate nostra P | 14 a chi spetta la presente scrittura presentare vi damo la nostra P | 16 die 8 P | VI Indictionis *om.* P | 17 *Ramon*—thesaurarius *om.* P | Le parole «Vidit Alferius thesaurarius» mancano nel vol. della R. Cancelleria, ma sono nel vol. 1198 della Conservatoria di Registro, f. 888 | 18 et— thesaurarius *om.* P | 19 locumtenens Conservator P | 24 intendonsi P | intendendosi *Ms.* cit. Bibl. Com. | 30 per dette tasse P; ma non sembra esatto. Cfr. Capitoli di Palazzo Adriano del 1482, § 7 (pag. 3).

e li restucci siano tenuti a pagari grana deci per salmata, intendendosi ancora essi Greci essiri tenuti pagare la decima di bestiame, cioè delle pecore, capre, ciavarelli, agnelli e porci, verum che le vacche non siano tenute pagare cosa nessuna, salvo grani dieci per testa, passando al numero di tre vacche che siano tenuti pagare grana deci per testa ut supra, e siano tenuti pagare la ragione della Baglia more solito, e siano franchi ed esenti dalla gabella dello vino e di carne, della cascia e dogana per le cose che venderanno infra loro, e lu previti averà da celebrare la messa in detto loco, possa operare mezza salmata di terre franca di tutti l'altri Greci franchi di detta angaria; audita la loro supplicazioni, accettando li cosi predicti, volimo li detti Greci che abitano al presente ed abiteranno per l'avvenire in detto loco non siano altrimenti tenuti a noi e nostra Corte siccome detto di sopra, e statuimo et ordiniamo alli detti raxiuni lo ditto Cesare, allo quale in vita sua facciamo Capitano delli ditti Greci, e facciamo gracia ad esso dell' introito della detta Baglia per anni tre, con questo che nullo offiziale di Adernò nè di Paternò possa conoscere delle cause di detti Greci eccetto lo ditto Cesare Capitanio e noi come sopra, e volimo in caso alcun Greco per delitto o altro se ne andasse da ditto loco et andasse in le ditte terre sia preso e tenuto ad ordine del ditto Cesare Capitano, et in caso che li ditti Greci si volessero partire dallo ditto loco per andare ad abitare in altra parte, possano vendere le loro case e possessioni a loro voluntate; comandando a tutti e singoli offiziali e persune delle ditte terre digiano [in] ogni tempo osservare la presente nostra provisione e grazia, sotto pena di onze 50 applicanda alla nostra Camera. Datum in urbe felici Panormi die 25 mensis Ianuarii, 6ª Indictionis, 1488.

Lo Conti d'Adernò

De mandato ill.mi domini Comitis. Antonius Rissano.

Noi Don **Guglielmo Raimondo Moncada**, Conte d'Adernò, Caltanissetta, Augusta e Signore di Paternò, confirmamo l' infrascripto privilegio per sui seriem, continentiam, comandando propterea omnibus et singulis officialibus, tam praesentibus quam futuris Terrae et Comitatus nostri Adernionis et Terrae nostrae Paternionis ut dictum privilegium observent et obedient prout continetur. Datum Adernione die 11 Augusti, 9ª Indictionis 1501.—*Lo Conti d' Adernò.*—Illustris dominus Comes mandavit mihi Guglielmo Forti.

Nos **D. Antonius de Moncada** Comes Adernionis, Augustae, Calatanissette, Terrae Adernionis, Paternionis dominus. Viso, lecto et intellecto supradicto privilegio et omnia in eo contenta de verbo ad verbum concessionis facte per prefatum quondam illustrem dominum nostrum avum, cum confirmatione ill.mi domini genitoris nostri, quam omnia et singula in dicto privilegio contenta, confirmamus, approbamus, ratificamus et de novo concedimus, nihil diminuendo, cum omnibus gratiis, exemptionibus et immunitatibus et aliis in eo contentis. In cuius rei testimonium nostram confirmationem et de novo concessionem fieri mandamus, subscriptione et sigilli nostri impressione munitam. Datum Panormi die 3 Martii 6ª Indictionis 1506.—*Lo Conti d' Adernò.*—

Antonio La Mendola, de mandato ill.mi domini Comitis. — Presentetur, exequatur et registretur. Antonius Iudex. Die 5 Martii 5ᵉ Indictionis 1506. Presentatae sunt in Curia magnifici Capitanei Terrae Adernionis, et executoriatae vigore superioris mandati.

Unde ad futuram rei memoriam, dictorum oratorum Alessi Taccia Capitanei et Michaelis Greco Iurati diete ruris Callicaris, presentium, seu quorum interesse poterit certitudinem et [cautelam], factum [est] transumptum quod est presens publicum instrumentum ac transumptum, manu nostra infrascripti notarii quam illustris Iudicis et testium cum subscriptionibus corroboratum. Actum in hac Terra Paternionis anno, indictione et millesimo predictis.

Testes huius rei sunt videlicet notarius Hercules Mazzamuto, Michael Mazzamuto et Franciscus Chillia. Ego Ferdinandus de Marchisio Iudex qui supra presenti transumpto interfui et meam auctoritatem et officium prestiti.

Ego notarius Aloysius Passitano publicus notarius per totum Siciliae Regnum et insularum coadiacentium, cum auctoritate scribi, registrari et presentare faciendi, praemissis omnibus interfui atque rogatus recepi et testor, [atque] meo solito sigillo signavi. Collatione salva.

Noi **D. Cesare**, Principe della città di Paternò, Conte di Adernò, confirmamu lu sopradetto privilegio concesso a detti Greci di lo Casali nominato di Callicari, dummodo che volendosi partire alcuni di detti Greci dallo detto Casale, ed abitare ad altro loco che non possano vendere loro case, nè possessioni, e vendendole contanti innanti d'andare ad abitare in altro loco, detti beni restino e debbano restare alla nostra Corte. In fede della quale avemo fatto fare la presente sottoscritta di nostra propria mano, e sigillata di nostro proprio sigillo. Datum in Paternò a die 18 aprile 10ª Indictione **1568**.—*D. Cesare Moncada*. Stantibus literis observatorialibus ill.mi et exc.mi domini Principis datis in civitate Paternionis die 2 Iunii, 11ª Indictionis 1568. In Curia Secretie presentata hodie 5 [Iunii] Ind. ut supra. Presentetur et exequatur et partibus restituatur. Franciscus Florenza Secretus ad presens. Die 5 Iunii 11ª Indictionis 1568. Presentatae, executoriatae et registratae sunt in Curia Secretiae Terrae Adernionis, de mandato dicti magnifici Francisci de Florenza Secreti dictae Terrae Adernionis. Antoninus Purpura magister notarius.

Presentetur citata parte in vim protestatorum. Antoninus Cardonetto die 27 Augusti, 1ª Indictionis 1573. Praesentatum fuit et est in officio spectabilis delegati in causa presens privilegium in vim protestati, citatis ad praesentium collectionem dicti protestati magnificis Iuratis dictae Terrae Adernionis et Santi Cardella gabelloto pro consimile. Constat ad literas responsales datas Adernione die 28 Augusti 1ª Indictionis 1573, praesentatas et conservatas die quo supra. Ex actis existentibus in Curia civili et in officio spectabilis domini Iudicis delegati in causa, extracta est praesens copia. Collatione salva. Alexander Cottuni magister notarius.

Ex Archivio exc.mi domini Ducis Montis alti, Principis Paternionis, existente hic Panormi, extracta est presens copia in deficientia archivarii per me D. Vincentium Rao Torres. Collatione salva.

Ex scripturis sutis in Tribunali Magnae Regiae Curiae sedis civilis et causarum delegatarum in anno IXᵉ Indictionis 1760 inter Iuratos et deputatos Universitatis Centum rupium et Iuratos Albeville ex una, et Iuratos et sindacum Adernionis parte ex altera. Stanzillaus Dell'Arte Magister Notarius.

CAPITOLI DI PIANA DEI GRECI *

del 30 agosto 1488

confermati nel 1565, 1574, 1588 e 1606

In nomine domini nostri Iesu Christi Amen. Anno eiusdem Domini MCCCCLXXXVIII, mense Augusti die trigesimo eiusdem mensis, sextae indictionis, regnante serenissimo et illustrissimo domino, domino Ferdinando, Dei gratia invictissimo Rege Castellae, Aragonum, Siciliae, Legionis, Toleti, Valentiae, Portugalliae, Galitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennii, Algarbiae, Algezirae et Gibraltariae, Comite Barchinonae, domino Biscaye et Molinae, Duce Athenarum et Neopatriae, Comite Rossilionis et Ceritaniae, Marchione Oristani et Comite Goceani, regimine vero eius Regni praedicti Siciliae anno decimonono, Castellae et Legionis decimotertio, Aragonum autem et aliorum nono feliciter amen. Nos Iohannes de Evula Iudex civitatis Montis Regalis anno praesenti sextae Indictionis, et Ni-

(*) I capitoli di Piana dei Greci approvati a 30 agosto 1488 da Nicolò Trulenchi, procuratore dell' Arcivescovato di Monreale, sono inseriti nell' atto di concessione del territorio, rogato dal notaro Nicolò Altavilla di Monreale, maestro notaro di quell' Arcivescovato, dopo ottenuta dal Governo (13 gennaro 1488) la licenza di popolare. Vennero confermati da vari Arcivescovi di Monreale negli anni posteriori, avendo essi il dominio feudale di Monreale e di gran parte del territorio soggetto alla Chiesa.

Il testo dei Capitoli con le conferme posteriori fu pubblicato da P. Michele Del Giudice, *Descrizione del tempio di Monreale*, Palermo 1702, nella parte *Privilegi e Bolle*, documento XLVI, pag. 117. Il mio genitore riferì nella monografia *Notizie e Documenti su le Consuetudini delle città di Sicilia* (nell' *Arch. Stor. Italiano*, Firenze 1887, t. XX, pag. 339) una parte della sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 12 novembre 1880, nella quale sono speciali notizie su vari capitoli di Piana dei Greci.

La copia autentica dell'atto del 1488 non si trova nel Tabulario di Mon-

colaus Altavilla civis Panormi per totam dioecesim eiusdem foelicis urbis Panormi et civitatis praedictae Montis Regalis Iudex ordinarius atque notarius publicus, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati, praesenti privilegio seu instrumento publico notum facimus et testamur quod in nostri infrascriptorumque testium praesentia personaliter constitutus reverendus dominus **Nicolaus Trulenchi, Gubernator** et procurator generalis Archiepiscopatus et civitatis praedictae Montis Regalis, sua, ut dixit contineri publico procuratorio instrumento, expositione narravit dicens quod cum inter caetera pheuda et territoria Archiepiscopatus et civitatis praedictae Montis Regalis sit pheudum nuncupatum **di lu Mercu,** simul coniunctum cum pheudo nominato **di Dandigli,** situm et positum in Valle Mazarise, in contrata della Scala della limina, secus pheudum di Maganuci ex una parte, et pheuda di Santa Christina, li Fraxinelli, Raiihaulicheusi, lu Casali et alios confines parte ex altera, in quo quidem pheudo di lo Merco appareant et sint certa maragmata ruinosa et antiqua, in quo videtur **antiquitus fuisse Casale constructum et habitatum,** et Ioannes Barbati, Petrus Bua, Georgius Golemi et Ioannes Schirò, tam nomine eorum proprio, quam nomine et pro parte Ioannis Maccalusi, Thomasii Tani, Antonli Roscia, Mathaei Maza, Thodari Dragotta, Georgii Burlesci, Ioannis Parrini et Georgii Lusciari absentium, necnon et quamplurimorum aliorum eorum sociorum, perquirant et perquirere [nituntur] in quo loco ipsi **post eorum exilium, ab eorum patria expulsi,** possent commode et congrue habitare, et multis per eos locis, territoriis et pheudis visis, pensatis et recognitis, tandem uno consensu dictum locum in dicto pheudo, tamquam congruiorem et aptiorem aliis elegissent, ipsi Ioannes Barbati et socii, propriis et quibus supra nominibus, supplicaverint propterea ipsum reverendum dominum Nicolaum Trulenchi, Gubernatorem praedicti Archiepiscopatus et generalem procuratorem reverendi in Christo patris et domini, Don Ioannis Borgas, Archiepiscopi dicti Archiepiscopatus, ut asseritur contineri dicto publico instrumento procuratorio, ut eis, propriis et quibus supra nominibus, et eorum haeredibus et successoribus in perpetuum concedere voluisset locum supra nominatum, in dicto pheudo di lo Merco existentem, ad illum scilicet habitandum et populandum, et in eo eorum habitationes fundandum, aedificandum et construendum, in quo possint et valeant eo modo et forma et sub illis **legibus et consuetudinibus** vivere et habitare, **quibus vivitur et habitatur in civitate ipsa Montis Regalis.**

reale, come indica Garufi, *Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale* (nel vol. XIX, Serie I, dei *Documenti per servire alla Storia di Sicilia* pubblicati per cura della Società Siciliana per la Storia Patria) Palermo 1902, pag. 211, n. 121. - L'Archivio Notarile distrettuale di Palermo non conserva le minute del notaro Altavilla, perchè tra le carte del notaro conservatore Francesco Caruso si rinvenne soltanto un volume di *Bastardello* dell'anno 1492-93 del notaro Altavilla. Pubblico quindi il testo dei capitoli secondo l'edizione che ne ha dato Del Giudice, correggendo qualche errore evidente.

Il privilegio viceregio per la licenza di popolare è riferito nel vol. 171 della R. Cancelleria, an. 1487-88, f. 341 r. (nell'Archivio di Stato di Palermo), e ne ho comparato il testo, correggendo qualche inesattezza.

Hinc est quod hodie die praedicto ipse reverendus dominus Nicolaus, quo supra nomine, praesens coram nobis, huiusmodi supplicationi et petitioni inclinatus ut dixit, actendens etiam ad commodum et utilitatem populationis et habitationis praedictae faciendae resultantem, Domino dante, in dies maiori Ecclesiae dicti Archiepiscopatus et ipsi reverendissimo domino Archiepiscopo et suis successoribus in perpetuum, praesens coram nobis, quo supra nomine, sponte, obtenta prius licentia Regiae Curiae, ut infra videlicet:

Ferdinandus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, Siciliae etc. — *Praesidentes* in regimine dicti Regni Siciliae, reverendo Nicolao Trulenchi, generali Procuratori Archiepiscopatus et civitatis Montis Regalis, oratori et fideli regio dilecto salutem. Quia vos idem Gubernator et Procurator nomine praedicto concedere intenditis, nostra praesente licencia, ut in pheudis ipsius Archiepiscopatus, nuncupatis di lu Mercu et Dandigli, sitis et positis in Valle Mazariae, Thomasius Tani, Ioannes Barbati, Antonius Roxia, Matheus Maza, Thodarus Dragotti, Ioannes Maccalusi, Geogius Burlexio, Ioannes Taminiti et Georgius Luxiari *Graeci* et exteri, tam proprio nomine, **quam pro parte multorum sociorum**, possint et valeant de novo erigere, construere et aedificare quoddam rus et casale habitabile, **iuxta formam Capitulorum inter vos pactatorum** et firmandorum, in posse notarii Nicolai Altavilla, Magistri Notarii dicti Archiepiscopatus, dignaremur propterea vobis facultatem concedendi, dictisque Thomasio et consortibus aedificandi licenciam concedere et impertiri, si et quatenus nostrae huiusmodi licenciae munimine opus sit. Nos vero actendentes utilius esse ut pheuda et loca praedicta habitentur, quam inhabitata remaneant, aliisque bonis respectibus moti, tenore praesencium vobis praefato reverendo Nicolao, nomine praedicto, concedendi et praedictis Thomasio et consortibus aedificandi in dictis pheudis, seu in aliquo ipsorum conIunctim vel divisim ut prafertur, dictum Casale, et novam habitacionem faciendi, licenciam iamdictam, facultatem et plenum posse concedimus, de nostra certa sciencia impertimur iuxta formam **dictorum Capitulorum** pactatorum et firmandorum ut supra, dispensantes super quibusvis Capitulis, pragmaticis et Constitutionibus Regni in contrarium forte quoquo modo disponentibus, luribus tamen Regiae Curiae et dicti Archiepiscopatus et alterius cuiusvis semper salvis et illaesis remanentibus. Mandantes spectabili, magnificis et nobilibus eiusdem Regni Magistro Iustitiario, eiusque in officio Regio Locumtenenti, Iudicibus Magnae Regiae Curiae, Magistris Rationalibus, Thesaurario et Conservatori Regii Patrimonii et eius regio Locumtenenti, Advocato quoque et Procuratoribus fiscalibus, caeterisque aliis dicti Regni officialibus quocumque titulo et dignitate fungentibus, tam praesentibus quam futuris, quatenus huiusmodi nostram licenciam et provisionem ac omnia et singula in ea contenta vobis reverendo Nicolao et **praenominatis hominibus Graecis**, nominibus quibus supra, teneant firmiter et observent, ac teneri et observari, per quos deceat, inviolabiliter faciant iuxta sui seriem et tenorem, et caveant a contrario pro quanto gratia regia eis cara est, et poenam florenorum mille regio Fisco applicandam cupiunt evitare. Datum in urbe foelici Panormi die decimotertio mensis Ianuarii, sextae Indictionis, MCCCCLXXXVII. – *Ramon de Santapau.* — *P. Iulianus Centelles P.* — Vidit Alferius Thesaurarius. Bene stat. Franciscus Minutulus pro Fisci Patronus. Domini Praesidentes mandarunt Petro Cavaleri pro Prothonotario et eius locumtenenti, et eam vidit Alferius Thesaurarius et

Franciscus Minutulus pro Fisci Patronus. Solvit tarenos sex. Ioannes Bonamonita. Ioannes Adam regius locumtenens in officio Conservatoris. Registrata in Cancellaria. Registrata penes Prothonotarium.

Concessit et concedit in perpetuum, tenore praesentium, praefatis Ioanni Barbati et sociis praesentibus, propriis et quibus supra nominibus, in perpetuum recipientibus, locum praedictum aptum et congruum, ut dixerunt, ad populandum, habitandum et in eo eorum habitationes construendum et fundandum, sub infrascriptis *legibus, conditionibus, iuribus et consuetudinibus.*

1. In primis praedicti Ioannes Barbati et socii, propriis et quibus supra nominibus, infra annos tres, numerandos a primo Septembris anni septime Indictionis proxime futuri usque et per totum annum nonae Indictionis tunc sequentem, teneantur, sint et intelligantur expresse obligati in dicto Casale di lo Merco fundare, construere eorum habitationes et domos, et vineas plantare, et alia aedificia, rus et casale facere et aedificare [in] totum vel in partem, alias liceat praefato domino Nicolao, quo supra nomine, et suis successoribus dictum locum ad se avocare, et dictos Ioannem et socios, propriis et quibus supra nominibus, a dicto loco expellere, et ipsi teneantur ad suam requisitionem illum vacuum et expeditum relaxare.

2. Item quod pro praedictis tribus annis, ut supra numerandis, praefatus dominus Nicolaus, quo supra nomine, concessit et concedit praefato Ioanni Barbati et sociis, propriis et quibus supra nominibus, omnia herbagia, mandragia, carnagia et alia quaecumque spectantia et pertinentia in dictis pheudis di lo Merco et Dandigli, et ut dicitur dicta pheuda inclusa et strasactata pro eorum usu, pro quorum pheudorum usu dicti Ioannes Barbati et socii, propriis et quibus supra nominibus, teneantur, sint et intelligantur in solidum expresse obligati, et omnia eorum bona praesentia et futura hipothecata sub quibuscumque obligationibus, iuramentis et renunciationibus a iure statutis et concessis, tacite vel expresse, in manibus meis infrascripti notarii praestitis et firmatis, quolibet anno trium dictorum annorum, in fine mensis Augusti, scilicet cuiuslibet ipsorum, solvere et assignare praefato domino Nicolao, quo supra nomine, uncias trigintaduas pro omni iure ipsorum pheudorum, quae quidem pheuda limitari debent per Procuratorem ipsius Ecclesiae.

3. Item quod casu quo praefatus dominus Nicolaus, quo supra nomine, elegerit et voluerit, sit tamen in sui et suorum libitum voluntatis, post finitum tempus trium dictorum annorum, dicta pheuda di lo Merco et Aynidingli ipsis Ioanni Barbati et sociis, propriis et quibus supra nominibus, relaxare pro eorum usu, absque aliqua pecuniaria pensione, teneantur ipsi Ioannes Barbati et socii, propriis et quibus supra nominibus, praefato domino Nicolao, quo supra nomine, et suis in perpetuum haeredibus et successoribus in dicta maiori Ecclesia civitatis praedictae, solvere in dicto Casale decimam partem omnium eorum animalium sub quocumque genere existentium, nisi de iumentis

seu genere iumentorum et de vaccis, de quibus solvere debeant in pecunia, prout iuris erit, et tunc fuerit inter eos accordatum; necnon decimam partem cereris anno quolibet per eos recolligendae, et decimam uvarum et omnium aliorum et singulorum fructuum procreandorum, plantandorum, et per eos aedificandorum in dicto Casale, in ultimo mensis Augusti cuiuslibet anni in perpetuum, et secundum temporis congruitatem, et bona ipsa exigerent.

4. Item quod praefati Ioannes Barbati et socii, propriis et quibus supra nominibus, semper et omni futuro tempore in perpetuum teneantur et sint expresse obligati omnia eorum frumenta, quae molenda necesse erunt, molere molendinis existentibus in territorio Ecclesiae praedictae, videlicet molendinis di Iatu, Malivellu, et in defectu ipsorum, molendinis dictae civitatis, sub poenis statuendis et imponendis arbitrio praefati domini Nicolai, quo supra nomine, et successorum in perpetuum in dicta Ecclesia et eorum officialium.

5. Item quod si praefati Ioannes Barbati et socii in anno praesenti fecissent, seu per eos in dictis pheudis di lo Merco et Aynidingli facta fuissent maisia, teneantur ipsi propriis sumptibus eorum solvere et satisfacere patronis praesentibus herbagia ipsorum pheudorum tenentibus et possidentibus, prout de iure erit.

6. Item quod quandocumque in dicto Casale esset locus aptus, in quo posset commode molendinum construi, aedificari et fundari, ipsi Ioannes Barbati et socii, propriis et quibus supra nominibus in perpetuum, teneantur et sint expresse obligati certiorare ipsum dominum Nicolaum, quo supra nomine, et successores in dicta Ecclesia in perpetuum, et sit in sua et suorum potestate illud aedificandi; et numquam ullo tempore liceat ipsis Ioanni Barbati et sociis, nec eorum in perpetuum haeredibus et successoribus molendinum in dicto Casale aedificare absque expressa licentia praefati rev.mi domini Archiepiscopi et suorum in perpetuum successorum.

7. Item praefati Ioannes Barbati et socii, propriis et quibus supra nominibus, ac eorum successores in perpetuum, et alii quicumque, qui in futurum habitaverint et steterint in dicto Casale teneantur, et sint expresse obligati in persona et bonis solvere praefatae Ecclesiae omni futuro tempore gabellas infrascriptas, videlicet scannaturam, dohanam, boscariam, camperiam, et alias quascumque solitas, debitas et consuetas in dicta civitate Montis Regalis et eius territorio.

8. Item quod quolibet anno praefatus dominus Nicolaus, quo supra nomine, et sui successores omni futuro tempore, debeant in eodem Casale Graecos creare officiales solitos et consuetos, scilicet Capitaneum, Iuratos, Baiulum et alios necessarios officiales, qui habeant ministrare iustitiam in dicto Casale et per totum territorium ipsorum pheudorum inter eos.

9. Item quod Iustitiarius civitatis Montis Regalis omni futuro tempore possit

et valeat illis potestate, iurisdictione et mero et mixto imperio super dicto Casale eiusque habitatoribus uti, quibus et quemadmodum utitur, et quae habet et exercet in dicta civitate et per totum territorium ipsius Archiepiscopatus.

10. Item quod per haec Capitula non intelligatur nec sit in aliquo generatum aliquod praeiudicium, nec derogatum iuribus et pracheminentiis, potestatibus et privilegiis dicti Archiepiscopatus Montis Regalis, imo omnia ipsius Archiepiscopatus iura, pracheminentiae, potestates et privilegia, tam in spiritualibus quam in temporalibus, remaneant semper firma, valida et illesa.

Quae omnia praedicta et infrascripta fuerunt per ipsum dominum Nicolaum, quo supra nomine, et per dictos Ioannem Barbati et socios, propriis et quibus supra nominibus in perpetuum pactitata, firmata, et in manibus meis infrascripti notarii, solemni interveniente iuramento iurata et promissa omni futuro tempore observare, et in praemissis seu aliquo ipsorum non contrafacere vel venire aliqua ratione seu causa, sub bonorum omnium eorum, propriis et quibus supra nominibus, praesentium et futurorum hipoteca et obligatione, cum refectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra, et in casu contraventionis in praemissis seu aliquo praemissorum, liceat fieri ritus in persona et bonis ipsorum Ioannis Barbati et sociorum, iuxta formam novi ritus. Unde ad cautelam tam praefati domini Nicolai, quo supra nomine, quam praefatorum Ioannis Barbati et sociorum, propriis et quibus supra nominibus, et aliorum quorum interest seu interesse poterit in futurum, factum est exinde praesens publicum instrumentum seu privilegium publicum, et in hanc publicam formam redactum per me notarium supradictum et infrascriptum per ipsas partes vocatum et rogatum, nostrorum, qui supra, Iudicis et notarii ac subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum.

Actum in dicta civitate Montis Regalis anno, mense, die et indictione praemissis.

Ego Ioannes de Evula, qui supra Iudex, me subscripsi manu aliena.

Ego Iacobus Susinno in praemissis omnibus me subscripsi et testor.

Ego frater Iacobus Deutiallegri in praemissis omnibus interfui et testor.

Ego presbyter Antonius de Aversa in praemissis omnibus interfui et testor.

Ego Benedictus de Lapi in praemissis omnibus interfui et testor.

Ego Andreas Plumar in praemissis omnibus interfui et testor.

Testes nobilis Iacobus Susinno, frater Iacobus Deutiallegri, Andreas Plumar, presbyter Antonius de Aversa, Benedictus de Lapi et Honuphrius Antist.

Ego Nicolaus Altavilla civis Panormi notarius publicus, qui supra, praemissis omnibus interfui, eaque rogatus recepi, publicavi et in hanc publicam formam manu propria redegi, meque subscripsi ac meo solito signo signavi in fidem et testimonium praemissorum.

Privilegia suprascripta confirmamus, et quo ad creationem Magistri Notarii, donec inter eos habiles reperiantur, ita confirmamus.

Alexander card. Farnesius Archiepiscopus Montis Regalis.

Datum in civitate nostra Montis Regalis, die octavo mensis Aprilis anno **1565**. Caesar Baratterius Aud.

Confirmamus, ut ab illustrissimo et reverendissimo domino praedecessore nostro, ita confirmamus.

D. **Ludovicus de Torres** Archiepiscopus.

Datum in civitate nostra Montis Regalis, die undecimo Maii 1574. D. Ludovicus de Torres Vicarius generalis.

Confirmamus ut ab illustrissimis et reverendissimis dominis praedecessoribus nostris.

Ludovicus Archiepiscopus Montis Regalis.

Datum in civitate nostra Montis Regalis die vigesimo Iunii 1588. Michael Checa Secretarius.

Et tandem supradicta concessio fuit confirmata, et fuerunt emanatae litterae observatoriales, cum inserto tenore omnium praedictorum, ab eodem ill.mo domino Ludovico secundo, tunc Cardinale, de Torres in civitate Corilionis, in discursu Visitae, die vigesimo primo Novembris, quintae Indictionis 1606. Thoma Erranti Magister Notarius Visitae.

CAPITOLI DI MEZZOIUSO *

del 3 Dicembre 1501

In nomine Domini nostri Iesu Christi Amen. Anno Incarnationis millesimo quingentesimo quadragesimo, mense decembris, die vero quintodecimo mensis eiusdem, sexte Inditionis, regnantibus serenissimis et invictissimis dominis nostris dominis Carolo divina favente clementia imperatore semper augusto, Ioanna eius matre, eodemque Carolo Dei gratia regibus Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Ierusalem, Valentie etc. feliciter amen.

Nos notarius Antoninus Lo Vecchio unus ex Iudicibus ideotis regie curie Preture huius felicis urbis Panormi anni presentis, Nicolaus Castrucius eiusdem

* I capitoli di Mezzoiuso del 1501 sono rimasti finora inediti. Furono concessi, per atto presso Notar Matteo Fallera di Palermo, dall' Abate Commendatario Alfonso d'Aragona del Monastero di S. Giovanni degli Eremiti in Palermo, al quale apparteneva il casale di Mezzoiuso sin dai tempi normanni.

Pirri (*Sicilia Sacra*, ed. Panormi [Venetiis] 1733, t. II, p. 1115 e 1123) ricorda quei capitoli. Non esistono i capitoli del 1490 e del 1522, che erroneamente sono indicati da Rodotà (*Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia*, Roma 1758, t. III, pag. 122), perchè l' atto del 1490 (*corr.* 1499) è soltanto una procura, e l' altro del 1522 è un contratto di locazione, indicato anche da Pirri. Rodotà invece asseriva, senza alcuna prova, che i capitoli del 1501 «non sono che o una conferma delle antiche, o pure nuove capitolazioni». Indicava inoltre alcune *capitolazioni* con la data del 1589, mentre esiste soltanto il transunto del 1540 dei Capitoli del 1501.

Il sac. Nicola Spata nella memoria, rimasta incompleta, *Cenno storico sulla fondazione, progresso e stato religioso-politico delle quattro colonie greco-sicole* (Palermo 1845, pag. 22), segue in gran parte le notizie di Rodotà, e

urbis civis, regia authoritate per totam vallem Mazarie huius Sicilie regni iudex ordinarius atque notarius publicus et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti sumpto et exemplo notum facimus et testamur quod hoc est quoddam sumptum sive exemplum publicum, bene, fideliter et legaliter sumptatum et exemplatum ad petitionem et instantiam universitatis Mezzi Iuffisi, comparentibus infrascriptis nominandis in fine presentis sumpti et exempli pro ipsa universitate, cuius principaliter interest, per me notarium Nicolaum Castruccium predictum, tamquam conservatorem actorum quondam nobilis Notarii Matthei Fallera, ex quodam originali contractu sive instrumento celebrato manu dicti quondam notarij Matthei, die tertio decembris quinte Indictionis 1501, existente registrato in registro dicti quondam anni predicti quinte Indictionis 1501, facto et stipulato inter magnificum Didacum de Baguedano procuratorem generalem et generalissimum illustris et reverendissimi domini don Alphonsi de Aragona Archiepiscopi Cesareauguste regni Aragonum ex una parte, et Petrum Macaluso et consortes et Iuratos et habitatores dicti Mezzi Iuffisi ex altera parte, nihil per nos addito, mutato seu aliquatenus diminuto quod sensum mutet, viciet vel variet intellectum, iudiciaria authoritate, qua supra, interposita, ita quod talis et tanta fides adhibeatur quanta adhiberetur et adhiberi posset et potest proprio originali contractui sive instrumento publico predicto, cuius tenor in omnibus et per omnia, seriatim et per ordinem, ut iacet in dicto registro, hoc tantummodo addito quod in singula partita et clausula est in dicti registro omissum spatium, et ego notarius predictus et infrascriptus, semper continuando absque spatio sumpsi et exemplavi dictum contractum sive instrumentum ut sequitur, et talis est ut infra videlicet:

Die IIJ° decembris, V^a^ Inditionis **1501**. In nomine domini nostri Ihesu

incorre negli stessi equivoci, e aggiugne pei Capitoli del 1501: «molti altri patti vi sono scritti, che poco valgono a sapersi».

La copia autentica del transunto del 1510 dei Capitoli del 1501 si trova alligata in un volume Ms., guasto in parte dall'umido e sdrucito, contenente i Privilegi del Monastero di S. Giovanni degli Eremiti, conservato nell'Archivio della Cattedrale di Palermo, e da me di recente osservato. Il transunto è contenuto in cinque fogli in pergamena, e vi sono le firme originali dei destimoni e del notaro. Una copia è pure nei fol. 233-238 del primo volume Ms. (di fogli 382) dei *Privilegi* dello stesso Monastero, e nel *Vol. Primo di Mezzoiuso* (fol. 56-62), che si conservano pure nell'Archivio della Cattedrale di Palermo.

Nella Biblioteca Comunale di Palermo esiste altra copia del secolo XVIII nel vol. Ms. Qq. H. 9 (fol. 173-179) dei documenti raccolti da Amico e Schiavo. Tale copia però non riproduce esattamente il testo genuino dell'antico volgare siciliano dell'inizio del secolo XVI.

Per maggiore esattezza ho voluto perciò pubblicare il testo dei Capitoli di Mezzoiuso secondo l'originale registro di Notar Matteo Fallera del 1501-2 (vol. 1762, fol. 529 r.° — 534), che si conserva nell'Archivio di Stato di Palermo.

Christi Amen. Anno Dominice Incarnationis Millesimo quingentesimo primo, mense decembris die ILJ° eiusdem mensis, quinte Indictionis, regnante serenissimo et invictissimo domino nostro domino Ferdinando Dei gratia inclito rege Castelle, Aragonum, Sicilie, Granate etc. feliciter amen.

Nos Ubertinus de Novato unus ex Iudicibus ideotis regie curie Preture felicis urbis Panormi anni presentis, **Mattheus Fallera** eiusdem urbis oriundus civis, regia authoritate per totum regnum Sicilie et insulas coadiacentes, cum authoritate scribi et recipi faciendi, et apostolica ubique locorum iudex ordinarius atque notarius publicus, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod magnificus Didicus de Baguedano procurator generalis et generalissimus illustris et reverendissimi domini don Alfonsi de Aragona Archiepiscopi Cesarauguste regni Aragonum et perpetui Commendatarii Sacre Domus Mansionis Theutonicorum, et venerabilis Monasterii Sancti Iohannis de Heremitis dicte urbis Panormi, virtute procuratorii instrumenti acti in dicta civitate Cesarauguste manu nobilis Egidii Spagnoli publici notarii et secretarii prefati ill.mi et rev.mi domini Archiepiscopi die VJ° mensis septembris anno a nativitate domini M.° CCCC.° LXXXXVIIIJ° ex una parte, et Petrus Macaluso et Georgius Dragotta Greci Iurati Casalis Grecorum de Mezu Iufusu, Petrus Buccula, Nicholaus Cucha, et magister Marcus Spata Greci habitatores dicti Casalis pro parte et nomine universitatis ac totius populi dicti casalis, et pro quo de rato promiserunt, sub hipoteca et obligatione omnium et singulorum bonorum eorum, mobilium et stabilium, habitorum et habendorum et iuxta formam novi ritus Magne Regie Curie ex altera, coram nobis ad infrascripta sponte et sollemniter devenerunt iuxta formam infrascriptorum Capitulorum tenoris huiusmodi:

Memoriali di li Capitulacioni si ha da fari infra lu Monasteriu di Santu Ioanni de Heremitis, seu lu magnificu Diego di Vaquedano, comu Gubernaturi di lo dicto Monasterio et procuratori generalissimu per nome et parti de lo ill.mo et rev.mo D. Alfonso de Aragona Archipiscopo di Saragusa di Aragona, figlio di la Sacra Regia Maestati, Commendatariu di lu dictu Abbaciatu et Monasteriu di l'una parti, et *certi Greci* supra la populacioni di lu terrenu di lu dictu Abbatiato et Monasteriu di Santo Ioanni, et **lo Casali di Mezu Iuffusu,** lu quali Memoriali si legirà di capitulo in capitulo ut infra, innanti li supradicti Iurati et Greci contrahenti et capituliczanti per loru et per nomu et parti di tutti li altri Greci di lu dictu Casali, li quali Capituli su l'infrascripti, videlicet:

1. Primo chi lu dictu Monasterio mectirà in preczo quillo terreno chi li dicti populanti vorrannu, secundu quillu preczu trovirà ad vindiri tucti li pheghi, zoè per cathamento, a lu quali preczo li dicti populanti serranno tenuti rispundiri a lu dictu Monasterio cum quilla securitati et obbligacioni, che lo dicto Monasterio sia securu, o veru si paghirà, ad electioni et voluntati sua, la dechima di tucti li cosi, secundu in li capitoli infrascripti si conteni.

2. Item chi lu dictu Monasterio sia tenuto donari a li dicti populanti locu condecenti, francu et sine aliqua solucione, per hedificari et fari casi secundo

ad omni uno bisognirà, lu quali locu sia consignatu per lu dictu Monasteriu, lu quali infra dui anni, oy veru tri, ipsi siano tenuti fari et fabricari li dicti casi cum muru, tectu et charamidi in bona maynera, videlicet omni masunata sua casa, in lo quali haianu a stari et mantiniri.

3. Item chi infra lu dictu tempu sianu tenuti ipsi populanti plantari omni masinata di loro salma una a lu mancu per fari una vigna di dechi jornati, et mectirila in testa ben vignata et fructanti, et quilla cultivari et augmentari comu si divi.

4. Item che si infra lu dictu terminu di anni dui oy vero tri, comu è dicto di sopra, li dicti populanti non hedificassiro casi et plantassiro vigni modo et forma come è dicto di supra, sianu incursi dicti populanti, per chascuna masinata contravenienti, in pena di unczi dui, la quali pena dictu signuri Gubernaturi la dija destribuiri ad beneficio di lo dicto Casalr, meglo visto et considerato per lu dicto signuri Gubernaturi per la utilitati di li dicti populanti.

5. Item che incontinenti li dicti populanti verrannu intra lu locu e tirranu, sianu tenuti reparari la ecclesia di la gloriusa Virgini Maria, che è in lu dictu locu, di tectu et di omni altra cosa che chi bisognirà, in la quali sianu tenuti ad minus teniri unu previti continue per servicio di quilla et celebrari lu officiu divinu, ad gloria et honuri di lo omnipotenti Deu et di la gloriusa Virgini Maria, lu quali sia ad electioni et voluntati di lu dictu Monasterio; et chi lu dictu Monasteriu sia tenutu donari ad ipso previti una salma di terra in loco condecenti, franca di omni cosa, et chi tucti percacchi, tantu di beneficii quantu di elemosina, di confessari et tucti altri cosi, sianu di ipsu previti, et si plui volissi, ipsi populanti sianu tenuti ad suppliri.

6. Item chi lu dictu Monasteriu sia tenutu manteniri la dicta ecclesia di oglu, chira et altri necessarii, chi per lu officiu divinu bisogniranno, exceptu chi quandu lu dictu previti *fussi Grecu, secundu li dicti populanti sunu*, chi ipsi sianu tenuti providiri la ecclesia di libri e di tucti quilli cosi che ad *l'ordini loru grecu* conveni.

7. Item chi facta dicta casa et vigna, si a lu termino predicto si per aventura dicti populanti o qualcunu di loro vorrà partirisi, poza liberamenti partirisi, et vindiri dicti casi et vigna ad qualsivogla persuna sarrà placheuti ad loru, non periudicando per quisto dricto alcuno li contingissi a la ecclesia di Santo Ioanni per tali vendicioni, la quali non obstanti dicta rasuni di ecclesia sia illesa et sempri si intenda illesa.

8. Item che li dicti populanti sianu tenuti respundiri a lu dictu Monastero integramenti di la decima e di tucti li cosi chi farrannu, plantiranno, cultiviranu et seminarannu supra la terra, comu è formentu et omni altri semenczi, oglu, vinu et omni altri planti, et zo chi recogliranu, la quali dechima haianu verativamenti et cum bona consciencia manifestari, et di quilla rispun-

diri a lu dictu Monasterio, oy ad cui per ipsu terrà carricu, la quali decima di omni cosa sianu tenuti portarila in quillu locu oy veru magasenu, chi a la dicta populationi per lu Monasterio li sarrà ordinatu et consignatu, et chi non poczanu livari cosa alcuna in nixuna parti, nè in tuctu nè in parti, chi primo si pagirà la raxuni et cuntu di la dicta decima; et cussi midesmi sianu tenuti pagari decima integra di tucti bestioli minuti, videlicet porchi, pecuri et crapi, comu è solitu, e chi lu dictu frumentu et altri semenczi sianu tucti sine fraude, comu si levanu di l' ayri e lu vinu comu sagli di lu palmentu, cum condicione chi non si havirà ad perdiri lu dictu vinu, actentu non potiri veniri in Palermu, che volendulu ipsu Monasterio vindiri, chi sianu tenuti accaptari omni unu la sua decima, comu varrà a li convichini.

9. Item chi omni burgisi chi non tegna casa et omni populanti sia tenutu pagari, et paga a lu dicto Monasterio quolibet anno per tuctu lu misi di Augustu tari unu per casa.

10. Item chi lu dictu Monasterio sia tenuto intra lu dictu terreno donari ad omni unu di li dicti populanti tanti salmati di terra, quantu serrà bisognu, cussì per vigna comu per seminari, in loco condecenti, secundu ad ipsu signuri Gubernaturi et procuraturi serrà ben vistu, per lu quali ultra la dicta decima haianu di pagari inchensu per raxuni di dominiu, comu è solitu pagari a li altri territorii convichini.

11. Item che ipsi populanti in lu dictu terrenu et populacioni non poczanu fari nè hedificari mulini tantu di frumenti, quantu di oglu, baptinderi, nè ancora fari gabellacioni nixuna, ma omni cosa di quistu si riserva per lu dictu Monasterio quilli pocza fari ad sua voluntati, chi li dicti populanti non pozanu andari ad machinari, nè ad parari drappi fori di lu dictu terrenu, nè a nixuna parti, salvu ad quilli di lu Monasterio, havenduchindi tamen in dicta habitacioni et terrenu, chi volendu fari lu dictu Monasteriu molini, bactituri seu paraturi et altri hedificii a lu dictu terrenu, oy veru reparari undi chi volissi con isforzu di agenti per tirari moli, travi et fari conzari li viali e caxi di li dicti molini, ipsi populanti absque solucione sianu tenuti, tantu cum loru persuni, quantu cum loru boy, fari lu dictu sforczu.

12. Item chi li dicti populanti poczanu paxiri bestiami tantu grossi, quantu menuti, videlicet vachini et jumentini in tuctu quillu terrenu et territoriu chi per lu dictu Monasteriu li serrà concessu, solum lu boscu di li aglandi, et essenduchi aglandi debianu pagari per testa di vaccami et gincuni tari I, et per testa di jumenti tari unu; però lu dictu Monasterio concedi et fa gratia ad omni masinata pocza teniri in lu dictu phegu una jumenta di suo proprio uso franca.

13. Item chi li dicti populanti non poczanu taglari di lo dictu boscu et terrenu lignami chi sia utili a lu dictu Monasterio, et presertim ruvuli, per usu

di focu, salvu chi ligni morti; per altri vero hedificii, et maximo per casi per loru usu, li pozanu taglari cum licencia di lu dictu Monasterio, nec eciam in lu dictu terrenu pazanu cachiari di cachia nixuna, senza licencia di ipsu Monasteriu.

14. Item chi li dicti populanti dijanu pagari la dechima di loru animali, nixenduli di lu terrenu predictu, et omni altra integra raxuni como si stassiru in lu dictu terrenu.

15. Item chi lu dictu Monasteriu, ultra li dicti populanti *et altri Grechi venissiru ad habitari* in lu dictu locu et terrenu, pocza ricogliri ad habitari *qualsivogla altra genti* con quista capitulacioni ad sua voluntati; et eciam in lu terrenu, sino disconzu de li dicti populanti, poczanu donari terreni per massarii et altri hedificii ad sua voluntati.

16. Item chi volendu ipsi populanti vindiri di lu furmentu, chi farrannu in lu dictu terrenu et populacioni, non pozano quillu vindiri a nixunu, exceptu primu requestu lu dictu Monasterio, oy vero cui terrà carrico per ipsu Monasterio, et si lu vorrà, preczu per preczu, sia preferutu ad omni unu altru, et ipso Monasterio requestu non lu volissi, tandu et in quillu casu impune ipsi popolanti lu poczano vindiri ad loru voluntati.

17. Item si reserva lu dictu Monasterio in la dicta populacioni lu fundacaju, lu quali nullu di li populanti pocza fari nè usari, exceptu cum espressa voluntati di ipsu Monasterio oy so rigituri; et vindendusi lu vinu di li dechimi di ipsu Monasterio, non di pocza alcunu de ipsi populanti vindiri fin chi non sia spachatu et finitu quillu di ipsu Monasterio.

18. Item lu dictu Monasterio ordinerà et farrà in la dicta habitacioni una gabella chiamata la Baglia, la quali judichirà et vurrà lu debitu et la iusticia, et exercirà la raxuni di la dohana et intrati, et altri raxuni et preheminencii, chi la dicta ecclesia teni in so terrenu et Monasterio, et cussì midesimi li darrà tucti accusi et exerciranno exercicio, zoè di li accusi tari unu per una, hoc modo videlicet gr. V per accusa, grana dechi per la pligiria et grana V per prixunia, quandu lu accusatu va prixuni, non andandu prixuni, gr. XV; et cussì midesimi in li causi civili haia quisti raxuni, hoc modo chi di omni pena civili, tantu facta innanti li Iudichi di lu chivili quantu innanti lu Capitaniu di la dicta Baglia haia la raxuni di la executioni, comu officiali, oy verum li percacchi di citari, spignari, imbandiri et dari termini, et altri raxuni soliti; et quandu exi fori di la dicta populacioni, ad petitionem di cui si voglia, per spaciu di unu miglu, hagia gr. X di pedagiu, et cussì per tuctu lu terrenu di la dicta habitacioni, et per meczu miglu gr. V, et per unu quartu oy veru una punta di balestra exirà dicta habitacioni, haia gr. IJ; et cussì eciam haia omni accusa di bestia grossa et minima, hoc modo videlicet per omni bestia grossa haia gr. V, et per unu porcu gr. I, et per una pecura oy crapa

et altri simili gr. IJ, la quali Bagila et tucti soi raxuni sianu di lu dictu Monasterio, et ipso haia di ingabellari ad sua elecioni.

19. Item chi lu dictu Monasterio farrà et ordinirà una gabella supra la carni et omni salzumi si vindirà in la dicta habitacioni, hoc modo videlicet chi per una bestia grossa buyna si paghi gr. X, una vitillacza gr. VJ dinari tri, per una vitella gr. V, per unu poreo gr. V, per unu crastatu gr. IIJ, per una crapa et pecura g. I et per unu chaurellu oy agnellu dinari IIJ, per unu barliri di sardi oy tonina gr. V, per una pecza di furmaju dinari tri, per unu beccu crastatu gr. IJ, per una bucti di vinu di XXX quartari vindendusi ad minutu tar. IJ et gr. X, et per exitura cui la nexirà tar. I.

20. Item che tucti li dominacioni e signoria absoluta, civili et criminali, et tuctu lo exerciciu, cussi in la dicta populacioni comu in tuctu lu terrenu, chi ipsi populanti pigliranuu, sia di lu dictu Monasterio, comu da presenti è, lu quali ad tucta sua voluntati et eletioni usi di quissu, et pocza creari et revocari quilli officiali chi bisogniranuu in la dicta populacioni, et sia tenutu lu dictu Monasterio creari li dicti officiali in principio anni videlicet in lu primu di lu misi di Septembru, videlicet Capitanii et Iudichi di Capitanii, et notaru, tri Iudichi chivili et lu notaru di lu chivili, et tucti altri officiali chi la dicta ecclesia vorrà fari, li quali dijanu gaudiri et haviri quilli salarii, preheminencii et prerogativi chi simili officiali costumanu di haviri in lu Regnu di Sichilia, et maxime in Val di Maczara; et in tucti causi criminali haia di canuxiri lu Capitaniu et so Iudichi et non altri officiali civili, et eciam li [Iudichi] chivili pozanu canuxiri omni causa chivili ad omni summa chi sia, et lu dictu Capitaneu di li causi criminali di unza una ad pendinu sia sua, di unza una vero supra sia di lu dictu Monasterio per soi maragmi; et eciam chi lu dictu Monasterio, Abati oy procuraturi pozanu intendiri oy determinari omni causa di appellacioni, tantu chivili quantu criminali; et quandu lu dictu Monasterio volissi fari Castillanu di la turri et fortaliza di la dicta habitationi, et in quilla andassi alcuno prixuni, dija haviri lu dictu Castellanu gr. X per unu, tantu dormendochi quantu non, standuchi multu quantu pocu.

21. Item che li dicti populanti pozanu gaudiri omni privilegiu, libertati, franchicii et immunitati chi lu dictu Monasterio gaudi per li soi privilegii, cum li quali lu dictu Monasterio li havi di fauriri, manuteniri et defendiri, comu robba et beni di lu dictu Monasterio.

22. Item che li dicti sianu tenuti di pagari la terza parti di la opra di la turri, tantu di maragmi comu di lignami et mastria, finu intantu chi sia spachata.

23. Item che li dicti siano tenuti in la festa di Santu Ioanni dari a la dicta ecclesia gallina una per masinata, et porchello oy sia agnello portati in Palermu a lu dictu Monasterio.

24. Item che li dicti siano tenuti a fari una jornata a la vigna di la Curti per masunata, si per casu chi chiantassi, altramenti non siano tenuti.

25. Item chi siano tenuti, quandu lu signuri Gubernaturi va a lu Casale per visitari et farche justitia, farchi la dispisa comu è usu e consueto.

28. Item lu signuri Gubernaturi lo conchedi quillu tenimentu di terri per uso di seminari et per bestiami, come teniano li tempi passati in li tempi di li altri Gubernaturi.

27. Item in quista parti di lo phegu di li dicti Grechi, chi lu signuri Gubernaturi chi conchedi, che si superchiassi herba a la staxuni, sia di la Ecclesia.

Que omnia et singula in preinsertis capitulis contenta predicti contrahentes nominibus predictis, lecto prius et declarato tenore ipsorum de verbo ad verbum per me notarium supradictum et infrascriptum predictis contrahentibus presentibus et audientibus, illa ratificantes, acceptantes, laudantes et confirmantes promiserunt et sollemniter convenerunt ad invicem et vicissim rata, grata et firma habere, tenere, actendere et efficaciter adimplere in omnem eventum et sine aliqua diminutione, in pace, de plano, sine lite, et Curie querimonia ac iudiciorum strepitu, seu figura iudicii, omni libello, moratoria, regia gratia remotis et expresse renunciatis.

Sub hipotheca et obligacione omnium et singulorum bonorum eorum nominibus predictis et dicti Monasterii mobilium et stabilium, feudalium et burgensaticorum, habitorum et habendorum, presentium et futurorum, cum refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra, super quibus omnibus et singulis dicti contrahentes, nominibus predictis, generaliter, specialiter, sollemniter et expresse renunciaverunt et renunciant omnibus exceptionibus doli mali, metus causa et in factum subsidiarie condicioni sine causa, privilegio tori et legi *si convenerint*, rei non sic ut predicitur geste, feriis omnibus et ceteris legibus et iuribus canonicis et civilibus, pragmaticis, privilegiis et consuetudinibus novis et veteribus, scriptis et non scriptis, quibus vel aliquo ex eis contra predicta vel aliquod predictorum iuvare se possent aliquatenus vel tueri. Et si de premissis vel aliquo premissorum questio aliqua oriatur, summarie procedatur in ea iuxta formam novi ritus Magne Regie Curie in bonis dicti Monasterii et in personis et bonis dictorum Grecorum, ac si esset de casibus dicti ritus, licet non sit de casibus, quoniam sic processit ex pacto inter eos, solemni stipulatione et iuramento firmato.

Et predicta actendere et non contravenire, sed in pace perpetuo observare predicti contrahentes nominibus predictis ad Sancta Dei quatuor Evangelia corporaliter tactis scripturis, in manibus mey notarii infrascripti solemne prestiterunt iuramentum, et dictus dominus procurator in animam dicti Illustris et reverendissimi domini Archiepiscopi principalis.

Unde ad huius rei futuram memoriam et tam dictorum Grecorum populantium, quam omnium quorum interest et intererit, certitudinem et cautelam, factum est exinde presens scriptum publicum per me notarium supradictum, et in presentem formam publicam redactum, nostrum qui supra, Iudicis et Notarii, ac subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum.

Actum Panormi anno, mense, die et indictione premissis.—Testes magnificus Ioannes de Laurentio, Presbiter Nicolaus Bille, nobilis Laurentius Sisino, Franciscus de Modica, Ioannes Petrus Formica et Anthonius Lu Virdi.

Unde ad huius rei futuram memoriam et tam dicte Universitatis Menzi Iuffisi, cuius principaliter interest, comparentibus pro ea hon. Paulo Barcha capitanio, honor. Nicolao Barcha Iurato ipsius terre Menzi Iuffisi, et honor. Luca Cuchia et honor. Petro Cuchia de dicta terra Menzi Iuffisi Grecis et ibidem ortis, quam etiam omnium et singulorum aliorum, quorum interest, intererit et interesse quomodolibet in futurum poterit, certitudinem et cautelam factum est exinde per me notarium predictum conservatorem, ut supra, presens publicum sumptum et exemplum, nostrum qui supra Iudicis et Notariorum subscriptionibus, et infrascriptorum testium testimonio roboratum, iudiciaria authoritate qua supra interposita. Actum in urbe felici Panormi anno, mense, die et indictione premissis.

† Ego notarius Antoninus Lo Vecchio qui supra Iudex me subscripsi.

† Ego notarius Fabius Zafarana Panormita predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

† Ego notarius Natalis Alfa civis Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro, vidi, legi et me subscripsi.

† Ego notarius Leonardus Cicala Panormi predictum originale contractum, sive instrumentum existentem in registro, vidi, legi et me subscripsi.

† Ego notarius Vincentius lo Legio Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

† Ego notarius Iacobus Corsuto de Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro, vidi, legi et me subscripsi.

† Ego Nicolaus Castrutius Panormi, qui supra, regia authoritate per totam vallem Mazarie huius Sicilie regni Iudex ordinarius atque notarius publicus, premissis omnibus et singulis, dum sicut premittitur, agerentur et fierent, interfui, una cum prenotatis testibus, eaque rogatus et requisitus scripsi et in hanc publicam et authenticam formam redigi, hic me subscripsi, meoque solito et consueto signo signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

CAPITOLI DI CONTESSA *

del 2 dicembre 1520

In nomine Domini nostri Iesu Christi Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo septingentesimo nonagesimo secundo, inditione undecima, die vero septima mensis octobris. Apud Terram Comitissae, regnante feliciter serenissimo, invictissimo atque potentissimo domino Ferdinando, Dei gratia utriusque Siciliae Rege, Infante Hispaniarum, Duce Parmae, Placentiae, Castri etc.

Nos D. Ioseph Maria Fiorenza publica regiaque auctoritate per Bisacquini Statum, Archiepiscopatus ac iurisdictionis civitatis Montis regalis, totamque Mazarie Vallem Iudex ordinarius et publicus tabellio, et notarii subscripti, ad hoc serio vocati et specialiter rogati, per praesens instrumentum notum fieri volumus, omnibusque testamur hoc esse quoddam transumptum sive publicum exemplar, per me notarium bene fideliter ut decet factum, ad petitionem et instantiam magnificorum D. Nicolai Barone, D. Ioannis Francisci Chetta, D. Alphonsi la Russa et D. Ioannis Cuccia Iuratorum huius universitatis Terrae Comitissae, mihi notario etiam cognitorum, praesentium, instantium, petentium

* I Capitoli di Contessa furono concessi nel 1520 da Alfonso Cardona, barone di Chiusa, e erano rimasti inediti. La concessione fatta dal suo genitore Antonino è qui ricordata.

Il Sac. Nicolò Spata nell'opuscolo cit. *Cenno storico sulla fondazione* ecc. (Palermo 1845, pag. 19) diè notizia di questi Capitoli del 1520. Posteriormente il Sac. Spiridione Lo Jacono nella memoria *Sull'origine e fondazione della Comune di Contessa, colonia greco-albanese di Sicilia* (Palermo 1851, e 2ª ediz. postuma, Palermo 1880, pag. 26) ne offrì più precisa notizia, e a pag. 28 n. 1 riferì soltanto parte del testo del § 3 dei Capitoli. Il Sac. Gioachino Di Marzo nelle note alla sua versione del *Dizionario topografico della Sicilia* di Amico (Palermo 1855, vol. I, pag. 352) riprodusse i cenni dati da Lo Jacono. Finalmente nel 1870 Giuseppe Spata nella memoria cit. *Studi etnologici di Nicolò*

etc., ex quadam originali copia privilegii sive Capitulorum fundationis predictae concessorum pro augmento sive reedificatione dicte Terrae, et in beneficium et augmentum habitantium eiusdem, scripta in charta communi manu aliena, et subscripta manu propria D. Ioseph Marino et Dainotto, tamquam Archivario, ab eodem extracta *ex originali in charta pecora existente in volumine n. 91 Archivii domini Magni Comitis stabilis Colonna a f. 92*, ut ex ipsa extracta melius videtur, et de scriptione dicti de Marino et Dainotto nobis satis plene constitit atque constat ex relatione et verificatione coram me notario et testibus infrascriptis facta per reverendum sacrae theologiae Doctorem D. Nicolaum Chetta et reverendum D. Antoninum Schirò eiusdem Terrae praedictae, mihi notario quoque cognitos, praesentes et affirmantes praedictam copiam originalem scriptam manu aliena, et subscriptam propriis literis, caracteribus et figuris ipsius de Marino Dainotto, hoc dixerunt et fatentur eam scire per signa, tractus, caracteres et figuras, et tamquam periti scriptionis et subscriptionis ipsius de Marino Dainotto.

Quam quidem originalem copiam in charta comuni scriptam manu aliena, et subscriptam manu propria ipsius de Marino Dainotto in nostris propriis manibus recepimus, vidimus, legimus et diligenter inspeximus, eamque invenimus non abrasam, non vitiatam, sed tantummodo in tertia pagina apud illa verba: *per vendere degiano pagare tari*, cancellatum verbum, et apud cancellationem praedictam sequitur: *dui*, necnon etiam alia cancellatione unius verbi in eadem pagina ut dicitur quattro linee dopo detta prima cancellatione apud verbum *Item*, et sequitur verbum *misuri*, necnon etiam in fine dictae copiae desuper extractam dicti Archivii ut dicitur nel millesimo acconciato il cinque, et cum oculo retro ultima pagina dictae copiae, nil per nos in ea addito, mutato sive aliquatenus diminuto, quod sensum mutet, vitiet vel variet intellectum, sed in eadem propria forma prout iacet. Quapropter talis et tanta adhibeatur fides praesenti transumpto qualis et quantum adhiberi solet et potest ac debet in iudiciis et extra praedictae originali copiae, series cuius ita se habet:

In nomine Domini nostri Iesu Christi, amen.

Nos Don Alphonsus de Cardona et Sanlutio alias de Peralta, Comes Rigii, dominus et Baro Terrarum Cluse, Burgii, Castri et feudi Caltamauri, Palumbo

Chetta (nella *Rivista Sicula*, vol. III, pag. 423) indicò quei Capitoli, ma con la data erronea di novembre.

L' originale in pergamena si conservava nell' Archivio della famiglia Colonna, che ebbe vari possedimenti in Sicilia, fra i quali Chiusa e Contessa, come indicano VILLABIANCA (*Sicilia Nobile*, Palermo 1754, vol. III, pag. 145, 321) e l'ab. Antonio COPPI (*Memorie Colonnesi*, Roma 1855, pag. 388, 419), che ricorda ancora «l'Archivio Colonnese di Sicilia».

Una copia autentica del secolo XVIII è alligata al transunto fatto nel 1792 dal notaro Fiorenza di Bisacquino, e si conserva nel volume di minute del detto notaro (vol. 967, Notari di Bisacquino, fol. 81-86) nell' Archivio Notarile Distrettuale di Palermo, e da tale copia ho fedelmente desunto il testo dei Capitoli. Ho corretto alcuni errori, che sono nell' inizio del privilegio del Cardona.

de Ermi, Paulo Zamanda, Luce Carnesi, Theodoro Schirò, Francisco Lisesa, Paulo Cavalcanti et Ioanni Zimanda, *Grecis de Peloponeso*, dilectis nostris salutem. Cum consueverint principes terre ex eorum innata clementia et animi largitate suos dilectos fideles, familiares et servitores gratiis et beneficiis diversis prosequi, ut eorum civitates, oppida et loca et terre incremento vassallorum concurrentium et novorum habitatorum fiant populosiores, et eorum numero augeant dictas civitates, terras, oppida et loca, ob quod tronus ipsorum regnantium ampliatur et extollitur, quia quamplures animo promptiores excitantur et alliciuntur ad ipsas servandum civitates, terras, oppida et loca eorum habitandum et accrescendum; quare cum studuerimus dictorum principum vestigia, exempla et mores laudabiles imitari, quia suadente natura, maiorum nostrorum exemplo vivendo, eorum mores et vestigia imitari debemus, idcirco cum olim quondam illustris dominus D. Antoninus de Cardona et Sanlutio alias de Peralta, Comes Rigii, dominus et baro Terrarum Cluse, Burgij, Castri et pheudi Caltamauri, reverendus genitor noster felicis memorie, desiderans reedificari facere casale Comitisse, **vetustate longi temporis ab incolis olim derelictum**, cius cum privilegio concessorit vobis et predecessoribus vestris quedam Capitula gratiarum, et non valens dictum casale augmentari. sic postquam fuit inceptum reedificari et habitari cum previa reservatione licentie concessionis Sacre Regie Maiestatis, si opus esset, fuit diminutum quod vobis fuit maxime cure, quia considerantes, actendimus et cupimus dictum Casale *reedificatum et reedificari ceptum augmentari et accresci*, et propterea ad supplicationem vestram nobis [factam], vobis et successoribus vestris in dicto Casali concessimus et concedimus ex nostra ingenita animi liberalitate, per nos et successores nostros, infrascripta omnia capitula et oblationes, per vos nobis oblata, quorum tenor talis fuit [ut] infra, videlicet:

Capitula firmata inter illustrem dominum D. Alfonsum de Cardona et Sanlutio, Comitem Rigii, dominum et baronem Terrarum Cluse, Burgii, Castri et feudi Caltamauri et Casalis Comitisse, et Palumbum de Ermi et consortes, Grecos habitatores dicti Casalis Comitisse, seu dictum Casale habitare volentes.

1. In primis duna sua illustrissima Signoria lu fegho della Contessa e Serradamo per commune a tutti gli habitatori dello Casale della Contessa presenti et futuri, in questo modo videlicet che poziano fari massaria in detti feghi, e degiano pagare la decima di tutti vittovaglie che recoglieranno, lassando l'acqui franchi e le trazeri solite et consueti, le quali decime di frumento degiano pagare posti alli fossi Don Ioanni di Caltamauro, e le decime dell'orzio et altri legumi posti ogni anno in lo castello di la Terra di Chiusa.

2. Item tutti quelli che habitaranno et habitano in lo detto Casale digiano pagare ogni anno a sua illustrissima Signoria et a suoi successori in perpetuum a ragioni di tari uno per masunata.

3. Item gli habitatori dello detto Casali non siano tenuti a nulla angaria, e che lo Capitanio e Giurati dello detto Casali digiano essere dello detto Casali, e digianosi mutari ogni anno per sua illustrissima Signoria.

4. Item lo Secreto et Iudici degia essere a cui placirà a sua Signoria et a suo beneplacito.

5. Item lo Mastro Notaro degia essere dello detto Casale, et degia haveri le suoi ragioni secondo si costuma in la Terra di Chiusa.

6. Item lo Capitano dello detto Casale degia havere per lo pedaggio tari uno dentro la Terra, e tari dui fora la Terra.

7. Item lo Baglio degia havere per ragione de suo pedagio grana 10 dentro la Terra, et fora la Terra tari uno.

8. Item lo Baglio degia havere per raxuni di spegnoratura et bandiatura di tari sei infra grano uno, et di tari sei sopra grana cinque, e non ultra.

9. Item lo Iudici si degia pagare le suoi ragioni secondo si costuma in la Terra di Chiusa.

10. Item lo Mastro Notaro degia haveri grana dui per testimonio per ragione di recipitura et altrettanti per ragione di copia, e grana deci per ragione di pedaggio.

11. Item le ragioni della presunia si degia pagare tari uno dormendoseci; et non se ci dormendo, non se degia pagare nenti.

12. Item la bestiame vacchina di mercu degia pagare intra detti feghi a ragione di unze dui e tari uno per centenaro a sua illustrissima Signoria; la pecurina, caprina et porcina a ragione di tari tridici per centinaro ogni anno.

13. Item le iumente di armento degiano pagare a ragione di vacche, et le bestie fatigaturi non degiano pagare nenti.

14. Item tutte quelle persone che vendiranno vino digiano pagare tari quattro per botte per ragione di gabella, e quelli che nexeranno vino dallo detto Casale digiano pagare ultra la detta ragione di tari quattro per gabella, tari uno per botte per ragione di extractione, et che possano gli habitatori di lo detto Casale accattari vino unde vorranno et placeralli.

15. Item tutti quelli che farranno carni e di vacca, digiano pagare per ragione di gabella tari uno e grana dieci per cantaru, e per li porci che farranno digiano pagare grana dieci per testa, per le troie grana otto por testa, e per li crasti grana sei per testa.

16. Item li detti habitatori possano sfare per uso proprio loro crasti, chavarelli e capre; e quando le superchiasse carne di detti crasti, chavarelli e capre, la possano vendere a quarto, senza pagare gabella.

17. Item si digia pagare tari sei per ogni cantaro di oglio che si venderà a menuto; e quando alcuno frusteri vendesse oglio in grosso in lo detto Casali, digia pagare a lu duaneri rotolo uno di oglio per cantaro, e la ragione della dugana solita et consueta.

18. Item digiano pagare detti habitatori per ogni barili di tonnina et di sardi tari tre per ragione di gabella.

19. Item ogni frustero digia pagare in lo detto Casale allo Baglio per ragione di dugana tari uno per onza, tanto vendendo, quanto accattando; e ven-

dendo o accattando olivo, digia pagare tari uno per cantaro; e vendendo o accattando coira, digia pagare tari uno per ogni quattro coira, e la ragione di la quale digia la mettà pagare lo cittadino.

20. Item ogni cittadino digia pagare la metà delle ragioni, la quale paga lo furastero.

21. Item detti habitatori possano et digiano haveri terri in li detti feghi per fare vigne, con licenza di sua illustrissima Signoria, e digiano pagare tari dudici per salmata tanto sopra acqua, quanto sotto acqua, per ragione d'incensu ogni anno.

22. Item tutti quelle bestie grosse che intrassero alle vigne siano tenuti pagare alli padruni delle vigne tari uno per bestia, o lo dammaggio ad electione dello padrone della vigna, et allo Baglio grana dieci per bestia per ragione di accusa; essendoci dati a detto Baglio detto vigne in guardia, o essendoci accusati dette bestie, non digia haveri nenti lo detto Baglio; et intrando detti bestii in li campi o seminati, digiano pagare detti bestie secondo è solito e consueto.

23. Item la bestiame menuta degia pagare a lu Baglio per ragione di accusa tari dieci per centinaro et lo dammaggio allo padruni.

24. Item tutte quelle persone, che pigliaranno terre sotto acqua per fare ortu per vendere, digiano pagare tari dui per tuminata, e senza acqua tari uno per tuminata; e facendo ortu detti habitatori per loro proprio uso, non digiano pagare nenti.

25. Item li misuri et li pisi digiano essere secondo li pisi et misuri della Terra di Chiusa.

26. Item li detti habitatori digiano portare le legna, secondo si costuma, da Chiusa posti in lo castello di Caltamauro, essendoci Castellano.

27. Item li restucci delli detti feghi siano et digiano essere communi.

28. Item detti habitatori possano vendere loro beni mobili et stabili, pagando la ragione della Caxia.

29. Item possano detti habitatori extrahere loro frumenti et orgi et altri legumi unde vorranno, lassandoci lo bastivole di lo Casale, secondo ordinaranno li Giurati dello detto Casale, qui pro tempore fuerint.

30. Item li Giurati dello detto Casale possano et deggiano mettere le meti ogni anno delli frumenti et orgi, con intervento d'alcuni homini dabbeni di lo detto Casale.

31. Item li detti habitatori possano fare legna morti, rami pendenti et buxigli per ardere, alli boschi delli detti feghi intra li detti feghi.

32. Item possano detti habitatori fare ligna all'altri boschi di sua illustrissima Signoria unde placerà, e con licenza di sua illustrissima Signoria.

33. Item tutte quelle persone, che farranno massaria intro li detti feghi

solamente, non siano tenuti di dare la giornata di lavoraria a sua illustrissima Signoria, e facendo massaria dentro lo fegho di Caltamauro fora li detti feghi, siano tenuti pagare come l'altri burgesi di Caltamauro.

34. Item tutta bestiame fatigatura delli detti habitatori intrando alli boschi delli detti feghi non digia pagare nenti.

35. Item lo Archipresti che starrà alla Chiesa digia havere menza salma di terra, e dapoi successive li suoi successori in detta Chiesa; e facendoci vigna detto Archipreste, li successori dello detto Archipreste siano tenuti pagare lo incensu solito et consueto.

36. Item lo Capitanio dello detto Casale digia haveri tari uno per ogni accusa d'ogni persona.

37. Item essendo impachiato alcuno habitaturi dello detto casale in la terra di Chiusa dinanti qualsivoglia officiale, lo Procuratore nostro di Caltamauro sia so iudice competente.

38. Item sua illustrissima Signoria vole che ogni anno si digia pagare onza una in beneficio della maramma della detta Clesia di quello tari per masunata si deve pagare a Sua Signoria, a suo beneplacito, et che li preti dello detto Casale siano franchi in detto Casale.

Et propterea visis, lectis et per nos bene consideratis supradictis omnibus Capitulis, et eorum unoquoque a prima linea usque ad ultimam, et omnes et omnia que continentur, ex nostra certa scientia et animi liberalitate, et eadem Capitula et in eis omnia contenta, prout iacent, approbavimus et approbamus, confirmavimus et confirmamus, et mandamus omnibus et singulis officialibus dictarum nostrarum Terrarum, presentibus et futuris, perpetuo presens nostrum paternum privilegium et inserta omnia Capitula inviolabiliter observent, et per quos deceat faciant observari, pro quanto gratia nostra cara est.

In quorum omnium premissorum testimonium fidem et cautelam, quorum est interesse, et in futurum poterit interesse, ac in memoriam futuram presens paternum privilegium fieri iussimus, nostris sub suo pronomine et sigillo solito munitum. Datum in Terra nostra Cluse die secundo decembris, none Inditionis, **1520.**

Dominus Comes mandavit mihi notario Francisco de Florena.

L'originale in carta pecora esiste nel vol. n. 91 nell'archivio dell'Eccell.mo Sig. Gran Contestabile Colonna a fol. 92.

D. Giuseppe Marino e Dainotto Archivario.

Ad quam etc.—Unde etc.

Praesentibus testibus notario D. Antonino Genuese, D. Antonino Ferrara et magistro Leoluca Cuccia.

Sacerdos D. Antoninus Schirò, Vicarius foraneus, testis praedictae recognitionis caracteris confirmo ut supra. — Sacerdos Doctor D. Nicolaus Chetta testis praedictae recognitionis caracteris confirmo ut supra.—Io D. Nicolò Barone Giurato. — Io D. Gianfrancesco Chetta Giurato. — D. Alfonso La Russa Giurato.—D. Giovanni Cucia Giurato.—D. Ioseph Porcelli publicus huius Bi-

sacquini tabellio praeinsertam originalem copiam, manu dicti D. Iosephi Marino et Dainotto subscriptam et manu aliena scriptam in charta communi, vidi, legi meque subscripsi. — D. Franciscus M. Tamburello publicus huius Bisacquini tabellio praedictam praeinsertam originalem copiam, manu dicti D. Ioseph Marino et Dainotto subscriptam et manu aliena scriptam in carta comuni, vidi, legi, meque subscripsi.—D. Vincentius Bruno publicus huius Bisacquini tabellio praedictam praeinsertam originalem copiam, manu dicti D. Ioseph Marino et Dainotto subscriptam et manu aliena scriptam in charta comuni, vidi, legi, meque subscripsi.—D. Ioseph Tortorici publicus huius Bisacquini tabellio praedictam praeinsertam originalem copiam, manu dicti D. Ioseph Marino et Dainotto subscriptam et manu aliena scriptam in carta comuni, vidi, legi, meque subscripsi. — D. Mattheus Benincasa publicus huius Bisacquini tabellio praeinsertam originalem copiam dicti D. Iosephi Marino et Dainotto subscriptam, et manu aliena scriptam in charta communi, vidi, legi meque subscripsi.

CAPITOLI DI S. MICHELE DI GANZERIA

I.

Capitoli del 1534 *

Die XXV mensis Septembris VIII Indictionis **1534.** Cum sit quod spectabilis dominus Don Antoninus de Gravina, baro Ganzarie, intendit, Deo dante, de novo facere terram seu rurem in dicto eius feudo Ganzarie, quod scientes Nicolaus Bisurca, Antonius Figla *et aliqui alii Greci,* comparuerint coram dicto spectabili, et ipsum supplicaverint ut vellet eos acceptare in eius vassallos, volentes habitare in dicta terra de novo edificanda in dicto feudo Ganzarie in loco per eos electo, sub certis capitulacionibus, condicionibus et aliis inferius

* I Capitoli di S. Michele di Ganzeria, presso Caltagirone, furono stabiliti nel 1534 tra il Barone Antonino Gravina e i Greci nuovi abitatori.

Pirri (*Sicilia Sacra*, t. I, Panormi [Venetiis] 1733, pag. 682) ricordò quel Casale: «ab Antonio Gravina anno **1534** constructum; anno 1625, 23 aprilis ab Johanne Gravina Ducatus titulo cohonestatum». Villabianca (*Sicilia nobile*, Palermo 1754, vol. II, pag. 43), Amico (*Lexicon topographicum*, Panormi 1757, t. I, p. II, pag. 73) e Rodotà (*Dell'origine e progresso del rito greco*, Roma 1758, t. III, pag. 128) accennarono pure tale origine.

Il chiar. barone Starrabba rinvenne tra i più antichi volumi del secolo XVI della Conservatoria di Registro (esistenti nell'Archivio di Stato di Palermo, e contenenti le investiture dei vari feudi di Sicilia) i Capitoli predetti, perchè furono presentati venti anni dopo (1554) al Vicerè per l'approvazione e per la licenza di popolazione. Starrabba pubblicò il testo dei Capitoli nell'*Archivio*

4 Bisarca S | supplicaverunt S.

declarandis, quam quidem oblacionem dictus spectabilis acceptaverit et acceptat sub dictis *capitulacionibus*, condicionibus et aliis inferius denotandis, videlicet:

Quillo chi accordaro infra lu spettabili Don Antonino de Gravina, baruni de la Ganzaria, et Cola Bisurca et Antonio Figla.

1. Et primo chi lu dictu Cola se oblica a lu presenti portari in la baronia di la Ganzaria **casati trenta**, cum lu nomu di nostru Signuri, andandu di iornu in iornu augmentandusi; et perchi a lu presenti non chi è comoditati di fari casi, farranu per hora paglara, et obliganusi per tuctu lu misi di Septembru in anno VIIII Inditionis fari omni unu li casi compliti, zoè li persuni abastanti, et quilli chi non hannu a lu presenti beni apparenti, si obliganu fari per tuctu lu misi di septembru di l'annu di VIIII Indictionis tucti li mura compliti di li casi, et per tuctu lu misi di Septembru di l'anno X Indictionis si troviranno compliti; et lu dictu spectabili Baruni si obliga fari franchi di omni angaria a li mastri chi verrano per fari calchi et charamidi et gissu, acussì a lu presenti, comu sempri chi si andirà ampliando lu dictu Casali; intendendu et declarandu chi quilli chi verrannu, sempri hagiano unu annu di tempu di fari li casi, zoè li persuni bastanti, et quilli chi non serranno cum beni apparenti, hagiano anni dui, comu è dictu di supra.

2. Item è accordato di dari a li dicti vassalli, chi andirannu ad habitari in dicta baronia, tuctu lu feudu di Sanctu Micheli per comuni et tucta la Sanzetta suprana, li quali si hagianu di intendiri comuni in quistu modu, videlicet chi li dicti vassalli pozanu in dicti dui feudi fari vigni; declarandu che omni salmata di terra chi piglirannu per fari vigni, hagiano a pagari tari

Storico Siciliano, vol. IV (1879) pag. 351 e seg., traendolo dal vol. 1132 (anni 1542-1557), fol. 646 della Conservatoria predetta, e comparandolo con altra copia esistente nel vol. 368, fol. 551 della Regia Cancelleria, « per darne una lezione quanto meno scorretta potevasi ».

Il testo contenuto in quei registri offre però varie inesattezze e lacune, e non riproduce fedelmente il volgare siciliano della prima metà del secolo XVI, perchè nella copia presentata nel 1554 al Viceré non fu eseguita una trascrizione esatta.

Ho creduto pertanto necessario pubblicare i Capitoli secondo l'originale registro degli anni 1534-35 del notaro Giacomo Antonio Spanò, conservato nell'Archivio di Stato di Palermo (vol. 3388, fol. 71-79). Ho segnato in nota le principali varianti contenute nell'edizione di Stabbaba (S). Così viene ora in luce per mia cura il testo genuino ed intero.

1 obligationem S | 4 Nicolao Busarca S | 8 obligandosi S | 20 baronia lu feu S.

chincu in perpetuum, et chi di la dicta salmata di terra tantu indi pozanu inchiudiri quanto indi chiantanu, et si chini inchiudissiru senza chiantari vigna et operassirula a siminari, chi di li dicti seminati ni hagiano a pagari la dechima di quillu che recogliranno; et si non li seminassiru, et paxissirusila cum la loru bestiami, pagirannu la dechima di la bestiami che chi teniranno; et si non chi tenissiru nè bestiami, nè la seminassiru, hagianu di pagari lu terraiu di dicta terra more solito.

3. Item si concedi a li dicti vassalli chi in dicti dui feudi dati per comuni a loru, chi pozano teniri tucta la loro bistiami, tantu grossa comu minuta; intendendu per pecuri, crapi, porchi, chi di quilla bestiami supradicta hagiano di pagari omni dechi chi allevirannu, unu a lu dictu signuri Baruni, cuntandu la dicta bistiami, oy in la festa di Pasqua di la Resurressioni di nostru Signuri Ihesu Christu, oy in lu misi di Augusto ad eleccioni di lu dictu signuri Baruni.

4. Item si concedi a li dicti vassalli chi di lu terrenu chi loru operirannu ad usu di massaria, chi di li victuagli chi recogliranno, si hagiano di pagare di omni X una, cum quistu chi inanti chi levanu nixuna cosa di l'ayra, hagiano di riquediri lu Secretu di lu dictu signuri Baruni azochi si pozanu misurari li dicti victuagli; et quisti mensurati, hagiano di levari la dechima di lu dictu signuri Baruni, et la dicta dechima hagiano li dicti vassalli a portari in lu Casali a lu magasenu di lu dictu signuri.

5. Item su accordati infra lu dictu signuri Baruni et li vassalli chi in li dicti dui feudi dati per comuni, non essendu li dicti vassalli sufficienti ad impliri li dicti dui feudi, tantu di usu di massarizi, como di la loru bestiami, su di accordiu chi lu dictu signuri Baruni poza et digia affidari altra bestiami furistera, et dari li dicti terri tantu ad aratati, comu megiu vistu a lu dictu signuri Baruni; cum quistu chi si per li dicti vassalli si chi mectissi tanti massarizi et tanta bistiami, chi si vidissi chi lu dictu signuri Baruni indi havissi di utili di unci chentutrenta, allura lu dictu signuri Baruni non poza fidari in dicti comuni nixuna cosa, ma li dicti vassalli, tantu si lu dictu signuri Baruni vindi oy non vindi, pozanu in dicti dui feudi per comuni operari tantu per seminari per la loro bestiami, comu è di supra dictu, et non aliter nec alio modo.

6. Item su di accordiu chi li dicti vassalli per anni chincu, zoè di lu iornu chi incomenziranno ad habitari, sianu franchi, et elapsi li dicti anni chincu digiano pagari unu tarì et una gallina et non altra cosa.

3 operasinulla ad seminati S | 7 terragio | 12 Dopo le parole « dicta bistiami » sono ripetute nell'ed. S le parole : « tantu grossa—dicta bistiami » | 13 Baruni *om.* S | 15 se cogliranno S | 18 quilli misurati S | 20 machaseno S | 23 tantu versu di S | 24 poza recogliri et affidari S | 26 Baruni *om.* S | 31 seminati S | 34 franchi di gabella, et che S.

7. Item su di accordiu chi la carni et vinu, chi farrannu per usu loru, sianu franchi di cabella; ma si vindino a furisteri, digiano pagari la cabella comu si costuma ad altri Terri.

8. Item lu dictu signuri Baruni si contenta chi li dicti vassalli pozano fari ligna per tucta la baronia di la Ganzaria, tantu per usu di loru casi, comu per arbitrii; declarando taglari ligna morti et rami pendenti et per usu di allignari li casi, et per li loru arati et pertichi et straguli, di li quali pozanu fari per loru usu et non per vindiri.

9. Item è di accordiu lu dictu signuri Baroni cum li dicti vassalli chi li darrà per tina a la summa di genchi chentu et di chentu salmi di frumentu, li quali genchi e frumento li dicti vassalli li pagiranno in tri anni, zoè omni annu una paga, et lu preczu di dicti genchi e frumento sia secundu li accaptirà lu dictu signuri Baruni, zoè li genchi et lu frumento lo pagiranno comu varrà allura chi li dicti vassalli lu pigliranno; declarando chi li genchi si hagiano di dari a li persuni poviri chi nondi hannu, zoè dui per casa, cum securitati di li persuni ricchi; et lu frumento si darrà ad una salma e meza per casa, lu quali frumento pagiranno infra tri anni, zoè unu annu franeu et li dui a pagari.

10. Item è accordato cum lu dictu signuri Baruni chi li dicti vassalli pozanu andari a gianda a cogliri per nutriri li loru mannarini, chi allevirano in casa.

11. Item su di accordiu chi lu boscu chi lu dictu signuri Baruni vindirà, che prezu per prezu sia preferutu a li dicti vassalli, cum quistu chi quandu si vendirà a furisteri, e la bestiami di li dicti vassalli scappassiru, non si pozano scarnajari, si non pagari unu tari per testa, zoè li bestii grossi, et li animali minuti si poza scarnajari tantu.

12. Item su di accordiu chi sempri chi li dicti vassalli non volissiru abitari in dicta baronia, pozanu vindiri li loru possessioni, senza ostaculu di lu dictu signuri Baruni et soy successuri.

13. Item su di accordiu chi li iomenti di armento non pozanu pagari si non unu tari per testa, cum quistu chi non pozano esseri chiui di una iumenta per casa; et si chiui volissiru teniri, digiano pagari como si costuma.

14. Item su di accordiu chi li officiali annuali siano *di la dicta naccioni*.

15. Item su di accordiu chi li accusi chivili, chi si darrano infra loru, siano franchi per anni chincu.

16. Item su di accordiu chi lu previti, chi starrà in la ecclesia di Sanctu Micheli, sia franeu di omni cosa, et chi hagia una salmata di terra franca, et chi lu dictu signuri Baruni sia obligato darichi li vestimenti di la missa et omni altro serviciu per una volta tantu.

1 saranno per lo S | 6 comu per carbuni S | et per opu S | 11 li dicti — e frumento *om.* S | 16 che lu frumento S | 25 minuri si pozano S.

17. Item su di accordiu che li dicti vassalli pozano andari a cachia a loru plachiri.

18. Item lu dictu signuri Baruni si obliga chi sempri chi serrà piglato lu vassallu per altro magistrato chi per lu so, procurari di esseri remissu.

19. Item su di accordiu chi sempri chi li dicti dui feudi non bastassiru per li arbitrii di li dicti vassalli, chi pozano havire li altri feudi, pagandu li aratati a lu dictu signuri Baruni.

20. Item su di accordiu chi tucti victuagli et arbitrii loru, cavalli, putri et altra specia di mercancia, li pozano vindiri a loru libera voluntati, cum quistu chi prezu per prezu sempri sia preferuto a lo dictu signuri Baruni, et resta farnutu di li dicti victuagli lu dictu Casali.

21. Item chi lu Capitaniu non poza haviri di raxuni di pidagio intro la Terra si non tari unu, et andando di fora hagia tari dui tantu.

22. Item su di accordiu chi lu Bagliu non poza haviri chiui di dui grana et menzu per omni accusa, et altri tanti per raxuni di Baglu, zoè di mandra, di omni testa di animali grossa, et di li bestii minuti tri dinari per testa.

23. Item su di accordiu chi quandu si accusassiru infra loru, tantu chivili comu criminali, et la parti chedissi infra octu jorni, chi lu Signuri non poza, nè ipsu nè soy officiali, molestarili nè prosequiri, però si declara che in quantu è lu criminali, si intendissinu per palori oy per pugna tantu.

24. Item su di accordiu chi li peni, chi toccano a lu signuri Baruni oy a soi officiali, non pozano passari chiui di tari septi et grana dechi, ultra tamen li peni di li boschi.—*Eodem XXV eiusdem mensis Septembris* VIII Inditionis instantis. Dictus spectabilis virtute presentis se contentatur quod pene nemorum, contente in precedenti capitulo, non sint plus unciarum duarum. Unde etc.—Testes magnificus Marianus di Pitrellu et Franciscus Malarbi.

25. Item chi li dicti vassalli hagianu di portari l'aqua per fina a la Terra a tucti loru dispisi; et portata chi serrà dicta acqua, lu dictu Signuri si obliga fari la beviratura a soy dispisi.

26. Item chi li dicti vassalli non pozano esseri angariati senza esseri pagati.

27. Item su di accordiu chi la raxuni di la prixunia non pozano pagari chiui di grana X per omni fiata.

28. Item su di accordiu chi li dicti vassalli non sianu tenuti a dari pusata nè a lu dictu signuri Baruni, nè ad altra qualsivogla persuna.

29. Item su di accordiu chi lu Capitaniu et omni officiali, a poy di Secretu e gubernaturi e castellano, si hagiano di mutari omni annu, et siano di la dicta habitacioni.

4 che per lu so procuratori, de essere S | 15 altri tari S | 23 VIIII Inditionis S | 35 a poy servituri S | 37 habitaturi S.

30. Item chi lu dictu signuri Baruni et soy successuri in perpetuum hagiano di observari ad unguem tucti li presenti Capituli comu si contenino, altramenti sianu tenuti a tucti dampni, interesse et spisi, et promictino observari tucti li supradicti Capituli.

31. Item quando lu Baglìu andassi ad zitari ad alcunu, non hagia più di dinari tri per sua raxuni; et si andassi a spignari, hagia unu granu intru lu Casali, et si nexissi di fora, non hagia più di grana chincu.

32. Item su di accordiu chi lo Mastro Notaro, chi serrà, non poza haviri chiui di li infrascripti raxuni: per piglari testimonii grana dui, per raxuni di copia grana dui, per so pidayu grana V, per piglari pligirii et accusi grana V, per copii di accusi grana V, per fari inventarii grana X, per la copia grana V, per raxuni di bandu grana X, per la copia di dictu bandu grana X, per purgari lu bandu tarì dui.

33. Item chi li restuchi di li seminati, che farranno dicti nacioni, sianu de ipsi, et quilli disponiri a loru plachiri, zoè li comuni tantum.

34. Item perchè in ditti Capituli e accordiu et habitacioni *chi è necessaria la licencia di lu ill.mo signuri Vicerè*, lu dictu signuri Baroni si obbliga infra terminu di iorni dechi, ab hodie numerando, procurarila a dispisi di ipsu signuri Baruni; et mentri chi dicta licencia non obteni, non si intendano li dicti Capituli contrattati in quillu chi la Regia Curti potissi agiri contra dictu signuri Baruni, anci sianu cassi e nulli.

35. Item lu dictu Cola Bisurca si obbliga portari in la baronia di la Ganzaria casi trenta, comu di principiu è dicto, et non manca; et quistù effectuari per tucti li infrascripti iorni XV.

Et hac ex causa dicti Nicolaus, Angelus Figla frater supradicti Antonii et Antonius Biancu, *Greci*, proprio nomine et pro parte dicti Antonii Figla absentis, pro quo etc. coram nobis sponte se obligaverunt et obligant dicto spectabili, presenti et stipulanti, accedere cum eorum familia ad habitandum in dicta terra de novo edificanda hinc ad dies XV proximo venturos, et cum eis ferre, causa habitandi in dicta terra, alias casatas triginta cum eorum familia, et in dicta terra edificare et edificari facere ad eorum expensas domos triginta, sub omnibus et singulis graciis, privilegiis, immunitatibus et aliis superius declaratis et annotatis; quas quidem Capitulaciones, privilegia et alia contenta in supradictis Capitulis omni tempore venturo dictus spectabilis per se et suos etc. promisit dictis Nicolao, Antonio et Angelo stipulantibus pro se et omnibus aliis habitatoribus dicte terre et habitantibus in ea, qui pro tempore erunt, me notario stipulante pro eis, observare et observari facere ad unguem iuxta earum seriem, continenciam et tenorem.

4 chi *om.* S. | 8 lo Magistro S | 11 accusi et grana S | per la copia, e S | 16 e accordatu S | 19 a dicti S | 25 et Angelus Figlia et supradicti Antonius et S | 26 et *om.* S | 28 et habitandum | 35 se et- stipulante pro *om.* S | 37 iuxta —tenorem *om.* S.

Que omnia etc. promiserunt rata habere etc. in omnem eventum etc. in pace etc.

Sub hypotheca et obligacione omnium et singulorum bonorum eorum, nominibus predictis, mobilium et stabilium, presencium et futurorum, habitorum et habendorum, et cum refeccione dampnorum, interesse et expensarum etc., et fiat ritus in bonis partis contravenientis, et variari possit etc., et adversus quem ritum una pars contra aliam non possit se opponere, prevenire etc. nisi prius adimpleatur tenor et forma presentis contractus, et pignora non adiudicentur, nec in solutum dentur parti, sed vendantur ad discursum etc.

Renunciantes etc., et specialiter cum iuramento etc., et predicta actendere etc. Iuraverunt omnes iteram etc.

Testes magnificus dominus Nicolaus de Palmerio utriusque iuris Doctor, magnificus Marianus de Pitrella et Leonardus Scularu.

II.

Conferma dei Capitoli del 1534

fatta dal Vicerè De Vega nel 1554 *

Carolus, Ioanna. — Vicerex etc. Illustri, spectabilibus, magnificis et nobilibus Regni eiusdem Magistro Iusticiario eiusque in officio regio Locumtenenti, Iudicibus Magne Regie Curie, Magistris Rationalibus, Thesaurario et Conservatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque et Procuratoribus fiscalibus, ceterisque demum dicti Regni officialibus maioribus et minoribus, quocumque officio, titulo, auctoritate seu dignitate fungentibus, tam presentibus quam futuris, ad quos seu quem spectabit, et presentes presentate fuerint aut quomodolibet pervenerint, consiliariis et fidelibus regiis dilectis salutem.

Da parti de lo spettabili Don Antonino de Gravina, Baroni di la Ganzaria, et de li Greci habitaturi di la terra di la Ganzaria ni è stato presentato un *contrattu seu Capituli* fatti et pactati fra ditto spettabili Baroni et ditti Greci circa la habitationi de ditta terra di la Ganzaria, lo tenori et continentia di quilli sequino, videlicet:

In nomine domini nostri Ihesu Christi, amen. Anno dominice incarna-

* Il testo della conferma viceregia e licenza di popolare viene da me pubblicato secondo l'originale esistente nella Regia Cancelleria (vol. 368 fol. 551, Archivio di Stato di Palermo). Le formole concernenti il transunto del 2 Ottobre 1534 ho comparato sull'originale contenuto nel volume sopra ricordato del Notaro Spanò, in un foglio alligato, nel quale però mancano le sottoscrizioni.

Indico in nota alcune varianti, che sono nell'edizione di Starrabba (S) eseguita sulla copia della Conservatoria.

7 adversus contractus ritum S | 26 di li quali sequino ut infra S.

cionis millesimo quingentesimo trigesimo quarto, mense Octobris, die vero secundo eiusdem mensis Octobris, VIII Indicionis. Regnantibus Carulo divina favente clemencia Romanorum Imperatore semper augusto, Rege Germanie, Iohanna matre et eodem Carolo Dei gratia Regibus Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie feliciter, amen.

Nos Ioannes Antonius de Bona Iudex ideota Regie Curie Pretore felicis urbis Panormi anni presentis, Antonius Iacobus Spano de eadem urbe, auctoritate regia per totum Regnum Sicilie citra Farum Iudex ordinarius atque notarius publicus et testes subscripti, ad hec vocati et specialiter rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod hoc est quoddam sumptum sive exemplum publicum bene, fideliter et legaliter scriptum et exemplatum per me notarium supradictum et infrascriptum ad peticionem et instanciam Nicolai Bisurcu, cuius interest, ex quodam publico contractu celebrato manu mei supradicti et infrascripti notarii die XXV mensis Septembris proximi preteriti, nil per nos in eo addito, diminuto seu aliquatenus mutato, quod sensum mutet, viciet vel variet intellectum, iudiciaria auctoritate interposita, ita quod tanta fides adhibeatur presenti sumpto publico, quanta adhibetur et adhiberi possit dicto originali contractui, tenor cuius in omnibus et per omnia talis est videlicet:

[Segue il testo dei Capitoli sopra riferiti].

Unde ad futuram rey memoriam, et tam dicti Nicolai quam omnium aliorum, quorum et cuius interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, factum est exinde per viam sumpti presens publicum instrumentum et in presentem formam publicam reddaptum, nostrum qui supra Iudicis et notarii ac subscriptorum testium subscripcionibus roboratum. Actum in urbe felici Panormi anno, mense, die et indicione premissis.

Ego Ioannes Antonius de Bona Iudex.—Ego notarius Ioannes Franciscus la Pansera supradictum originalem contractum et capitula vidi scripta, me subscripsi.—Ego notarius Hieronimus Cuffittus Panormi predictum originalem contractum et capitulationes vidi, legi et me subscripsi — Ego notarius Antonius Iacono Panormi predictum originalem contractum et capitulationes vidi, legi et me subscripsi. — Ego notarius Ioannes Antonius Catalanottus Panormi predictum originalem contractum, capitulationes vidi, legi et me subscripsi.— Ego Hieronimus de Andrea de Panormo predictum originalem contractum et capitulationes vidi, legi et me subscripsi. — Ego notarius *Iacobus Spano*, qui supra, auctoritate regia per totum regnum Sicilie citra Farum Iudex ordinarius atque notarius publicus premissa omnia rogatus recepi, publicavi et clausi, in hanc formam publicam redegi, meoque solito signo signavi in fidem et testimonium.

Et havendo detto spettabile Don Antonino de Gravina et li habitaturi de dicta terra di la Ganzaria per una loro supplicationi ad noi porretta, et provista in li causi patrimoniali, [supplicato] del tenor sequenti, videlicet:—Ill.mo et exc.mo Signori—Lo spettabili Don Antonino de Gravina, Baroni de la Gan-

10 quoddam scriptum S | 15 in eo *om.* S | 21 ut in futuram S | 22 exinde perveniat in presenti presens S | 24 receptum S | 31 de Saccano S | 42 supplicato *om.* R. Canc. e S.

zaria, et li Grechi habitaturi in la terra et rure de la Ganzaria fanno intendere ad Vostra Excellentia como pretendendo dicto spectabili Baroni di la Ganzaria fari de novo terra in lo fego de la Ganzaria et quillo habitari, comparsiro Antonio Figla et Cola Bisurca et altri Greci, et pregaro a lo ditto spettabili Barone chi a li ditti Greci volissi acceptare per habitaturi vassalli in la ditta terra, la quali pretendia ditto spettabili Baroni edificari in lo ditto fegho de la Ganzaria; lo quali spettabili Baroni havendo acceptato a li dicti Greci per habitaturi vassalli, cum quilli devinni ad un certo accordio et capitulizato, et fichiro multi capituli circa lo modo ditti Grechi haviano di stari et commorare in la ditta terra de novo edificanda per lo ditto spettabili Baroni, et circa ancora lo franchizi et immunitati et terri comuni che ditto spettabili Baroni li fachia et dava, cum quillo ancora subsidio et imprentitu dicto spectabili Baroni li offersi fari, *como fichi*, precedenti tamen et non aliter nec alio modo la licentia et intervento di la Excellentia Vostra como Principi in regno; *per li quali capituli si obligaro*, tanto lo detto spettabili Baroni, quanto ditti Grechi, supplicari a la Excellentia Vostra et obteniri ratificationi in vim privilegii de li ditti capituli, a tal chi li ditti capituli havissiro vigure di privilegio, como per ditti capituli claramenti si demostra et appari; et volendo li ditti Grechi omnino habitari et commorari in lo ditto fegho di la Ganzaria, necnon et dicto spettabili Baroni *etiam augmentari la ditta terra per ipso incepta ad edificari*, hanno avuto recurso a la Excellentia Vostra, et quilla humiliter como Principi in regno supplicaro et supplicano resti servita providire et comandare che si fazano littere in vim privilegii observatoriali de li ditti Capituli, iuxta li exponenti fatti, et quilli acceptari et ratificare iuxta eorum seriem, continentiam et tenorem ad unguem, maxime che a la Maiestà Sua ni risulta utili quando ditta terra si augmentirà, di la quali consiquitirà et haverà lo regio donativo et collecta, cussi como solino pagari li altri Terri del Regno. Et cussi supplicano como è di iusto, ut Altissimus etc. — Franciscus Magister Notarius. — Messane die XVII Octobris XIII Inditionis **1554**. *Fiat confirmatio in forma communi*. Franciscus de Aurello Magister Notarius.

Per observationi di la quali nostra provisione, tenore presentium vi dicimo et comandamo expresse che debeati a ditto spettabili Don Antonino de Gravina, soi heredi et successori in perpetuum, et a ditti habitaturi exequiri et observari et per quos decet *fari exequiri et observari la forma, continentia et tenuri di li preinserti Capituli* seu contrattu di accordio, ac omnia et singula in eis contenta ad unguem, che nui in vim presentium quillo acceptamo, ratificamo et confirmamo, ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo, natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata, servitio militari, iuribus Regio Curie et alterius cuiuscumque semper salvis. Et premissa exequamini pro quanto gratia Sue Cesaree Maiestatis vobis cara est, et penam florenorum mille regio Fisco applicandam hiis, quibus imponi potest, [cupitis evitare]. Datum Messane die VI Novembris XIII Indictionis 1554.

Ioan de Vega.

Dominus Vicerex mandavit mihi Francisco de Aurello Magistro Notario. Visa per Don Philippum La Rocca pro Thesaurario, Ioannem Osorio pro Conservatore et Gisulfum.

35 presenti Capituli S | 41 cupitis evitare *om.* R. Canc. e S.

CONCESSIONE DELLE TERRE DI S. CRISTINA

agli abitanti di Piana dei Greci

(31 Maggio 1691).

I.

Atto di enfiteusi *

Die trigesimo primo Maij, decimequarte Indictionis, millesimo sexcentesimo nonagesimo primo.

Apud **pheudum Sancte Christine,** de membris et pertinentiis Mense Archiepiscopalis felicis urbis Panormi, existens in Valle Mazarie hulus Regni, et secus Terram *Plane Grecorum*

Cum inter alia de membris et pertinentiis Mense Archiepiscopalis felicis et fidelissime urbis Panormi sit pheudum nominatum di Santa Christina, situm et positum in hoc Sicilie Regno et in Valle Mazarie, in territorio dicte urbis Pa-

* La concessione enfiteutica delle terre di S. Cristina fu fatta nel **1691** agli abitanti di Piana dei Greci dall'arcivescovo di Palermo Ferdinando Bazan, al quale apparteneva quel feudo. Non è stata ricordata da alcuno, e solamente nel 1875 Giuseppe Bennici nella memoria: *Piana dei Greci nella circoscrizione del territorio di Monreale* (Palermo 1875, pag. 12) ne faceva appena un cenno per le controversie su l'estensione del territorio.

Il testo **inedito** dell'atto di enfiteusi viene ora da me pubblicato secondo l'originale volume di minute del notaro Giuseppe Furno di Palermo (Archivio di Stato, vol. 3251, fol. 1428 e segg.). È degno di nota che la concessione non fu fatta con unico atto, nè sotto forma di capitoli, ma con atto separato per ciascuno degli **ottantadue** enfiteuti, tutti abitanti di Piana dei Greci, e con patto esplicito finale per la nuova popolazione (pag. 75, Item—li piacerà, ex pacto etc.). Le formole dell'atto però sono identiche per tutti, e solo variano per il nome dell'enfiteuta, la quantità delle terre concesse e i confini particolari.

normi, seeus terram Plane Grecorum, confinans ex una parte *cum communibus dicte Terre*, eiusque flumine, cum pheudo nominato di Rebottone possesso per Abbatiam Sacre Domus Mansionis ex alia, cum pheudo nominato dello Chianetto, cum pheudo nominato di Durdiesi et cum pheudo nominato di Maganuci possessis per hanc predictam Mensam Archiepiscopalem, quod pheudum Sancte Christine solet ill.mus et rev.mus dominus Archiepiscopus dicte urbis Panormi ad gabellam concedere aliquoties pro unciis biscentum septuagintatribus, et aliquoties minus, ultra quod nonnullis annis, imo sepe sepius, persone, que ad gabellam capiunt illud, pro earum inhabilitate non possunt in totum satisfacere gabellam predictam, et aliquoties pro temporum sterilitate remanere solet pheudum predictum non gabellatum, et [Procurator generalis] dicte Mense Archiepiscopalis [pro evitando] tantum damnum et interesse eiusdem Mense, deliberavit, pro indemnitate illius, pheudum predictum ad emphiteusim concedere, pro perpetuo annuo censu directi dominii sive proprietatis, illis personis illud ad emphiteusim predictam capere volentibus, ipseque Procuratori generali placitis et benevisis; et ideo facta super hoc matura consideratione et consultu cum advocatis et procuratoribus dicte Mense Archiepiscopalis, et pluries atque pluries consideratis premissis omnibus, deliberavit tandem perquirere personas predictas, ad effectum *illis dividere pheudum predictum*, *unicuique partem sibi benevisam*, pro annuo censu unciarum duarum singula salmata terrarum pheudi predicti, et invenit nonnullas personas, que promptas se obtulerunt terras predictas pro censu predicto [capere], et ex quo hoc a dicto Procuratore generali fieri nequit absque expressa licentia ill.mi et rev.mi domini Archiepiscopi, eiusque Vicarii generalis, tamquam de bonis Ecclesie, fuit per eum supplicatum per suum memorialem, premissa omnia narrando, tenoris sequentis videlicet:

Ill.mo e Rev.mo Signore — Don Bernardo Iordan Procurator generale di Monsignor ill.mo Don Ferdinando Bazan Arcivescovo di questa felice e fidelissima città di Palermo e sua Mensa Arcivescovile, omni meliori nomine et modo etc. dice a V. S. Ill.ma e Rev.ma che la detta Mensa Arcivescovile fra l' altri feghi e territorii, che tiene in questo Regno di Sicilia, tiene il fegho nomi-

Nel predetto volume del notaro Furno si conservano (fol. 1428—1959) le minute per i singoli enfiteuti, con le firme originali del procuratore della Mensa Arcivescovile, e di Vito Schillizza per parte di ogni enfiteuta « di suo ordine per non sapere scrivere », tranne per qualche enfiteuta che si sottoscrive.

Il testo del Memoriale del Procuratore della Mensa, Bernardo Iordan, e delle deposizioni dei testimoni manca nelle minute del notaro Furno, ed anche nei registri perchè non pervengono a quell'anno. Ho trascritto quindi il Memoriale di Iordan dal vol. 2.° (fol. 110 r.) dei « Memoriali della Visita » dell'anno 1690-1691, esistente nell' Archivio della Curia Arcivescovile di Palermo, dove però non si rinviene l'atto contenente le deposizioni dei testimoni, avendo quell'Archivio sofferto varii danni per i documenti più antichi.

Ho aggiunto tra parentesi qualche parola, che era evidentemente erronea o mancante nel testo dell'atto di concessione.

nato di Santa Cristina, *consistente in salme trecentosettantacinque* in circa di terre lavorative rampanti e boschivi, esistente detto fegho nel territorio di questa predetta città di Palermo, confinante con li comuni della *Terra della Piana delli Greci* e suo fiume da una parte, e dall'altra con il fegho di Rebottone posesso per l'Abbatia dell'Ammaccione [Magione] e con il fegho dello Chianetto, fegho di Turdidiessa e fegho di Maganuci, feghi di questa sudetta Mensa Arcivescovile palermitana et altri confini, quale fegho di Santa Cristina da molti anni a questa parte have andato discalando dalla sua solita gabella, e sta in pericolo di non potersi gabellare, e di restare ad herba con minore introyto, et ingabellandosi per l'avenire di non potere l'esponente esigere le gabelle per la deteriorationo e tempi che corrono, per la mancanza di seminerii e di borgesi e per la minoratione delli feghi e territorii di quisto Regno, con che di tempo in tempo e di anno in anno va discalando in grave danno et interesse di essa Mensa Arcivescovile. E dovendo l'esponente invigilare con ogni maggior attentione sopra li interessi di essa Mensa Arcivescovile per obviare a li grandi inconvenienti, intende però dare a *concedere detto fegho* di Santa Christina a diverse persone, che quello vogliono prendersi a censo, a ragione di *onze due la salma*, così le terre lavorative come li rampanti e boschivi, con farsi li *contratti emphiteutici*, e mettersi in essi molti patti favorevoli a detta Mensa, oltre delli soliti ponersi in detto contratto, con fare dette persone che quelle piglieranno a censo molti benfatti in piantarci vigne et altri utili e di beneficio a detta Mensa Arcivescovile, come nelli sudetti patti da stipularsi, quale concessione a censo da farsi a dette persone verria molto ad avanzare la somma della solita gabella, con assicurarsi detta Mensa Arcivescovile e stabilirsi il censo fermo con grandissimo utile, beneficio e cautela di essa Mensa, levandosi dal pericolo di darsi o non darsi a gabella, e per levarsi dall'esattione e fuga delli gabelloti e debitori. E benchè tali concessioni esso esponente, per essere di evidente beneficio a detta Mensa Arcivescovile, potria farli, nonostante ciò, supplica V. S. Ill.ma e Rev.ma si degni restar servita concederli detta licenza di potere quelle concedere a censo a dette persone, che quelle vorranno, stante esser di maggior utile, beneficio e cautela di detta Mensa Arcivescovile, e con quelle stipulare li contratti emphiteutici con li patti, conditioni et altri in quelli da mettersi a beneficio di detta Mensa Arcivescovile, acciò che le persone che piglieranno a censo detto fegho restino cautelate, e detta Mensa beneficata, e questo non ostante qualsivoglia legge, canone, Sinodo et altro che in contrario forte vi fosse, etiam che sia tale che se ne dovesse fare nel presente expressa mentione, dispensandosi per V. S. Ill.ma a quelli omni meliori modo, ut Altissimus etc.— In urbe felici et fidelissima Panormi, die decimonono [Maii] XIIII Indictionis 1691.

In dorso cuius quidem memorialis fuit per rev.um de Termine, Vicarium generalem Curie Archiepiscopalis dicte urbis Panormi, provisum die 19 Maii 14 Indictionis 1691: *Constito de utilitate Ecclesie providebitur*. Pro cuius provisionis exequutione fuerunt ad instantiam dicti Procuratoris generalis recepti per acta Curie eiusdem Mense infrascripti testes, per quos clare constat de maxima utilitate et beneficio dicte Mense Archiepiscopalis, stante quod gabella predicta pheudi predicti nunquam excedit summam dictarum unciarum biscentum septuagintatrium, imo minus, et pro emphiteusi predicta dicta Mensa Archiepiscopalis lucratur de aliis uncis quatricentis singulo anno ultra supra-

dictas perpetuo tempore, quorum testium tenor talis est, et sequitur ut infra, videlicet:

[*Mancano le deposizioni dei testimonii*].

Quibus quidem testibus receptis, fuit per dictum rev.mum Vicarium generalem facta provisio die 23 eiusdem mensis Maii 1691: *Stantibus testibus receptis, habeat licentiam, visis prius minutis.* Et ideo fuit per me infrascriptum Notarium formatus presens contractus cum infrascriptis clausulis, cautelis, obligationibus, reservationibus et aliis per modum ut infra.

Idcirco hodie presenti die pretitulato ill.mus et rev.mus dominus Don Ferdinandus de Bazan, miseratione divina Archiepiscopus Panormitanus, et pro eo Don Bernardus Iordan Procurator generalis dicte Mense Archiepiscopalis dicte urbis Panormi, ac etiam tamquam procurator dicti ill.mi et rev.mi domini Archiepiscopi ad infrascripta omnia peragenda serio constitutus, vigore procurationis celebrate in actis meis die etc., et omnibus melioribus nominibus, titulis et modis, quibus melius, validius et efficacius, ac iuxta iuris formam presens contractus fieri, dici et substineri potuit et potest, mihi notario cognitus coram nobis, stantibus premissis superius enarratis, et stante licentia et facultate sibi ut supra concessa, vigore presentis, nomine dicti ill.mi domini Archiepiscopi eiusque successorum usque in infinitum et in perpetuum, emphiteuticavit et emphiteuticat, et ad emphiteusim et ad annuum censum predictum et infrascriptum habere licere concessit et concedit et quasi tradidit, et assignavit et assignat Calogero Zuccaro (1) *dicte Terre Plane Grecorum*, mihi notario etiam cognito, presenti, stipulanti, et ab eo dicto nomine pro se suisque heredibus et successoribus in perpetum ad emphiteusim predictam recipienti, *quoddam frustum sive petium terrarum* tumulorum duodecim cum dimidio (2), pro modo cordiatarum per Isidorum Mazola camperium et extimatorem dicte Mense Archiepiscopalis, electum de communi consensu et voluntate dicti concedentis dicto nomine dictique emphiteute, et recordiandarum ad electionem dicti de Iordan dicto nomine, per modum ut infra melius declarabitur et expressatum erit, situm et positum in dicto pheudo Sancte Christine, secus una parte alias terras concessas Ioseph Zuccaro, ex alia Antonio Ciulla, ex alia Petro Ciescieri et ex alia Antonio Casesi, aliosque veriores confines (3).

Totum dictum petium terre supra concessum cum iuribus et pertinentiis suis universis, et cum eisdem privilegiis, franchitiis, immunitatibus et exemptionibus et aliis, prout dictus ill.mus dominus Archiepiscopus gaudet, et eo modo et forma prout gaudent cives dicte urbis Panormi.

Francum quidem, liberum, immune et exemptum ab omni et quovis onere census, servitutis et gravaminis, come anche franco di stima di fiore, frutto e decima di vigne, ma solamente con il carrico di detto censo emphiteutico.

Constituens etc. — Ad habendum dictum petium terre supra concessum per

(1) Il nome di Calogero Zuccaro denota qui il particolare enfiteuta di una parte delle terre concesse. I nomi di tutti gli enfiteuti sono indicati nell' atto di prestazione enfiteutica fatto nello stesso giorno, e da me appresso pubblicato.

(2) La quantità indicata delle terre concesse è diversa per ogni enfiteuta.

(3) La designazione dei confini con le terre dei vicini enfiteuti è differente per ogni concessione enfiteutica.

dictum emphiteutam et suos etc. a primo die mensis Septembris anni XV Inditionis proximo future in antea, et abinde in antea tenendum, possidendum, utifruendum et gaudendum.

Cedens propterea et in totum transferens predictus de Iordan, dicto nomine et suorum etc. eidem emphiteute stipulanti, pro se et suis etc. recipienti, omnia et singula iura omnesque actiones, rationes et causas reales, personales etc., que et quas habuit, habebat et habet, ac potest et sperat habere quomodolibet in futurum in dicto petio terre superius ad emphiteusim concesso, et in eius tuictione, defentione, dominio, possessione et ommi causa, contra et adversus omnes et singulas personas earumque heredes et bona, quomodolibet obligatas et obligata, virtute quorumvis iurium etc. constituens etc. ponens etc. ut amodo etc.

Directo dominio, proprietate et annuo censu predicto ad rationem unciarum duarum singula salmata dictarum terrarum, ut supra cordiatarum et recordiandarum prout infra, solvendarum in decimoquinto die mensis Augusti cuiuslibet anni, per modum ut infra, ac pactis emphiteuticis et infrascriptis.

Promictens dictus de Iordan dicto nomine, et solliemniter conveniens eidem emphiteute stipulanti pro se et suis etc., in et super dicto petio terrarum superius ad emphiteusim concesso, aut eius parte aliqua, nullo unquam futuro tempore nullam inferre litem, questionem nec molestiam aliquam, minimeque inferenti consentire aliquo iure, titulo seu aliqua ratione, occasione vel causa, scita vel ignorata, tacita vel expressa, intrinseca vel extrinseca, cogitata vel incogitata, de iure vel de facto, aut aliter quomodocumque et qualitercumque, imo illud ab omni molestante, imbrigante et contradicente persona legitime defendere etc.

Et de qualibet et quacumque evictione etc. Et si quo venturo tempore etc. Necessitate tamen laudandi, denunciandi etc.

Ita quod in casu cuiusvis evictionis, litis vel simplicis molestie quomodolibet inferende et succedende in et super dicto petio terre superius ad emphiteusim concesso, aut eius parte aliqua, tali casu liceat et licitum sit dicto emphiteute stipulanti et suis etc. brevi manu via exequutiva agere et se dirigere, et exequutionem unam vel plures causare contra et adversus dictam Mensam Archiepiscopalem, tam de ea summa, pro qua veniret molestia predicta, quam de damnis omnibus, interesse et expensis patiendis et substinendis causa molestie predicte, et hoc nondum facta solutione, nec iurium cessione obtenta, minimeque interloquutoria lata, sed simplici tantum illata molestia.

Et hac ex causa predictus emphiteuta per se et suos etc. se obligavit et obligat dicto de Jordan, dicto nomine stipulanti, ad omnia et singula pacta emphiteutica debita, solita et consueta et a iure statuta et infrascripta, videlicet:

Et primo dictum petium terre supra concessum beneficare et augere, illudque deteriorari non permictere a statu et conditionibus, in quibus ad presens est et in futurum erit, imo de bono in melius redducere.

Item et quolibet anno solvere et correspondere dicte Mense Archiepiscopali dicte urbis Panormi, eiusque Procuratori generali, presenti et qui pro tempore fuerit, dictum ius census dictarum unciarum duarum ponderis generalis singula salmata dictarum terrarum, cordiatarum ut supra, et recordiandarum prout infra ad electionem dicti de Iordan dicto nomine et suorum etc., et hoc in dicto pheudo Sancte Christine in pecunia numerata et ponderata de contanti,

in decimoquinto die mensis Augusti cuiuslibet anni, et prout melius infra expressabitur, incipiendo solvere et primam solutionem facere in decimoquinto die mensis Augusti anni decimequinte Inditionis proxime futuri 1692, et sic de anno in annum continuare, solvere et perseverare usque in infinitum et in perpetuum, omni dubio et contradictione cessantibus, in pace etc.

Item quod minime liceat, minimeque licitum sit dicto emphiteute stipulanti et suis etc. dictum petium terre supra concessum in totum vel in partem vendere, donare, subconcedere, aut alio quovis alienationis titulo in alterum transferre, et presertim Ecclesie, Fisco, comiti, baroni, aut alie potenti et privilegiate persone, nisi personis licitis et a iure permissis; ita quod teneatur dictus emphiteuta in primis et ante omnia requirere dictum Procuratorem generalem dicte Mense, presentem et qui pro tempore fuerit, si illud pro se habere maluerit, sin autem recusaverit, teneatur suum prestare consensum, et habeat et habere debeat ius consensus et calligarum, tantum quantum est dictum ius census, vice qualibet dictum petium terreni in totum vel in partem vendi et alienari contingerit quoquo modo. Et si aliquo futuro tempore per dictum emphiteutam et suos etc. fieret quecumque concessio sive alienatio dicti frustri terrarum contra formam presentis pacti, tali casu nedum huiusmodi concessio sive alienatio sit nulla et habeatur ac si facta non fuisset, verum etiam et possit et valeat dictus Procurator dicte Mense et sui etc. authoritate propria et de facto, absque ulla sollemnitate, sibi capere et rehabere possessionem dicti frustri terrarum, cum omnibus benefactis et emponegmatibus tunc factis, etiam si essent magni sumptus, prout ex nunc pro tunc et e converso, tali casu adveniente, illa intelligatur et sit relaxata et reacquisita dicte Mense dictoque procuratori stipulanti pro se et suis etc., omni penitus contradictione cessante, in pace etc.

Item quod si dictus emphiteuta per se et suos etc. contrafecerit in premissis aut premissorum aliquo, vel cessaverit in solutionem dicti iuris census per biennium integrum, continuum et completum, tali casu incidat in commissum, et sit locus revocationi dicti petii terrarum superius ad emphiteusim concessarum, illudque dictus concedens dicto nomine, et qui pro tempore fuerit, ad se libere avocare et revocare una cum omnibus emponegmatibus et benefactis tunc in eo forte factis, etiam si essent ingentis et ingentissimi valoris, et hoc absque iussu Curie et magistratus decreto, sed auctboritate propria, manu regia, et secundum *privilegia dicte Mense Archiepiscopalis*, non obstantibus quibusvis legibus, statutis, consuetudinibus, constitutionibus, pragmaticis et aliis in contrarium forte dictantibus et disponentibus, quibus omnibus eorumque beneficiis dictus emphiteuta per se et suos etc. expresse cum iuramento renuntiavit et renuntiat, etiam quod non possint renuntiari, ex pacto etc.

Item quod dictus emphiteuta teneatur ad suas propria expensas de presenti contractu fieri facere duo publica consimilia instrumenta, unum pro se, alterum vero pro dicto ill.mo domino Archiepiscopo Panormitano.

Sub infrascriptis aliis pactis et conventionibus inter dictos contrahentes, vulgariter loquendo pro maiori intelligentia facti, et primo che fra termino d'anni dui, da contarsi dal giorno che detto emphiteuta haverà la possessione di dette terre, et infra o doppo detto tempo semper et quandocumque, detto Procuratore generale, presente e che pro tempore sarà, possa e vaglia authoritate propria, absque iussu Curie et magistratus decreto, far recordiare e remi-

surare dette terre di sopra ad emphiteusim concesse, da quelle persone, una o più ad esso benviste, data notitia al detto emphiteuta; e quelle retrovando di più quantità della sopradetta, in questo caso detto emphiteuta e soi sia tenuto et obligato, conforme ex nunc pro tunc promette et s' obliga, pagare ogn' anno a detta Mensa Arcivescovile la somma che, a detta ragione di onze due l' anno per ogni salma, entrerà per il superfluo, che in dette terre allora si troverà, e questo non solamente dal giorno che si farà detta recordiatura e remisuratione, ma dal detto primo Settembre dell' anno sequente XV Inditione, nel quale detto emphiteuta haverà la possessione di dette terre; e caso che si retrovassero meno, detto Procuratore generale per esso e soi sia tenuto et obligato, conforme s' obliga, diminuire e discalare il sudetto censo per la somma, che sarà meno recordiato, non solamente dal giorno che si recordierà, ma dal detto primo Settembre dell' anno XV Indizione sequente, poichè al presente per retrovarsi dette terre in herba e non coltivate, né sgargiate, non si hanno possuto cordiare e misurare a tutto rigore, conforme si deve, ex pacto etc.

Item che detto emphiteuta per esso e soi sia tenuto et obbligato, conforme promette e s'obbliga, in dette terre di sopra concesse, per il primo e secondo anno della presente concessione emphiteutica seminarli, e nel terzo anno incominciare a piantarci vigne di bona conditione nelli tempi soliti et opportuni, ad minus nella metà di dette terre; altrimente facendosi, sia lecito a detto Procuratore generale, presente et che pro tempore sarà, di costringere al sudetto emphiteuta ad ademplire il presente patto et obligatione, e di far piantare dette vigne a danni et interessi di detto emphiteuta; e che sia lecito a detto emphiteuta e soi intorno di dette terre piantare qualsisia sorte di alberi fruttiferi e più utili che siano, e che in dette vigne possano seminare fromenti o altre cose di ligume, o vero piantarci nogare in quelle parti dove si potranno.

Item che il sudetto emphiteuta sia tenuto et obligato, conforme per il presente s'obbliga, pagare detto censo di sopra expressato usque in infinitum et in perpetuum, tanto se pianterà vigne, quanto se no, e tanto se seminerà quanto se no; cioè piantando vigne, a 15 di Agosto d'ogni anno, e seminando fromenti, orgi o altri, innanti la raccolta di essi, e che non possa vendemiare dette vigne o raccogliere detti fromenti et altri, che in dette terre vi saranno, se prima non pagherà detto censo a detta Mensa Arcivescovile, ex pacto etc.

Item con patto che detto emphiteuta e soi sia tenuto et obligato, conforme s'obliga, tanto detti ben fatti che è obligato fare in dette terre come sopra, in piantare dette vigne et in seminare, quanto anche qualsisia altri benfatti e melioramenti che in quelle farà, farli con soi proprii denari e non con denari di altre persone, e senza cessione di ragioni, con doverni mostrare a detto Procuratore generale stipolanti e soi dette apoche senza cessione di ragioni, statim che sono fatti detti benfatti; altrimente detto emphiteuta per esso e soi sia tenuto et obligato, conforme per il presente s' obliga e promette di ratho per tali persone in faccia delle quali saranno pagati detti denari, che statim havuta la semplice notitia di detti pagamenti, dette persone e qualsivoglia di esse habbiano di rathificare il presente contratto emphiteutico, con tutte l'obbligationi e patti in quello adietti, per atto publico in margine o extra del presente, iuxta formam rithus Magne Regie Curiè, alias etc., e questo con animo di pregiudicarsi e farsi posteriori a detto censo emphiteutico, ex pacto etc.

Item che detto emphiteuta non possa piglare dette terre per uso d'altri, se non per uso proprio, e che sia tenuto et obligato, conforme s'obliga per esso e soi, consignare a sue proprie spese a detto Procuratore generale, presente e che pro tempore sarà, copia originale di tutti li contratti e scritture, che farà in caso di translattione di dominio di dette terre di sopra concesse, precedente la licenza e consenso di detto concedente e soi, e con li patti et altri di sopra espressati, e tante volte quante succederà il caso; e che le ragioni di laudimio che doveranno pagare a detta Mensa Arcivescovile l'habbiano da pagare un giorno dopo di stipulare il contratto, ex pacto etc.

Item che detto emphiteuta e soi in dette terre di sopra concesse non possa nè vaglia fabricare fundaco, taverna nè molino, ma solamente **case, pagliara e magaseni per la loro habitatione** e servitio di dette terre, ma che solamente sia reservata detta facoltà di poter fare detto fundaco, posata o altro a detto Monsignor Arcivescovo, con l'altri censi et introiti che si potranno concertare a beneficio et utilità di detta Mensa Arcivescovile, e che sia lecito a detto emphiteuta vendere nelle stanze da farsi in dette terre il vino del prodotto d'esse, in grosso o in minuto, conforme li piacerà, ex pacto etc.

Que omnia etc. — Sub hypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et stabilium, cum refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra, et specialiter viaticarum etc. et fiat rithus et execuutio in persona et bonis, et variari possit etc., adversus quem etc. non possint se opponere etc. quin prius etc. et pignora etc. Renunciantes etc.

Et specialiter cum iuramento beneficiis moratorie ac refugio domus etc.— Et predicta actendere etc.—Iuraverunt etc.—Unde etc.

Testes notarius Benedictus Mola, Isidorus Mazzola et Antonius Caramazza.

Bernardo Iordan Procurator confirmo come supra.

Io Vito Schillizza mi sottoscrivo per nome e parte di detto Calogero Zuccaro di suo ordine per non sapere scrivere (1).

II.

Atto di prestazione dovuta dagli enfiteuti *

Die trigesimo primo Maii, decime quarte Indictionis, millesimo sexcentesimo nonagesimo primo.

Apud **pheudum Sancte Christine**, de membris et pertinentiis Mense Archiepiscopalis felicis urbis Panormi, existens in Valle Mazarie huius Regni et secus *Terram Plane Grecorum*.

Testamur quod Tufanius de Landa, Vitus Laurello, Ioannes Matranga

(1) La firma di Schillizza è ripetuta in quasi tutte le concessioni.

* Questo atto di prestazione di galline *pro iure carnagii* al Procuratore della Mensa Iordan, durante la sua amministrazione, è trascritto in fine delle minute dell'atto di enfiteusi (nel vol. 3251, fol. 1960, di notar Furno). È importante perchè vi sono indicati i nomi di tutti gli enfiteuti, abitanti di Piana dei Greci, che si trasferirono nelle terre di S. Cristina, e vi formarono il nuovo comune.

Caetanus Buccula, Ioseph Catania, Franciscus Brancato, Vitus Schillizza, Paulus Arcoleo, Antoninus di Carlo, Martinus Clexieri, Ioannes Garigliano, Franciscus Muschetto, Dominicus Moschetto, Marcus Musachia, Hieronimus Ginuisi, Andreas Clexieri, Nicolaus Norcia, Vitus Cattaneo, Iacobus Catania, Ioseph Musachia, Petrus Viaggio, Philippus Boni, Ioannes Musachia, Ioannes de Franco, Ioannes Agati, Thomas Matranga, Caetanus Dorsaro, Franciscus Lalla, Antoninus Cosimano, Antoninus Durso, Antoninus di Andrea, Cesar Mendola, Ioseph Catania, Franciscus Gambaro, Gaspar Matranga, Laurentius Musachia, Franciscus Di Carlo, magister Ioseph Salerno, Vincentius Riollo, Paulinus Belaci, Dominicus Crieleni, Ioannes Troiangi, Paulus Bono, Paulus Gramici, Calogerus Cala, Petrus Ravagna, Petrus Graviano, Laurentius di Vicari, Georgius Dalotta Laurentius Petta, Petrus Petta, Petrus Clexieri, Ioseph Locascio, Calogerus Zuccaro, Vincentius Vaccaro, Thedorus de Alesi, Georgius Ansalone, Paulinus Cavalcanti, Georgius de Messina, Antonius Matranga, Hyeronimus de Messina, Nicolaus Matranga, Antoninus Casesi, Antoninus Ciulla, Vincentius di Fatta, Ioseph Marchisi, Petrus Ciulla, Simon Petta, Ioannes Cuccia, Vitus Vaccaro, Ioseph Figlia, Ioseph Vitanza, Antoninus Vitanza, Antoninus Lo Monaco, Bartholomeus Curtisi, Ioseph Zuccaro, Gaspar Ballo, Antoninus Manoincruci, Dominicus Papada, Petrus Barbatu, Stefanus di Valerio et Paulus Filippi mihi notario cogniti, coram nobis, sponte vigore presentis promiserunt et promittunt, prout se obligaverunt et obligant Don Bernardo Iordan, uti Procuratori generali ill.mi domini Don Ferdinandi de Bassan, Dei gratia Archiepiscopi Panormitani, vigore procurationis celebrate in actis meis die etc. ad quam etc. mihi etiam cognito, presenti et stipulanti, ei dare et consignare, durante tamen administratione procurationis generalis huius Mense Archiepiscopalis *dicti de Iordan tantum et dumtaxat*, cioè per quello tempo che esso sarrà Procuratore generale, infrascriptas gallinas, videlicet quello che ha pigliato a censo perpetuo salma una di terre abasso, delle terre dello fegho di Santa Christina, de membri e pertinenzi della Mensa Arcivescovile, giusta la forma dell'atto emphiteutico per l'atti miei die etc. una gallina, e quello che ha pigliato a censo salma una o giusta o sopra più, di dette terre di sopra concesse, per acta mea die etc. due gallini, et hoc hic Panormi in vigesimo quarto die mensis Decembris cuiuslibet anni, *pro iure carnagii* supradictarum terrarum ut supra ad emphiteusim concessarum, et cessando di esser Procuratore generale di detta Mensa Arcivescovile, illico la presente obligatione sia e s' intenda cassa et nulla e di nessun valore, come se mai fosse stata fatta, e non altrimente. —Que omnia etc.

Testes notarius Benedictus Mola et Isidorus Mazzola.

APPENDICE

I.

CONFERMA DEI CAPITOLI DI PIANA DEI GRECI DEL 1488

fatta dall' Arcivescovo di Monreale Card. Ludovico II Torres (21 Novembre 1606) *

Ludovicus miseratione divina Sanctae Romanae Ecclesiae presbiter Cardinalis, Sanctae metropolitanae Montisregalis Ecclesiae Archiepiscopus et Abbas, eiusdemque civitatis Montisregalis et status *dominus in spiritualibus et temporalibus*. Universis et singulis officialibus eiusdem civitatis, Archiepiscopatus et Terrae Planae, dicti Archiepiscopatus et totius Regni eiusdem maioribus et minoribus, praesentibus et futuris, cui vel quibus praesentes praesentatae fuerint, fidelibus regiis et dilectis nostris salutem.

Da parte della università et Terra della Piana siamo stati supplicati, et per noi provisto del tenor che segue, videlicet: Ill.mo et Rev.mo Signor Cardinale e padrone osserv.mo. La università et Iurati della Terra della Piana di V. S. Ill.ma dicono che avendo li antecessori loro venuto ad abitare questo suo Arcivescovato et stato di Monreali, *fu appattato fra essi primi habitatori* et la bona memoria del reverendo don Nicolao Trulench, olim Governatore et procuratore generale di esso Arcivescovo di Monreali, *et fatto atto pubblico*, sotto certi clausuli, conditioni, patti ed altri in quello adiecti, celebrato nel

(*) L'Arcivescovo Ludovico II Torres nel 1606 confermò con lettere osservatoriali i Capitoli del 1488 di Piana, dei quali venne inserto l'intero testo. Nell'Archivio comunale di Piana è la copia in pergamena di tale conferma, già ricordata da Del Giudice, *Descrizione del tempo* cit., Doc. XLVI, e nel 1898 pubblicata da G. Schirò nell'opuscolo *Documenti* ecc. — È utile riprodurne il testo, tralasciando l'inserzione dei Capitoli.

l'atti del quondam Nicolao de Altavilla **il dì XXV di Agosto VI Indizione 1488**, obtenuta prima la licentia della Regia Corte per virtù di letteri date in Palermo il dì VIII di Gennaio, VI Indizione 1488, allo quali si abbia relatione, quale precalendato atto *fu confirmato* per la recolenda memoria del Cardinale Farnese, antecessore di V. S. Ill.ma, et dopo per la felice memoria dello Arcivescovo Don Luigi de Torres, et poi per V. S. Ill.ma et Rev.ma, come di mano loro propria sottoscritto in detto atto seu privilegio appari, et sotto quelli patti et conditioni si ha visuto et si vivi per essi supplicanti; perciò supplicano Sua Signoria ill.ma et rev.ma si degni restar servita ordinare et comandare *che si facciano lettere osservatoriali del precalendato atto seu privilegio*, et di novo si confermi da Sua Signoria ill.ma et rev.ma Cardinale e padrone, acciò appari per l'avenire et ita supplicant ut Altissimus, et questo lo recevono per sua gratia essendo in discorso di Visita.—*Annuimus, VII Novembris 1606. Ludovicus Cardinalis.* Thomas de Erranti Magister Notarius in discursu Visitae. Il quale privilegio et atto è del tenor, che anco segue:

[È inserto il testo dei Capitoli di Piana del 1488, con le posteriori conferme, da me pubblicato p. 36-42].

Per esecutione della quale nostra suprascritta provista et memoriale per noi decretato, vi dicimo et ordiniamo expresse che alla predetta nostra Terra et università della Piana li dobbiate exequire et inviolabiliter osservare et fare per cui si deve esequire et inviolabilmente osservare ad unguem *lo predetto preinserto privilegio et acto* de verbo ad verbum, a prima linea usque ad ultimam, iuxta earum seriem, continentiam et tenorem, siccome noi in virtù delle presenti volemo *che quello ci sia osservato et executo, siccome fosse da noi principalmente concesso*, et così volemo et ordiniamo che se li debbia in perpetuum osservare et exequire et non altrimente, non ne faciendo il contrario, se la nostra gratia tenete cara, et ogni volta che si contraverrà, tante volte siano in pena di mille fiorini d'applicarsi alla nostra Camera Arcivescovile.

In cuius rei testimonium et ut in futurum appareat, has praesentes nostras observatoriales literas fieri fecimus, nostra subscriptione nostroque sigillo munitas. Datum in civitate Corleonis et in discursu Visitae die XXI Novembris, V Indictionis 1606. — *Ludovicus Cardinalis Montisregalis Archiepiscopus.*

Ill.mus et Rev.mus dominus Cardinalis Montisregalis Archiepiscopus mandavit mihi Thomae Erranti Magistro Notario Visitae. Vidit D. Iacobus Gotto Vicarius Generalis. — Thomas de Erranto Magister Notarius Visitae.

II.

ATTO DI REGIO ASSENSO

dato dal Re Ferdinando III (4 Marzo 1799) per la concessione (1488) dei feudi Merco e Daindigli agli abitanti di Piana dei Greci. *

Ferdinandus. Omnibus et singulis etc. — La Sacra Real Maestà del nostro augusto Sovrano con suo patrimoniale diploma, spedito in Palermo per via della Real Segreteria di Stato del Ripartimento della Chiesa sotto li 9 Marzo 1799, ordina lo che segue:

Ferdinando III ecc. — Dalli Giurati e Sindaco della Piana dei Greci ci è stata avanzata l'infrascritta supplica, cioè: *Sacra Real Maestà*, Signore. I Giurati e Sindaco della Piana dei Greci con ogni rassegnazione espongono che fin dai 3 Marzo 1796 avanzarono al passato Presidente del Regno per con-

* Questo atto di regio assenso, nel quale è data particolare notizia dei Capitoli di Piana dei Greci del 1488 e dell'obbligo di pagamento della decima, poi commutata nel 1766 in canone annuo di once 200, è rimasto finora inedito. Sono inserti nel documento due Memoriali dei Giurati di Piana del 1796 e 1799, e la relazione della Giunta per le alienazioni dei fondi di regio patronato del 20 marzo 1796.

Il sac. Nicola Spata nel *Cenno storico* cit. (1845), ed il sac. G. Di Marzo nelle note alla versione del *Dizionario topografico di Sicilia* di Amico (Palermo, 1856, vol. II, p. 348) non fanno alcun cenno di questo importante documento.

La copia originale in sei fogli in pergamena, con le sottoscrizioni ed il sigillo in cera, si conserva nell' Archivio comunale di Piana dei Greci, donde ho curato di avere una esatta trascrizione, che qui vien pubblicata, comparata con l'originale esistente nel volume 1885 della Conservatoria di Registro (Regii assensi, an. 1798 a 1800, fol. 91-94), nell' Archivio di Stato di Palermo.

dotto della Giunta da Vostra Maestà stabilita per le alienazioni dei fondi di regio patronato senza regio assenzo l'infra offerta del tenor che segue:

Ecc.mo Signore. — Fummo incaricati d'ordine del signor Avvocato Fiscale D. Donato Tommasi, a nome della Giunta eretta da S. M. (che Dio guardi) per l'esame delle alienazioni dei fondi di regio patronato sprovviste del regio assenso, che volendoci valere della grazia del Sovrano, non potendo esibire il regio assenso per ottenerlo, dobbiamo avanzare alla sudetta Regia Giunta una proporzionata offerta. Siamo intanto tenuti umiliare a V. E. per obbligo del nostro impiego che i nostri progenitori Albanesi abbandonando la propria patria e i propri poderi per l' attaccamento alla religione cattolica, portando seco quel poco di denaro che poterono raccogliere nelle critiche circostanze, risolsero sottrarsi dal dominio e tirannide delle armi vincitrici del Turco, ricercarono in paesi stranieri un amico ricovero, e portandosi in Sicilia *ottennero nel 1488* da D. Nicolò Trullench, Procuratore generale di D. Giovanni Borgia Arcivescovo di Monreale, *li due fondi chiamati Merco e Daindigli* di pertinenza della Chiesa di Monreale, per ivi costruire un Casale a proprie spese per poterlo abitare, per il censo di onze 32 annue, oltre la convenzione di diversi patti e condizioni non poco gravose alli concessionari, e fra i quali quello che, terminato lo spazio di tre anni, fusse in libertà dell' Arcivescovo di esigere il sudetto pecuniario censo o la decima dei proventi e frutti dei due fondi concessi. In seguito di questo atto i Greci Albanesi ne richiesero dal Governo l'approvazione, e conosciutasi la utilità del regio patronato, fu loro accordata. Trascorsi li tre anni dalla concessione, si accorsero i ministri della Mensa Arcivescovile della buona cultura delle terre adoprata dagli emigrati Albanesi, perciocchè conoscendo che conveniva piuttosto esigere le decime, che il censo delle onze 32, si valsero del patto di esigere le decime, lo che fu praticato per lo spazio di tre secoli. Mons. Testa, di felice ricordanza, riconoscendo faticosa e di dispendio la esazione delle decime, consultò il Tribunale del R. Patrimonio, con sua rappresentanza dei 30 Agosto 1766, di doversi strasattare il censo consistente nelle decime e terragioli e pagare alla Real Mensa di Morreale onze 200, per quanto risultò il coscervo, coi sopravanzi della Università, disgravando l'innumerabili possessori di altre tante piccole porzioni di terre, pensamento che piacque al Tribunale, e riconoscendo la manifesta utilità della Chiesa e del regio patronato, approvò il surriferito strasatto, che indi ad istanza dei nostri predecessori Giurati e Sindaco si ottenne la regia approvazione; ed ecco *che la concessione del 1488 fu corroborata nella sua origine* e nel progresso dal regio assenso. Attesi questi fatti, che abbiamo potuto indagare nella oscurità di tre secoli e più anni, da che incominciò in questo Regno la nostra abitazione, ci sembrano bastevoli della legalità del titolo e della regia approvazione, della quale la Regia Giunta ci ha voluto obbligare alla esibizione, e ci lusinghiamo che queste nostre qualunque siano benchè umili suppliche saranno benignamente accolte dalla stessa, per rassegnarle alla Maestà del Sovrano, onde non fussimo molestati per questa cagione. Ci sia nondimeno a questo proposito permesso sottoporre all' alto intendimento delli savi e dotti Ministri, che la Giunta sudetta compongono, che laddove trattasi aver noi posseduto li due suddetti territorii che formano l'abitazione ed il territorio di questa nostra Università fin dall'anno 1488, conforme sopra abbiamo divisato, dopo il lasso di tre secoli e più anni deve a nostro favore presumersi il più fermo e

stabile titolo, che il nostro posesso garentiscono, anche a mente dei sovrani voleri spiegati dall'augusto Re cattolico nel 1752 e 1753 per li fondi appartenenti alla Mensa Arcivescovile di Palermo e Chiesa di Catania, e del nostro clementissimo Monarca nell'anno 1760 per l'abbadia di S. Lucia, ove ordinò l'esatta osservanza del regolamento prescritto nei due reali cennati Dispacci, e nel 1782 per li fondi dell'Arcivescovile Mensa di Morreale, analoghi peraltro al diritto comune e sopratutto alla costituzione del Regno e dello Imperator Federico, che principia *Quatragenalem prescriptionem*, con cui si ravvisa che la prescrizione di anni 40 e 60 è bastevole all'interdire ogni diritto fiscale, prescrizione che fu elargata ad anni cento. Or se in forza di tal Costituzione viene espressamente prescritto non potere il Fisco dopo il lasso di anni cento esperire più diritto alcuno contro qualsiasi possessore di fondi fiscali, su la ragione che a favor di lui decsi presumere ogni legitimo diritto, con quanta più di ragione deve ora presumersi a favore di noi il diritto legitimo e l'acquisto del regio assenso a favor di tutti i cittadini, che in picciole parti posseggono le loro terre dopo il lasso di tre secoli e più anni, nella circostanza che li addotti reali Dispacci esentano li possesori, trascorso il secolo, dall'obbligo della esibizione del regio assenso, perchè ottenuto presumesi. Con tutto ciò volendo questa povera abitazione che possiede li due divisati territorii, e per essa il magistrato, dare un piccolo segno della sua attenzione verso il suo amabilissimo Sovrano nelle presenti gravi urgenze in cui si ritrova, a misura della sua debolezza e delle picciole sue ristrette forze, per rendersi una volta per sempre sicura la popolazione nel possesso delle terre da ogni attacco fiscale, ha pensato di offerire alla illustre Giunta, da S. M. eretta per questo affare, la somma di once settecento in due uguali pagamenti dal giorno della esecuzione in questo Regno della cedola del reale assenso, sotto però gl' infrascritti patti e condizioni. — E primo che la Maestà del Sovrano si degnasse accordare nelle solite forme *il diploma del suo reale assenso su la concessione dell'anno 1488* dei due fondi Merco e Daindigli, e che il detto beneplacito valer debba di sanatoria di qualunque difetto, che potrebbe allegarsi dal regio Fisco per la pretesa mancanza del regio assenso, con ordinare che i possesori non possano mai più per l'avvenire essere molestati, dovendo tale regio assenso valere di perpetuo silenzio contro qualunque pretensione fiscale. — Secondo che il presente donativo di onze 700 s' intenda fatto anche per qualunque altro diritto del tari allodiale o di regalia del contratto della transazione da stipolarsi. — Terzo finalmente che siccome nella *suddetta concessione dell'anno 1488 si convenne* il seguente patto o sia privilegio: « Item quod quolibet anno praefatus dominus Nicolaus, quo supra nomine, et sui successores omni futuro tempore debeant in eodem Casale Graecos creare officiales solitos et consuetos, scilicet Capitaneum, Iuratos, Baiulum et omnes alios necessarios officiales, qui habeant administrare Iustitiam in dicto Casale ». Ed essendo stata l' osservanza non mai interrotta, come l' ha riconosciuto l' Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio ed il Protonotaro del Regno, che tutti gli officiali sono stati Greci osservanti il rito greco e battezzati nella Matrice chiesa greca, ed essendo il Vicario foraneo che anche amministra giustizia, così implora il magistrato dalla clemenza del Sovrano che espressamente si conservasse il riferito patto ossia privilegio, con prescrivere che alle sopradette cariche non possano abilitarsi altri soggetti, sebbene abitanti o nativi in questa città della Piana, se non

siano Greci battezzati nella Matrice Chiesa Greca, ed osservanti il rito greco, compreso anche il Vicario Foraneo. Questo è tutto ciò che abbiamo stimato proprio di esporre all' E. V., e che sottoponghiamo all'alto intendimento dell' integerrimi ed illuminati Ministri, che la Giunta sudetta compongono, per umiliarlo alla Maestà del Sovrano, affinchè benignamente lo accolga, mentre noi, ossequiosamente inchinandola, ci raffermiamo, Piana li 3 marzo 1796, Di V. E. umilissimi ed obbligatissimi servitori. *I Giurati* — Spiridione Petta, Nicolò Puglia, Saverio Libbino, Gaetano Ferrata. È copia dell'originale offerta fatta dai Giurati della Università della Piana dei Greci, che si conserva nella Segreteria della Giunta di regio patronato. Giuseppe Di Fiore Segretario.

Presentata tale offerta, la Giunta surriferita riputandola accettabile, la propose a Vostra Maestà, e la M. V. con dispaccio per via ecclesiastica dei 16 aprile dell'anno 1796 si degnò di approvarla. Quindi avendo i ricorrenti soddisfatto l'intera somma offerta, la divisata Giunta lo rappresentò a V. M. sotto li 15 marzo 1798, ad oggetto di degnarsi ordinare che si spedisca la corrispondente Real Cedola di assenso regio. Supplicano pertanto la M. V. acciò si compiaccia ordinare il disbrigo della enunciata cedola, uniforme alla suddivisata offerta dalla M. V. accettata, grazia che sperano ottenere dalla Vostra reale munificenza, alla quale supplicano.

Vista la rappresentanza della Giunta da noi stabilita per l' esame delle alienazioni dei fondi di regio patronato senz'assenso, del tenor seguente: — *Ecc.mo e Rev.mo Signore* — Pervenne nell'anno 1488 in questo Regno una colonia di Greci albanesi fuggiti per conservarsi la religione cattolica e per sottrarsi dalla tirannia del Turco, che ampliando il suo impero, si era impadronito della loro patria. Si presentarono eglino all'Arcivescovo di Monreale D. Giovanni Borgia, affinchè, commiserando la loro sventura, dasse ai medesimi ricovero nel suo vasto territorio con assegnar loro una qualche bastante estensione di terreno, sul quale fissando la loro abitazione, potessero ricavare la sussistenza. Il divisato Arcivescovo Borgia conoscendo il vantaggio, che ne addiveniva alla sua Mensa dall' incremento della cultura, che coll' industria potea farsi da tali nuovi agricoltori, stimò a bene accordare tale domanda, e divenne a conceder loro a censo enfiteutico due fondi chiamati di Merco e Daindigli, appartenenti al suo Arcivescovato, per l'annuo canone di onze 32, imponendo ai divisati concessionarii l'obbligo di costruirvi un Casale a loro spese e di migliorare i terreni, concordò ai medesimi molti patti, e fra gli altri coll'espresso patto che scorsi tre anni restasse in arbitrio dell' Arcivescovo di riscuotere o l'enunciato canone in denaro o la decima di prodotti, che da tali fondi si ritraevano. Trascorsi poi gli anni tre dell'anzidetta concessione, i ministri di esso Arcivescovato giudicarono esser cosa conveniente agl' interessi del Prelato l'astenersi dalla percezione del canone, ed attenersi alla riscossione delle decime, e quindi cominciarono a percepire la decima parte dei prodotti. Si continuò pertanto dai successori Arcivescovi la detta esazione per giro non meno di tre secoli; ma l'ultimo defunto Prelato Mons. Arcivescovo D. Francesco Testa, conoscendo il grave dispendio che soffriva la sua Mensa nell' adoprare i periti per gli apprezzi dei prodotti, che doveano immancabilmente precedere alla riscossione delle decime, e conoscendo eziandio i disordini che in tali apprezzi soleano accadere, credè più espediente il ridurre in denaro l'anzidetta prestazione, e conchiuse coll' Università oggi detta Piana dei Greci

l'obbligazione di pagare once 200 in ogni anno, con averne stabilito il contratto nell'anno 1766. La Giunta trovando fra i possessori dei fondi dell'Azienda di Monreale la succennata Università della Piana, ha intimati i Giurati suoi rappresentanti ad offerire una somma relativa al valore di essi territori di Merco e Daindigli, ed uniforme al regal precetto del primo Agosto 1795. Costoro sulle prime si negarono, stando sulla credenza *di non esser necessario nuovo regio assenso*, per essere stata la loro concessione approvata e riconosciuta utile al regio patronato. Nondimeno non avendo i medesimi presentata alcuna autentica carta di reale approvazione, menochè un regal Dispaccio spedito per la via di Azienda a 29 settembre 1770, per cui fu dal Re approvata la precitata riduzione del canone in denaro fatta nell'anno 1766 da Mons. Testa, ha nuovamente chiamati gli anzidetti Giurati a transigere col regio Fisco per ottenere la *sanatoria della mancanza del regio assenso sulla primitiva loro concessione*. Per mezzo di tali premure si sono finalmente indotti i divisati Giurati, precedente un pubblico Consiglio, ad offerire once 700 a nome dell' Università. La Giunta ha creduto accettabile una tal somma, poichè trattasi di una concessione precedente l'epoca di Carlo V fatta ad una colonia di Greci, ad oggetto di fondarsi quella popolazione che oggi esiste, e che riguarda salme 350 di terre, che tutte si trovano distribuite in piccolissime partite a poveri bracciali, e che formano la sussistenza della popolazione sudetta. Rappresenta essa Giunta a V. E. Rev.ma tutto ciò che ha praticato in vantaggio del regio Fisco, ad oggetto di farlo presente a S. M., perchè, quando sia del suo real gradimento, si degni manifestare la sua reale approvazione, con ordinare che l'enunciata somma di onze 700 debba pagarsi in due rate eguali, cioè metà subito che sarà manifestata la reale sanatoria, e l' altra metà nel corso di un anno, restando sempre riservati ed illesi all'enunciata Azienda di Monreale i diritti domenicali, che in vigor della legge e per l'indole del contratto alla stessa appartengono. Siamo col più costante ossequio, Palermo li 20 marzo 1796. — Di V. E. Rev.ma. — Devot.mi obbl.mi servitori veri ossequiosissimi — *I Ministri della Giunta* eretta per le alienazioni dei fondi di regio patronato senza regio assenso. Michele M. Perremuto reggente, Consultore Presidente — Giacinto Dragonetti Consultore — Domenico Grassellini Presidente Maestro Razionale — Gaspare Vanvitelli Conservatore — Emmanuele Parisi — Donato Tommasi Avvocato fiscale — Giuseppe Di Fiore segretario. — Ecc.mo e Rev.mo Sig. Presidente del Regno. — Palazzo.

Riconosciuto inoltre il nostro real Dispaccio emanato in riscontro di essa Consulta in data dei 16 aprile 1796, col quale fu da Noi approvata la transazione proposta dai succennati Giurati e Sindaco della Piana dei Greci per i detti feudi di Merco e Daindigli, e fu eziandio manifestata la nostra sovrana volontà di accordarsi ai medesimi la real sanatoria per la mancanza del regio assenso, non interposto in tempo della concessione fatta dalla Mensa Arcivescovile di Monreale, uniformemente alla soprainserta offerta. Riconosciuta similmente la nuova rappresentanza della Giunta del dì 15 marzo 1798, nella quale ha dato conto che i suddivisati Giurati e Sindaco della Piana dei Greci, a tenore della preinserta offerta hanno interamente pagato le once 700 da loro offerte per ottenere il regio assenso. E finalmente visto il nostro regio Dispaccio dei 31 marzo 1798, ove si prescrive di spedirsi ai ricorrenti la nostra Real Cedola di assenso, atteso il rapporto di essa Giunta di avere i medesimi in-

teramente soddisfatta la somma offerta. Perciò tenendo presenti dette carte, ed avendo conosciuta giusta e regolare la supplica di essi Giurati e Sindaco, per esser conforme alla nostra sovrana determinazione del dì 1° Agosto 1795, a tale effetto con piena cognizione di causa, maturamente e colla pienezza della nostra autorità accettiamo, approviamo e confermiamo la detta transazione ed offerta, e prestiamo nella più solenne ed ampia forma il nostro reale assenso alla medesima in tutte le sue parti. E vogliamo perciò che in forza della presente nostra real sanatoria *la detta concessione di detti due feudi* di Merco e Daindigli stipolata per gli atti di notar Nicolò Altavilla di Palermo *il detto giorno 30 agosto 1488* ora ed in ogni futuro tempo rimanga ferma, e sia eseguita in tutta la sua estensione, in modo che tutti i cittadini della Piana dei Greci, possessori delle terre dei divisati feudi, e tutti coloro che avranno diritto e ragione dai medesimi, non sieno molestati per qualunque cagione o fiscale pretesa, nè turbati dal di loro possesso. Ordiniamo intanto a tutti i nostri magistrati di qualunque ordine ed alle loro Corti, ai Ministri della Giunta delle alienazioni dei fondi di regio patronato senz'assenso, e qualsivogliano ecclesiastiche persone ed a tutti gli altri officiali maggiori e minori, di qualunque rango, che ora o nello avvenire a questa nostra sovrana volontà diano la piena e compiuta esecuzione, nè permettano che sia contraddetta in giudizio, nè fuori di esso, per essere la medesima approvata e confermata colla nostra Sovrana autorità e col nostro reale assenso. Quindi comandiamo che questo nostro sovrano stabilimento venga eseguito, con le condizioni appresso dinotate, cioè: Che questo nostro reale assenso e reale sanatoria cada sulla quantità delle terre rivelate dai ricorrenti. Che s'intenda perpetuato non meno in di loro persona che dei loro eredi e successori, onde costoro non abbiano bisogno di richiederne un altro nuovo, bastando questo che ora si accorda ai ricorrenti. Che s'intendano espressamente riservati alla Mensa Arcivescovile di Monreale i diritti per la spedizione degli atti recognitori e prestazione di consenso, esazione di laudemi, ed ogni altro diritto domenicale, che possa spettarle in ordine alla concessione delli cennati feudi di Merco e Daindigli. Ed acciocchè rimanga ferma e costante la memoria di questa nostra Sovrana determinazione, vogliamo e comandiamo che a questo nostro diploma di regio assenso, da noi sottoscritto e dal nostro Segretario di Stato del ripartimento della Chiesa, e munito col suggello delle nostre reali armi, dia la sua costante esecuzione la Giunta delle alienazioni dei fondi di regio patronato senz'assenso, ed ogni altro magistrato di questo nostro Regno di Sicilia cui spetta, e venga registrato nella nostra Reale Cancelleria, nel Tribunale del Patrimonio, nella Reale Conservatoria e nell' Archivio del Protonotaro di questo nostro Regno. Dato in Palermo il dì 4 marzo 1799, l' anno XXXIX del nostro Regno.

Ferdinando Borbone

Tommaso Firrao

Vostra Maestà concede il regio assenso all' Università della Piana dei Greci sulla concessione dei feudi di Merco e Daindigli, di spettanza dell' Arcivescovato di Monreale. Registrato nel libro primo de' reali diplomi a 19 marzo 1799. — Girolamo Baldanza. — A 19 maggio 1799. Si è pagato il regio di-

ritto alla Regia Corte dovuto pella spedizione della presente reale Cedola, in somma di once 72, a tenore dei reali ordini per Segreteria di Stato ed Ecclesiastico, al quale ecc. Domenico Impellizzeri regio Collettore.

Presentatum Panormi die 20 Maii 1799, et Sua Regia Maiestas mandat quod illustris regius Consiliarius Conservator Regii Patrimonii recognoscat et referat. — Franciscus Buonaccorsi S. Magister Notarius. — Eodem. Factis recognitione et relatione predictis, Sua Regia Maiestas mandat quod fiant exequutoriae. Ioachim Granito Conservator Generalis.

Perciò in esecuzione di quanto la prefata Maestà Sua ordina e comanda, ed in osservanza della nostra soprainserta provista, vi diciamo ed ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo, che vogliate e dobbiate e per chi si deve facciate eseguire ed osservare il soprainserto real Diploma, giusta la sua serie, continenza e tenore, e di parola in parola prout iacet, guardandovi fare il contrario per quanto la grazia reale tenete cara e non altrimenti. Datum Panormi die vigesimasecunda Maii 1799. Vidit Granito Conservator generalis.

Esecutoria del real Diploma, con cui S. M. concede il regio assenso all' Università della Piana dei Greci sulla concessione dei feudi di Merco e Daindigli, di spettanza dell' Arcivescovato di Monreale come sopra.

INDICE

Prefazione . . . . . pag. III

§ 1. Lavori concernenti le Colonie ed i loro Capitoli . . » IV

§ 2. Epoca di approvazione e conferma dei Capitoli. — Documenti originali e transunti. — Lingua nella quale furono scritti i Capitoli. . . . . » VIII

§ 3. Fondazione delle Colonie. — Licenze di popolare pei luoghi non abitati. — Norme generali dei Capitoli . . . » XIII

§ 4. Capitoli approvati nel secolo XV . . . . . » XIX

§ 5. Capitoli e conferme nei secoli XVI e XVII. — Fondazione di S. Cristina . . . . . » XXIV

§ 6. Notizie concernenti i Capitoli nei secoli XVIII e XIX . » XXXIV

Testo dei Capitoli

Capitoli di *Palazzo Adriano*. — I. Capitoli del 1482 . . pag. .

II. Capitoli del 1501 e 1507 . . . . . » 6

III. Breve del Papa Leone X (1518) . . . . . » 16

IV. Capitoli del 1553. . . . . » 17

Capitoli di *Biancavilla* del 25 gennaio 1488, confermati nel 1501, 1506 e 1568 . . . . . » 31

Capitoli di *Piana dei Greci* del 30 agosto 1488, confermati nel 1565, 1574, 1588 e 1606 . . . . . » 36

Capitoli di *Mezzoiuso* del 3 dicembre 1501 . . . . . » 43

Capitoli di *Contessa* del 2 dicembre 1520 . . . . . » 52

Capitoli di *S. Michele di Ganzeria*. — I. Capitoli del 1534 . » 59

II. Conferma dei Capitoli del 1534 fatta dal Vicerè De Vega nel 1554 » 65

Concessione delle terre di *S. Cristina* agli abitanti di Piana dei Greci (31 maggio 1691). — I. Atto di enfiteusi . . . . . » 68

II. Atto di prestazione dovuta dagli enfiteuti . . » 75

Appendice

I. Conferma dei Capitoli di Piana dei Greci del 1488 fatta dall'Arcivescovo di Monreale Card. Ludovico II Torres (21 novembre 1606) » 77

II. Atto di regio assenso dato dal Re Ferdinando III (4 marzo 1799) per la concessione (1488) dei feudi Mereo e Daindigli agli abitanti di Piana dei Greci . . . . . » 79

DELLO STESSO AUTORE

La Mantia *Giuseppe*. — Codici di leggi romane sotto i Barbari. Cenni. Palermo, 1880.

— *Francesco e Giuseppe*. — Consuetudini di Linguagrossa ora per la prima volta pubblicate. Palermo 1897.

— — — Consuetudini di S. Maria di Licodia ora per la prima volta pubblicate. Palermo, 1898.

— *Giuseppe*. — Dei reali Archivi di Sicilia. Memoria inedita del can. Rosario Gregorio. Palermo, 1899.

— Documenti inediti in lingua spaguola (1381 - 1409) in Sicilia. Palermo, 1899.

— Indice generale dell'*Archivio storico siciliano*, pubblicazione periodica della Società Siciliana per la storia Patria (anni 1873-1900). Palermo, 1902.

— Su la Biblioteca della Società Siciliana per la Storia Patria negli anni 1892-1900. Relazione. Palermo, 1903.

— I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi. Continuazione del volume III. I Feudi di Val di Mazzara. (In corso di stampa, nei *Documenti* della Società predetta).